

Corsi - Seminari
Formazione Professionale

CUD/ 2013

Ultimissime Novità Fisco/Lavoro

ed. Gennaio 2013



INAZ

The logo for INAZ is displayed in white, bold, italicized capital letters on a solid red rectangular background.



INAZ SRL Societa' Unipersonale.
CENTRO STUDI FORMAZIONE E MEDIA
Viale Monza, 268 - 20128 Milano
02 – 27718 333
centrostudi@inaz.it
www.inaz.it

Questa pubblicazione è stata realizzata per finalità didattiche e costituisce supporto documentale alle giornate di formazione e non è destinata alla vendita.

© **COPYRIGHT INAZ SRL. Soc. Unip. 2013** - I diritti di traduzione, di riproduzione, di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compreso copie fotostatiche, film didattici e microfilm) sono riservati per tutti i Paesi e tutelati dalle norme internazionali in materia di diritti d'autore.

RESPONSABILITÀ - L'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori, inesattezze.

AVVERTENZA - INAZ SRL. Soc. Unip si riserva di modificare la presente documentazione senza preavviso, motivo per cui lo stesso è da ritenersi puramente indicativo.

MARCHI REGISTRATI - Tutte le diciture riguardanti prodotti ed applicativi che possono essere menzionati nella pubblicazione, sono marchi registrati dalle rispettive Aziende licenziatrici.

Dispensa aggiornata al 23 gennaio 2013. Per la stesura di questa dispensa sono state utilizzate le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 3990/2013 di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2013.

SOMMARIO

IL MOD. CUD 2013 5

LA NUOVA CERTIFICAZIONE CUD 2013 (REDDITI 2012) 8

Contenuti della certificazione 8

Termini di consegna 8

Esposizione dei dati 8

Consegna CUD "cartaceo" 8

Consegna CUD "elettronico" 8

Modalità di conservazione CUD 9

Sanzioni CUD 9

Cause di non punibilità 9

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA CERTIFICAZIONE 2013 10

Eventi eccezionali: precisazioni 10

Sussidi occasionali Emilia 10

Rientro dei talenti e dei cervelli 10

Redditi esenti in Italia per effetto di convenzioni 10

Ulteriori categorie di redditi esenti 10

Cedolare secca 11

Riduzione secondo acconto: eliminata 11

Previdenza complementare lavoratori di prima occupazione 11

Detassazione somme erogate per l'incremento della produttività 11

ANNOTAZIONI OBBLIGATORIE CUD 2013: CODICI E DESCRIZIONI 12

MODALITÀ PARTICOLARI DI COMPILAZIONE CUD 2013 15

Lavoratore deceduto ed eredi del lavoratore deceduto 15

Operazioni societarie straord. con estinzione precedente sostituto e prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto 16

Conguaglio fiscale effettuato dal sostituto estinto 16

Conguaglio effettuato dal soggetto subentrante 17

Operazioni societarie straordinarie con estinzione precedente sostituto e senza prosecuzione da parte di altro sostituto 17

Compensi erogati dal curatore fallimentare o commissario liquidatore 18

Successioni mortis causa senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede 18

Operazioni societarie straordinarie senza estinzione di precedenti sostituti 18

Conguaglio fiscale effettuato dal sostituto cessionario 19

Conguaglio fiscale effettuato dal sostituto cedente 19

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL CUD 2013 (DATI FISCALI) 20

(COMMENTO AI PUNTI DI MAGGIORE INTERESSE) 20

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA 20

PARTE A - DATI GENERALI - DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE (PUNTI DA 1 A 19) 21

SISMA EMILIA 25

Premessa alla compilazione dei dati relativi domicilio fiscale 28

PARTE B - DATI FISCALI - DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (PUNTI DA 1 A 33) 31

Premessa alla compilazione dei punti 10, 11 e 13 (Addizionale comunale all'irpef) 46

Casi particolari di compilazione dei punti 10, 11, 13 (Addizionale comunale all'irpef) 50

Ulteriori esempi di compilazione dei punti 10, 11 e 13 (Addizionale comunale all'irpef) 52

Premessa alla compilazione dei punti 21, 22, 24, 26 e 27 (Acconti trattenuti da assistenza fiscale) 56

Premessa alla compilazione dei punti 36, 37, 38 e 39 (crediti non rimborsati) 58

PARTE B - DATI FISCALI - ALTRI DATI (PUNTI DA 101 A 139) 58

Premessa ai punti riservati alle detrazioni d'imposta 58

I dati dei familiari a carico nelle "annotazioni" 63

Premessa alla compilazione dei punti 103, 104, 105 e 106 (detrazione per famiglie numerose e relativo credito) 66

Esempi di attribuzione dell'ulteriore detrazione per famiglie numerose e relativo credito d'imposta 70

Premessa alla compilazione dei punti 109, 110, 111 e 112 (Detrazione per canoni di locazione e relativo credito) 76

Esempi di attribuzione della detrazione per canoni di locazione e relativo credito 80

Premessa alla compilazione dei punti 118 e 119 (comparto sicurezza: detrazione fruita e compenso erogato) 85

Premessa alla compilazione dei punti da 120 a 127 (Contributi previdenza complementare) 87

IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL 3% 100

PARTE B - DATI FISCALI / DATI RELATIVI AI CONGUAGLI (PUNTI DA 201 A 205) 102

PARTE B - DATI FISCALI / SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO (PUNTI DA 251 A 255) 103

Compilazione dei punti da 251 a 255 in caso di applicazione della “detassazione”	104
Compilazione dei punti da 251 a 255 in caso di applicazione della “tassazione ordinaria”	104
PARTE B - DATI FISCALI / REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA (PUNTI DA 301 A 305)	108
PARTE B - DATI FISCALI / COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI (PUNTI DA 351 A 356)	111
PARTE B - DATI FISCALI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE (PUNTI DA 401 A 413).....	113
Premessa alla compilazione dei punti da 409 a 413 (Dati TFR maturato)	119
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI	121
Dati generali	121
Arrotondamento degli importi	121
Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali	121
Variazione della posizione assicurativa	121
Operai agricoli a T.D. e a T. IND.....	121
Organismi sindacali	121
Aziende del credito	121
Contribuzione dovuta per gli Amministratori Locali.....	121
PARTE C - DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS	122
SEZIONE 1 - LAVORATORI SUBORDINATI.....	122
SEZIONE 2 - COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE.....	126
SEZIONE 3 – GESTIONE EX INPDAP	127
LEGGE DI STABILITÀ E DECRETO SVILUPPO BIS, -	131
LE NOVITÀ.....	131

IL MOD. CUD 2013

CUD 2013

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Codice fiscale		Cognome o Denominazione			Nome				
	Comune		Prov.	Cap	Indirizzo					
	Telefono, fax		Indirizzo di posta elettronica			Codice attività	Codice sede			
PARTE A DATI GENERALI DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCIETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale 1		Cognome 2			Nome 3				
	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6			Prov. nasc. (sigla) 7	Previdenza complementare 8	Data iscrizione al fondo 9 giorno mese anno	Eventi eccezionali 11	
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2012									
	Comune 12						Provincia (sigla) 13	Codice comune 14		
	DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE									
	Comune 15						Provincia (sigla) 16			
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013									
	Comune 17						Provincia (sigla) 18	Codice comune 19		
	PARTE B DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPIAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir 1		Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir 2			Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir 3 Lavoro dipendente 4 Pensione			
		Addizionale comunale all'Irpef								
Ritenute Irpef 5		Addizionale regionale all'Irpef 6	Acconto 2012 10	Saldo 2012 11	Acconto 2013 13	Ritenute Irpef sospese 14				
Addizionale comunale all'Irpef sospesa										
Addizionale regionale all'Irpef sospesa 15		Acconto 2012 17	Saldo 2012 18	Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno 21	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno 22	Accounti Irpef sospesi 23				
Acconto addizionale comunale all'Irpef 24		Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso 25	Prima rata di acconto cedolare secca 26	Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 27	Accounti cedolare secca sospesi 28					
Credito Irpef non rimborsato 36		Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato 37	Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato 38	Credito cedolare secca non rimborsato 39						
ALTRI DATI		Imposta lorda 101	Detrazioni per carichi di famiglia 102	Detrazioni per famiglie numerose 103	Credito riconosciuto per famiglie numerose 104	Credito non riconosciuto per famiglie numerose 105				
		Credito per famiglie numerose recuperato 106	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 107	Detrazioni per oneri 108	Detrazioni per canoni di locazione 109	Credito riconosciuto per canoni di locazione 110				
		Credito non riconosciuto per canoni di locazione 111	Credito per canoni di locazione recuperato 112	Totale detrazioni 113	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 114	Detrazione fruita comparto sicurezza 118				
		Compenso erogato comparto sicurezza 119		Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 120			Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 121			
		Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione								
		Versati nell'anno 122	Eccedenti 123	Importo totale 124		Differenziale 125	Anni residui 126			
		Previdenza complementare per familiari a carico 127	Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 129		Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 130		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali 131		Assicurazioni sanitarie 133	
		Applicazione maggiore ritenuta 134	Casi particolari 135	Reddito al netto del contributo di perequazione 136	Contributo di perequazione 137	Contributo di solidarietà 138	Contributo di solidarietà sospeso 139			
	INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO									
	Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 201			Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 203		Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1 204		Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2 205		
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI										

Codice fiscale del percipiente _____

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO					
	Totale redditi 2012 251	Totale ritenute operate 252	Ritenute sospese 253	Vedere istruzioni 254	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir 255	
REDDITI ASSOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA	REDDITI ASSOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA					
	Totale redditi 301	Totale ritenute Irpef 302	Totale addizionale regionale all'Irpef 303	Totale ritenute Irpef sospese 304	Totale addizionale regionale all'Irpef sospesa 305	
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI	COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)					
	Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 351	Compenso erogato comparto sicurezza 352	Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 353	Detrazione 354	Totale ritenute operate 355	Totale ritenute sospese 356
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA	INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)					
	Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno 401	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti 402	Detrazione 403	Ritenuta operata nell'anno 404	Ritenute sospese 405	
	Ritenute operate in anni precedenti 406	Ritenute di anni precedenti sospese 407	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. 408	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda 409	TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda 410	
	TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo 411	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo 412	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo 413			
PARTE C DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS SEZIONE 1 LAVORATORI SUBORDINATI SEZIONE 2 COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE SEZIONE 3 INPS GESTIONE EX INPDAP	Matricola azienda 1	INPS 2	Altro 3	Imponibile previdenziale 4	Imponibile ai fini IVS 5	Contributi a carico del lavoratore trattenuti 6
	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens					
	Tutti					
	Tutti con l'esclusione di					
	7 8 T G F M A M G L A S O N D					
	Compensi corrisposti al collaboratore 9	Contributi dovuti 10	Contributi a carico del collaboratore trattenuti 11		Contributi versati 12	
	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens					
	Tutti					
	Tutti con l'esclusione di					
	13 14 T G F M A M G L A S O N D					
Codice fiscale Amministrazione 15	Progressivo Azienda 16	Codice identificativo attribuito da SPT del MEF 17	Pens. 18	Gestione Prev. 19	Cred. Erpedep/Enam 20 21	Anno di riferimento 22
Totale imponibile pensionistico 23	Totale contributi pensionistici 24	Totale imponibili TFS 25	Totale contributi TFS 26		Totale imponibile TFR 27	
Totale contributi TFR 28	Totale imponibile Gestione Credito 29	Totale contributo Gestione Credito 30	Totale imponibile ENPDEP/ENAM 31		Totale contributi ENPDEP/ENAM 32	
ANNOTAZIONI						
DATA giorno mese anno			FIRMA DEL DATORE DI LAVORO			

CUD 2013

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

PERIODO D'IMPOSTA

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

SOSTITUTO D'IMPOSTA		CODICE FISCALE (obbligatorio)		
CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)		
DATI ANAGRAFICI		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME
				SESSO (M o F)
DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)
GIORNO	MESE	ANNO		

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Assemblee di Dio in Italia	Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale	Chiesa Apostolica in Italia

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente", si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle nove istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei nove riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p>Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>
<p>Finanziamento della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>Finanziamento delle attività, di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</p> <p>FIRMA</p>
<p>Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente</p> <p>FIRMA</p>	<p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente", si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o UNICO - Persone fisiche). Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.3 delle "Informazioni per il contribuente".

FIRMA

LA NUOVA CERTIFICAZIONE CUD 2013 (REDDITI 2012)

Contenuti della certificazione

La Certificazione unica CUD 2013 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR) corrisposti nell'anno **2012**, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'INPS (comprensiva delle gestioni ex INPDAD), nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

Con riferimento ai dati di origine fiscale, la certificazione oltre a "fotografare" le operazioni di conguaglio di fine anno 2012 (o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2012 medesimo) richiede l'indicazione di ulteriori informazioni in ordine all'assistenza fiscale (mod. 730/2012) prestata sui redditi dell'anno 2011, ai redditi che scontano la tassazione separata e all'imposizione sostitutiva alla fonte su talune somme.

La parte fiscale dello schema è inoltre arricchita di una tabella in cui sono codificate una serie di notizie utili al contribuente per l'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi e all'Amministrazione finanziaria, tramite il riporto delle stesse nel modello 770, per il controllo istituzionale.

Infine, la certificazione contiene i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS. Non è più presente la sezione riservata all'INPDAP a seguito della soppressione, ad opera della L. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011 (c.d. "decreto salva Italia"), dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, con conseguente passaggio delle attività e del personale all'Inps. I redditi imponibili ed i contributi afferenti alle gestioni ex INPDAP verranno di conseguenza certificati nella nuova sezione 3 – INPS gestione ex INPDAP- della parte C.

Termini di consegna

Ai sensi dell'art. 4, comma 6-quater del DPR 322/1998 e successive modificazioni, la certificazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS e agli altri enti e casse previdenziali, attestante l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica, deve essere consegnata agli interessati (dipendente, pensionato, percettore redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), **in duplice copia, unitamente alle informazioni per il contribuente** contenute nell' Allegato 1:

- **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (**28/2/2013**), ovvero
- **entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente** in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Esposizione dei dati

Gli importi di natura fiscale vanno esposti con 2 cifre decimali (centesimi) arrotondando per eccesso la seconda cifra decimale se la terza è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a tale limite.

Gli importi di natura previdenziale e assistenziale (es. Dati INPS) devono essere esposti arrotondati all'unità di euro inferiore fino a 49 centesimi e all'unità superiore da 50 centesimi in su.

Consegna CUD "cartaceo"

La certificazione CUD 2013 deve essere consegnata in duplice copia al contribuente (lavoratore dipendente, pensionato, percettore redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) unitamente alle istruzioni contenute nell'All.to 1. Può essere utilizzata anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2012 fino all'approvazione del nuovo schema di certificazione.

Consegna CUD "elettronico"

Le istruzioni di carattere generale per la compilazione della certificazione recepiscono quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 145/E del 21 dicembre 2006 riguardo alla possibilità di trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico. Si stabilisce che è facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. In altre parole, tale modalità di consegna della certificazione è ammessa solo nei confronti di coloro che siano dotati degli strumenti informatici necessari a ricevere e stampare la certificazione trasmessa in formato elettronico. Il sostituto d'imposta ha comunque l'onere di accertarsi che il dipendente sia nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione. Diversamente, dovrà provvedere alla consegna del documento in formato cartaceo.

Eredi

L'invio della certificazione in formato elettronico non è, invece, ammessa nei confronti degli eredi del lavoratore deceduto come pure nei confronti dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro

Modalità di conservazione CUD

A seconda delle specifiche modalità scelte dal sostituto per emettere e conservare il documento fiscale, potrebbero tornare applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto" ..

MODALITA' DI EMISSIONE				MODALITA' DI CONSERVAZIONE
CUD	EMESSO	COME	DOCUMENTO	CONSERVAZIONE CARTACEA oppure in alternativa ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA, ai sensi dell'art. 4 del dm 23/01/2004, nel rispetto delle regole tecniche in grado di garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento (apposizione della marca temporale e firma digitale)
	CARTACEO	SECONDO	LE MODALITÀ TRADIZIONALI (DOCUMENTO ANALOGICO)	
CUD	EMESSO	COME	DOCUMENTO	OBBLIGO DI ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA, ai sensi dell'art. 4 del dm 23/01/2004, nel rispetto delle regole tecniche in grado di garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento (apposizione della marca temporale e firma digitale)
	INFORMATICO			

N.B.: Si rammenta che, come precisato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 145/E del 21 dicembre 2006, fra i documenti fiscalmente rilevanti che ricadono nell'ambito di applicazione del DM 23 gennaio 2004 (archiviazione elettronica sostitutiva) rientrano tutte le dichiarazioni fiscali, la modulistica relativa ai pagamenti (ad esempio modelli F24, F23) le fatture e documenti simili.

Sanzioni CUD

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 471/1997, il sostituto d'imposta che non consegna la certificazione in esame è punito con una sanzione da 258,23 a 2.065,83 euro. La stessa sanzione è comminabile nell'ipotesi in cui vengano rilasciate certificazioni con dati incompleti o non veritieri. Non è mai stato chiarito se il suddetto regime sanzionatorio risulti applicabile anche all'ipotesi in cui la certificazione sia rilasciata in ritardo, ma in tempo utile per consentire al sostituto l'adempimento degli eventuali obblighi di dichiarazione.

Cause di non punibilità

Riguardo alle cause di non punibilità, si rammenta che il comma 5bis dell'articolo 6 del DLgs n. 472/1997, come modificato dal D.L.vo 32/2001, considera non punibili le violazioni meramente formali, vale a dire quelle che non arrecano pregiudizio all'esercizio della azione di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta e sul versamento del tributo.

D. Lgs. n. 472/1997- Art. 6, comma 5-bis.

"Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo".

Le principali novità della certificazione 2013

La certificazione CUD 2013 porta con sé una serie di novità che come di consueto riguardano sia novelle normative che cambi di modalità di compilazione della certificazione.

Eventi eccezionali: precisazioni

Come di consueto nella parte dei dati anagrafici del dipendente è riportata la casella 11 denominata "Eventi eccezionali". Tale casella deve essere compilata nel caso in cui il dipendente sia stato interessato da una sospensione degli adempimenti fiscali nell'anno 2012.

Quest'anno è stato soppresso il codice 4 relativo agli eventi di La Spezia e Massa Carrara. Il codice 7 è stato destinato agli altri eventi eccezionali.

PARTE A DATI GENERALI												
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCEPTORE DELLE SOMME												
Codice fiscale 1		Cognome 2				Nome 3						
Sesso (M e F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6			Prov. nasc. (sigla) 7	Previdenza complementare 8	Data iscrizione al fondo 9 giorno mese anno			Eventi eccezionali 11
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2012												
Comune 12								Provincia (sigla) 13		Codice comune 14		
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE												
Comune 15								Provincia (sigla) 16				
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013												
Comune 17								Provincia (sigla) 18		Codice comune 19		

Sussidi occasionali Emilia

L'art. 8 comma 3 bis del DL 74/2012 ha introdotto una specifica esenzione dalla formazione del reddito, operante fino al 31 dicembre 2012, per i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi sia dai datori di lavoro privati in favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui allegato 1 del DM 1° giugno 2012, che dai datori di lavoro privati operanti nei territori di cui al richiamato allegato, a favore dei propri lavoratori anche non residenti nei predetti territori.

Rientro dei talenti e dei cervelli

In relazione alle due agevolazioni fiscali, in tema di rientro dei talenti e rientro dei cervelli, sono state riviste le relative annotazioni, al fine di rappresentare il caso di spettanza dell'agevolazione non riconosciuta dal sostituto di imposta.

Redditi esenti in Italia per effetto di convenzioni

Da quest'anno le istruzioni per la compilazione del modello CUD prevedono che in caso di redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, il modello CUD deve essere rilasciato (mentre fino all'anno scorso era una facoltà). L'importo dei redditi esentati da imposizione deve essere indicato esclusivamente nell'annotazione AJ.

Ulteriori categorie di redditi esenti

L'obbligo di rilasciare la certificazione viene introdotto anche nel caso di corresponsione di ulteriori categorie di redditi esenti, al fine di darne indicazione nelle annotazioni con il codice BQ.

Cedolare secca

Sono state introdotte le nuove caselle (26, 27 e 28), utili per l'inserimento degli importi relativi agli acconti della c.d. cedolare secca, trattenuta in base a quanto indicato nei modelli 730/4.

Sempre con riferimento alla cedolare secca, è stato inoltre istituito il nuovo punto 39 – Credito Cedolare secca non rimborsato.

Riduzione secondo acconto: eliminata

Quest'anno non sono presenti le istruzioni relativi alla riduzione del secondo acconto, non essendo stata confermata al norma per l'anno 2012.

Previdenza complementare lavoratori di prima occupazione

La sezione relativa alla previdenza complementare, viene ampliata con l'inserimento di due nuove caselle, utili a rappresentare l'agevolazione fiscale che compete ai dipendenti di prima occupazione dal 1° gennaio 2007, e iscritti a previdenza complementare.

Detassazione somme erogate per l'incremento della produttività

Le istruzioni CUD 2013 recepiscono le variazioni normative e i limiti 2012 dell'agevolazione, in particolare i nuovi limiti: somme agevolabili per l'anno 2012 pari a euro 2.500,00, e reddito anno precedente pari a euro 30.000,00.

Annotazioni obbligatorie CUD 2013: codici e descrizioni

CUD	
COD	DESCRIZIONE
AA	Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa.
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1 e/o 2 del CUD non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 401 costituiscono: (...). Nota – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.
AD	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...)
AE	Redditi prodotti in zona di frontiera: importo della quota esente (...)
AF	Richiesta da parte del sostituto dell'applicazione della tassazione ordinaria. Applicazione della tassazione ordinaria da parte del sostituto in quanto più favorevole o per altre cause.
AG	Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione
AH	Valore delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati (...) Nota – L'esposizione di tale valore è sempre obbligatoria indipendentemente dall'ammontare erogato
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (...), rapporto a tempo determinato/indeterminato (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...)
AJ	Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette: importo del reddito totalmente o parzialmente esentato percepito nell'anno (...)
AK	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
AL	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.
AM	Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale: credito Irpef rimborsato (...), credito addizionale regionale rimborsato (...), credito addizionale comunale rimborsato (...); credito cedolare secca(...).
AN	La detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...), di cui per abitazione principale (...)
AP	Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (...)
AQ	Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: Stato estero (...), anno d'imposta di percezione del reddito all'estero (...), importo del reddito estero (...), imposta pagata all'estero resasi definitiva (...), reddito complessivo tassato in Italia (...), imposta lorda italiana (...), imposta netta italiana (...). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.
AR	Dettaglio oneri deducibili: descrizione onere (...), importo (...). Tali importi non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.
AS	Premi e contributi versati per familiari a carico: importo per il quale è stata richiesta la deduzione (...), importo per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 120 (...), importo per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 121 (...)
AT	Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 19% al lordo delle franchigie applicate: codice onere (...), descrizione desunta dalla tabella A allegata (...), importo (...). Nota – Per le spese sanitarie indicare l'importo comprensivo della franchigia di euro 129,11. L'importo delle spese inferiore alla franchigia va indicato con la seguente dicitura: "importo delle spese mediche inferiore alla franchigia"
AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore a euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20; tale quota è pari a euro ..."
AV	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate
AW	Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell'irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull'irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile

CUD	
COD	DESCRIZIONE
AX	Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (...), quota imponibile (...), ritenute Irpef (...), trattenute di addizionale regionale all'Irpef (...). Altre tipologie di compensi: tipologia (...), importo (...), ritenute (...), periodo di partecipazione (...); trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (...).
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...); prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...).
BA	Dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale. Primo acconto IRPEF: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Secondo o unico acconto IRPEF: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Acconto addizionale comunale all'IRPEF: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Prima rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Seconda o unica rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...).
BB	Saldo 2012 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BC	Somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, importo (...). Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile importo (...).
BD	Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza complementare: codice (...), importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo (...); importo dei contributi e premi non escluso dal reddito complessivo (...). In caso di codice 4 indicare l'importo del TFR destinato al fondo (...)
BE	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (...), ritenute (...).
BF	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (...), eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione (...).
BG	Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione: codice canone di locazione (...), giorni (...), percentuale (...).
BH	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 105) in sede di dichiarazione dei redditi.
BI	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 111) in sede di dichiarazione dei redditi.
BL	Ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, importo (...); Ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione, importo (...); relativa imposta operata, importo (...).
BM	Somme che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, importo (...). L'80% o il 70% delle somme percepite rispettivamente dalle lavoratrici o dai lavoratori che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile importo (...).
BN	Acconto 2013 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BO	Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituito: grado di parentela (...), codice fiscale (...), numero mesi a carico (...), minore di tre anni (...), percentuale di detrazione spettante (...), percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose (...), detrazione cento per cento per affidamento figli (...).
BP	Addizionale regionale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...); saldo addizionale comunale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).
BQ	Redditi totalmente esentati da imposizione: importo del reddito percepito (...).
BR	Dati relativi all'assistenza fiscale: saldo irpef sospeso, importo (...); addizionale regionale sospesa, importo (...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione separata sospeso, importo (...); imposta sostitutiva su premi di produttività sospesa, importo (...); cedolare secca su locazioni, importo (...); contributo di solidarietà, importo (...).
BS	Acconto addizionale comunale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).

CUD	
COD	DESCRIZIONE
BT	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione, tramite il sostituto di imposta, ma che residuano al momento della cessazione del rapporto di lavoro: IRPEF 2008, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto TFR 2008, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Imposta TFR 2009, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...).
BV	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione e versati dal sostituto: IRPEF 2008, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto TFR 2008, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); Imposta TFR 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...).
BW	Redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno stato estero; importo del reddito esente percepito (...)
BX	Somme erogate nel 2012 a titolo di incremento della produttività del lavoro.
BY	Cessazione del rapporto di lavoro: obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.
BZ	Importo eccedente il milione di euro assoggettato a tassazione ordinaria, importo (...); importo dell'indennità principale corrisposto, importo (...); importo delle altre indennità corrisposto, importo (...).
CA	Ammontare delle somme trattenute sulla base di quanto disposto dal decreto-legge n. 174 del 2012, importo (...); debito residuo, importo (...).
CB	Valore delle erogazioni liberali concesse in base a quanto disposto dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122, importo (...).
CD	Ricorso al finanziamento come previsto dalla circolare 46/E del 2012. Ritenute operate, importo (...); ritenute da operare secondo il piano di ammortamento del finanziamento importo (...).
CE	Assenza del ricorso al finanziamento previsto dalla circolare 46/E del 2012. Il dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio non sono state correttamente effettuate.
ZZ	Altre annotazioni obbligatorie.

MODALITA' PARTICOLARI DI COMPILAZIONE CUD 2013

Lavoratore deceduto ed eredi del lavoratore deceduto

Lavoratore deceduto - Con riferimento alla certificazione del deceduto, da rilasciare agli eredi, non sussistono regole particolari di compilazione. Verranno, quindi, trattati tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore nell'anno d'imposta prima del decesso ivi comprese eventuali anticipazioni o acconti del TFR e/o di altre indennità e somme.

Le istruzioni di compilazione hanno precisato che in caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale ecc.), **i punti da 409 a 413** (rispettivamente: "TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda"; "TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda"; "TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo"; "TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo"; "TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo") **vanno compilati relativamente alla certificazione intestata al dipendente deceduto.**

Eredi del lavoratore deceduto - Nel caso di corresponsione di somme e valori a eredi del lavoratore deceduto, occorre compilare, oltre alla certificazione relativa al lavoratore deceduto, tante certificazioni quanti sono gli eredi del sostituito medesimo. Sulla certificazione relativa a ciascun erede dovranno essere riportati:

- **i dati anagrafici dell'erede** (i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,) nonché quelli relativi al domicilio fiscale. A tale proposito non essendo dovuta alcuna addizionale Irpef sui redditi certificati all'erede, si ritiene possibile compilare unicamente il 1° rigo (punti 15, 16 e 17) presente nella Parte A - Dati generali della certificazione **CUD 2012**, a prescindere da eventuali variazioni di domicilio fiscale dell'erede intervenute nell'anno. Sempre con riferimento ai dati della Parte A della certificazione da rilasciare all'erede, stante il richiamo delle istruzioni ai soli dati anagrafici si ritiene di escludere dalla compilazione **i punti 8 e 9** (previdenza complementare) e **11** (Eventi eccezionali).

- **i redditi** imputabili al periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione di cui ai **punti 1 e/o 2** (parte B della certificazione). Tali, ad esempio, la mensilità in corso al momento del decesso nonché le competenze di fine rapporto quali ratei imputabili alle mensilità aggiuntive, compensi per ferie maturate e non godute. Appare opportuno sottolineare come relativamente a tali redditi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del TUIR opera un regime di tassazione separata posto che, in caso di morte dell'avente diritto, i redditi imputabili, a norma delle disposizioni relative alla categoria di appartenenza, al periodo d'imposta in cui sono percepiti (nel caso di specie all'anno 2010) e determinati ai sensi delle disposizioni medesime sono tassati separatamente a norma dell'art. 21 del TUIR, anche se non rientranti tra le fattispecie reddituali di cui all'art. 17 del medesimo TUIR, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti;

- in merito alle **ritenute operate** sui redditi indicati ai **punti 1 e 2** della Parte B della certificazione, quest'anno le istruzioni chiariscono definitivamente che le stesse vanno indicate nel **punto 5 "Ritenute Irpef"** nonostante i sostituti fossero già soliti indicarle in tale punto.

Si rammenta che in deroga alle modalità di tassazione di cui all'articolo 21 c. 2 del TUIR (che concerne l'operato dell'Amministrazione finanziaria che definisce la definitiva tassazione sulla base dei redditi percepiti dall'erede nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione) sui redditi di cui ai precedenti **punti 1 e/o 2**, operano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e) del DPR 600/73 che prevedono l'applicazione dell'aliquota prevista per il 1° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR pari al 23%. Dette ritenute sono comprensive di quelle eventualmente sospese per eventi eccezionali di cui al successivo **punto 14**;

- **il totale complessivo dei compensi arretrati** di lavoro dipendente e assimilati al lavoro dipendente di cui ai punti **351 e/o 353** della sezione "Compensi relativi agli anni precedenti" (parte B della certificazione) intendendo per tali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), gli emolumenti riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Come, infatti, evidenziato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 5 Marzo 2003 e successivamente meglio ribadito dalla risoluzione n. 158/E del 25 Luglio 2003 emanata dalla medesima Agenzia, la circostanza che gli emolumenti in parola siano stati erogati agli eredi del lavoratore deceduto non modifica la qualificazione fiscale degli stessi che verranno pur sempre classificati come arretrati di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente di cui al già citato articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR e come tali tassati separatamente secondo i criteri di cui all'articolo 21 del TUIR.

- **il totale complessivo delle ritenute** di cui al **punto 355** (parte B della certificazione) effettuate dal sostituto d'imposta sui redditi di cui ai precedenti **punti 351 e/o 353** (comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 356**) nella misura del 23%. Si rammenta che l'aliquota media per la tassazione dei compensi arretrati deve essere calcolata sulla base del reddito complessivo netto del biennio precedente (**2010 e 2011**) quello in cui sorge il diritto alla percezione dei compensi stessi (**2012**).

- le indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti della sezione "Indennità e somme soggette a tassazione separata" (parte B della certificazione) e in particolare:

– nei **punti da 401 a 407** i dati dell'indennità di fine rapporto complessivamente erogata nell'anno
 – nel **punto 408** ("Quota spettante per le indennità erogate ai sensi dell'art. 2122 del codice civile"), la percentuale di spettanza dell'indennità con riguardo all'erede intestatario della certificazione CUD 2010.

- Con riferimento ai **punti da 409 a 413** (Dati del TFR maturato rimasto in azienda o versato al fondo pensioni), stante le precisazioni contenute nelle istruzioni di quest'anno che sembrano limitare la compilazione dei predetti campi, in caso di decesso del lavoratore, alla sola certificazione intestata all'Erede del dipendente deceduto, si ritiene, per esclusione che non debbano essere compilati per la certificazione intestata al lavoratore deceduto.

- Le somme erogate per incremento della produttività nei **punti da 251 a 255** dell'apposita sezione;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, nei **punti da 301 a 305** dell'apposita sezione.
- i dati del codice fiscale e quelli anagrafici del deceduto nonché l'informazione che per i redditi certificati nei **punti 1 e 2**, l'erede non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, nello spazio riservato alle Annotazioni (cod. AB).


Nell'ipotesi, infine, che il dipendente deceduto non abbia, nel corso del **2012**, percepito alcuna retribuzione o altri compensi (trattasi, ovviamente, di decesso intervenuto nel corso del 2011), il sostituto d'imposta avrà cura di compilare le certificazioni **esclusivamente** con riferimento agli eredi del lavoratore deceduto secondo le regole già indicate. La certificazione intestata all'erede relativamente alla Parte C recante i dati previdenziali e assistenziali non deve contenere alcun dato posto che questi ultimi devono essere riferiti esclusivamente al titolare della posizione assicurativa ovvero indicati nella certificazione intestata al lavoratore deceduto.

Operazioni societarie straordinarie con estinzione precedente sostituto e prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto

Fattispecie: fusioni anche per incorporazioni, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche, successioni mortis causa e proseguimento dell'attività da parte dell'erede del sostituto deceduto

DATI FISCALI / PARTE B

Qualora nel corso dell'anno **2012** ovvero entro il termine di consegna al lavoratore della certificazione modello CUD **2013** (28 febbraio **2013**) si sia verificata, per effetto di operazioni societarie straordinarie, l'estinzione del sostituto originario con prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto, **l'obbligo di certificare i redditi erogati dal sostituto estinto incombe sul soggetto che prosegue l'attività**. La certificazione **CUD 2013** deve essere, infatti, comprensiva anche dei dati reddituali relativi al periodo nel quale ha operato il sostituto estinto.



Conguaglio fiscale effettuato dal sostituto estinto

Nel caso in cui il conguaglio sia stato effettuato dal sostituto estinto e quest'ultimo non abbia successivamente provveduto (per l'intervenuta estinzione) alla consegna al lavoratore della relativa certificazione, il soggetto subentrante dovrà provvedere al rilascio di un'unica certificazione nella quale riporterà i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati erogati dal sostituto estinto.

Più precisamente:

- i redditi a tassazione ordinaria di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR;
- i redditi a tassazione separata quali i compensi relativi ad anni precedenti [articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR], i trattamenti di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e somme [articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR], prestazioni in forma di capitale [articolo 16, comma 1, lettera a-bis) del TUIR], indennità di fine mandato per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [articolo 17, comma 1, lettera c) del TUIR];
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta quali le prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5/12/2005, n. 252;
- i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva quali le somme erogate per incremento della produttività.
- Per quanto non espressamente previsto dalla istruzioni, per il soggetto subentrante risulterà opportuno specificare, nello spazio riservato alle annotazioni, che "trattasi di certificazione rilasciata dal soggetto che prosegue

l'attività in quanto subentrato, in conseguenza rispettivamente dell'operazione societaria straordinaria, nei diritti e negli obblighi del sostituto estinto".

Conguaglio effettuato dal soggetto subentrante

Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano state eseguite dal soggetto subentrante (è il caso dei lavoratori passati senza interruzione del rapporto di lavoro al soggetto subentrante o erede, a seguito di operazione societaria straordinaria intervenuta nel corso dell'anno ovvero nei primi due mesi dell'anno successivo a quello cui si riferisce la certificazione, ma in quest'ultimo caso prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, ovvero di quei lavoratori il cui rapporto risulti cessato precedentemente all'operazione societaria straordinaria, ma per i quali il soggetto subentrante nel corso del medesimo anno d'imposta abbia provveduto alla loro riassunzione), quest'ultimo provvederà al rilascio di un'unica certificazione nella quale riporterà i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati complessivamente percepiti dal sostituto.

Più precisamente:

- I redditi a tassazione ordinaria di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR avendo cura, con riferimento a quelli erogati dal sostituto estinto, di specificarne nella sezione della certificazione "Dati relativi ai conguagli", ai **punti 204 e 205**, il relativo ammontare conguagliato;
- I redditi a tassazione separata quali i compensi relativi ad anni precedenti [articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR], trattamenti di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e somme [articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR], prestazioni in forma di capitale [articolo 17, comma 1, lettera a-bis) del TUIR], indennità di fine mandato per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [articolo 17, comma 1, lettera c) del TUIR].
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta quali le prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo n. 252 del 5/12/2005;
- i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva quali le somme erogate per incremento della produttività;
- nessuna specifica nota dovrà essere riportata dal soggetto subentrante nello spazio della certificazione riservato all'esposizione delle annotazioni.

DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS - PARTE C

Il soggetto che, in ipotesi di operazioni societarie straordinarie comportanti l'estinzione di soggetti preesistenti, prosegue l'attività ha l'obbligo di attestare le retribuzioni e le contribuzioni rispettivamente corrisposte e trattenute al proprio personale dipendente da parte del soggetto estinto.

Pertanto,

- nel caso in cui le **operazioni di conguaglio risultino effettuate dal soggetto estinto**, dovrà indicare le retribuzioni e le ritenute rispettivamente corrisposte e operate dal medesimo soggetto estinto;
- qualora, invece, le **operazioni di conguaglio risultano effettuate dal soggetto subentrante**, lo stesso dovrà verificare se i lavoratori, nel corso dell'anno cui si riferisce la certificazione, siano risultati alle dipendenze del solo soggetto estinto ovvero alle dipendenze sia del soggetto estinto che di quello subentrante atteso che:
 - 1 nella prima ipotesi, indicherà le retribuzioni e le ritenute rispettivamente corrisposte e operate dal soggetto estinto,
 - 2 mentre, nella seconda ipotesi, specificherà tanto i dati previdenziali e assistenziali riferibili al soggetto estinto, quanto quelli riferibili allo stesso soggetto subentrante potendo discrezionalmente replicare i punti necessari dell'unica certificazione (trattasi dei **punti da 1 a 8** della parte C della certificazione) ovvero rilasciare un'ulteriore certificazione.

Operazioni societarie straordinarie con estinzione precedente sostituto e senza prosecuzione da parte di altro sostituto

Fattispecie: liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa, successione mortis causa senza prosecuzione da parte dell'erede del sostituto

Qualora nel corso dell'anno **2012** ovvero entro il termine di presentazione della certificazione **CUD 2013** (28 febbraio **2013**) si sia verificata l'estinzione del sostituto originario senza prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto) l'obbligo di rilasciare la certificazione è posto in capo al curatore fallimentare o commissario liquidatore il quale avrà il compito di rappresentare adeguatamente i **dati reddituali, previdenziali e assistenziali relativi al periodo in cui il soggetto estinto ha effettivamente operato**.

Nella sezione dei dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta, il curatore fallimentare / commissario liquidatore riporterà i dati del sostituto d'imposta estinto anche se, in qualità di soggetto rilasciante la certificazione, provvederà alla sottoscrizione di quest'ultima (campo firma del datore di lavoro).

Compensi erogati dal curatore fallimentare o commissario liquidatore

In presenza di compensi direttamente erogati dal curatore fallimentare o commissario liquidatore¹ sulle somme corrisposte in sede di riparto parziale o finale, tanto il curatore fallimentare quanto il commissario liquidatore sono tenuti ad operare le relative ritenute alla fonte che avranno cura di versare successivamente nei tempi e nelle modalità ordinarie entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute medesime. Inoltre, per effetto dell'attribuzione della predetta qualifica di sostituti d'imposta, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore devono, altresì adempiere agli obblighi di certificazione (tra cui il rilascio della certificazione unica CUD ai soggetti interessati) e di presentazione della dichiarazione annuale previsti per i sostituti d'imposta. In tale ipotesi, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore dovranno procedere a rilasciare, per ciascun percipiente, un'unica certificazione recante i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta avendo cura di evidenziare nei **punti 204** (Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 1) e **205** (Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 2) della comunicazione i redditi erogati dal medesimo curatore fallimentare o commissario liquidatore. Per quanto poi non espressamente previsto dalle istruzioni allegata alla certificazione modello **CUD 2013** per il soggetto che provvede al rilascio della certificazione risulterà opportuno specificare, nello spazio riservato alle annotazioni, che *"trattasi di certificazione rilasciata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore in nome e per conto del soggetto estinto in conseguenza dell'intervenuta operazione societaria straordinaria"*.

Successioni mortis causa senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede

Quanto ora descritto a proposito delle operazioni societarie straordinarie comportanti l'estinzione di un precedente sostituto senza la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto risulta pienamente applicabile anche all'ipotesi di successione *mortis causa* senza la prosecuzione dell'attività da parte dell'erede con l'ovvia conseguenza che a dover rilasciare la certificazione in nome e per conto del sostituto deceduto, relativamente al periodo dell'anno nel quale quest'ultimo ha operato, sarà **uno degli eredi**. Nella sezione della certificazione deputata all'accoglimento dei dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta, l'erede riporterà i dati del sostituto d'imposta estinto anche se, in qualità di soggetto rilasciante la certificazione, provvederà alla sottoscrizione di quest'ultima (campo firma del datore di lavoro).

Per quanto poi non espressamente previsto dalle istruzioni allegata alla certificazione **CUD 2013** per il soggetto che provvede al rilascio della certificazione risulterà opportuno specificare, nello spazio riservato alle annotazioni, che *"trattasi di certificazione rilasciata dall'erede in nome e per conto del soggetto estinto in conseguenza dell'intervenuta successione mortis causa"*

Operazioni societarie straordinarie senza estinzione di precedenti sostituti

Fattispecie: trasformazione, scissione parziale, cessione o conferimento di una ditta individuale in una società di persone o di capitali, cessione, affitto o costituzione di usufrutto sulla medesima

DATI FISCALI - PARTE B

Anche in ipotesi di operazioni societarie straordinarie non comportanti l'estinzione del sostituto precedente è importante verificare, per una corretta predisposizione delle certificazioni **CUD 2013**, la titolarità delle operazioni di conguaglio. Qualora, infatti, nel corso dell'anno **2012** ovvero entro il termine di consegna al lavoratore della certificazione **CUD 2013** (28 febbraio **2013**) abbia avuto luogo una operazione straordinaria quale, ad esempio, trasformazione, scissione parziale, cessione o conferimento di una ditta individuale in una società di persone o di capitali, cessione, affitto o costituzione di usufrutto sulla medesima), l'obbligo di certificare i redditi erogati dal sostituto cedente incombe esclusivamente sul **sostituto cessionario** se quest'ultimo, relativamente ai lavoratori oggetto di passaggio, ha provveduto alle **operazioni di conguaglio** (è il caso dei lavoratori transitati senza interruzione del rapporto di lavoro al sostituto cessionario, a seguito di operazione societaria straordinaria intervenuta nel corso dell'anno oppure nei primi due mesi dell'anno successivo a quello cui si riferisce la certificazione, ma in quest'ultimo caso prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio).

¹ Precisazione conseguente alle modifiche apportate dall'articolo 37, comma 1 del Decreto Legge n. 223/2006 - Decreto Visco/Bersani - successivamente convertito con modificazioni in Legge n. 248/2006, all'art. 23, comma 1 del Dpr 600/1973 in base alle quali si attribuisce anche al curatore fallimentare e al commissario liquidatore, la qualifica di sostituto d'imposta

Conguaglio fiscale effettuato dal sostituto cessionario

In tale ipotesi, il sostituto cessionario provvederà al rilascio di un'unica certificazione nella quale riporterà i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati complessivamente percepiti dal sostituto.

Più precisamente:

- i redditi a tassazione ordinaria di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR avendo cura, con riferimento a quelli erogati dal soggetto cedente, di specificarne nella sezione "Dati relativi ai conguagli", ai punti 204 e 205 il relativo ammontare conguagliato;
- i redditi a tassazione separata quali i compensi relativi ad anni precedenti [articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR], trattamenti di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e somme [articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR], prestazioni in forma di capitale [articolo 17, comma 1, lettera a-bis) del TUIR], indennità di fine mandato per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [articolo 17, comma 1, lettera c) del TUIR].
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta quali le prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5/12/2005, n. 252;
- i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva quali le somme erogate per incremento della produttività.

Conguaglio fiscale effettuato dal sostituto cedente

Diversamente, se le operazioni di conguaglio, relativamente ai lavoratori oggetto di passaggio, sono state operate dal sostituto cedente (perché trattasi di operazione societaria straordinaria verificatasi successivamente alle operazioni di conguaglio di fine anno) sarà quest'ultimo a dover certificare i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati dallo stesso corrisposti riportando in un'unica certificazione

- i redditi a tassazione ordinaria di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR;
- i redditi a tassazione separata quali i compensi relativi ad anni precedenti [articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR], trattamenti di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e somme [articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR], prestazioni in forma di capitale [articolo 17, comma 1, lettera a-bis) del TUIR], indennità di fine mandato per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [articolo 17, comma 1, lettera c) del TUIR].
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta quali le prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5/12/2005, n. 252;
 - i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva quali le somme erogate per incremento della produttività.
 -

DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS - PARTE C

Conguaglio effettuato dal sostituto cessionario

Riguardo ai dati previdenziali e assistenziali l'obbligo di certificarli, in ipotesi di operazioni societarie straordinarie non comportanti l'estinzione di soggetti, incombe sul sostituto cessionario solo con riferimento a quei lavoratori oggetto di passaggio per i quali il sostituto cessionario abbia provveduto alle operazioni di conguaglio. Dovrà però verificare se i lavoratori in questione nel corso dell'anno cui si riferisce la certificazione siano risultati alle dipendenze del solo soggetto cedente ovvero alle dipendenze sia del soggetto cedente che di quello cessionario:

- nella prima ipotesi, indicherà le retribuzioni e le ritenute rispettivamente corrisposte e operate dal soggetto cedente,
- mentre nella seconda ipotesi specificherà tanto i dati previdenziali e assistenziali riferibili al soggetto cedente, quanto quelli riferibili allo stesso soggetto cessionario potendo discrezionalmente replicare i punti necessari dell'unica certificazione (trattasi dei punti da 1 a 8 della Parte C) ovvero rilasciare un'ulteriore certificazione.

Conguaglio effettuato dal sostituto cedente

Per contro ove per i predetti lavoratori oggetto di passaggio, le operazioni di conguaglio siano state operate dal soggetto cedente, l'obbligo di provvedere all'attestazione dei dati previdenziali e assistenziali graverà su quest'ultimo il quale riporterà in un'unica certificazione le retribuzioni e le ritenute rispettivamente corrisposte e operate dal medesimo soggetto cedente.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL CUD 2013 (DATI FISCALI)

(commento ai punti di maggiore interesse)

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice fiscale

E' il codice fiscale del sostituto d'imposta. Le istruzioni avvisano che nel campo codice fiscale "non deve essere indicato il numero di "Partita IVA". Posto che per i sostituti persone fisiche (ad esempio, imprenditori e professionisti) non sussiste alcun problema, va evidenziato che tale precisazione può avere rilevanza per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Sebbene infatti nella maggior parte dei casi per tali soggetti il numero di partita IVA ed il codice fiscale coincidano, può accadere (di solito nel caso di società costituite da molti anni), che il numero di partita IVA risulti diverso. Con tale precisazione si chiarisce pertanto che nel presente punto può essere indicato esclusivamente il codice fiscale.

Comune, Prov., Cap, Indirizzo

Riportare il comune, la sigla della provincia, il C.A.P. , la via e il numero civico della sede del datore di lavoro ovvero dell'Ente pensionistico (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) che rilascia la certificazione modello **CUD 2013** al quale il CAF dipendenti o il professionista abilitato può inviare il mod. 730-4 relativo alla liquidazione del modello **730/2013** .

Si rammenta che, già dall'anno 2007, è prevista una nuova modalità di comunicazione del mod. 730-4 tra i vari soggetti interessati, divenuta obbligatoria dal 2012. In pratica, i CAF comunicano il risultato finale delle dichiarazioni non più ai sostituti d'imposta ma all'Agenzia delle Entrate, la quale a sua volta provvede a inviarli telematicamente ai sostituti d'imposta.

Nel dettaglio, la procedura del flusso telematico prevede l'obbligo per i sostituti d'imposta della ricezione in via telematica tramite l'Agenzia delle entrate dei 730-4 dei dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato. La ricezione dei dati può essere attuata direttamente presso la sede telematica del sostituto d'imposta, se questi è abilitato alla trasmissione telematica, oppure tramite un intermediario. I sostituti non in possesso di abilitazione telematica devono inviare, entro il 31 marzo 2013, all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione per indicare l'indirizzo telematico dell'intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4.

La comunicazione deve essere inviata anche dai sostituti utenti Fisconline o Entratel per indicare il proprio indirizzo telematico o quello dell'intermediario che intendono delegare.

Telefono, Fax, Indirizzo di posta elettronica

Riportare il numero di telefono (preceduto dalla lettera "T"), il numero di fax (preceduto dalla lettera "F"), l'indirizzo di posta elettronica della sede del datore di lavoro ovvero dell'Ente pensionistico che rilascia la certificazione modello **CUD 2013**.

Codice attività

Riportare il codice identificativo dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento del rilascio della certificazione. La tabella di classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) è reperibile sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it

La tabella di classificazione delle attività economiche - ATECO 2007 è stata approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 16/11/2007 e deve essere utilizzata, a partire dal 1° gennaio 2008, dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate. Nel sito dell'Agenzia si legge che nel dicembre 2008, la tabella è stata oggetto di una revisione che ha corretto alcune imprecisioni emerse nel corso dell'anno e che riguardano modifiche non sostanziali evidenziate in una apposita colonna della stessa tabella ATECO 2007. Le modifiche hanno decorrenza dal 1° gennaio 2009.

Codice sede

Le istruzioni per la compilazione del campo **“Codice sede”** precisano che nel caso in cui il sostituto d’imposta, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, **può** attribuire per ciascuna gestione un codice identificativo della stessa. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto e costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999, deve essere riportato nella casella **“codice sede”**. Tale codice sarà riportato nel mod. 730-4 messo a disposizione del sostituto e **costituisce elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio.**

PARTE A - DATI GENERALI - DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME (PUNTI DA 1 A 19)

Punto 1 - Codice fiscale

Riportare il codice fiscale del percipiente. Da ripetere in caso d’utilizzo per lo stesso percipiente di più certificazioni modelli **CUD 2013**.

Eredi del lavoratore deceduto

Atteso che la presente certificazione deve essere utilizzata anche per attestare i redditi corrisposti **agli eredi** del lavoratore deceduto, il punto in commento può, ricorrendone il caso, recare il codice dell’erede del lavoratore deceduto. Oltre al codice fiscale vanno altresì compilati i successivi punti relativi ai dati anagrafici (**da p. 2 a p.7**) compresi quelli riferiti al domicilio fiscale. A tale proposito non essendo dovuta alcuna addizionale Irpef sui redditi certificati all’erede, si ritiene possibile compilare unicamente il 1° rigo (**punti 12, 13 e 14**) presente nella Parte A - Dati generali della certificazione **CUD 2013**, a prescindere da eventuali variazioni di domicilio fiscale per l’erede intervenute nell’anno. Sempre con riferimento ai dati della Parte A della certificazione da rilasciare all’erede, stante il richiamo delle istruzioni ai soli dati anagrafici si ritiene di escludere dalla compilazione **punti 8 e 9** (previdenza complementare) e **11** (Eventi eccezionali).

Collaboratori coordinati e continuativi e a progetto non residenti

La circolare n. 34/E dell’Agenzia delle Entrate del 18 Aprile 2002 ha precisato che in ipotesi di corresponsione di compensi a soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non residenti sprovvisti di codice fiscale non occorre procedere alla compilazione della certificazione CUD rivelandosi sufficiente, per la certificazione dei compensi erogati, il rilascio di uno schema in carta libera. Per contro ove il soggetto non residente titolare del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fosse provvisto del relativo codice fiscale, per effetto di quanto precisato dalla già citata circolare 34/E del 18 Aprile 2002, si procederà al rilascio della certificazione modello **CUD 2013**.

Punto 7 - Prov. nasc. (sigla)

Indicare la provincia di nascita del percipiente. Se trattasi di soggetto nato all'estero lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia di nascita.

Punto 8 - Previdenza complementare

Nell’ipotesi in cui il sostituto abbia versato contributi e/o TFR ad una forma di previdenza complementare o individuale, come pure nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza, deve essere compilato il **Punto 8 “Previdenza complementare”** richiedente l’indicazione del codice identificativo del regime di deducibilità della contribuzione versata.

Più precisamente, il **punto 8** dovrà essere compilato quando:

- il sostituto ha versato **contributi** presso una forma di previdenza complementare o individuale;
- il sostituto ha versato **TFR** presso una forma di previdenza complementare o individuale;
- il sostituto ha tenuto conto dei **contributi versati direttamente dal contribuente** ad una forma di previdenza.

La compilazione di tale punto va pertanto effettuata esclusivamente nelle Certificazioni dei soggetti per i quali il sostituto d’imposta ha provveduto a versare il TFR e/o a gestire, anche in fase di conguaglio, i contributi alla previdenza complementare (che possono essere stati versati anche direttamente dal sostituto), al fine di evidenziarne la relativa disciplina fiscale.

Resta, pertanto, inteso che il **punto 8** non deve essere compilato in presenza di soggetti che non sono interessati da versamenti di contributi a fondi pensione (per il tramite del datore di lavoro o direttamente effettuati dai sostituiti ma gestiti anche in sede di conguaglio da parte del datore di lavoro); rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo:

- i dipendenti che hanno optato per lasciare il TFR in azienda e che non sono iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare;

- i collaboratori coordinati e continuativi e gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sempreché si ritiene, questi ultimi non abbiano richiesto al sostituto di tener conto in sede di conguaglio dei versamenti direttamente effettuati ad una forma di previdenza complementare;
- i pensionati.

I codici che possono essere indicati nel **punto 8** sono sempre gli stessi degli anni precedenti (1, 2, 3, 4, A) e si riferiscono sempre alle medesime ipotesi.

In presenza, dunque, di effettiva iscrizione del dipendente a un fondo pensione negoziale o individuale, con versamento di soli contributi, di solo TFR, o di contributi e TFR, nel punto in commento deve essere indicato uno dei seguenti codici alternativi tra loro:

COD. "1", per i lavoratori per i quali in base all'art. 8 comma 4 del D.L.vo 252/2005 è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5.164,57. E' la **condizione di carattere generale o "standard"** riferita indistintamente ai nuovi e ai vecchi iscritti a forme di previdenza complementare. Con la riforma della previdenza complementare tali soggetti rientrano nella regola generale che prevede la deducibilità della contribuzione entro l'unico limite annuo di euro 5.164,57 e pertanto è necessario identificarli con un apposito codice. Si ritiene utile rammentare che per tale categoria di lavoratori vige un regime transitorio per quanto riguarda la tassazione delle prestazioni. Infatti in base all'art. 23 comma 7 :

- ai montanti delle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31.12.2006 si applica il regime vigente al 31.12.2006;
- sui montanti delle prestazioni pensionistiche maturate dall'1.1.2007 è concessa la facoltà di scegliere per il nuovo regime di tassazione con aliquota fissa del 15%;
- sui montanti delle prestazioni pensionistiche maturate dall'1.1.2007 i lavoratori possono sempre richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale applicando il regime tributario vigente al 31.12.2006.

COD. "2", per i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo **squilibrio finanziario** ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L'art. 20 c. 7 del D.L.vo 252/2005 prevede espressamente che le forme pensionistiche gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, già state destinatarie del decreto ministeriale di accertamento della situazione di squilibrio finanziario possono continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ciò significa che per i contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente al 1° gennaio 2007 il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. In altre parole la riforma della previdenza complementare ha confermato per le predette forme pensionistiche la deducibilità integrale della contribuzione versata senza alcun limite. Ai fini della deducibilità delle contribuzioni dal reddito di lavoro dipendente, non trova dunque applicazione la disposizione che subordina la deducibilità delle contribuzioni al rispetto del limite annuale pari a euro 5.164,57. Si rammenta che appartengono a questa seconda categoria di fondi pensione i dirigenti delle aziende del commercio iscritti, come noto, obbligatoriamente al Fondo Mario Negri, nonché i lavoratori dei giornali quotidiani iscritti al Fondo Fiorenzo Casella.

COD. "3", per i **lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007** (data di entrata in vigore del D.L.vo 252/05) per i quali ai sensi dell'art. 8 c. 6 è prevista la possibilità di dedurre dopo il 5° anno di partecipazione a previdenza complementare una quota di contribuzione maggiore rispetto al limite annuale di 5.164,57.

La necessità di identificare i lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007, deriva dalla disposizione di cui all'art. 8 c. 6 che prevede in loro favore, la possibilità di dedurre nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, una quota di contribuzione anche superiore al tetto di 5.164,57. La quota di contributi che questi lavoratori potranno dedurre a partire dal 6° anno di partecipazione a forma di previdenza complementare in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 è pari alla differenza positiva tra l'importo fisso di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche. Si tratta, in pratica, di un plafond di deducibilità, differenziato per ciascun lavoratore in base alla contribuzione individualmente versata nei primi 5 anni. Tale plafond potrà essere "speso" in un arco temporale di vent'anni compreso nel periodo che va dal 6° al 25° anno di partecipazione a forme di previdenza complementare. Questa "dote" personale non potrà essere dedotta subito. La legge individua infatti, un ulteriore limite annuale pari a 2.582,29. Ciò equivale a dire che dopo 5 anni di partecipazione a previdenza complementare, un lavoratore di prima occupazione potrà dedurre contributi per un ammontare complessivo che annualmente non può superare la soglia di 7.746,86 (5.164,57 + 2.582,29). Per quanto ovvio, si ritiene utile ricordare che questa agevolazione fiscale, tesa ad incentivare i giovani di prima occupazione ad iscriversi a previdenza complementare, si concretizzerà, solo se il lavoratore avrà modo di versare, a partire dal 6° anno, una quota di contributi eccedenti il limite di 5.164,57.

ESEMPIO

1° anno: 3.000; 2° anno: 3.300; 3° anno: 3.500; 4° anno: 3.700; 5° anno: 4.000	
Contributi versati e dedotti:	17.500
Plafond contributi eccedenti deducibili :	8.322,85 (25.822,85 – 17.500)
Contributi versati nel 6° anno (1° anno succ. al 5°):	6.000
Eccedenza limite di 5.164,57 :	835,43 (6.000 – 5.164,57).
Eccedenza deducibile:	835,43 (< 2.582,29)
Quota residua deducibile:	7.487,42 (8.322,85 – 835,43)

COD. “4”, per i **dipendenti pubblici** iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si tratta dei lavoratori per i quali non risultano applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005. Per questi dipendenti valgono esclusivamente le vecchie regole fiscali e, pertanto, la deducibilità è consentita nel minore dei tre limiti precedenti (12% del reddito complessivo, euro 5.164,57 e doppio del TFR destinato al fondo pensione). Dovrebbero risultare interessati da questo codice i dipendenti iscritti al fondo Espero, al Laborfond (Trentino Alto Adige) e al Fopadiva (Valle D’Aosta).

Si ritiene che tale codice non debba essere utilizzato per i dipendenti pubblici che si iscrivono a fondi aperti o ai PIP.

Nelle annotazioni (cod. “BD”) dovrà essere indicato l’importo del TFR destinato al fondo.

CODICE ALFABETICO CONVENZIONALE “A”, qualora in capo al percipiente nel corso dell’anno si siano verificate **situazioni riconducibili a più codici** tra quelli prima elencati, per le quali, si ritiene, il sostituto abbia versato contribuzioni riferibili a ciascuno dei codici anzidetti. Tale situazione può più facilmente verificarsi quando un lavoratore iscritto a un fondo pensione per il quale compete la deduzione in misura ordinaria (cod. 1) passa ad un fondo pensione di squilibrio (cod. 2) per il quale la deduzione compete senza alcuna limitazione, e viceversa. Il sostituto dovrà evidenziare nello spazio delle Annotazioni, utilizzando il codice **“BD”**, la presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza complementare specificando il codice riferibile alla situazione, l’importo dei contributi e premi dedotto o non dedotto dal reddito. In presenza di un codice 4, dovrà indicare anche l’importo del TFR.

Esempi:

- 1) lavoratore che per una parte dell’anno è iscritto al fondo pensione negoziale del settore terziario “Fon. Te” (cod. 1: deducibilità entro il limite ordinario di 5.164,57) che successivamente, per effetto della promozione a Dirigente presso la stessa azienda, si iscrive al Fondo Mario Negri (2)(cod. 2: deducibilità senza limiti);
- 2) lavoratore con qualifica di dirigente commercio, iscritto al Fondo Mario Negri (cod. 2: deducibilità senza limiti) che a seguito di assunzione presso altra azienda del settore Industria si iscrive al Previdai (cod. 1: deducibilità entro il limite ordinario di 5.164,57)

Annotazioni correlate al punto 8

Presenza del cod. “4”. In tale ipotesi, le istruzioni precisano che il sostituto dovrà indicare nelle annotazioni utilizzando il codice **“BD”** l’importo del TFR destinato al fondo.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BD	Importo del TFR destinato al fondo (...)

Presenza del codice “A” Nell’ipotesi in cui nel corso dell’anno si siano verificate, in capo al percipiente, situazioni riconducibili a codici diversi tali da determinare, per la compilazione del **punto 8**, il ricorso al codice alfabetico convenzionale **“A”**, il sostituto d’imposta dovrà evidenziare nello spazio riservato alle annotazioni utilizzando il codice **“BD”**, la presenza delle suddette situazioni specificando il relativo codice di riferimento, l’importo dei contributi e dei premi dedotto e quello non dedotto dal reddito. L’annotazione per ciascuna situazione richiede il dettaglio degli importi complessivamente confluiti nei successivi punti **120** (Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai **punti 1 e 2**) e **121** (Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai **punti 1 e 2**) della certificazione **CUD 2013** che, come noto, ricomprendono anche i contributi rispettivamente dedotti e non dedotti eventualmente versati a previdenza complementare in favore di familiari a carico.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BD	Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza complementare: codice (...), importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo (...); importo dei contributi e premi non escluso dal reddito complessivo (...). In caso di codice 4 indicare l’importo del TFR destinato al fondo (...)

2 Al Fondo Mario Negri si applica il più favorevole regime fiscale di completa deducibilità dei contributi. Tale agevolazione, inizialmente limitata al periodo transitorio di deroga, è stata confermata dall’art. 20, comma 7, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (Riforma della previdenza complementare).

Contemporanea iscrizione a fondi di squilibrio e ad altre forme di previdenza complementare

E' importante rammentare quanto precisato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70 del 18/12/2007 a proposito della quota massima deducibile in caso di iscrizione del lavoratore nel periodo d'imposta ad fondi di previdenza complementare per i quali sia diverso il regime di deducibilità della contribuzione. L'ultimo capoverso del paragrafo 2.7 della citata circolare chiarisce infatti che in caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario ed ad altre forme di previdenza complementare la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati a questi ultimi fondi è possibile nel limite della differenza, se positiva, tra euro 5.164,57 e i contributi versati ai citati fondi in squilibrio finanziario.

Esempi

Così, con riferimento alla prima delle due precedenti esemplificazioni, qualora per il lavoratore siano stati versati contributi al fondo pensioni (Fon. te) per un importo complessivo pari a euro 1.000 e contributi al Fondo Mario Negri per un importo pari a euro 3.190, quota quest'ultima sempre totalmente deducibili, i contributi versati al Fon.te risultano anch'essi totalmente deducibili in quanto di importo minore alla differenza tra il limite di 5.164,57 e i contributi versati al Fondo Mario Negri: $1.000 < 1.974,57 (5.164,57 - 3.190)$. Nelle annotazioni andrà indicato:

BD, cod. 1, importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo 1.000; cod. 2 importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo 3.190.

Con riferimento alla seconda ipotesi, qualora la prima azienda abbia versato per il Dirigente iscritto al Fondo Mario Negri, contributi per euro 4.000 (totalmente dedotti) e la seconda azienda abbia versato al Previdai contributi per euro 9.000, in caso di richiesta di conguaglio complessivo, quest' ultimi contributi potranno essere dedotti per l'importo di euro 1.164,57 pari cioè alla differenza tra il limite di euro 5.164,57 ed la quota di contributi versati al Fondo Mario Negri pari a euro 4.000. I contributi eccedenti il limite di deducibilità di 5.164,57, pari cioè ad euro 7.835,43 non potrà essere dedotta. In tale circostanza il sostituto indicherà nelle annotazioni:

BD, cod.2, importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo 4.000; cod.1 importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo € 1.164,57; importo dei contributi e premi non escluso dal reddito complessivo € 7.835,43.

Va da sé che la sommatoria dei contributi indicati nello spazio riservato alle annotazioni dovrà necessariamente coincidere con la somma di quanto indicato ai punti **120** e **121** della certificazione modello **CUD 2013**.

Punto 9 – Data iscrizione al fondo (giorno, mese, anno)

Il **punto 9** deve essere compilato esclusivamente al verificarsi della seguente doppia condizione:

- il lavoratore è stato assunto a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- il lavoratore si è iscritto ad un fondo pensione.

Sono esclusi dalla compilazione di tale punto, tutti i neo-assunti (dal 1° gennaio 2007) che non hanno optato per il versamento di contribuzione integrativa.

La finalità del dato è quella di individuare l'esatta decorrenza del primo quinquennio di iscrizione al fondo pensione, di monitorare l'ammontare della relativa contribuzione versata e di gestire correttamente la deduzione spettante nel ventennio successivo. La norma infatti prevede che limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ai lavoratori di prima occupazione, assunti a decorrere dal 1/1/2007 (data di entrata in vigore del decreto n. 252 /2005), è consentito a partire dal 6° anno e fino al 25° anno di adesione alle predette forme pensionistiche, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente dedotti nei primi cinque anni, per un importo comunque non superiore a 2.582,29 euro annui. I neoassunti possono, dunque, usufruire di un ulteriore "surplus" di deducibilità che si aggiunge al limite annuale € 5.164,57.

L'informazione da indicare al **punto 9** potrebbe creare qualche difficoltà di reperimento laddove il CUD fosse rilasciato a un dipendente già iscritto al fondo pensione a decorrere dal 2007 ma che risulta in forza solo nel corso dell'anno 2012 presso il sostituto d'imposta che rilascia il CUD 2013. **Il dato può essere recuperato tramite richiesta di apposita dichiarazione da farsi rilasciare dal lavoratore di prima occupazione dall'1.1.2007 unitamente a copia del mod. TFR 2 (sezione I) che lo stesso dovrebbe aver già compilato e sottoscritto in occasione della scelta per la destinazione del TFR.**

Problemi, invece, non sembrano invece sorgere nei confronti dei dipendenti già in forza dal 2007 presso il sostituto d'imposta che rilascia il CUD 2013 atteso che in tale caso il sostituto conosce sia la data di iscrizione sia il fondo pensione cui destinare i contributi ed eventualmente il trattamento di fine rapporto.

Punto 11 – Eventi eccezionali

Punti correlati: **14, 15, 17,18, 23, 25, 253, 304, 305 356, 405, 407** relativi a ciascuna tipologia di tributo sospeso

I sostituti provvederanno alla compilazione del **punto 11** in presenza di eventi eccezionali tali da determinare una sospensione della riscossione delle imposte. In tale ipotesi occorre indicare uno dei codici di cui appresso:

1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, n. 3947, ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'art. 23, comma 12 octies, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

7- per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali



Le istruzioni specificano che in caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali dovrà essere indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, il periodo di sospensione più ampio.



SISMA EMILIA

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Nelle istruzioni viene specificato quanto segue:

Il comma 5, dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 in corso di conversione, prevede che i sostituti d'imposta di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 (sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012), procedono a regolarizzare gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Nelle annotazioni (cod. CA), il sostituto d'imposta comunica al dipendente l'ammontare del versamento effettuato per suo conto, che è stato trattenuto nel corso dell'anno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nei limiti di cui all'art. 2 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180, nonché dell'importo che residua e che sarà trattenuto successivamente da parte del sostituto d'imposta.

Al riguardo si evidenzia che il D.L. 174/2012 è stato convertito in legge 231/2013; il comma 5 dell'art. 11 del D.L. 174/2012 sancisce quanto segue:

5. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Stante quanto sopra il termine di versamento per regolarizzazione i versamenti non effettuati è stato fissato al 20 dicembre 2012 (per ulteriori considerazioni sull'argomento si rimanda alla relativa SAN).

Come evidenziato dalle istruzioni ministeriali, al ricorrere della suddetta fattispecie il sostituto è tenuto ad utilizzare l'annotazione CA per comunicare al sostituito le seguenti informazioni:

CA – Ammontare delle somme trattenute sulla base di quanto disposto dal decreto legge n. 174 del 2012, importo (...); debito residuo, importo (...).

Si precisa che stante il tenore letterale delle istruzioni, in base alle quali "il sostituto d'imposta comunica al dipendente l'ammontare del versamento effettuato per suo conto, che è stato trattenuto nel corso dell'anno", nell'attesa di chiarimenti al riguardo, si può presumere che gli importi da indicare debbano fare riferimento all'annualità oggetto di certificazione intesa nella sua definizione fiscale.

Stante quanto sopra si può pertanto presumere che gli importi di riferimento debbano essere riferiti a quanto trattenuto nel corso del 2012, e fino al 12 gennaio 2013.

Esempio

Si ipotizzi la seguente situazione relativa al dipendente Mario Rossi.

Data Erogazione	Mensilità	Ritenute IRPEF	Addizionale Regionale (Rate saldo 2011)	Addizionale Comunale (Rate saldo 2011)	Addizionale e Comunale (Rate acc 2012)	RITENUTE GIA' OPERATE SI/NO	RITENUTE GIA' VERSATE SI/NO
05/05/12	aprile	€ 500,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 5,00	SI	NO
05/06/12	maggio	€ 500,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 5,00	NO	NO
05/07/12	giugno	€ 500,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 5,00	NO	NO
05/08/12	luglio	€ 500,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 5,00	NO	NO
05/09/12	agosto	€ 500,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 5,00	SI	SI
05/10/12	settembre	€ 500,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 5,00	SI	SI
05/11/12	ottobre	€ 500,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 5,00	SI	SI
TOTALI							
	TOTALE	€ 3.500,00	€ 175,00	€ 105,00	€ 35,00	€ 3.815,00	
	GIA' OPERATE	€ 2.000,00	€ 100,00	€ 60,00	€ 20,00	€ 2.180,00	
	NON OPERATE	€ 1.500,00	€ 75,00	€ 45,00	€ 15,00	€ 1.635,00	
	VERSATE	€ 1.500,00	€ 75,00	€ 45,00	€ 15,00	€ 1.635,00	
	NON VERSATE	€ 2.000,00	€ 100,00	€ 60,00	€ 20,00	€ 2.180,00	

In relazione al dipendente Mario Rossi pertanto, risultano da regolarizzare versamenti complessivi pari ad € 2.180 (da aprile a luglio); in relazione ai tali versamenti risultano già operate le ritenute di aprile pari ad € 545 e pertanto restano da prelevare al dipendente € 1.635.

Tali versamenti sono stati effettuati entro il 20 dicembre 2012.

Presumendo che l'azienda corrisponda gli stipendi il 5 del mese successivo e che il "quinto" dello stipendio sia pari ad € 310 il prelievo avverrà come segue:

Per effetto di quanto sopra l'annotazione CA recherà le seguenti indicazioni:

CA - Ammontare delle somme trattenute sulla base di quanto disposto dal decreto legge n. 174 del 2012, importo € 310; debito residuo, importo € 1.325.

Nell'ipotesi in cui il sostituto, abbia iniziato effettuare il prelievo già a decorrere dalla retribuzione di novembre pagata il 5 dicembre, l'annotazione andrebbe compilata come segue:

CA - Ammontare delle somme trattenute sulla base di quanto disposto dal decreto legge n. 174 del 2012, importo € 620; debito residuo, importo € 1.015.

ACCESSO AL FINANZIAMENTO PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI, CONTRIBUTI E PREMI SOSPESI

Sempre con riferimento agli eventi sismici del 20 e 29 maggio, **l'art. 11, comma 7 del D.L. n. 174/2012 ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento**, assistito dalla garanzia dello Stato e della durata massima di due anni , per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

La richiesta dell'accesso a tale finanziamento, inizialmente previsto soltanto a favore dei titolari di redditi di impresa, è stata successivamente **estesa dall' art. 1 D.L. n. 194/2012**, ad altre categorie, tra cui i **titolari di reddito di lavoro dipendente**, proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES, **per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013**.

La **circolare n. 46/E dell'Agenzia delle Entrate** ha precisato che **l'accesso al finanziamento da parte del lavoratore dipendente può avvenire direttamente** (ed in questo caso sarà il dipendente stesso, avvalendosi del finanziamento, a provvedere al versamento delle imposte nei termini previsti dal Legislatore) **o tramite il sostituto di imposta/datore di lavoro previo consenso di quest'ultimo**.

Le istruzioni CUD 2013 tengono conto del verificarsi delle predette situazioni prevedendo due diverse modalità espositive.

Nell'ipotesi in cui il **finanziamento** richiesto dal dipendente sia **gestito dal datore di lavoro**, i sostituti che hanno versato le ritenute per effetto del ricorso al finanziamento, devono indicare nelle annotazioni, con il codice CD, l'importo delle ritenute operate nonché l'importo delle ritenute che dovranno essere operate a partire dal mese di luglio 2013 secondo il piano di ammortamento del finanziamento.

CD	Ricorso al finanziamento come previsto dalla circolare 46/E del 2012. Ritenute operate, importo (...); ritenute da operare secondo il piano di ammortamento del finanziamento importo (...).
----	--

Per contro, laddove il **finanziamento** sia **gestito direttamente dal lavoratore** in quanto il sostituto non intende aderire alla richiesta o non ha i requisiti per fruire del finanziamento agevolato ovvero il dipendente ha richiesto espressamente di non accedere al finanziamento per il tramite del sostituto d'imposta, quest'ultimo deve certificare esclusivamente le ritenute effettivamente operate. In tal caso nel punto 135 deve essere indicato il codice "C" e nelle annotazioni, con il codice CE, deve essere data comunicazione che il dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio non sono state correttamente effettuate.

CE	Assenza del ricorso al finanziamento previsto dalla circolare 46/E del 2012. Il dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio non sono state correttamente effettuate.
----	--

Annotazioni correlate al punto 11

Parallelamente alla compilazione del punto in commento, i medesimi sostituti devono specificare nello spazio del modello riservato alle annotazioni, per il tramite dell'annotazione codificata con il codice alfabetico "AA", che alla data di ripresa della riscossione, il contribuente sarà tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione.

Il sostituto dovrà fornire la suddetta informazione per ogni tipologia di tributo sospeso evidenziata nei seguenti punti della certificazione:

- 14 (Ritenute Irpef sospese);
- 15 (Addizionale regionale all'Irpef sospesa);
- 17 (Addizionale comunale all'Irpef sospesa, acconto 2012);
- 18 (Addizionale comunale all'Irpef sospesa, saldo 2012);
- 23 (Acconti Irpef sospesi);
- 25 (Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso);
- 253 (somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro, Ritenute sospese)
- 304 (Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta - Totale ritenute irpef sospese);
- 305 (Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta - Totale Addizionale regionale all'Irpef sospesa);
- 356 (Compensi relativi agli anni precedenti – Totale ritenute sospese);
- 405 (Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale - Ritenute sospese);
- 407 (Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale - Ritenute di anni precedenti sospese).

AA	Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa.
-----------	--

Premessa alla compilazione dei dati relativi domicilio fiscale

La parte A dei dati generali dedica tre diverse righe per l'indicazione del:

- **domicilio fiscale all'1/1/2012**, utile a individuare il Comune a cui versare il **saldo dell'addizionale comunale** all'Irpef dovuta per l'anno 2012;
- **domicilio fiscale al 31/12/2012 (o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente)**, utile a individuare il Comune alla cui Regione versare l'**addizionale regionale** all'Irpef dovuta per l'anno 2012;
- **domicilio fiscale all'1/1/2013**, utile a individuare il Comune a cui versare l'**acconto dell'addizionale comunale** all'Irpef dovuta per l'anno 2013.

Le ragioni della suddetta scomposizione per date diverse dell'informazione concernente il domicilio fiscale del lavoratore derivano dalle novità introdotte dall'anno 2007 alla disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef. Tali novità consistono, principalmente:

- nell'obbligo di versare l'imposta dovuta con il meccanismo dell'acconto e saldo e
- dalla data del domicilio fiscale del lavoratore (1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta) al fine di stabilire il Comune destinatario del tributo).

Per l'addizionale regionale, invece, la data del domicilio fiscale è rimasta quella al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'imposta e il prelievo continua ad applicarsi con le stesse modalità.

Riguardo alla compilazione delle suddette tre righe, le istruzioni avvertono che il sostituto deve riportare i dati del **domicilio fiscale all'1/1/2012** e indicare:

- il domicilio fiscale al 31 dicembre 2012 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché
- il domicilio fiscale al 1° gennaio 2013,

solo se diversi dal domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2012. Ciò significa, rammentando la regola di cui all'art. 58 del DPR 600/73 secondo la quale la variazione della residenza anagrafica ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata, che sarà sufficiente indicare il solo domicilio fiscale al 1/1/2012 se quest'ultimo coincide con il domicilio al 31/12/2012 e all'1/1/2013. Pertanto la compilazione delle righe relative al domicilio fiscale al 31/12/2012 e al 1/1/2013 è subordinata solo all'avvenuta variazione del domicilio fiscale rispetto a quello alla data dell'1/1/2012.

Casi che si possono prospettare per i lavoratori in forza alla data del 31 dicembre 2012

a) domicilio fiscale al 31/12/2012 e domicilio fiscale all'1/1/2013 coincidenti con quello all'1/1/2012.

E' l'ipotesi in cui non si determina per l'intero anno solare nessuna variazione della residenza anagrafica del lavoratore, oppure quando la variazione della residenza anagrafica si verifica a partire dal 3 novembre 2012 (con effetti sul domicilio fiscale a decorrere dal 2/1/2013)

In tali ipotesi, **si dovranno compilare unicamente i campi relativi al domicilio fiscale all'1.1.2012** (punti 12, 13 e 14).

b) domicilio fiscale al 31/12/2012 diverso dal domicilio fiscale al 1/1/2012 ma coincidente con il domicilio fiscale all'1/1/2013.

E' l'ipotesi in cui la variazione della residenza anagrafica del lavoratore si verifica entro il 1° novembre 2012 con effetti sul domicilio fiscale fino al 31/12/2012. Le informazioni alla data del 31/12/2012 sebbene coincidano con quelle alla data del 1/1/2013 risultano variare rispetto alla data dell'1/1/2012. Di conseguenza **si dovranno compilare i campi relativi ai tre diversi domicili fiscali** (punti da 12 a 19).

c) domicilio fiscale al 31/12/2012 coincidente con il domicilio fiscale al 1/1/2012 ma diverso dal domicilio fiscale all'1/1/2013.

E' l'ipotesi in cui la variazione della residenza anagrafica del lavoratore avviene in data 2 novembre 2012, con conseguente variazione del domicilio fiscale a partire dall'1/1/2013.

In tale circostanza **si dovranno compilare i campi relativi al domicilio fiscale all'1/1/2012** (punti 12, 13 e 14), **quelli relativi al domicilio fiscale all'1/1/2013** (punti 17, 18 e 19) e lasciare in bianco i campi relativi al domicilio fiscale al 31/12/2012 (punti 15 e 16) in quanto non variati rispetto al domicilio fiscale al 1/1/2012.

d) domicilio fiscale al 31/12/2012 diverso dal domicilio fiscale al 1/1/2012 e, altresì, diverso dal domicilio fiscale all'1/1/2013.

E' l'ipotesi in cui si è verificata una duplice variazione anagrafica del lavoratore: una prima volta entro il 1° novembre 2012 con conseguente variazione del domicilio fiscale fino al 31/12/2012; una seconda volta, in data 2 novembre 2012, con conseguente variazione del domicilio fiscale a decorrere dall'1/1/2013. Come per l'ipotesi b), **si dovranno compilare i campi relativi ai tre diversi domicili fiscali** (punti da 12 a 19).

Si ritiene utile rammentare che per i lavoratori non residenti in Italia vale la regola di cui all'art. 58 del DR 600/73 in base la quale tali lavoratori hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito.

Compilazione Parte A CUD 2013 – Righi relativi al Domicilio fiscale				
	ALL'1.1.2012	AL 31.12.2012	ALL'1.1.2013	RIGHI DA COMPILARE
Domicilio fiscale	Milano	Milano	Milano	"Domicilio fiscale all'1.1.2012" (1° rigo)
	Milano	Seregno	Seregno	"Domicilio fiscale al 1/1/2012" "Domicilio fiscale al 31/12/2012" "Domicilio fiscale all'1/1/2013" (1°, 2°, 3° rigo)
	Milano	Milano	Seregno	"Domicilio fiscale al 1/1/2012" "Domicilio fiscale all'1/1/2013" (1° e 3° rigo)
	Milano	Seregno	Cremona	"Domicilio fiscale al 1/1/2012" "Domicilio fiscale al 31/12/2012" "Domicilio fiscale all'1/1/2013" (1°, 2°, 3° rigo)

Casi che si possono prospettare per i lavoratori cessati nell'anno 2012

- a) in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno d'imposta sino a prima di 60 giorni dalla data di cessazione (in pratica, dal giorno successivo alla variazione della residenza anagrafica e fino alla data di cessazione si devono contare almeno 60 giorni), il sostituto provvederà, producendosi gli effetti della variazione del domicilio fiscale alla data di cessazione, alla compilazione dei punti relativi al domicilio fiscale alla data del 1° Gennaio **2012 (punti 12, 13 e 14)**, nonché dei punti relativi al domicilio fiscale alla data di cessazione del rapporto di lavoro (**punti 15 e 16**);
- b) in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno d'imposta a meno di 60 giorni dalla data di cessazione (in pratica, dal giorno successivo alla variazione della residenza anagrafica e fino alla data di cessazione si contano meno di 60 giorni), il sostituto provvederà, producendosi gli effetti della variazione del domicilio fiscale successivamente alla data di cessazione, alla sola compilazione dei punti relativi al domicilio fiscale alla data del 1° Gennaio 2012 (**punti 12, 13 e 14**);
- c) in caso di non variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno d'imposta, il sostituto provvederà, non determinandosi alcuna variazione del domicilio fiscale, alla sola compilazione dei punti relativi al domicilio fiscale alla data del 1° Gennaio 2012 (**punti 12, 13 e 14**).

Lavoratori cessati nell'anno d'imposta 2013

Si ritiene che le modalità descritte per i lavoratori cessati nell'anno 2012 debbano essere seguite, fino a quando non sarà approvato il nuovo schema di certificazione (CUD 2014), anche per i lavoratori cessati nell'anno 2013 considerando i **punti 12, 13 e 14** come riferiti al domicilio fiscale al 1° Gennaio 2013 e non al 1° Gennaio 2012 e i **punti 15 e 16** al domicilio fiscale alla data di cessazione del rapporto di lavoro in questo caso nel corso dell'anno 2013.

DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2012 p. 12, Comune – p. 13, Provincia (sigla) – p. 14 Codice comune

Operatività della variazione del domicilio fiscale - Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 5 del DPR 600/73, il domicilio fiscale non tiene conto della variazione della residenza avvenuta da meno di 60 gg. dal 31/12 o dalla data di cessazione del rapporto.

In generale - I **punti 12, 13 e 14** relativi al domicilio fiscale del lavoratore alla data del **1 gennaio 2012** vanno sempre compilati anche se non vi sono state variazioni rispetto all'anno precedente.

I suddetti punti sono utili a identificare:

- il Comune al quale è dovuto il versamento del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef di competenza 2012;
- la Regione a cui è dovuta l'addizionale regionale Irpef dovuta per l'anno **2012**, qualora non siano compilati i successivi **punti 15 e 16** relativi al domicilio fiscale al **31/12/2012** o alla data di cessazione del rapporto se precedente perché coincidente con quello al **1/1/2012**;
- il Comune, al quale è dovuto il versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef di competenza **2013** qualora non siano compilati i successivi punti 17, 18 e 19 relativi al domicilio fiscale **all'1/1/2013** perché coincidente con quello al **1/1/2012**.

Nel **punto 12** va indicato il comune del domicilio fiscale del percipiente alla data del 1/1/2012. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe risultano iscritte. Sempre ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti all'estero, il domicilio fiscale è, invece, da individuarsi nel

Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione come pure i cittadini italiani emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (detti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con Decreto Ministeriale 4 Maggio 1999 vedi, ad esempio, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino ecc.), per effetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

Nel **punto 13**, va indicata la sigla della provincia del domicilio fiscale del percipiente alla data del 1/1/2012.

Nel **punto 14**, va indicato il codice catastale (ad esempio per il Comune di Roma H501) del comune relativo al domicilio fiscale del percipiente alla data del **1/1/2012**. Per l'individuazione del codice catastale è possibile consultare il sito internet www.finanze.gov.it. (area servizi, voce addizionale comunale all'IRPEF).

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE p. 15 - Comune – p. 16, Provincia (sigla)

I **punti 15 e 16** relativi al domicilio fiscale del lavoratore alla data del **31 dicembre 2012** o, se precedente, a quella di cessazione del rapporto di lavoro vanno compilati solo se diversi dal domicilio fiscale al **1° gennaio 2012**.

E' il caso ad esempio del lavoratore che cambia residenza dal 2/11/2012: il nuovo domicilio fiscale decorre dal 2/1/2012 e sarà quindi diverso da quello al 1/1/2012.

I suddetti punti sono utili a identificare:

- la Regione a cui è dovuta l'addizionale regionale Irpef di competenza per l'anno 2012.

Nel **punto 15**, va indicato il **Comune** del domicilio fiscale del percipiente alla data del 31/12/2012. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe risultano iscritte. Sempre ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti all'estero, il domicilio fiscale è, invece, da individuarsi nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione come pure i cittadini italiani emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (detti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con Decreto Ministeriale 4 Maggio 1999 vedi, ad esempio, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino ecc.), per effetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

Nel **punto 16** va indicata **sigla della provincia** del domicilio fiscale del percipiente alla data del 31/12/2012.

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013 p. 17 - Comune – p. 18, Provincia (sigla) – p. 19 - Codice comune

I **punti 17, 18 e 19** relativi al domicilio fiscale del lavoratore alla data del **1/1/2013** vanno compilati solo se diversi dal domicilio fiscale al **1° gennaio 2012** e anche se coincidono con quelli al **31/12/2012**.

Ad esempio, lavoratore che cambia residenza dal 2/11/2012 (il nuovo domicilio fiscale decorre **dal 2/1/2012** e sarà quindi diverso da quello **al 1/1/2012** seppur coincidente con quello al **31/12/2012**).

I suddetti punti sono utili a identificare:

- il Comune al quale è dovuto il versamento dell'acconto nella misura del 30% dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per l'anno **2013**.

Nel **punto 17**, va indicato il **comune** del domicilio fiscale del percipiente alla data del 1/1/2013. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe risultano iscritte. Sempre ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti all'estero, il domicilio fiscale è, invece, da individuarsi nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione come pure i cittadini italiani emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (detti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con Decreto Ministeriale 4 Maggio 1999 vedi, ad esempio, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino ecc.), per effetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

Nel **punto 18**, va indicata la **sigla della provincia** del domicilio fiscale del percipiente alla data del **1/1/2013**.

Nel **punto 19**, va indicato il **codice catastale** (ad esempio per il Comune di Roma H501) del comune relativo al domicilio fiscale del percipiente alla data del **1/1/2013**. Per l'individuazione del codice catastale è possibile consultare il sito internet www.finanze.gov.it. (area servizi, voce addizionale comunale all'IRPEF).

PARTE B - DATI FISCALI - DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (PUNTI DA 1 A 33)

Punto 1 - Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir

Con riferimento al punto 1 occorre indicare, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e di eventuali altri oneri deducibili di cui ai successivi punti 120 "Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2" e 129 "Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati ai punti 1 e 2" che non hanno concorso a formare il reddito, **il totale:**

- **dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati** di cui alle lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) dell'art. 50 del TUIR,
- **dei redditi da pensione**, per i quali è possibile fruire delle detrazioni di cui all'art. 13 del Tuir, commi 1 e 2 (detrazioni per lavoro dipendente), 3 (detrazioni sui redditi da pensione di ogni genere e assegni equiparati) e 4 (detrazioni sui redditi di pensione conseguiti da contribuenti di almeno 75 anni di età).

Non devono essere indicati i compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato che trovano collocazione nell'apposita sezione riservata ai redditi assoggettati a ritenute a titolo d'imposta.

Relativamente ai redditi che possono fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, commi 1 e 2 si tratta sostanzialmente oltre che dei **redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR** (ad esclusione dei redditi di pensione di cui al comma 2 lettera a)), dei seguenti **altri redditi di cui all'art. 50, comma 1 del TUIR:**

- lettera a): i compensi percepiti da soci di operative di produzione e lavoro e delle altre cooperative;
- lettera b): le indennità e i compensi erogati da terzi ai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- lettera c): le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- lettera c-bis): le somme e i valori in genere corrisposti anche sotto forma di erogazioni liberali per l'attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, per la partecipazione a collegi e commissioni, per gli altri rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché l'attività e le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente, concernente redditi di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione concernente i redditi di lavoro autonomo;
- lettera d): le remunerazioni dei sacerdoti;
- lettera h-bis): le prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare di cui al D.L.vo 252/2005;
- lettera l): i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili);

Relativamente ai redditi che possono fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, commi 3 e 4 si tratta sostanzialmente dei redditi di pensione di ogni genere ed assegni ad esse equiparati, di cui all'art. 49 lett. a) corrisposti a titolari redditi di pensione:

- che hanno un'età inferiore a 75 anni (art. 13, comma 3) oppure
- che hanno un'età uguale o superiore a 75 anni (art. 13, comma 4).

I compensi per lavori socialmente utile vanno riportati nel punto in commento solamente nel caso in cui agli stessi, per il mancato verificarsi delle condizioni previste, non sia accordato il regime agevolato con conseguente assoggettamento al regime di tassazione ordinaria.

Applicazione del principio di cassa allargato – Nel reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente, in applicazione del cosiddetto "principio di cassa allargato" sancito dall'articolo 51, comma 1 del TUIR, vanno anche inclusi i compensi e le somme percepiti entro il 12 gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente certificazione.

Sussidi occasionali terremoto Emilia - l'art. 8 comma 3 bis del DL 74/2012 ha introdotto una specifica esenzione dalla formazione del reddito, operante fino al 31 dicembre 2012, per i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi sia dai datori di lavoro privati in favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui allegato 1 del DM 1° giugno 2012, che dai datori di lavoro privati operanti nei territori di cui al richiamato allegato, a favore dei propri lavoratori anche non residenti nei predetti territori.

Le eventuali somme erogate dovranno essere indicate nell'annotazione CB.

Somme erogate, per incremento della produttività, dall'1.1.2012 al 31/12/2012 (entro il 12 gennaio 2013, per il criterio di cassa allargato) assoggettate a tassazione ordinaria

Qualora assoggettate a tassazione ordinaria in luogo dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 10%, **nel punto 1** vanno incluse le somme erogate per prestazioni per incremento della produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa entro il limite di importo di **€ 2.500**, al netto dei contributi obbligatori. In tale ipotesi le predette somme vanno altresì certificate al **punto 251 "Totale redditi 2012"** della certificazione **CUD 2013** avendo cura di barrare il **punto 254** e precisando nelle annotazioni (**cod. AF**) la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto ad applicare la tassazione ordinaria.

Redditi di lavoro dipendente prodotto all'estero - Relativamente ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati, in deroga ai commi da 1 a 8 dell'articolo 51 del TUIR, ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 51 del TUIR, occorre riportare nel punto in commento, per l'anno **2012**, la retribuzione convenzionale così come determinata dal Decreto Interministeriale (Lavoro ed Economia/Finanze) del 24 gennaio 2012. Va da sé che nel corso dell'anno d'imposta cui si riferisce la certificazione per il medesimo lavoratore possono coesistere periodi di lavoro svolti in Italia e periodi di lavoro prestati all'estero. In tal caso al punto in commento alle retribuzioni effettive considerate per il periodo di lavoro svolto in Italia verranno sommate quelle convenzionali per i periodi di lavoro prestati all'estero. L'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle Annotazioni con il cod. **"AD"**.

Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera – Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, occorre riportare i compensi corrisposti al netto della **quota esente di euro 6.700** della quale si dovrà fare specifica menzione nello spazio riservato alle annotazioni (**cod. AE**). La soglia di esenzione non riguarda la categoria dei collaboratori coordinati e continuativi seppure il reddito sia assimilato a quello di lavoro dipendente. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui un dato lavoratore nella situazione dianzi descritta dovesse conseguire un reddito pari a 20.000,00 quest'ultimo concorrerà alla formazione del reddito complessivo solamente per 13.300,00 euro (20.000,00 – 6.700).

Bonus e stock options ai Dirigenti e CoCoCo del settore finanziario

L'art. 33 della legge di conversione della c.d. "Manovra correttiva" (D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010) ha introdotto una addizionale del 10 per cento sui compensi, erogati sotto forma di stock options e di bonus ai dirigenti ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che operano nel settore finanziario. L'applicazione della suddetta tassazione aggiuntiva intende costituire una misura di contrasto all'adozione di tali sistemi retributivi, in considerazione dei loro effetti economici potenzialmente distorsivi.

Dal 17 luglio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011, è stata variata la base di calcolo dell'addizionale del 10% sulle stock option. La modifica prevede che la base imponibile dell'addizionale è formata dalla parte variabile della retribuzione che eccede il valore della parte fissa della retribuzione, e non solo dalla parte eccedente il triplo della parte fissa della retribuzione, come era in precedenza.

Per effetto di questa modifica la base imponibile dell'addizionale è formata dall'intera parte variabile della retribuzione che eccede il valore della retribuzione fissa.

Nelle Annotazioni occorre riportare con il **cod. "BL"** l'ammontare complessivo delle remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione e la relativa imposta operata.

Contributo di solidarietà

Il punto 1 dovrà essere al netto del contributo di solidarietà di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Detto importo è evidenziato all'interno del punto 138.

Tassazione ordinaria per i trattamenti di fine rapporto superiori a 1 milione di euro

All'interno del punto 1 dovrà essere ricompresa la parte eccedere il milione di euro, relativo alle indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del TUIR. Come previsto dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, denominato Salva Italia, le liquidazioni di TFR, TFM e equipollenti devono essere assoggettate a tassazione ordinaria per la parte che eccede il milione di euro. Nella annotazione **BZ** dovrà essere indicato l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro, e dovrà essere dettagliato l'ammontare delle singole indennità.

Il rientro dei talenti

La legge n. 238/2010, come modificata dal D.L. n. 216/2011, ha introdotto una misura agevolativa che riguarda il rientro dei talenti. Il successivo decreto ministeriale del 3 giugno 2011 ha individuato i destinatari del trattamento di favore, mentre il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 29 luglio 2011 scorso si rivolge ai lavoratori dipendenti, indicando in che modo richiedere l'agevolazione e dettando le istruzioni al sostituto circa la procedura da seguire per applicarla e per effettuare i dovuti adempimenti.

In sintesi, la norma intende valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali maturate al di fuori del proprio Paese e che decidono di fare "rientro" in Italia. Lo fa garantendo a chi rientra benefici di natura fiscale sotto forma di minore imponibilità del reddito Irpef. Il beneficio vale se si rientra per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.

Hanno diritto all'agevolazione i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che, a partire dalla data del 20 gennaio 2009, hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo nel Paese, trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza, entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Inoltre, sempre a partire dalla data del 20 gennaio 2009, i soggetti beneficiari, alternativamente:

- devono essere in possesso di un titolo di laurea e devono aver svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dal Paese di origine e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;

- devono aver svolto continuativamente un'attività di studio fuori dal Paese di origine e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurea.

In base alle disposizioni contenute nel D.M. del 3 giugno 2011, sono esclusi dal beneficio i soggetti che essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.

Il dato letterale della legge apre ad un universo di potenziali beneficiari molto più vasto dei soli cittadini italiani in quanto annovera tra i beneficiari i "Cittadini dell'Unione europea". Pertanto, anche un non italiano – purché cittadino UE e purché abbia risieduto per almeno 24 mesi continuativi nel nostro Paese - può accedere ai benefici in esame se diventa soggetto d'imposta nel nostro Paese. Di contro, c'è da evidenziare che un cittadino italiano che non abbia risieduto in Italia per almeno 24 mesi continuativi, non ha diritto agli incentivi in argomento.

Dal tenere della norma, gli incentivi:

- non dovrebbero applicarsi a chi – avendo i requisiti soggettivi al 20 gennaio 2009 – è stato assunto o ha avviato un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia prima di tale data;

- si applicano certamente a chi – avendo i requisiti soggettivi al 20 gennaio 2009 – venga assunto o avvii un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dall'entrata in vigore della legge e sino al 31 dicembre 2015.

L'incentivo fiscale per il rientro

L'agevolazione fiscale in oggetto è sostanzialmente rappresentata da una detassazione del reddito imponibile ai fini Irpef. Pertanto, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dai soggetti beneficiari concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef in misura ridotta al:

1. 20 per cento, per le lavoratrici;
2. 30 per cento, per i lavoratori.

Tale riduzione spetta per i periodi di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Pertanto, chi è "tornato" dopo il 20 gennaio 2009, ed anche prima dell'entrata in vigore della legge, potrebbe sfruttare le agevolazioni per il periodo pieno (2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) al pari di chi decide di tornare nel corso del 2011 (o nel periodo il corso al 31 dicembre 2011). Di contro, chi decidesse di "tornare" nel 2013 avrebbe a disposizione solo un biennio di incentivi mentre chi lo fa nell'ultimo anno di operatività della norma, ne beneficia (ovviamente per gli aspetti fiscali) solo per quest'ultimo.

Come visto, la struttura tecnica operativa dell'agevolazione è molto semplice e ricalca lo schema di analoghi incentivi fiscali già noti al nostro ordinamento. Si tratta di un abbattimento forfettario del reddito (di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo) imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei soggetti identificati come beneficiari. Per le ultime due categorie, si segnala che il beneficio non si estende all'Irap. La circolare n. 14/2012 dell'Agenzia delle Entrate, risolvendo i dubbi sorti in proposito, ha chiarito che anche le detrazioni per carichi di famiglia (art 12 TUIR) e per tipologia di reddito (art. 13 TUIR), nonché le imposte addizionali all'IRPEF, devono essere determinate tenendo conto del reddito complessivo ridotto per effetto del beneficio fiscale in questione.

E' da escludersi, infine, che il reddito agevolato possa essere preso a base del calcolo dei benefici e dei sostegni sociali erogati da comuni, province e regioni sotto forma di servizi e per i quali si definiscono diritti e tariffe in base all'indicatore della situazione equivalente ISEE.

Nel punto 1 della CUD 2013 andrà inserita la parte di reddito soggetta, cioè decurtata dell'abbattimento spettante del 70% o 80%.

Nell'annotazione BM andrà indicato l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell'ammontare erogato).



Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento, rispettivamente dell'80% e del 70% dell'imponibile, nell'annotazione BM deve essere indicato l'ammontare di tali somme.

Redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori

L'articolo 17 del D.L. n. 185/2008 convertito in L. n. 2/2009 prevede una riedizione della cosiddetta norma denominata *"rientro dei cervelli"*, del tutto simile a quella originaria (cfr. art. 3 D.L. 269/2003), ma che in tale nuova versione include, oltre ai ricercatori anche i docenti (a tal fine di reputano valide le precisazioni fornite con la circolare n° 22 del 8 giugno 2004). Tale disposizione prevede una riduzione del 90% ai fini Irpef e delle relative addizionali sui redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori.

In sostanza, l'agevolazione consiste nell'imponibilità nella misura del 10% del reddito prodotto.

Tal agevolazione è applicabile in presenza di:

- soggetti a cui vengono corrisposti redditi di lavoro dipendente come docenti/ricercatori;
- che siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- siano residenti all'estero;
- abbiano svolto attività di ricerca/docenza all'estero presso centri pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi;
- dal 29/11/2008 a tutto il 2013 vengano a svolgere la propria attività in Italia;
- diventano fiscalmente residenti nel territorio dello stato.

L'agevolazione si applica dal periodo d'imposta in cui il dipendente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi.

Si ritiene che nell'ambito applicativo della norma agevolativa rientrino non solo i redditi di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 del Tuir, ma anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del medesimo testo unico, atteso che per questa categoria reddituale operano le stesse regole di determinazione previste per i redditi di lavoro dipendente. In particolare, le agevolazioni in esame si rendono applicabili ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lett. c-bis) del richiamato art. 50, che abbiano ad oggetto lo svolgimento dell'attività di ricerca/docenza. I redditi agevolati devono essere determinati secondo le disposizioni dell'art. 51 se derivanti da rapporti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro dipendente, e dell'art. 52 se derivanti da attività che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Naturalmente l'agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca/docenza e non ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o assimilato consegua in Italia. Il reddito così determinato concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto per 10% del suo ammontare. Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 2 del TUIR, per cui, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Pertanto, le agevolazioni in questione non spettano qualora, nel corso dell'anno, l'attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni.

Nel caso, ad esempio, di un ricercatore che lavora in Italia ininterrottamente dal mese di ottobre 2009 al mese di febbraio 2013, l'agevolazione potrà essere fruita per le annualità 2010, 2011 e 2012.

Tutto ciò premesso, nel punto 1 occorre indicare per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori solo il 10% dei redditi corrisposti.

Sull'argomento conserva la sua attualità la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22 dell'8 giugno 2004.

Nelle annotazioni, con il cod. BC, deve essere riportato l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato).



Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90% dell'imponibile nelle annotazioni, sempre con il cod. BC, deve essere indicato l'ammontare di tali somme.

I trattamenti periodici corrisposti da fondi pensione – Per quanto attiene alla prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica da parte di fondi pensioni, nel punto in commento va riportato l'importo erogato, in termini di imponibile, sia della prestazione maturata fino al 2000 (il cui imponibile è dato dall'87,5%) che di quella maturata dal 2001 al 2006 (il cui imponibile si ottiene riducendo l'importo della prestazione dei redditi di cui alla lett. g-quinquies dell'art. 44 del Tuir (ad esempio quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche) e in

proporzione, dei contributi non dedotti e del risultato netto di gestione già tassato con l'11% di imposta sostitutiva. In tale punto non va evidenziato l'ammontare della prestazione periodica erogata se riferibile ai montanti maturati **dal 2007 al 2010**.

L'importo della suddetta prestazione periodica evidenziato nel **punto 1** sconta la tassazione progressiva dell'Irpef e deve essere assoggettato alle addizionali all'Irpef.

Nell'ipotesi di **riscatto della posizione individuale** maturata presso la posizione della forma pensionistica complementare esercitata ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 252/2005 non dipendente dal pensionamento dell'iscritto, dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali, ad esempio, licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale come pure cessazione del rapporto di lavoro a seguito dell'attivazione di una procedura di esodo), nel punto in commento, va riportato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. In presenza di **anticipazioni** erogate in anni precedenti e comprese nel maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, va riportato l'importo, sottoposto a tassazione ordinaria, maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, che sia stato effettivamente erogato nell'anno **2012**. Conseguentemente le ritenute di cui al successivo **punto 5** (Ritenute Irpef), e che rilevano ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi, dovranno essere riferite ai soli redditi certificati nei **punti 1 e/o 2** della certificazione **CUD 2013**. L'ammontare complessivo dei redditi sottoposti al regime della tassazione ordinaria e riferibili alle prestazioni in forma di capitale (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 comprensivo della suddetta anticipazione) maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al 31/12/2006, dovrà trovare, congiuntamente alle ritenute ad essi relative, adeguata indicazione nell'ambito dello spazio riservato alle annotazioni (cod. **BE**).

Anche ricorrendo l'erogazione della prestazione di cui trattasi, il sostituto ha la facoltà (vedi risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33/E del 12 Febbraio 2003), di compensare l'imposta dovuta su quest'ultima erogazione con quella eventualmente rivelatasi eccedentaria a seguito del conguaglio operato su anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti sottoposte, invece, al regime di tassazione separata. Dell'ammontare oggetto di compensazione dovrà esserne data apposita evidenza nello spazio riservato alle annotazioni (cod. **BF**), oltre a tenerne conto nella compilazione del **punto 5** (Ritenute Irpef) della certificazione modello **CUD 2013**, che, per l'occasione, dovrà recepire le ritenute Irpef al netto della predetta imposta rivelatasi eccedentaria.

Conguaglio riassuntivo – In ipotesi di conguaglio riassuntivo, il dato da indicare nel punto in commento è quello complessivo, ovvero comprensivo, oltre che dei redditi erogati dal sostituto che effettua il conguaglio di fine anno, anche di quelli erogati da altri soggetti (anche non sostituti d'imposta) sempre che il sostituto abbia consegnato all'ultimo sostituto la documentazione entro il 12 gennaio dell'anno successivo. I redditi corrisposti da altri soggetti devono essere indicati **complessivamente** nel successivo **punto 204** della sotto sezione "DATI RELATIVI AI CONGUAGLI, *Redditi erogati da altri soggetti – Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1*". Va da sé che con l'effettuazione del conguaglio riassuntivo, oltre al punto in commento, anche i dati fiscali presenti nelle sotto sezioni "Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi" e "Altri dati" dovranno recare i dati complessivamente scaturenti dal cumulo dei redditi erogati da altri sostituti con quelli corrisposti dal sostituto d'imposta che effettua le operazioni del conguaglio riassuntivo. Tale affermazione relativamente alla sola certificazione CUD dovrà trovare applicazione anche con riguardo alle informazioni riportate nello spazio riservato alle annotazioni di detto modello e correlate alle sotto sezioni appena evidenziate.

Operazioni straordinarie comportanti o meno l'estinzione dei soggetti preesistenti – Le predette modalità di esposizione a proposito del conguaglio riassuntivo dovranno essere osservate dal sostituto d'imposta anche in ipotesi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro per i quali abbia provveduto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio e ciò a prescindere dell'estinzione del sostituto d'imposta preesistente. Più in generale in tutte le ipotesi di:

- operazioni societarie straordinarie determinanti l'estinzione del soggetto o dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altri soggetti (ad esempio fusioni anche mediante incorporazione, scissioni totali), come pure nell'ipotesi di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, ovvero in caso di trasferimento di competenze fra pubbliche amministrazioni, o in caso di successione *mortis causa* e prosecuzione dell'attività del sostituto deceduto da parte dell'erede,
- nonché in quelle non determinanti l'estinzione del o dei soggetti preesistenti (ad esempio scissioni parziali, conferimento o cessione a titolo oneroso di ramo o rami d'azienda), il sostituto che succede avrà cura di osservare, per il riporto dei dati reddituali, le anzidette modalità di esposizione.

Percezione sia di redditi di cui al punto 1 sia di redditi di cui al punto 2 della certificazione CUD - Appare utile, infine, sottolineare come uno stesso percipiente possa vantare nello stesso anno d'imposta, oltre ai redditi di cui al punto in commento anche tipologie reddituali di cui al successivo punto 2 della certificazione modello **CUD 2013**.

Annotazioni correlate al punto 1

Somme corrisposte agli eredi del lavoratore deceduto - Se percettore dei redditi di cui al **punto 1** della certificazione **CUD 2013** risulta essere l'erede del sostituito, il sostituto d'imposta è tenuto a indicare, nello spazio riservato alle annotazioni, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici del deceduto, anche che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1 e/o 2 del CUD non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate al punto 401 costituiscono (...) Nota – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.

Somme erogate per incremento della produttività assoggettate a tassazione ordinaria - Qualora il sostituto, anziché applicare il regime agevolato introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 93/08 e prorogato per il periodo d'imposta 2012 dal D.P.C.M 23 marzo 2012, abbia assoggettato a tassazione ordinaria le somme erogate nell'anno d'imposta 2012 (entro il 12 gennaio 2012 in applicazione del principio di cassa allargato) a titolo di prestazioni rese per incremento della produttività entro il limite di importo di **€ 2.500**, al netto dei contributi obbligatori, è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (**cod. AF**) la motivazione per la quale ha proceduto ad applicare la tassazione ordinaria. Si rammenta che in tale ipotesi il sostituto dovrà indicare l'ammontare di tali somme assoggettate a tassazione ordinaria oltre che ovviamente nel **punto 1** anche nel **punto 251** avendo cura di barrare il **punto 254** della **CUD 2013**.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AF	Richiesta da parte del sostituito dell'applicazione della tassazione ordinaria. Applicazione della tassazione ordinaria da parte del sostituto in quanto più favorevole o per altre cause.

Redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori – Qualora il sostituto abbia erogato a ricercatori o docenti "rientrati in Italia" e divenuti fiscalmente residenti nel nostro Paese, redditi di lavoro dipendente (ma anche assimilati) per lo svolgimento dell'attività di ricerca / docenza e li abbia assoggettati a tassazione Irpef **nel limite del 10%**, come previsto dall'articolo 17 del D.L. n. 185/2008 convertito in L. n. 2/2009, **nelle annotazioni dovrà essere indicato con il cod. "BC" la quota fiscalmente esente pari al 90%**.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90% dell'imponibile nelle annotazioni, sempre con il cod. BC, deve essere indicato l'ammontare di tali somme.

Si rammenta che l'agevolazione fiscale spetta a condizione che il ricercatore / docente, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, residente non occasionalmente all'estero, con documentata attività di ricerca / docenza presso centri pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi abbia stabilito la propria residenza fiscale in Italia.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BC	Somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, importo (...). Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile importo (...).

Redditi di lavoro rientro dei talenti – Qualora il sostituto abbia erogato a lavoratori "rientrati in Italia" e divenuti fiscalmente residenti nel nostro Paese ai sensi della legge n. 238/2010 e del successivo decreto ministeriale del 3 giugno 2011, redditi di lavoro dipendente abbia assoggettati a tassazione Irpef **nel limite del 20% o 30%**, **nelle annotazioni dovrà essere indicato con il cod. "BM" la quota fiscalmente esente pari al 70 o 80%**.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento, rispettivamente dell'80% e del 70% dell'imponibile, nell'annotazione BM deve essere indicato l'ammontare di tali somme.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BM	Somme che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, importo (...).L'80% o il 70% delle somme percepite rispettivamente dalle lavoratrici o dai lavoratori che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile importo (...).

Tassazione aggiuntiva su Bonus e Stock option a Dirigenti e co.co.co del settore finanziario – L'annotazione era già presente nella CUD 2011, solo che a partire dalla CUD 2012, per effetto della modifica legislativa di cui già abbiamo

detto, nel caso in cui il sostituto abbia erogato a Dirigenti del settore finanziario o a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dello stesso settore compensi sotto forma di bonus e stock option, la parte di dette erogazioni da assoggettare all'addizionale è quella che eccede il 100% della retribuzione fissa, mentre fino al 16 luglio 2011 l'addizionale interessava la parte eccedente il triplo del valore della retribuzione fissa. Nell'annotazione occorre riportare con il cod. "BL" l'ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, l'ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione e la relativa imposta operata.

L'annotazione si rende necessaria in quanto, in base a quanto previsto dall'art. 33 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 (convertito con modificazioni in L. 122 del 30 luglio 2010) sulla parte dei compensi eccedenti il 100% della parte fissa della retribuzione il sostituto è tenuto ad applicare una maggiore tassazione applicando un'aliquota Irpef aggiuntiva del 10%. **Su tale quota eccedente non sono dovute le addizionali regionali e comunali all'irpef. Tale addizionale sarà annotata nel punto 5 della CUD 2013, con il complessivo delle ritenute dovute dal dipendente.**

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BL	Ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, importo (...); Ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione, importo (...); relativa imposta operata, importo (...).

Riscatto volontario della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare – In caso di riscatto volontario della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 252/2005 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali, ad esempio, licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale come pure cessazione del rapporto di lavoro a seguito dell'attivazione di una procedura di esodo), nel punto in commento, in **presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti** e comprese nel maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006, il sostituto d'imposta è tenuto ad indicare nello spazio riservato alle annotazioni **l'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria** (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006, comprensivo dell'anticipazione e altri redditi certificati nei **punti 1 e 2**) riferibili alle prestazioni in forma di capitale maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al 31/12/2006, nonché l'importo delle corrispondenti ritenute.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BE	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (...), ritenute (...).

Compensazione dell'imposta da riscatto volontario con eccedenze d'imposta - In caso di compensazione dell'imposta da riscatto con eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata, il sostituto d'imposta è tenuto ad indicare nello spazio riservato alle annotazioni dell'avvenuta compensazione e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BF	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (...), eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione (...)"

Redditi prodotti all'estero - Qualora il reddito di cui al punto in commento comprenda redditi prodotti all'estero, nello spazio riservato alle annotazioni occorre riportare l'ammontare dei redditi prodotti nello Stato estero. Ove detti redditi si riferiscano a più stati esteri indicare distintamente l'ammontare dei redditi prodotto in ciascun stato estero.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AD	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...)

Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera - In presenza di redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, il sostituto d'imposta, dopo aver riportato nel **punto 1** della certificazione **CUD 2013**, il reddito conseguito al netto della quota esente (euro 8.000,00) specificherà, nello spazio riservato alle annotazioni, l'ammontare di quest'ultima.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AE	Redditi prodotti in zona di frontiera: importo della quota esente (...)

Lavori socialmente utili - Qualora i destinatari dei predetti compensi non abbiano potuto accedere, per mancanza dei prescritti requisiti (soggettivi e oggettivi) al regime di tassazione agevolata, il sostituto dovrà dare evidenza di tale circostanza nello spazio riservato alle annotazioni.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AG	Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.

Erogazioni liberali e compensi in natura - Con la soppressione della lett. b) c. 2 art. 51 del TUIR ad opera dell'art. 2 c. 6 del D.L. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008 **le erogazioni liberali e i sussidi occasionali** corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti **concorrono interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente** e per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale sono soggette altrettanto interamente a contribuzione. Prima del suddetto intervento legislativo (con decorrenza 29 maggio 2008) le erogazioni liberali e i sussidi occasionali erano esenti fino al limite di € 258,23.

Per quanto riguarda, invece, **le erogazioni liberali concesse "in natura"** sotto forma di beni o servizi, con circolare n. 59/E del 22/10/2008, l'agenzia delle entrate ha chiarito che le predette erogazioni in natura (ad esempio, il pacco dono natalizio ai dipendenti) possono rientrare nell'ipotesi di esclusione prevista per i benefit dall'art. 51 c. 3 del TUIR a condizione che siano di importo non superiore nel periodo d'imposta a **€ 258,23**. Pertanto qualora nel corso dell'anno d'imposta siano stati riconosciuti compensi in natura ai sensi dell'art. 51, c. 3 del TUIR incluse le erogazioni liberali in natura nonché ai sensi dell'art. 51, c. 4 del medesimo TUIR (la cui partecipazione al reddito, in tale ultimo caso, è stabilita, in via forfetaria – è il caso dell'utilizzo promiscuo dell'autovettura, della concessione di prestiti aziendali, della concessione in locazione, uso o comodato di fabbricati), il sostituto d'imposta dovrà riportare nello spazio riservato alle annotazioni il valore di detti compensi. Questi ultimi, come già detto, ai sensi dell'art. 51, c. 3, del TUIR non concorrono a formare il reddito se d'importo non superiore a **euro 258,23**. Se il valore è superiore al predetto limite lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Nelle annotazioni (**cod. AH**) deve essere riportato, comunque, il valore complessivo. La circolare ha altresì precisato che l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

L'annotazione **"AH"**, pertanto, con riferimento alle erogazioni liberali, deve evidenziare esclusivamente quelle in natura; tali erogazioni devono essere sottoposte al controllo circa l'eventuale superamento della franchigia non tassata di € 258,23, ad esempio, in caso di conguaglio complessivo da parte di altro datore di lavoro.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AH	Valore delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati (...) Nota – L'esposizione di tale valore è sempre obbligatoria indipendentemente dall'ammontare erogato.



Erogazioni liberali e benefici di qualsiasi genere concessi in zone terremotate (L. 122/2012).

Nel caso in cui siano stati concessi sussidi occasionali, erogazioni liberali e benefici di qualsiasi genere sia dai datori di lavoro privati, a favore dei lavoratori residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 (elencati nel Decreto del Ministero dell'Economia 1° giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 130/2012), sia da parte di lavoratori privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, indicare nell'annotazione CB l'importo delle suddette somme.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
CB	Valore delle erogazioni liberali concesse in base a quanto disposto dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122, importo(...).

Tipologie reddituali che compongono il reddito di cui al punto 1 - Con riferimento al reddito certificato nel punto 1 della certificazione **CUD 2013**, il sostituto d'imposta è tenuto a evidenziare nello spazio riservato alle annotazioni le tipologie reddituali che lo compongono specificando per ciascuna di esse la relativa descrizione, se la medesima tipologia reddituale è riconducibile ad un rapporto a tempo indeterminato o determinato, la durata del periodo di lavoro e/o di pensione, riportando "Data inizio" e "Data fine" (tale indicazione è dovuta con riferimento ai periodi di lavoro di durata inferiore all'anno) e l'importo di tale reddito.

Non deve essere evidenziato se trattasi di rapporto di lavoro per il quale è prevista o meno l'erogazione del TFR.

La sommatoria degli importi relativi alle singole tipologie reddituali dovrà coincidere con quanto complessivamente riportato al **punto 1** della certificazione **CUD 2013**. Tali indicazioni si riveleranno particolarmente utili per il contribuente in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia, rapporto a tempo determinato/indeterminato (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...)

Redditi percepiti da soggetti residenti in Stato estero convenzionato contro le doppie imposizioni - In presenza di redditi percepiti da soggetti residenti in uno Stato estero ed esenti totalmente o parzialmente da imposizione in Italia secondo quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte dirette il sostituto è tenuto a riportare specifica annotazione preceduta dal codice **"AJ"**. Si tratta, per lo più di pensioni erogate a soggetti residenti in paesi esteri con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, oppure di redditi da lavoro dipendente erogati ai lavoratori frontalieri ovvero a persone residenti nella zona di frontiera di uno Stato che risultano imponibili soltanto nello Stato di residenza. Sulla certificazione vi sarà l'indicazione dei suddetti redditi ma mancherà l'indicazione delle ritenute operate.



Modificando le previsioni relative agli anni precedenti, le istruzioni CUD 2013 precisano che il sostituto d'imposta deve rilasciare la certificazione unica anche nel caso in cui i redditi siano totalmente esentati da imposizione in Italia, indicando l'importo di tali redditi esclusivamente nelle annotazioni.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AJ	Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette: importo del reddito totalmente o parzialmente esentato percepito nell'anno (...)



Ulteriori redditi esenti - Da quest'anno, le istruzioni alla compilazione del modello CUD 2013 impongono al sostituto d'imposta di rilasciare la certificazione anche in caso di corresponsione di ulteriori categorie di redditi esenti, al fine di darne indicazione nelle annotazioni con il codice **BQ**.

Tali redditi sono elencati a titolo esemplificativo nelle predette istruzioni e tra di essi si possono annoverare:

- le retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
- le somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla Legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post – lauream, previste dalla Legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);
- le rendite INAIL;
- altri redditi esenti previsti dalle specifiche disposizioni normative.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BQ	Redditi totalmente esentati da imposizione: importo del reddito percepito (...).

TFR, TFM e indennità equipollenti eccedenti il milione di euro

In caso di liquidazione nell'anno 2012 di indennità di cui all'art. 17 comma 2 lettere a) e c), il sostituto di imposta dovrà indicare nell'annotazione **BZ**, la parte di queste eccedenti il milione e assoggettate a tassazione ordinaria, e quindi incluse nel punto 1 della certificazione.

Nella medesima annotazione deve essere inoltre evidenziato l'ammontare delle singole indennità corrisposte.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BZ	Importo eccedente il milione di euro assoggettato a tassazione ordinaria (...); importo dell'indennità principale corrisposto, importo (...); importo delle altre indennità corrisposte, importo (...).

Punto 2 - Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5 e 5 bis del TUIR

Con riferimento al **punto 2**, indicare, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e di eventuali altri oneri deducibili di cui ai successivi **punti 120** "Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2" e **129** "Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati ai punti 1 e 2" che non hanno concorso a formare il reddito, **il totale dei redditi assimilati al lavoro dipendente per i quali è possibile fruire** della detrazione di cui all'art. 13, c. 5³, e c. 5 bis⁴ del Tuir.

Relativamente ai redditi che possono fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, comma 5 si tratta sostanzialmente dei **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR, comma 1**,

- lettera e): i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale);
- lettera f): le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale; le indennità corrisposte ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- lettera g): le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale ed europeo; le indennità percepite per le cariche elettive e i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche e funzioni;
- lett. h): le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzioni previdenziali);
- lettera i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'art. 10, comma 1 lettera c), fra gli oneri deducibili : gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro tra cui gli assegni periodici in forza di testamento o donazione modale, gli assegni alimentari corrisposte a persone di cui all'art. 433 c.c.).

Per quanto riguarda i redditi che possono fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, comma 5 bis si tratta dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR, comma 1, lettera i) indicati nell'art. 10, comma 1 lettera c), fra gli oneri deducibili: **gli assegni periodici corrisposti al coniuge**, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Di conseguenza, in caso di corresponsione dei predetti assegni di mantenimento al coniuge, trattenuti direttamente dal sostituto d'imposta dalla busta paga del lavoratore separato ed erogati all'altro coniuge, il datore di lavoro è tenuto, in qualità di sostituto d'imposta, ad applicare su tali assegni le normali ritenute, a riconoscere le detrazioni d'imposta spettanti, se richieste, e a rilasciare la certificazione CUD certificando:

- **all'ex coniuge**, il reddito (**punto 2**) derivante dagli assegni di mantenimento corrisposti, le ritenute operate (punto 5) e le detrazioni attribuite (**punto 107**) di cui al c. 5 bis, art. 13 del Tuir vale a dire le detrazioni previste per i percettori redditi di pensione in misura piena.
- **al proprio lavoratore** (coniuge separato), tutti gli elementi reddituali tra cui la deduzione (**punto 120**) riconosciuta sul reddito corrisposto, pari all'importo degli assegni di mantenimento prelevati.

Il presente punto non recepisce i compensi di collaborazione coordinata e continuativa dei soggetti residenti all'estero. Questi compensi trovano esposizione nell'apposita sezione riservata ai redditi assoggettati a ritenute a titolo d'imposta.

Applicazione del principio di cassa allargato – Nel reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in applicazione del cosiddetto "principio di cassa allargato" sancito dall'articolo 51, comma 1 del TUIR, vanno anche inclusi i compensi e le somme percepite entro il 12 gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente certificazione.

Conguaglio riassuntivo – In ipotesi di conguaglio riassuntivo, il dato da indicare nel punto in commento è quello complessivo, ovvero comprensivo, oltre che dei redditi erogati dal sostituto che effettua il conguaglio di fine anno, anche di quelli erogati da altri soggetti (anche non sostituti d'imposta) sempre che il sostituto abbia consegnato all'ultimo sostituto la documentazione entro il 12 gennaio dell'anno successivo. I redditi corrisposti da altri soggetti

³ L'importo della detrazione di cui all'art. 13, c. 5 del Tuir è pari a: euro 1.104 se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; 1.104 se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 5.000 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000 diminuito del reddito complessivo e l'importo di 50.200.

⁴ L'importo della detrazione di cui all'art. 13, c. 5 bis, non cumulabile con quelle di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del TUIR è pari a quella prevista dal c. 3 dello stesso art. 13 ossia a: euro 1.725, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

devono essere indicati **complessivamente** nel successivo **punto 205** della sotto sezione “DATI RELATIVI AI CONGUAGLI, *Redditi erogati da altri soggetti – Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2*”.

Con l’effettuazione del conguaglio riassuntivo, oltre al punto in commento, anche i dati fiscali presenti nelle sotto sezioni “*Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi*” e “*Altri dati*” della certificazione **CUD 2013** dovranno recare i dati complessivamente scaturenti dalla messa in cumulo dei redditi erogati da altri sostituti con quelli corrisposti dal sostituto d’imposta che effettua le operazioni del conguaglio riassuntivo. Tale affermazione relativamente alla sola certificazione modello CUD dovrà trovare applicazione anche con riguardo alle informazioni riportate nello spazio riservato alle annotazioni di detto modello e correlate alle sotto sezioni appena evidenziate.

Operazioni straordinarie comportanti o meno l’estinzione dei soggetti preesistenti - Le predette modalità di esposizione a proposito del conguaglio riassuntivo (ovvero esposizione nel punto 2 dei redditi complessivamente percepiti, nel **punto 205** dei redditi erogati da altri soggetti, in forma analitica nell’ambito della sotto sezione “*Dati relativi ai conguagli – Redditi erogati da altri soggetti*”) dovranno essere osservate dal sostituto d’imposta anche in ipotesi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all’altro senza interruzione del rapporto di lavoro per i quali abbia provveduto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio e ciò a prescindere dell’estinzione del sostituto d’imposta preesistente. Più in generale in tutte le ipotesi di:

- operazioni societarie straordinarie determinanti l’estinzione del o dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell’attività da parte di altri soggetti (ad esempio fusioni anche mediante incorporazione, scissioni totali), come pure nel caso di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, ovvero in caso di trasferimento di competenze fra pubbliche amministrazioni, o in caso di successione *mortis causa* e prosecuzione dell’attività del sostituto deceduto da parte dell’erede,
- nonché in quelle non determinanti l’estinzione del o dei soggetti preesistenti (ad esempio scissioni parziali, conferimento o cessione a titolo oneroso di ramo o rami d’azienda),

il sostituto che succede avrà cura di osservare, per il riporto dei dati reddituali, le anzidette modalità di esposizione.

Percezione sia di redditi di cui al punto 1 sia di redditi di cui al punto 2 della certificazione CUD - Appare utile, infine, sottolineare come uno stesso percipiente possa vantare nello stesso anno d’imposta, oltre ai redditi di cui al punto in commento, anche tipologie reddituali di cui al precedente punto 1 della certificazione **CUD 2013**.

Annotazioni correlate al punto 2

Tipologie reddituali che compongono il reddito di cui al punto 2 - Con riferimento al reddito certificato nel punto 2 della certificazione **CUD 2013**, il sostituto d’imposta è tenuto a evidenziare nello spazio riservato alle annotazioni le tipologie reddituali che lo compongono specificando per ciascuna di esse la relativa descrizione, se la medesima tipologia reddituale è riconducibile ad un rapporto a tempo indeterminato o determinato, la durata del periodo di lavoro e/o di pensione, riportando “Data inizio” e “Data fine” e l’importo di tale reddito.

Non deve essere evidenziato se trattasi di rapporto di lavoro per il quale è prevista o meno l’erogazione del TFR.

La sommatoria degli importi relativi alle singole tipologie reddituali dovrà coincidere con quanto complessivamente riportato al punto 2 della certificazione **CUD 2013**. Tali indicazioni si riveleranno particolarmente utili per il contribuente in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia, rapporto a tempo determinato/indeterminato (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...)

Somme corrisposte agli eredi del lavoratore deceduto - Se percettore dei redditi di cui al **punto 1** della certificazione **CUD 2013** risulta essere l’erede del sostituto, il sostituto d’imposta è tenuto a indicare, nello spazio riservato alle annotazioni, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici del deceduto, anche che trattasi di redditi per i quali l’erede non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell’art. 2122 del codice civile o ai sensi dell’art 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1 e/o 2 del CUD non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 401 costituiscono: (...). NOTA – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell’art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.

Redditi percepiti da soggetti residenti in Stato estero convenzionato contro le doppie imposizioni - In presenza di redditi percepiti da soggetti residenti in uno Stato estero ed esenti totalmente o parzialmente da imposizione in Italia, secondo quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, il sostituto è tenuto a riportare la seguente annotazione:

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AJ	Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette: importo del reddito totalmente o parzialmente esentato percepito nell'anno (...)



Ulteriori redditi esenti - Da quest'anno, le istruzioni alla compilazione del modello CUD 2013 impongono al sostituto d'imposta di rilasciare la certificazione anche in caso di corresponsione di ulteriori categorie di redditi esenti, al fine di darne indicazione nelle annotazioni con il codice **BQ**.

Tali redditi sono elencati a titolo esemplificativo nelle predette istruzioni e tra di essi si possono annoverare:

- le retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
- le somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla Legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post – lauream, previste dalla Legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);
- le rendite INAIL;
- altri redditi esenti previsti dalle specifiche disposizioni normative.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BQ	Redditi totalmente esentati da imposizione: importo del reddito percepito (...).

Erogazioni liberali e compensi in natura - Qualora nel corso dell'anno d'imposta siano stati riconosciuti compensi in natura ai sensi dell'art. 51, c. 3 del TUIR (incluse le erogazioni liberali in natura come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E/2008), nonché, le erogazioni ai sensi dell'art. 51, c. 4 del medesimo TUIR. la cui partecipazione al reddito, in tale ultimo caso, è stabilita, in via forfetaria (è il caso dell'utilizzo promiscuo dell'autovettura, della concessione di prestiti aziendali, della concessione in locazione, uso o comodato di fabbricati), il sostituto d'imposta dovrà riportare nello spazio riservato alle annotazioni il valore di detti compensi. Come previsto dall'art. 51, c. 3, del TUIR i compensi in natura non concorrono a formare il reddito se d'importo non superiore a euro 258,23. Se il valore è superiore al predetto limite lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Nelle annotazioni (**cod. AH**) deve essere riportato, comunque, il valore complessivo.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AH	Valore delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati (...) Nota – L'esposizione di tale valore è sempre obbligatoria indipendentemente dall'ammontare erogato.



Erogazioni liberali e benefici di qualsiasi genere concessi in zone terremotate (L. 122/2012).

Nel caso in cui siano stati concessi sussidi occasionali, erogazioni liberali e benefici di qualsiasi genere sia dai datori di lavoro privati, a favore dei lavoratori residenti nei comuni (elencati nel Decreto del Ministero dell'Economia 1° giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 130/2012) interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, sia da parte di lavoratori privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, indicare nell'annotazione CB l'importo delle suddette somme.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
CB	Valore delle erogazioni liberali concesse in base a quanto disposto dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122, importo(...).

Punto 3 – Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir – Lavoro dipendente

Indicare nel punto in commento, il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13 commi 1 e 2 del Tuir. Le istruzioni avvertono che *“nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d'imposta deve comunque indicare nei punti 3 e/o 4 il relativo numero di giorni.”* Per effetto di tale precisazione, pertanto, il sostituto è comunque tenuto all'indicazione del numero di giorni per i quali spettano teoricamente le detrazioni, anche se il sostituto ne ha richiesto la non applicazione.

Computo dei giorni di spettanza delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 del TUIR

La detrazione di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 del TUIR deve essere **“rapportata al periodo di lavoro nell'anno”**. Circa il significato da attribuire a tale locuzione occorre rifarsi, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15 Gennaio 2003, alle istruzioni a suo tempo impartite dalla circolare n. 3/E del 9 Gennaio 1998 per il computo delle giornate ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR nel testo vigente alla data del 31 Dicembre 2002. Ciò significa che il sostituto deve rapportare le detrazioni in questione in 365esimi e successivamente moltiplicare la relativa incidenza giornaliera per il numero di giorni di spettanza includendo in detto ambito quei giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione a fronte del quale è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno, anche, ricompresi i giorni di festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e parallelamente vanno sottratti quelli per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive come, ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni ovvero per periodi di sciopero ecc..

Computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 del TUIR in presenza di anno bisestile - In presenza di anno bisestile ove il numero di giorni di spettanza dovesse risultare pari a 366, detto numero verrà ricondotto convenzionalmente a 365. Per contro in ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporto a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno nel cui periodo di lavoro risulti compreso il mese di Febbraio, detto mese, sempreché totalmente spettante ai fini del computo dei giorni utili per la detrazione di cui all'articolo 13 c. 1 e 2 del TUIR, sarà considerato composto da un numero di giorni pari a 29.

Le precisazioni della circolare n. 15 del 16 marzo 2007 - L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che:

1. le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno rapportate al periodo di lavoro nell'anno;
2. relativamente sia ai rapporti di lavoro indeterminato che a quelli a tempo determinato, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta;
3. nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono in ogni caso comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione.
4. in ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico), né in caso di giornate di sciopero.
5. ai fini dell'attribuzione delle detrazioni in parola, l'anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile.
6. in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, c. 1 e 2 del TUIR con riferimento ai lavoratori cosiddetti “a giornata” – Con riferimento ai lavoratori “a giornata” quali i lavoratori agricoli assunti a tempo determinato (OTD), prima la circolare n. 3/E del 9 Gennaio 1998 per la determinazione dei giorni di spettanza delle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR nel testo in vigore alla data del 31 Dicembre 2002 e successivamente la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 30 Dicembre 2003, per il computo dei giorni di spettanza della No tax area aggiuntiva, nel confermare che devono in ogni caso essere computati i giorni coperti da retribuzione, hanno precisato il criterio su come invece devono essere computati i giorni non retribuiti quali giorni festivi, giorni di riposo settimanali nonché i giorni non lavorativi compresi nel periodo intercorrente tra la data d'inizio e quella di fine dei contratti di lavoro di cui trattasi. Al riguardo è stato precisato che tali giornate devono essere considerate *“proporzionalmente al rapporto sussistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie”* con l'ulteriore avvertenza che ove tale rapporto avesse rilasciato un valore decimale quest'ultimo avrebbe dovuto essere arrotondato all'unità successiva.

Esempio di computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 del TUIR con riferimento ai lavoratori cosiddetti “a giornata” - Appare utile proporre una esemplificazione numerica che possa meglio dar conto delle implicazioni operative alle quali è chiamato il sostituto d'imposta per rapportare correttamente

al periodo di lavoro la detrazione di cui trattasi. Si supponga, pertanto, con riferimento al contratto di lavoro precedentemente citato (con data inizio 21 Gennaio 2011 e data fine 6 Marzo 2011 da cui **45 giorni di calendario**) che nell'ambito di detto contratto il lavoratore agricolo abbia effettuato prestazioni lavorative per **21** giorni di cui 6 giorni in Gennaio, 12 in Febbraio e 3 in Marzo. Nel medesimo arco temporale, risultano altresì computabili,

- quali giornate lavorabili secondo la contrattazione collettiva (5 giorni alla settimana dal Lunedì al Venerdì), **32** giorni (di cui 7 giorni in Gennaio, 20 in Febbraio, 5 in Marzo)
- e, quali giorni non lavorabili e riposi settimanali per i lavoratori a tempo indeterminato (sabati e domeniche ed eventuali festivi non coincidenti con i sabati e le domeniche) **13** giorni (di cui **4** in Gennaio, **8** in Febbraio, **1** in Marzo).

Verificando l'incidenza percentuale delle giornate nelle quali si è avuta effettiva prestazione lavorativa (**21 giorni**) rispetto alle giornate teoricamente lavorabili (**32 giorni**) è facile individuare un rapporto pari al **63,64%** ($21 * 100 / 33$). Detto rapporto applicato successivamente alle giornate non lavorabili e riposi settimanali (13 giorni) rilascerà a sua volta un numero di giorni pari a **8,27** che arrotondati all'unità successiva diventano **9**.

Conclusivamente, ai **21 giorni** di effettiva prestazione, il sostituto d'imposta ai fini del corretto rapporto della detrazione d'imposta di cui all'art. 13, c. 1 e 2 dovrà sommare un numero di giorni pari a **9** per un totale di **30 giorni** (21 + 9).

Computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 del TUIR in ipotesi di più rapporti di lavoro - Ove, in conseguenza di più redditi certificati (per effetto di conguaglio riassuntivo, ma anche nell'ipotesi in cui il sostituto abbia tenuto conto dei redditi erogati al percipiente in occasione di precedenti rapporti di lavoro con lo stesso intrattenuti nel corso dell'anno d'imposta), il numero di giorni dovesse riferirsi a più rapporti di lavoro, il sostituto d'imposta, ai fini del loro computo, dovrà considerare, sempre che spettanti, il numero totale dei giorni compresi nei vari rapporti tenendo presente che quelli compresi in rapporti di lavoro contemporanei dovranno essere considerati una volta sola.

Annotazioni correlate al punto 3

Periodo di lavoro di durata inferiore all'anno – Nelle annotazioni dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro qualora sia risultato inferiore all'anno, specificando la data di inizio e/o la data di fine del rapporto di lavoro. Tale informazione integra quelle di cui al cod. **AI** già previste con riferimento al **punto 1 e 2** della certificazione.

In caso di pluralità, di rapporti di lavoro nel corso dell'anno l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto di lavoro. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione dovrà invece essere sempre data distinta indicazione del periodo di riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia, rapporto a tempo determinato/indeterminato (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...)

Punto 5 - Ritenute Irpef

Le ritenute da esporre in tale punto sono quelle che risultano dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Si tratta, in genere, del totale delle ritenute d'acconto determinate sottraendo dall'imposta lorda di cui al **punto 101** della certificazione:

- **il complesso delle detrazioni** di cui successivi **punti 102** (Detrazioni per carichi di famiglia), **103** (Detrazioni per famiglie numerose), **107** (Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati), **108** (Detrazioni per oneri), **109** (Detrazioni per canoni di locazione), **118** (detrazione fruita comparto sicurezza) nonché, ove riconosciuto,
- **l'ammontare del credito d'imposta** per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo di cui al punto **114**.

Come sempre, il **punto 5** è comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 14** della certificazione.

Nel punto in commento vanno indicate le ritenute operate sulle somme erogate per l'incremento della produttività di cui al **punto 251** della certificazione **CUD 2013** qualora il sostituto abbia provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria. In tale ipotesi il sostituto dovrà comunque evidenziare le predette somme oltre che nel **punto 251** anche, ovviamente, nel **punto 1** avendo cura di barrare il punto 254.

EREDI – Ritenute calcolate con l'aliquota del 1° scaglione di reddito – Dall'anno 2011 le istruzioni precisano che nel **punto 5** devono essere indicate le ritenute operate sui redditi di cui ai punti 1 e 2 della certificazione intestata agli

Eredi del lavoratore deceduto e ciò nonostante i sostituti d'imposta fossero già soliti indicare tali ritenute nel punto in commento. Si rammenta che operano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e) del DPR 600/73 che prevedono l'applicazione dell'aliquota prevista per il 1° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR pari al 23%.

Si rammenta che nel **punto 5** non devono essere indicate né le ritenute operate sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, né quelle operate sui compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo in sede di conguaglio di fine anno – Qualora le retribuzioni o i redditi assimilati al lavoro dipendente corrisposti al percipiente non fossero sufficienti, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, a subire l'eventuale ulteriore ritenuta scaturente dal conguaglio a debito, nel punto in commento si indicherà, comunque, l'ammontare complessivo delle ritenute, ivi comprese, quelle non ancora operate. Ricorrendo tale ipotesi, il lavoratore per l'assolvimento del debito d'imposta, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 23, comma 3, del DPR 600/1973, può optare tra due diverse soluzioni:

- dichiarare per iscritto al sostituto di versargli l'importo delle ritenute ancora dovute;
- oppure autorizzare il sostituto a trattenere le ritenute ancora dovute nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 Febbraio).

Solo nella seconda ipotesi si configura il debito da esporre nel successivo **punto 201** della certificazione **CUD 2013**. In suddetto punto, il debito va indicato al netto degli interessi (0,50% in ragione di mese) dovuti dal lavoratore sulle ritenute a debito.



ATTENZIONE

Trovano conferma anche per la **CUD 2013** le istruzioni di compilazione che già da tre anni prevedevano di **NON** indicare nel **punto 5** "RITENUTE IRPEF" l'importo dei crediti recuperati per famiglie numerose o per canoni di locazione, né, tanto meno, nel **punto 132** "Casi particolari" il codice "C" (soppresso).

L'ipotesi, come si ricorderà, si riferiva alla circostanza in cui in sede di conguaglio si venga a determinare una situazione di capienza dell'imposta lorda con necessità di recuperare i crediti da detrazione per famiglie numerose o da canoni di locazione precedentemente erogati da precedenti sostituti d'imposta o dal medesimo sostituto.

In pratica, qualora il sostituto d'imposta abbia provveduto a recuperare, in sede di conguaglio, i crediti per famiglie numerose o per canoni di locazione precedentemente attribuiti nel corso dell'anno (dal medesimo sostituto o da altri sostituti) **gli importi di tali crediti non devono più essere sommati alle ritenute del punto 5** ma esposti rispettivamente nei **punti 106** "Credito per famiglie numerose recuperato" e **112** "Credito per canoni di locazione recuperato", a cui si rimanda per i necessari approfondimenti.

Annotazioni correlate al punto 5

Conguaglio effettuato sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. - Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario pensioni" devono farne apposita menzione nello spazio riservato alle annotazioni precisando che, nell'ipotesi in cui il pensionato non dovesse possedere altri redditi oltre quelli pensionistici, lo stesso risulterà, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

COD. ALFAB.	TESTO ANNOTAZIONE
AK	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Punto 6 - Addizionale regionale all'Irpef

Riportare l'ammontare complessivo dell'addizionale regionale all'Irpef (addizionale regionale di compartecipazione + addizionale regionale aggiuntiva) dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati sul mod. **CUD 2013**, con esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e di quelli assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% ai sensi dell'art. 2 del D.L.93/2008 e dell'art. 53 del D.L. 78/2010 (somme erogate per incremento della produttività). L'addizionale regionale è calcolata al momento dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Nel punto in commento è compresa l'addizionale regionale di cui al successivo **punto 15** della certificazione **CUD 2013** sospesa per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali e non trattenuta alla cessazione del rapporto di lavoro. L'importo indicato in tale punto comporta l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo in rate, nel corso del periodo d'imposta **2013**, oppure in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno d'imposta **2012**. L'importo dell'addizionale regionale dovuta dai lavoratori ha subito un aumento nel valore di base, passando dall'aliquota dello 0,90% a quella dell'1,23%. Tale aumento è stato previsto dal D.L. 201/2011 del 6 dicembre 2011. Nel presente punto non va indicata l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Soggetti passivi dell'addizionale regionale all'Irpef – Risultano obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'Irpef i percipienti per i quali, dopo aver scomputato dall'imposta lorda le detrazioni d'imposta riconosciute di cui agli art. 12 e 13 del Tuir, le eventuali detrazioni d'imposta per oneri di cui all'art. 15, nonché il credito d'imposta riconosciuto per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165 del medesimo Tuir, risulta dovuta l'Irpef.

Modalità di effettuazione delle trattenute a titolo di addizionale regionale all'Irpef – In linea di principio, l'importo evidenziato nel punto in commento costituisce oggetto di trattenuta da parte del sostituto nel corso dell'anno d'imposta successivo in un numero di rate, tutte di eguale importo, pari a 11, 10 o 9 a seconda che le operazioni di conguaglio di fine anno siano operate nel mese di Dicembre dell'anno cui si riferisce la certificazione ovvero nei mesi di Gennaio o Febbraio dell'anno successivo cui si riferisce la medesima certificazione.

Premessa alla compilazione dei punti 10, 11 e 13 (Addizionale comunale all'Irpef)

La Legge Finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto ai fini del prelievo dell'addizionale comunale all'Irpef, il meccanismo dell'acconto e saldo. L'addizionale in acconto deve essere versata nella misura del 30% dell'importo dovuto sulla base del reddito imponibile dell'anno precedente. L'acconto è dovuto in un'unica rata dai contribuenti che liquidano l'addizionale in sede di dichiarazione dei redditi, entro il termine del versamento del saldo dell'Irpef. Per quanto riguarda, invece, il prelievo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente e su quelle a questi assimilati i sostituti d'imposta sono tenuti:

- a determinare l'acconto nella misura del 30% dell'addizionale dovuta per l'anno cui la stessa si riferisce sul reddito imponibile dell'anno precedente applicando l'aliquota deliberata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento oppure, se non è stata deliberata entro la suddetta data, quella deliberata per l'anno precedente;
- a trattenere il relativo importo in un numero massimo di 9 rate a partire dal mese di marzo;
- al versamento dell'addizionale in acconto al Comune nel quale il dipendente o il percettore dei redditi assimilati ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale;
- a determinare, all'atto delle operazioni di conguaglio (di fine anno e di fine rapporto), il saldo dell'addizionale dovuta per l'anno di riferimento applicando alla base imponibile dell'anno cui si riferiscono le operazioni di conguaglio l'aliquota vigente per lo stesso anno e scomputando quanto già prelevato da marzo a novembre;
- a trattenere il differenziale pari al saldo a partire dal mese successivo a quello del conguaglio di fine anno in un numero di rate pari a 11, 10 o 9 a seconda che il conguaglio sia stato eseguito nel mese di dicembre, gennaio, febbraio;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro a prelevare in un'unica soluzione l'addizionale residua dovuta (le residue rate a titolo di addizionale a saldo relative all'anno precedente e l'addizionale dovuta per l'anno in corso al netto di quanto già trattenuto a titolo d'acconto).

Punto 10 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Acconto 2012

Riportare nel **punto 10**, l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef **effettivamente** trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta **2012** determinato sul totale dei redditi certificati ad esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata nonché quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore può coincidere, per i **lavoratori in forza al 31/12/2012**, con quello già certificato nel **punto 13** del **CUD 2012** trattenuto dal sostituto d'imposta in 9 rate mensili da marzo a novembre 2012. Qualora l'importo dell'acconto trattenuto nel 2012 dovesse risultare, in sede di conguaglio, maggiore dell'addizionale comunale dovuta, in tale punto si indicherà quest'ultimo importo. **L'acconto per l'anno 2012** è stato determinato sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, certificati nei punti 1 e 2 della CUD 2012, redditi 2011, applicando:

- l'aliquota per l'anno di riferimento 2012, se la pubblicazione della delibera comunale è intervenuta entro il 20 dicembre 2011 oppure
- l'aliquota per l'anno di riferimento 2011, in assenza di pubblicazione della delibera entro il 20/12/2011. (o di nuova aliquota deliberata oltre tale data).

L'acconto dell'addizionale, pari al 30% dell'importo come sopra determinato, è stato trattenuto dal sostituto d'imposta mensilmente in rate di pari importo, da marzo a novembre 2012. Nel punto in commento è compreso l'importo eventualmente indicato nel successivo **punto 17** della certificazione **CUD 2013** a titolo di acconto di addizionale comunale **2012** sospeso per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali e non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori assunti nel corso dell'anno 2012, non è dovuto alcun acconto e di conseguenza nessun importo dovrà essere indicato nel punto 10, tranne che per l'ipotesi di conguaglio complessivo in cui dare evidenza dell'acconto effettivamente trattenuto dal precedente datore di lavoro.

Per i lavoratori cessati nel corso dell'anno 2012, nel punto 10 va indicato in linea di principio l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale effettivamente trattenuto dal sostituto al netto di eventuali restituzioni.

Punto 11 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Saldo 2012

Deve essere indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta **a titolo di saldo** per il periodo d'imposta **2012** sul totale dei redditi certificati **con esclusione** dei redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e di quelli assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% ai sensi dell'art. 2 del D.L.93/2008 e dell'art. 53 del D.L. 78/2010 (somme erogate per incremento della produttività) Si rammenta che il **saldo 2012** va calcolato in sede di conguaglio di fine anno 2012 o alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso del **2012**, applicando sul reddito certificato nei **punti 1 e 2** della CUD 2012:

- l'aliquota comunale deliberata per l'anno 2012 se la pubblicazione della delibera è avvenuta entro il 31/12/2010 oppure successivamente al 31/12/2010 ma entro il 30 giugno 2011 (termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali);
- l'aliquota comunale per l'anno di riferimento 2010 se la pubblicazione della delibera è avvenuta successivamente al 30 giugno 2011 (termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali)

e scomputando quanto già effettivamente trattenuto dal sostituto, a titolo d'acconto.

Il saldo è dunque pari alla differenza tra l'addizionale dovuta per l'anno 2012 e quella già trattenuta a titolo di acconto per lo stesso anno in 9 rate mensili, da marzo a novembre 2012.

L'importo come sopra determinato a titolo di saldo deve essere trattenuto:

- per i lavoratori in forza, nel corso del periodo d'imposta 2012, in 11 rate mensili di pari importo da gennaio a novembre 2012 (oppure in 10 o 9 rate mensili, qualora le operazioni di conguaglio siano effettuate, rispettivamente, nei mesi di gennaio o febbraio 2012);
- per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2012, in un'unica soluzione all'atto della cessazione;
- per i lavoratori cessati nel corso dell'anno 2012, nel **punto 11** va indicato l'importo del saldo dell'addizionale comunale effettivamente trattenuto dal sostituto d'imposta.

Qualora l'importo dell'addizionale dovuta per l'anno 2012 dovesse risultare, in sede di conguaglio, di importo inferiore a quello dell'acconto di addizionale comunale trattenuto nell'anno in rate mensili, in tale punto non dovrà essere indicato nessun importo. L'importo da indicare in tale punto deve essere comprensivo di quello eventualmente indicato nel successivo **punto 18** a titolo di addizionale comunale a saldo 2012 sospeso per eventi eccezionali e non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro.

Annotazioni correlate ai punti 6, 10 e 11

Cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2011 - In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2010, il sostituto è tenuto a effettuare, sui redditi indicati nei punti 1 e 2 della certificazione CUD 2011:

- il prelievo in un'unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef dovuta per l'anno d'imposta 2010 (indicata nel **p. 6**);
- il prelievo in un'unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef 2011, a saldo (indicato nel p. 11), pari alla differenza tra quanto dovuto per lo stesso anno 2011 e l'importo effettivamente trattenuto in acconto (indicato nel **p. 10**).

Verificandosi tale ipotesi il sostituto d'imposta è tenuto a precisare nello spazio destinato alle annotazioni (**cod. "AL"**) che le addizionali in parola sono state interamente trattenute. Nell'ipotesi in cui al lavoratore cessato, per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative, non fosse operata la trattenuta di cui trattasi, la notazione in questione non andrà riportata.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AL	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute

Punto 13 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Acconto 2013

Indicare nella misura del 30%, l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta a titolo di acconto per l'anno **2013** sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e di quelli assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% ai sensi dell'art. 2 del D.L.93/2008 e dell'art. 5 del D.L. 185/2008 conv. in Legge n. 2/2009 (somme erogate per incremento della produttività) L'acconto di addizionale comunale **2013** deve essere determinato sul reddito certificato nei **punti 1 e/o 2** del mod. CUD 2013 (redditi 2012):

- con l'aliquota per l'anno 2013 se la pubblicazione della delibera è avvenuta entro il 20/12/2012;
- con l'aliquota per l'anno 2012 in assenza di pubblicazione della delibera entro il 20/12/2012 (o di nuova aliquota deliberata oltre tale data).

L'importo indicato in tale punto comporta l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo in 9 rate da marzo a novembre 2013, oppure in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del medesimo anno d'imposta 2013, unitamente al saldo.

Per i lavoratori assunti nel corso dell'anno 2013, nessuna indicazione deve essere riportata nel punto in commento
Per i lavoratori cessati nel corso dell'anno 2013 nessuna indicazione deve essere fatta nel punto in commento per quanto concerne i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2013.

• Casi particolari di compilazione dei punti 10, 11, 13 (Addizionale comunale all'irpef)

Fasce di esenzione

Le istruzioni avvertono che i **punti 10, 11 e 13** non devono essere compilati per i lavoratori aventi il domicilio fiscale nei Comuni che NON hanno disposto l'applicazione dell'addizionale.

Nel caso in cui i Comuni abbiano deliberato con riferimento all'addizionale comunale 2011 e/o 2012, specifiche fasce di esenzione, nelle **Annotazioni** del mod. **CUD 2013** dovrà essere indicato quanto segue:

- con il codice **"BB"**, che il **Saldo 2012** dell'addizionale comunale all'irpef non è stata operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata;
- con il codice **"BN"**, che l'**Acconto 2013** dell'addizionale comunale all'irpef non è stata operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.

Con riferimento alla compilazione dei p. **10, 11 e 13** si possono verificare i seguenti casi particolari:

- a) Lavoratori in forza alla data delle operazioni di conguaglio 2012.
- b) Lavoratori cessati nel corso dell'anno 2012 (utilizzo CUD 2013)
- c) Lavoratori cessati nel corso dell'anno 2013

a) Lavoratori in forza alla data delle operazioni di conguaglio 2012

Addizionale dovuta > Acconto trattenuto

Nell'ipotesi in cui in sede di conguaglio di fine anno l'ammontare dell'addizionale dovuta per l'anno 2012 sul reddito effettivamente corrisposto e certificato nei **punti 1 e 2** del mod. **CUD 2013** dovesse risultare maggiore dell'importo effettivamente trattenuto in rate, da marzo a novembre, nel **punto 10** (acconto **2012**) dovrà essere indicato quanto effettivamente trattenuto, valore che **coincide** con quello precedentemente certificato nel **punto 10** della certificazione mod. CUD 2012. Nel **punto 11**, l'importo quale differenza tra l'addizionale dovuta per l'anno 2012 e l'acconto effettivamente trattenuto. Nel **punto 13**, si indicherà la misura dell'acconto 2013 determinato sul reddito di cui ai p. **1 e 2** della certificazione CUD 2013 con l'aliquota per l'anno 2013 se pubblicata entro il 20/12/2012, oppure, se deliberata oltre tale data, applicando l'aliquota vigente per l'anno 2012.

ESEMPIO

Acconto certificato nel CUD 2012 e trattenuto nell'anno: euro **30**;

Addizionale dovuta in sede di conguaglio: euro **150**

Addizionale a saldo euro **120** (150 – 30);

Compilazione mod. CUD 2013

Punto 10 (acconto 2012): euro **30**, importo a titolo di acconto effettivamente trattenuto;

Punto 11 (saldo 2012): euro **120** (150 – 30) a titolo di saldo 2012.

Punto 13 (acconto 2013): valore dell'acconto per l'anno 2013 da trattenere in rate mensili da marzo a novembre 2013.

Addizionale dovuta < Acconto trattenuto

Nel caso in cui l'ammontare dell'addizionale dovuta per l'anno 2012 dovesse risultare **inferiore** all'acconto già trattenuto, il sostituto rimborserà l'eccedenza di addizionale ed evidenzierà nel **punto 10** l'importo effettivamente trattenuto al netto dell'eccedenza restituita. Nel **punto 11**, non dovrà indicare nulla. Nel **punto 13**, indicherà la misura dell'acconto **2013** determinato sul reddito di cui ai p. **1 e 2** della certificazione **CUD 2013**:

con l'aliquota per l'anno 2013 se pubblicata entro il 20/12/2012, oppure, qualora non pubblicata o pubblicata oltre tale data, applicando l'aliquota vigente per l'anno 2012.

ESEMPIO

Acconto certificato nel CUD 2012 e trattenuto nell'anno: euro **100**;

Addizionale dovuta in sede di conguaglio: euro **90**

Addizionale da rimborsare. **10** (90 – 100).

Compilazione mod. CUD 2013:

punto 10 (acconto 2011): **90**, importo effettivamente trattenuto a titolo di acconto. Tale importo coincide con l'addizionale dovuta per l'anno 2012

Punto 11 (saldo 2012): non compilare

Punto 13 (acconto 2013): valore dell'acconto di addizionale per l'anno 2013 da trattenere in rate mensili da marzo a novembre 2013.

b) Lavoratori cessati nel corso dell'anno 2012 (utilizzo CUD 2013)

Si possono verificare i seguenti casi:

Addizionale dovuta > Acconto già trattenuto e dell'acconto certificato nel p. 10 CUD 2012

Qualora al momento della cessazione risultino ancora dovute le residue rate di acconto nonché il saldo 2012 (ipotesi in cui l'imposta dovuta è maggiore dell'acconto già trattenuto nonché dell'importo certificato nel p. 10 della CUD 2012) il sostituto dovrà trattenere al lavoratore la quota rimanente di acconto fino all'importo certificato nel p. 10 CUD 2012, nonché la residua quota a saldo (Addizionale dovuta meno acconto trattenuto)

ESEMPIO

Acconto certificato nel CUD 2012: € 50;

Acconto effettivamente trattenuto prima del conguaglio di fine rapporto: euro 35;

Addizionale dovuta in sede di conguaglio di fine rapporto: € 80;

Addizionale da trattenere in sede di conguaglio € 30 (80 – 50) di cui 15 (50 – 35), in acconto e 30 (80 – 50) a saldo.

Compilazione mod. CUD 2013:

punto 10 (acconto 2012): 50, importo effettivamente trattenuto in acconto (€ 35 in ratei + euro 15 a conguaglio).

punto 11 (saldo 2012): € 30 (80 – 50);

punto 13: non compilare

Annotazioni: l'informazione, tramite il cod. "AL", che gli importi di cui ai punto 10 e 11 sono stati interamente trattenuti.

Il valore dell'addizionale dovuta (80) coincide con la sommatoria del **punto 10** (50) e del **punto 11** (30)

Addizionale dovuta > Acconto già trattenuto, ma < all'acconto certificato nel p. 10 CUD 2012

Qualora al momento della cessazione risulti ancora dovuta una quota di acconto ma non il saldo 2013 (ipotesi in cui l'imposta dovuta è maggiore dell'acconto già trattenuto ma inferiore all'importo certificato nel p. 10 della CUD 2012) il sostituto dovrà trattenere al lavoratore la quota rimanente di acconto nel limite dell'imposta complessivamente dovuta. In tale ipotesi l'addizionale dovuta coincide con l'acconto effettivamente trattenuto.

Nulla andrà imputato a saldo.

ESEMPIO

Acconto certificato nel CUD 2012: € 50;

Acconto effettivamente trattenuto prima del conguaglio di fine rapporto: € 35;

Addizionale dovuta in sede di conguaglio di fine rapporto: € 45;

Addizionale da trattenere in sede di conguaglio, € 10 (45 – 30): a titolo di ulteriore acconto 2012;

Addizionale a saldo: 0 (zero) ;

Compilazione mod. CUD 2013:

punto 10 (acconto 2012): 45, importo effettivamente trattenuto a titolo di acconto (€ 35 in ratei + € 10 a conguaglio);

punto 11 (saldo 2012): non compilare;

punto 13 (acconto 2013): non compilare

Annotazioni: l'informazione, tramite il cod. "AL", che l'importo di cui al punto 10 è stato interamente trattenuto.

Il valore dell'addizionale dovuta (45) coincide con quanto indicato nel solo punto 10 (45);

Addizionale dovuta < Acconto trattenuto

Nel caso in cui l'importo dell'addizionale comunale dovuta per l'anno 2012 dovesse risultare inferiore rispetto all'importo dell'acconto trattenuto fino al momento del conguaglio di fine rapporto il sostituto dovrà rimborsare al lavoratore l'eccedenza rispetto al dovuto. L'importo dell'imposta dovuta ed effettivamente trattenuta al netto dell'eccedenza restituita dovrà essere evidenziato nel **p. 10**.

ESEMPIO

Acconto certificato nel CUD 2012: euro **95**;
 Acconto effettivamente trattenuto fino al momento del conguaglio di fine rapporto: euro **95**;
 Addizionale dovuta in sede di conguaglio di fine rapporto: euro **90**;
 Eccedenza di addizionale da rimborsare in sede di conguaglio: euro **5** (90 – 95);
 Addizionale a saldo: 0 (zero).
Compilazione mod. CUD 2013:
punto 10 (acconto 2012): **90**, importo effettivamente trattenuto a titolo di acconto;
punto 11 (saldo 2012): non compilare
punto 13 (acconto 2013): non compilare
Annotazioni: l'informazione, tramite il cod. **"AL"**, che l'importo di cui al **punto 10** è stato interamente trattenuto.
 Anche in questo caso il valore dell'addizionale dovuta (euro 90) coincide con quanto indicato nel solo punto 10 (€ 90).

c) Lavoratori cessati nel corso dell'anno 2013

ESEMPIO N. 1

Calcolo Acconto Addizionale comunale 2013
 e indicato sul mod. CUD 2013, **p. 13** (acconto 2013):

25.000 reddito 2012 x 0,8% x 30%	=	60,00	
Acconto Addizionale comunale già <u>trattenuto</u> prima della cessazione versato in 4 ratei x 6,67	=	26,68	
Addizionale comunale 2013 <u>dovuta</u> sul reddito 2013			
9.000 reddito 2011 x 0,8%	=	<u>72,00</u>	
Addizionale a saldo (72 – 60)	=	<u>12,00</u>	
Addizionali da trattenere e versare			
60,00 – 26,68	= come acconto		<u>33,32</u>
12,00	= come saldo	<u>12,00</u>	

CUD 2013 (fino all'approvazione del nuovo CUD 2014, tutte le informazioni vanno intese come riferite ai redditi 2013)

p. 10 acc. 2011 (leggasi acc. 2013)	60,00
p. 11 saldo 2011 (leggasi saldo 2013)	12,00
p. 13 acc. 2012 (leggasi acc. 2014)	non compilare

ESEMPIO N. 2

Calcolo Acconto Addizionale comunale 2013, certificato
 sul mod. CUD 2013, **p. 13** (acc. 2013):

euro 25.000 reddito 2012 x 0,8% x 30%	=	60,00	
Acconto Addizionale comunale già <u>trattenuto</u> prima della cessazione	=		0
Addizionale comunale 2013 <u>dovuta</u> sul reddito 2013			
euro 2.000 reddito 2013 x 0,8%	=	<u>16,00</u>	
Addizionale da restituire	=	0	
Addizionale da non trattenere (60,00 – 16,00)	=	44,00	
Addizionale a saldo	=	0	
Addizionali da trattenere e versare come acconto (16,000 – 0)	=	16,00	

CUD 2013 (fino all'approvazione del nuovo CUD 2014, tutte le informazioni vanno intese come riferite ai redditi 2013)

p. 10 acc. 2012 (leggasi acc. 2013)	16,00
p. 11 saldo 2012 (leggasi saldo 2013)	non compilare
p. 13 acc. 2013 (leggasi acc. 2014)	non compilare

ESEMPIO N. 3

Calcolo Acconto Addizionale comunale 2013, indicato sul mod. CUD 2013, p. 13 (acc. 2013):

euro 25.000 reddito 2012 x 0,8% x 30%	=	60,00
Acconto Addizionale comunale <u>già trattenuto</u> prima della cessazione versato in n. 5 ratei x 6,67	=	33,35
Addizionale comunale 2013 <u>dovuta</u> sul reddito 2013		
euro 5.000 reddito 2013 x 0,8%	=	<u>40,00</u>
Addizionale da restituire	=	0
Addizionale a saldo	=	0
Addizionale da non trattenere (60,00 – 40,00)	=	20,00
Addizionali da trattenere e versare come acconto 40,000 – 33,35	=	6,65

CUD 2013 (fino all'approvazione del nuovo CUD 2014, tutte le informazioni vanno intese come riferite ai redditi 2013)

p. 10 acc. 2012 (leggasi acc. 2013)	40,00
p. 11 saldo 2012 (leggasi saldo 2013)	non compilare
p. 13 acc. 2013 (leggasi acc. 2014)	non compilare

ESEMPIO N. 4

Calcolo Acconto Addizionale comunale 2013, indicato sul mod. CUD 2013, p. 13 (acc. 2013):

euro 25.000 reddito 2012 x 0,8% x 30%	=	60,00
Acconto Addizionale comunale <u>già trattenuto</u> prima della cessazione Versato in n. 5 ratei x 6,67	=	33,35
Addizionale comunale 2013 <u>dovuta</u> sul reddito 2012		
euro 1.500 reddito 2013 x 0,8%	=	<u>12,00</u>
Addizionale a saldo	=	0
Addizionale da restituire (33,35 – 12,00)	=	21,35
Addizionale da non trattenere (60,00 – 12,00)	=	48,00

CUD 2013 (fino all'approvazione del nuovo CUD 2014, tutte le informazioni vanno intese come riferite ai redditi 2013)

p. 10 acc. 2012 (leggasi acc. 2013)	12,00
p. 11 saldo 2012 (leggasi saldo 2013)	non compilare
p. 13 acc. 2013 (leggasi acc. 2014)	non compilare

Ulteriori esempi di compilazione dei punti 10, 11 e 13 (Addizionale comunale all'irpef)

Lavoratore in forza

Si supponga che un dato sostituto, nell'ambito della certificazione CUD 2012 rilasciata a un dipendente in forza alla data del 31 Dicembre 2011, abbia indicato, con riferimento all'anno d'imposta 2012, in corrispondenza del punto 13 (Addizionale comunale all'irpef – Acconto 2012) un importo, a titolo di acconto, per l'anno 2012 pari a 60,00 euro.

Per la determinazione di detto acconto ha eseguito il seguente conteggio: 40.000,00 x 0,50% x 30%, dove

- 40 mila è il reddito conseguito dal lavoratore nell'anno 2011,
- 0,50% la misura percentuale deliberata dal comune in cui il lavoratore, alla data del 1° Gennaio 2012, ha il proprio domicilio fiscale
- e 30% la misura percentuale da applicare all'imposta ai fini della determinazione della misura dell'acconto da ripartire, a decorrere dal mese di Marzo 2012, in numero di rate pari a 9 (6,67 euro per ciascuna delle rate dalla 1° alla 8° con l'ultima pari a 6,64 euro).

Si consideri, altresì, che il medesimo dipendente alla fine del mese di Aprile 2012 risolve il proprio rapporto di lavoro. Il sostituto, sulla base di un reddito per l'anno 2012 pari a 10.000,00 euro e dell'aliquota precedentemente considerata (0,50%) ridetermina un'imposta a titolo di addizionale comunale all'Irpef pari a 50,00 euro (10.000,00 x 0,50%).

Il sostituto, considerato che nel frattempo ha trattenuto la prima rata (Marzo) per un importo complessivo pari a 6,67 euro, provvederà a trattenere in unica soluzione la quota rimanente di acconto nel limite, però, dell'imposta complessivamente dovuta pari a 43,33 euro (50,00 – 6,67).

Conclusivamente, ai fini della compilazione della certificazione CUD 2013, il sostituto riporterà in corrispondenza del solo punto 10 (Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2011), il valore 50,00.

Si supponga, altresì che il lavoratore nel corso dell'anno d'imposta 2012 intrattenga un nuovo rapporto di lavoro e che al datore che provvede al conguaglio di fine anno, il lavoratore medesimo richieda l'effettuazione del **conguaglio complessivo** che tenga cioè, oltre ai redditi corrisposti dal datore operante il predetto conguaglio, anche di quelli erogati dal precedente datore di lavoro.

Considerando che il reddito erogato dal datore di lavoro che effettua il conguaglio di fine anno è pari a euro 32.000,00, quest'ultimo datore in assenza di ulteriori variazioni circa l'aliquota deliberata dal Comune nel quale risulta domiciliato il lavoratore, ai fini della determinazione di quanto dovuto a titolo di saldo di addizionale comunale all'Irpef 2012 e di acconto per l'anno 2013, opererà come segue:

- addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012, 210,00 euro $[(10.000,00 + 32.000,00) \times 0,50\%]$;
- addizionale comunale **effettivamente trattenuta** a titolo di acconto per il periodo d'imposta 2012, 50,00 euro;
- addizionale comunale dovuta a titolo di saldo per il periodo d'imposta 2012, 160,00 euro (210,00 – 50,00) da rateizzare (in numero di 11, 10 o 9 rate, ciò dipende dal mese di effettuazione del conguaglio di fine anno) nel corso dell'anno d'imposta 2012;
- addizionale comunale dovuta a titolo di acconto per l'anno d'imposta 2013, 63,00 euro (42.000,00 x 0,50% x 30%) da rateizzare (in numero di 9 rate) nel corso dell'anno d'imposta 2013.

Conclusivamente, il sostituto d'imposta operante il conguaglio fiscale di fine anno, ai fini della compilazione della certificazione **CUD 2013**, riporterà in corrispondenza del

- **punto 10** (Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2012), il valore 50,00;
- **punto 11** (Addizionale comunale all'Irpef – Saldo 2012), il valore 160,00;
- **punto 13** (Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2013), il valore 63,00.

Lavoratore cessato nel 2012 (compilazione dei punti 10 e 11)

Si supponga che un dato sostituto, nell'ambito della certificazione CUD 2012 rilasciata a un dipendente in forza alla data del 31 Dicembre 2011, abbia indicato, con riferimento all'anno d'imposta 2012, in corrispondenza del punto 13 (Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2012) un importo, a titolo di acconto, per l'anno 2012 pari a 60,00 euro.

Per la determinazione di detto acconto ha eseguito il seguente conteggio: 40.000,00 x 0,50% x 30% dove:

- 40 mila è il reddito conseguito dal lavoratore nell'anno 2011,
- 0,50% la misura percentuale deliberata dal comune in cui il lavoratore, alla data del 1° Gennaio 2012, ha il proprio domicilio fiscale
- e 30% la misura percentuale da applicare all'imposta ai fini della determinazione della misura dell'acconto da ripartire, a decorrere dal mese di Marzo 2012, in numero di rate pari a 9 (6,67 euro per ciascuna delle rate dalla 1° alla 8° con l'ultima pari a 6,64 euro).

Si consideri, altresì, che il medesimo dipendente alla fine del mese di Settembre 2012 risolve il proprio rapporto di lavoro. Il sostituto, sulla base di un reddito per l'anno 2012 pari a 30.000,00 euro e dell'aliquota precedentemente considerata (0,50%) ridetermina un'imposta a titolo di addizionale comunale all'Irpef pari a 150,00 euro (30.000,00 x 0,50%).

Il sostituto, considerato che nel frattempo ha trattenuto le prime sei rate (Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto) per un importo complessivo pari a 40,02 euro (6,67 * 6), provvederà a trattenere in un'unica soluzione:

- la quota rimanente di acconto pari a 19,98 euro (60,00 – 40,02),
- nonché il saldo pari a 90,00 euro (150,00 – 60,00).

Conclusivamente, ai fini della compilazione della certificazione **CUD 2013**, il sostituto riporterà in corrispondenza del **punto 10** (Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2012), il valore 60,00, mentre del successivo **punto 11** (Addizionale comunale all'Irpef – Saldo 2012), il valore 90,00.

Lavoratore cessato nel 2012 (compilazione del solo punto 10) - 1° Ipotesi

Si supponga che un dato sostituto, nell'ambito della certificazione modello CUD 2012 rilasciata a un dipendente in forza alla data del 31 Dicembre 2011, abbia indicato, con riferimento all'anno d'imposta 2012, in corrispondenza del

punto 13 (Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2012) un importo, a titolo di acconto, per l'anno 2012 pari a 60,00 euro.

Per la determinazione di detto acconto ha eseguito il seguente conteggio : 40.000,00 x 0,50% x 30% dove

- 40 mila è il reddito conseguito dal lavoratore nell'anno 2011,
- 0,50% la misura percentuale deliberata dal comune in cui il lavoratore, alla data del 1° Gennaio 2012, ha il proprio domicilio fiscale
- e 30% la misura percentuale da applicare all'imposta ai fini della determinazione della misura dell'acconto da ripartire, a decorrere dal mese di Marzo 2012, in numero di rate pari a 9 (6,67 euro per ciascuna delle rate dalla 1° alla 8° con l'ultima pari a 6,64 euro).

Si consideri, altresì, che il medesimo dipendente alla fine del mese di Aprile 2012 risolve il proprio rapporto di lavoro. Il sostituto, sulla base di un reddito per l'anno 2012 pari a 10.000,00 euro e dell'aliquota precedentemente considerata (0,50%) ridetermina un'imposta a titolo di addizionale comunale all'Irpef pari a 50,00 euro (10.000,00 x 0,50%).

Il sostituto, considerato che nel frattempo ha trattenuto la prima rata (Marzo) per un importo complessivo pari a 6,67 euro, provvederà a **trattenere** in unica soluzione la quota rimanente di acconto nel limite, però, dell'imposta complessivamente dovuta pari a 43,33 euro (50,00 – 6,67).

Conclusivamente, ai fini della compilazione della certificazione modello **CUD 2013**, il sostituto riporterà in corrispondenza del solo **punto 10** (Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2012), il valore 50,00.

Lavoratore cessato nel 2012 (compilazione del solo punto 10) - 2° ipotesi

Si supponga che un dato sostituto, nell'ambito della certificazione CUD 2012 rilasciata a un dipendente in forza alla data del 31 Dicembre 2011, abbia indicato, con riferimento all'anno d'imposta 2012, in corrispondenza del punto 13 (Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2011) un importo, a titolo di acconto, per l'anno 2012 pari a 60,00 euro.

Per la determinazione di detto acconto ha eseguito il seguente conteggio: (40.000,00 x 0,50% x 30%, dove:

- 40 mila è il reddito conseguito dal lavoratore nell'anno 2011,
- 0,50% la misura percentuale deliberata dal comune in cui il lavoratore, alla data del 1° Gennaio 2012, ha il proprio domicilio fiscale
- e 30% la misura percentuale da applicare all'imposta ai fini della determinazione della misura dell'acconto da ripartire, a decorrere dal mese di Marzo 2012, in numero di rate pari a 9 (6,67 euro per ciascuna delle rate dalla 1° alla 8° con l'ultima pari a 6,64 euro).

Si consideri, altresì, che il medesimo dipendente alla fine del mese di Ottobre 2012 risolve il proprio rapporto di lavoro.

Il sostituto, sulla base di un reddito per l'anno 2012 pari a 30.000,00 euro e di un'aliquota differente rispetto a quella considerata in sede di acconto (0,15%) ridetermina un'imposta a titolo di addizionale comunale all'Irpef pari a 45,00 euro (30.000,00 x 0,15%).

Il sostituto, considerato che nel frattempo ha trattenuto le prime sette rate (Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre) per un importo complessivo pari a 46,69 euro (6,67 * 7), provvederà, in sede di conguaglio, a **restituire** la quota di acconto trattenuta in eccesso pari a 1,69 euro (45,00 – 46,69).

Conclusivamente, ai fini della compilazione della certificazione **CUD 2013**, il sostituto riporterà in corrispondenza del solo **punto 10** (Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2012), il valore 45,00.

Annotazioni correlate ai punti 10, 11 e 13

“Esenzioni” addizionali comunali distinte, per saldo 2012 e acconto 2013 - Le istruzioni prevedono che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, il sostituto debba “sdoppiare” le annotazioni riferite al saldo 2012 e all'acconto 2013 e indicare nello spazio riservato alle annotazioni con il codice **“BB”** e/o **“BN”** se, rispettivamente, il **saldo 2012** e/o **l'acconto 2013** dell'addizionale comunale all'Irpef non è stato trattenuto per il possesso da parte del contribuente dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata. La stampa delle annotazioni così come previste dalle istruzioni ministeriali consente di fornire adeguata informazione circa la presenza di fasce di esenzione per le annualità interessate senza necessità di aggiungere altre informazioni riguardo all'anno di riferimento.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BB	Saldo 2012 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BN	Acconto 2013 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata

Punto 14 - Ritenute Irpef sospese

Indicare l'ammontare delle ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Come già precisato, l'importo del punto in commento è già compreso nel precedente **punto 5** della certificazione CUD 2013.

Punto 15 - Addizionale regionale all'Irpef sospesa

Indicare l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non operata, all'atto dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine rapporto, dal sostituto d'imposta per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Il campo va compilato, dunque, con riferimento ai soli **lavoratori cessati**. L'importo è già compreso nel precedente **punto 6** della certificazione CUD 2013.

Punto 17 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA – Acconto 2012

Indicare l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef effettivamente dovuto a titolo di acconto per il periodo d'imposta 2011 non trattenuto all'atto dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine rapporto, per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Il campo va compilato, dunque, con riferimento ai soli lavoratori cessati. L'importo è già compreso nel precedente **punto 10** della certificazione CUD 2013.

Punto 18 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA- Saldo 2012

Indicare l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef a saldo 2011 non operata all'atto dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine rapporto, dal sostituto d'imposta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Il campo va compilato, dunque, con riferimento ai soli lavoratori cessati. L'importo è già compreso nel precedente **punto 11** della certificazione CUD 2013

Premessa alla compilazione dei punti 21, 22, 24, 26 e 27 (Acconti trattenuti da assistenza fiscale)

Ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, nei **punti 21, 22, 24, 26 e 27** vanno indicati rispettivamente gli importi del primo e secondo o unico acconto IRPEF, dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trattenuti ai lavoratori che nell'anno **2012** si sono avvalsi **dell'assistenza fiscale (mod. 730/2012, redditi 2011)**.

Punto 21 - Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno

DA MOD. 730/2012

Indicare l'ammontare del primo acconto Irpef trattenuto al lavoratore anche a seguito di comunicazione di rettifica, per effetto delle operazioni di assistenza fiscale (mod. 730/2012) condotte dal sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2012. In ipotesi di dichiarazione congiunta, il punto deve recepire sia **l'acconto relativo al sostituto che quello relativo al coniuge del sostituto**. L'importo di cui al punto in commento è **al netto di eventuali interessi** per rateizzazione o per ritardato pagamento a seguito di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo ed è comprensivo dell'eventuale acconto sospeso, per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, di cui al successivo **punto 23** della certificazione CUD 2013.

Punto 22 - Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno

DA MOD. 730/2012

Indicare l'ammontare del secondo o unico acconto Irpef trattenuto al lavoratore, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, per effetto delle operazioni di assistenza fiscale (mod. 730/2012) da parte del sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2012. In ipotesi di **dichiarazione congiunta**, il punto deve recepire sia **l'acconto relativo al sostituto che quello relativo al coniuge del sostituto**. L'importo di cui al punto in commento è **al netto di eventuali interessi** per rateizzazione o per ritardato pagamento a seguito di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo ed è comprensivo dell'eventuale acconto sospeso, per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, di cui al successivo **punto 23** della certificazione CUD 2013.

Punto 23 - Acconti Irpef sospesi**DA MOD. 730/2012**

Indicare l'ammontare del primo acconto e del secondo o unico acconto non trattenuti al lavoratore da parte del sostituto d'imposta a seguito di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Come già precisato, l'importo del punto in commento è già compreso nei precedenti **punti 21 e 22** della certificazione modello CUD 2013.

Punto 24 - Acconto addizionale comunale all'Irpef**DA MOD. 730/2012**

Indicare l'ammontare dell'acconto di addizionale comunale all'Irpef trattenuto al lavoratore, anche a seguito di comunicazioni di rettifica, per effetto delle operazioni di assistenza fiscale (mod. 730/2012) da parte del sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2012. Nel caso in cui sia stata prestata assistenza fiscale anche al coniuge del lavoratore occorre riportare nello spazio delle annotazioni (**cod. BA**) il dettaglio degli acconti trattenuti sia al lavoratore che al coniuge del lavoratore. L'importo di cui al punto in commento è al netto di eventuali interessi per rateizzazione o per ritardato pagamento a seguito di incapacità delle retribuzioni a subire il prelievo ed è comprensivo dell'eventuale acconto sospeso, per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, di cui al successivo **punto 25** del modello CUD 2013.

Punto 25 - Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso**DA MOD. 730/2012**

Indicare l'ammontare dell'acconto di addizionale comunale all'Irpef non trattenuto al lavoratore da parte del sostituto d'imposta a seguito di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. L'informazione si riferisce indistintamente a tutti i soggetti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale nell'anno 2012 con riferimento ai redditi 2011. Come già precisato, l'importo del punto in commento è già compreso nel precedente **punto 24** del mod. CUD 2013.

Punto 26- Primo rata di acconto cedolare secca**DA MOD. 730/2012****NEW**

Indicare l'ammontare della prima rata di acconto relativa alla cedolare secca trattenuta al lavoratore per effetto delle operazioni di assistenza fiscale (mod. 730/2012) da parte del sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2012.

Nel caso in cui sia stata prestata assistenza fiscale anche al coniuge del lavoratore occorre riportare nello spazio delle annotazioni (**cod. BA**) il dettaglio degli acconti trattenuti sia al lavoratore che al coniuge del lavoratore.

Punto 27- Secondo o unica rata di acconto cedolare secca**DA MOD. 730/2012****NEW**

Indicare l'ammontare della secondo o unica rata di acconto relativa alla cedolare secca trattenuta al lavoratore per effetto delle operazioni di assistenza fiscale (mod. 730/2012) da parte del sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2012.

Nel caso in cui sia stata prestata assistenza fiscale anche al coniuge del lavoratore occorre riportare nello spazio delle annotazioni (**cod. BA**) il dettaglio degli acconti trattenuti sia al lavoratore che al coniuge del lavoratore.

Punto 28 - Acconti cedolare secca sospesi**DA MOD. 730/2012****NEW**

Indicare l'ammontare degli acconti relativi alla cedolare secca eventualmente sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. L'importo del punto in commento è già compreso nei precedenti punti 26 e 27 della certificazione modello CUD 2013.

Annotazioni correlate ai punti 21, 22, 24, 26 e 27

Nel caso in cui il sostituto d'imposta presti assistenza fiscale anche al coniuge del lavoratore sostituto, lo stesso è tenuto a precisare nello spazio destinato alle annotazioni (**cod. BA**) il dettaglio dei rispettivi acconti del sostituto e

coniuge, sempre al netto di eventuali interessi per rateizzazione o per ritardato pagamento a seguito di incapacità delle retribuzioni a subire il prelievo.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BA	Dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale. Primo acconto IRPEF: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Secondo o unico acconto IRPEF: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Acconto addizionale comunale all'IRPEF: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Prima rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Seconda o unica rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (...); coniuge, importo(...).

Annotazioni correlate ai punti 23, 25 e 28

Nelle annotazioni devono essere indicati, utilizzando il cod. **“BR”**, gli importi dei debiti di assistenza fiscale prestata relativi all'anno d'imposta 2012, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. Fra i tributi sospesi da indicare nelle Annotazioni, quest'anno si aggiungono l'imposta sostitutiva sulle locazioni ed il contributo di solidarietà. Di seguito, gli importi a debito da segnalare con il cod. **“BR”**:

- Il saldo Irpef ;
- l'addizionale regionale;
- il saldo dell'addizionale comunale;
- l'acconto della tassazione separata;
- l'imposta sostitutiva sui premi di produttività;
- **l'imposta sostitutiva sulle locazioni;**
- **il contributo di solidarietà.**

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BR	Dati relativi all'assistenza fiscale: saldo Irpef sospeso, importo (...); addizionale regionale sospesa, importo (...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione separata sospeso, importo (...); imposta sostitutiva su premi di produttività, importo (...); cedolare secca su locazioni, importo (...); contributo di solidarietà, importo (...).

Premessa alla compilazione dei punti 36, 37, 38 e 39 (crediti non rimborsati)

Per i contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale tramite mod. 730 2012 (redditi 2011) nei **punti 36, 37, 38 e 39** vanno indicati rispettivamente gli eventuali crediti Irpef (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva), di addizionale regionale all'Irpef, di addizionale comunale Irpef e di cedolare secca relativi all'anno 2011 non rimborsati per qualsiasi motivo da parte del sostituto d'imposta.

Punto 36 - Credito Irpef non rimborsato

DA MOD. 730/2012

Indicare l'ammontare del credito Irpef comprendente:

- il saldo Irpef 2011 originatosi, anche a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione,
- il primo acconto Irpef per l'anno 2012 originatosi solo a seguito di comunicazioni di rettifica,
- il secondo o unico acconto per l'anno 2012 originatosi solo a seguito di comunicazioni di rettifica,
- nonché l'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata originatosi solo a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazioni;
- l'imposta sostitutiva per lavoro straordinario originatasi solo a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazioni; per qualsiasi motivo non rimborsati al percipiente (ad esempio per incapacità del monte ritenute) durante le operazioni di assistenza fiscale condotte dal sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2012.

Punto 37 - Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato

DA MOD. 730/2012

Indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale all'Irpef relativo all'anno d'imposta 2011 originatosi, anche a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione, e per qualsiasi motivo non rimborsato al percipiente (ad esempio per incapacità del monte ritenute) durante le operazioni di assistenza fiscale condotte dal sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2012.

Punto 38 - Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato

DA MOD. 730/2012

Indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale all'Irpef relativo all'anno d'imposta 2011 originatosi, anche a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazione, e per qualsiasi motivo non rimborsato al percipiente (ad esempio per incapienza del monte ritenute) durante le operazioni di assistenza fiscale condotte dal sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2012.

Punto 39 - Credito cedolare secca non rimborsato

DA MOD. 730/2012



Nel punto 139, di nuova istituzione, il sostituto di imposta deve riportare l'ammontare del credito di cedolare secca derivante dalle operazioni di assistenza fiscale relative all'anno di imposta 2011 e non rimborsato per qualsiasi motivo al lavoratore nel corso del 2012.

Annotazioni correlate ai punti 36, 37, 38 e 39

Credito IRPEF, Credito addizionale regionale, Credito addizionale comunale, Credito cedolare secca da assistenza fiscale rimborsati dal sostituto - Il sostituto d'imposta è tenuto, a specificare nello spazio riservato alle annotazioni (cod. AM) gli importi relativi all'anno 2011 di credito Irpef, di addizionale regionale all'Irpef, di addizionale comunale all'Irpef e di cedolare secca derivanti da assistenza fiscale (mod. 730/2012) originatisi, anche a seguito di comunicazioni di rettifica o integrazioni, e **rimborsati** al percipiente nel corso dell'assistenza fiscale 2012.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AM	Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale: credito Irpef rimborsato (...), credito addizionale regionale rimborsato (...), credito addizionale comunale rimborsato (...); credito cedolare secca (...).

PARTE B - DATI FISCALI - ALTRI DATI (PUNTI DA 101 A 139)

101 - Imposta lorda

Indicare nel punto in commento l'ammontare dell'imposta lorda Irpef quest'ultima determinata applicando, sul reddito imponibile di cui ai precedenti **punti 1 e 2** della certificazione **CUD 2013**, le aliquote progressive per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR. Nell'imposta lorda complessiva da indicare nel **punto 101** non devono essere comprese le ritenute prelevate sugli emolumenti corrisposti all'erede del dipendente ancorché evidenziati nei **punti 1 e 2** della certificazione.

Scaglioni di reddito (euro)		Aliquote
Da	A	
0	15.000,00	23%
15.000,01	28.000,00	27%
28.000,01	55.000,00	38%
55.000,01	75.000,00	41%
Oltre 75.000,00		43%

Premessa ai punti riservati alle detrazioni d'imposta

Con riferimento ai punti dedicati alle specifiche detrazioni d'imposta si ritiene utile precisare che il **punto 102** come pure i successivi **punti 107** "Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati" e **108** "Detrazioni per oneri" richiedono l'**ammontare teorico** delle specifiche detrazioni d'imposta.

Nei **punti 103** "Detrazione per famiglie numerose", **109** "Detrazioni per canoni di locazione" e **118** "Detrazione fruita comparto sicurezza" deve essere invece riportato l'**importo effettivamente attribuito**.

Così distinti in importi teorici ed effettivi, il totale delle detrazioni da indicare nel **punto 113**, corrisponde:

- in caso di imposta lorda perfettamente capiente per fruire di tutte le detrazioni, alla somma degli importi già indicati nei **punti 102, 103, 107, 108, 109 e 118;**
- in presenza, invece, di incapienza e di parziale riconoscimento delle detrazioni, ferma restando l'indicazione degli importi teorico nei **punti 102, 107 e 108, nel punto 113** va riportato l'ammontare delle detrazioni riconosciute fino a capienza dell'imposta lorda indicata nel **punto 101**.

Punto 102 – Detrazioni per carichi di famiglia

Indicare nel punto in commento, l'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR. Più precisamente:

- per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (comma 1, lett. a) e b))
- per i figli a carico (comma 1, lett. c));
- per ogni altra persona a carico indicata nell'art. 433 del codice civile (i genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (comma 1, lett. d));

In tale punto NON deve essere indicata l'ulteriore detrazione di importo pari a € 1200 in presenza di almeno 4 figli a carico (comma 1 bis). Già da alcuni anni relativamente alla compilazione del punto 34, le istruzioni del mod. CUD non fanno più generico riferimento alle detrazioni di cui all'art. 12 bensì a quelle di cui all'art. 12 comma 1 e di conseguenza, non deve essere più indicata l'ulteriore detrazione per famiglie numerose di cui all'art. 12 comma 1 bis del TUIR. Quest'ultima detrazione va riportata distintamente nel successivo **punto 103** e, non costituisce più "un di cui" del **punto 102**.

Le detrazioni per carichi di famiglia

L'importo delle suddette detrazioni è determinato secondo i meccanismi previsti dal c. 1 dell'art. 12 per i diversi soggetti a cui si riferiscono. La loro attribuzione avviene in misura decrescente all'aumentare del reddito. Le specifiche modalità di riconoscimento di tali detrazioni sono state illustrate dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 15 del 16 marzo 2007. Il valore da indicare in questo punto deve riferirsi alle **detrazioni teoricamente spettanti** e non a quelle di ammontare inferiore effettivamente attribuite fino a capienza dell'imposta lorda. Pertanto qualora le detrazioni spettanti per carichi di famiglia non siano state attribuite o siano state attribuite solo parzialmente per incapienza dell'imposta lorda, nel punto in commento dovrà essere indicato l'importo teoricamente spettante e non quello eventualmente riconosciuto.

Le detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti

Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del TUIR le detrazioni per carichi di famiglia non competono ai soggetti non residenti. Tuttavia, in deroga alla suddetta disposizione generale è opportuno ricordare che per il triennio 2007 – 2009 secondo quanto indicato dalla legge finanziaria per il 2007 nonché dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 149 le detrazioni per carichi di famiglia è stato possibile riconoscerle anche ai soggetti non residenti in Italia.

Tale deroga è stata ulteriormente riproposta per l'anno 2011 e da ultimo, ad opera della Legge 24 febbraio 2012 n. 14, anche per l'anno 2012. La predetta Legge ha prorogato le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia dei soggetti non residenti a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono:

1. non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano;
2. non godono, nello Stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Detrazione per il coniuge a carico

In base alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) TUIR la misura della detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, di importo teorico, è differenziata in base a tre diverse classi di reddito e l'importo effettivamente spettante è determinato in relazione all'applicazione di specifiche formule matematiche:

- 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra reddito complessivo e 15.000, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.

Fasce di reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 15.000	800 – [110 x (reddito / 15.000)]
Da 15.000,01 a 40.000	690
Da 40.000,01 a 80.000	690 x [(80.000 – reddito) / 40.000]
Oltre 80.000	0

Fascia fino a 15.000

Con riferimento alla fascia fino a 15.000 euro, se il risultato che scaturisce dal rapporto risulta:

- pari a 1 (in ipotesi di reddito pari a 15.000 euro), la detrazione compete nella misura di 690 euro;

- pari a 0 la detrazione non compete;
- compreso tra 0 e 1 lo stesso si assume, in base al principio del troncamento, nelle prime 4 cifre decimali.

Fascia da 15.000,01 fino a 40.000 euro

I percettori di reddito rientrante nella fascia da 15.000,01 e 40.000 euro hanno diritto ad una detrazione effettiva dall'imposta lorda di euro 690.

Mini detrazioni aggiuntive

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) sono previste "mini detrazioni" aggiuntive pari a 10, 20 o 30 euro annui in relazione a determinate fasce di reddito comprese nello scaglione reddituale più generale tra 15.000,01 e 40.000 euro

Fasce di reddito (euro)	Importo detrazione aggiuntiva (euro)
Da 29.000,01 a 29.200	10
Da 29.200,01 a 34.700	20
Da 34.700,01 a 35.000	30
Da 35.000,01 a 35.100	20
Da 35.000,01 a 35.200	10

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circ. 15/E, gli importi delle detrazioni aggiuntive non vanno ragguagliati al periodo in cui il coniuge è rimasto a carico e quindi vanno assunti sempre per l'intero ammontare.

Fascia da 40.000,01 fino a 80.000 euro

I percettori di reddito rientrante nel terzo scaglione reddituale da 40.000,01 a 80.000 hanno diritto ad una detrazione teorica pari 690 euro. L'importo effettivamente spettante si ottiene moltiplicando la detrazione teorica per il coefficiente che deriva dal seguente rapporto: $(80.000 - \text{reddito}) / 40.000$

Se il risultato del rapporto risulta pari a 0 (reddito = 80.000), la detrazione non compete; se il risultato risulta compreso tra 0 e 1, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Reddito superiore a 80.000 euro

La detrazione non compete

Detrazioni per figli a carico

Per quanto riguarda i figli a carico, l'art. 12, comma 1 lett. c) prevede una detrazione base di importo annuo teorico pari a 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati.

Figli minori di 3 anni

La suddetta detrazione base di 800 euro è elevata per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni a 900 euro.

Incremento per figli portatori di handicap

In caso di figli portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992, i suddetti importi di 800 e 900 euro sono aumentati di 220 euro annui. Pertanto l'importo della detrazione annua sarà pari a 1020 euro, per ciascun figlio di età superiore a 3 anni portatore di handicap e a 1.120 euro, per ciascun figlio minore di 3 anni portatore di handicap.

Importo annuo (euro)	Ipotesi
800	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni
900	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
1.020 (800 + 220)	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni, portatore di handicap
1.120 (800 + 220 + 200)	Per ogni figlio di età minore di 3 anni, portatore di handicap

Maggiorazione per i contribuenti con almeno 4 figli

Per i contribuenti con più di 3 figli a carico, l'ammontare delle suddette detrazioni è incrementato di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Di conseguenza, l'importo della detrazione sarà pari:

Importo annuo (euro)	Ipotesi
1000 (800 + 200)	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni
1.100 (900 + 200)	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
1.220 (800 + 220 + 200)	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni, portatore di handicap
1.320 (800 + 220 + 200)	Per ogni figlio di età minore di 3 anni, portatore di handicap

Il suddetto incremento di 200 euro si applica per l'intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

Condizioni di spettanza delle detrazioni per figli a carico

Deve essere rispettato il requisito reddituale di cui all'art. 12 c. 2 in base al quale un familiare è considerato a carico se non possiede un reddito complessivo superiore al limite annuo di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, la detrazione per figli a carico spetta indipendentemente dall'età dei figli e dalla convivenza con i genitori.

Modalità di determinazione delle detrazioni spettanti

Gli importi delle suddette detrazioni per figli a carico sono semplicemente teorici. Per determinare l'importo effettivamente spettante occorre applicare una funzione matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto fino ad annullarsi. In pratica, occorre moltiplicare l'importo teorico per il coefficiente che scaturisce dal rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro".

$$(\text{Importo teorico} \times \% \text{ rip.}) \times [(95.000 - \text{Reddito complessivo}) / 95.000]$$

Maggiorazione per ogni figlio oltre il primo

In presenza di più figli il valore di 95.000 presente al numeratore e al denominatore del rapporto va incrementato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

In presenza di 2 figli, la formula sarà:

$$(\text{Importo teorico} \times \% \text{ rip.}) \times [(110.000 - \text{Reddito complessivo}) / 110.000]$$

In presenza di 3 figli la formula sarà:

$$(\text{Importo teorico} \times \% \text{ rip.}) \times [(125.000 - \text{Reddito complessivo}) / 125.000]$$

Il risultato del rapporto incrementato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo deve successivamente essere applicato alla detrazione teorica riferita a tutti i figli a carico, compreso il primo.

Il medesimo rapporto incrementato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo si applica per l'intero anno senza alcun ragguaglio al periodo in cui i figli risultano a carico. Pertanto, in caso di variazione, in corso d'anno, del numero dei figli (ad esempio, nascita di un 2° figlio), fin dal mese in cui si verifica l'evento si dovrà incrementare di 15.000 il valore di 95.000 presente nel rapporto e, in sede di conguaglio, si dovrà utilizzare quest'unico rapporto incrementato, senza effettuare alcuna distinzione dei due periodi. Per contro, occorre ragguagliare l'ammontare della detrazione teorica con riferimento ai mesi nel corso dei quali i figli sono risultati a carico del contribuente e della eventuale ripartizione del carico familiare tra i genitori. La formula utile per la determinazione della detrazione effettivamente spettante per ciascun figlio potrà, a seconda dei casi risultare così formulata:

Nucleo	Formula di riferimento
Con 1 figlio	$(\text{Importo teorico} \times \% \text{ rip.}) \times [95.000 - \text{Reddito}] / 95.000$
> 1 figlio	$(\text{Importo teorico per tutti i figli} \times \% \text{ rip.}) \times [(95.000 + (n. \text{ figli} - 1) \times 15.000) - \text{Reddito}] / [(95.000 + (n. \text{ figli} - 1) \times 15.000)]$

Se il valore che scaturisce dal suddetto rapporto è:

- pari a 0 (reddito complessivo uguale o maggiore di 95.000, eventualmente aumentato degli ulteriori incrementi di 15.000 per ciascun figlio oltre al primo) la detrazione non compete;
- pari a 1 (reddito complessivo = 0), la detrazione non compete.
- compreso tra 0 e 1, il coefficiente si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Ripartizione tra i genitori della detrazione per figli a carico

La detrazione per figli a carico NON può essere liberamente e discrezionalmente ripartita tra i genitori a seconda della convenienza economica, come avveniva per la Family no tax area. In pratica, per le detrazioni per i figli a carico la percentuale di carico familiare dovrà obbligatoriamente e rigidamente essere ripartita al 50% tra i genitori, non legalmente ed effettivamente separati.

Alla suddetta regola generale è possibile derogare quando i due genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione (100%) al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.

Genitori legalmente ed effettivamente separati

Nei casi di genitori legalmente ed effettivamente separati, come pure nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è prevista una disciplina di ripartizione della detrazione per figli a carico un po' particolare. Infatti, a tali genitori è concessa la possibilità di mettersi d'accordo per attribuirsi tra loro la detrazione nella misura del 50% oppure di attribuirla totalmente al genitore con il reddito più elevato. Tuttavia, quando i genitori non riescono a trovare un accordo la norma prevede, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni quanto specificato :

Affidamento disgiunto (a un solo genitore)	
<p>In mancanza di un accordo tra i genitori che preveda la ripartizione della detrazione al 50% tra gli stessi, oppure l'attribuzione della detrazione al 100% a favore del genitore con il reddito più elevato</p>	<p>La detrazione spetta interamente (100%), al genitore affidatario.</p> <p>In caso di impossibilità da parte del genitore affidatario a fruire della detrazione, in tutto o in parte, per i limiti di reddito (imposta incapiente), la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo è però tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione.</p>
Affidamento congiunto	
<p>In mancanza di un accordo tra i genitori che preveda l'attribuzione della detrazione al 100% al genitore con il reddito più elevato</p>	<p>La detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50%.</p> <p>In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori per i limiti di reddito (imposta incapiente) a fruire della detrazione in tutto o in parte, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo è però tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa.</p>

Coniuge fiscalmente a carico dell'altro genitore

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta a quest'ultimo al 100%.

Mancanza dell'altro genitore

In caso di nuclei familiari con un solo genitore, al primo figlio si applica, sempre che più favorevole rispetto a quella prevista per i figli a carico, la sola detrazione spettante per il coniuge a carico di cui all'art. 12 c. 1 lett. a) del Tuir con esclusione quindi della detrazione di cui all'art. 12 c. 1 lett. b). Per "primo figlio" si intende quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. La previsione che il lavoratore, nella dichiarazione di spettanza delle detrazioni, si debba limitare a indicare se sussistono le condizioni (ipotesi di mancanza del coniuge), affinché, se più conveniente, possa beneficiare della detrazione per il coniuge in luogo di quella prevista per il 1° figlio, fa sì che il calcolo di detta convenienza debba essere effettuato direttamente dal sostituto d'imposta. A tale proposito, per verificare la convenienza si deve confrontare la detrazione spettante con riferimento al coniuge e con quella spettante con riferimento al figlio. In presenza di più figli, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo vanno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico compreso il primo.

Detrazione per altri familiari a carico

Per quanto concerne la detrazione per altri familiari a carico indicati nell'art. 433 del codice civile, il testo dell'art. 12 comma 1 lettera d) del Tuir prevede l'attribuzione per ogni altra persona a carico di un importo teorico pari a 750 euro all'anno da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione il cui ammontare effettivo, nell'ipotesi di nucleo con altro familiare a carico è funzione del seguente calcolo: **750 x [(80.000 – Reddito complessivo) / 80.000]**

Se il risultato che scaturisce dal suddetto rapporto è:

- pari o minore di 0 (in ipotesi di reddito pari o maggiore di 80.000) la detrazione non compete;
- uguale a 1 (in ipotesi di reddito pari a 0), la detrazione non compete;

– compreso tra 0 e 1 (in ipotesi di reddito maggiore di 0 ma inferiore a 80.000 euro) lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. In tale ultima ipotesi, quindi, l'importo teorico della detrazione (750) va moltiplicato per il coefficiente che risulta dall'esecuzione del rapporto.

Condizioni di spettanza della detrazione per altri familiari a carico

Ai sensi dell'art. 12 c. 2 l'altro familiare per essere considerato a carico del contribuente non deve possedere un reddito complessivo superiore al limite annuo di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

E' previsto il requisito della convivenza con il contribuente oppure il percepimento di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Annotazioni correlate al punto 102

I dati dei familiari a carico nelle "annotazioni"

Le istruzioni ministeriali danno ampio risalto ai dati relativi ai familiari a carico. Tali informazioni devono essere rese con il codice "BO" riportando, sulla falsariga dei dati richiesti nel modello 770 semplificato, per ogni familiare. In coda alle istruzioni relative alla parte A dei dati generali del CUD 2013 è specificato, infatti, che ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni d'imposta devono essere indicati nello spazio delle Annotazioni (cod. "BO") i dati relativi ai familiari che nel 2012 sono stati fiscalmente a carico del sostituto. Le informazioni richieste sono:

- il grado di parentela ("C" per coniuge, "F1" per il 1° figlio; "F" per i figli successivi al 1°; "A" per ogni altro familiare a carico; "D" per figlio portatore di handicap),
- il codice fiscale,
- il n° mesi a carico,
- il figlio di età inferiore a 3 anni (n° dei mesi per i quali per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore a tre anni),
- la % detrazione spettante,
- la % detrazione spettante per famiglie numerose.
- qualora per il 1° figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare **come percentuale** di detrazione spettante la lettera "C";
- nel caso in cui per il 1° figlio spetti la detrazione per coniuge a carico solo per una parte dell'anno occorre compilare n. 2 distinte annotazioni, esponendo e sia la detrazione spettante come figlio, sia la detrazione come figlio.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BO	Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituto: grado di parentela (...), codice fiscale (...), numero mesi a carico (...), minore di tre anni (...), percentuale di detrazione spettante (...), percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose (...).

Mutuando i medesimi schemi già previsti nei modelli dichiarativi (730, UNICOPF e 770) tali informazioni sono richieste con l'evidente fine di consentire ai destinatari del modello di verificare la corretta attribuzione delle detrazioni d'imposta consentendo l'eventuale modifica/correzione entro il termine per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio (**28 febbraio 2013**). Costituiscono, inoltre, un valido supporto anche ai fini dell'eventuale conguaglio complessivo operato da altro sostituto d'imposta e possono essere utilizzati anche per l'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi.

Dati da indicare

Riguardo ai dati da indicare si evidenzia che, come richiesto dalle istruzioni, i dati in questione devono essere forniti per i "...familiari che nel 2012 sono stati fiscalmente a carico del sostituto".

Da quanto sopra emerge che l'annotazione "BO" va compilata:

- a prescindere dall'effettiva attribuzione delle detrazioni che, ad esempio, può non essere avvenuta per superamento dei limiti di reddito;
- con riferimento al coniuge, al contrario di quanto avviene nelle dichiarazioni dei redditi, solo se quest'ultimo è stato a carico del contribuente;
- con riferimento ai figli, al contrario di quanto avviene nelle dichiarazioni dei redditi e in mancanza di ulteriori precisazioni, senza indicare quelli per i quali la detrazione è attribuita interamente ad un altro soggetto. In sostanza si deve ritenere che non possa essere compilato un rigo con % di detrazione spettante pari a 0%, come invece avviene ad esempio nel modello 730.

Con riferimento alla modalità di compilazione dell'annotazione in esame, oltre a quanto sopra specificato nelle istruzioni del modello **CUD 2013**, si può pertanto anche fare riferimento alle istruzioni di compilazione delle suddette dichiarazioni.

Nella seguente tabella viene schematizzato il significato dei contenuti dell'annotazione "BO"

Grado parentela	Codice fiscale	N° mesi a carico	N° mesi minore 3 anni	% detrazione spettante	% detrazione famiglie numerose
C – coniuge	FORMATO Cod. Fisc.	Vale da 1 a 12			
F1 – 1° figlio (quello con età anagrafica maggiore)	FORMATO Cod. Fisc.	Vale da 1 a 12	Vale da 0 a 12 Non può essere maggiore di n° mesi a carico	100% ,se la detrazione è attribuita per intero 50% , se la detrazione è ripartita tra i genitori C ,se per il 1° figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno Se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.	Può essere compilato solo se n° a carico >= 4 50% se la detrazione è ripartita tra i genitori 100% se la detrazione è attribuita per intero in quanto il coniuge è fiscalmente a carico
F – figli (successivi al 1°)	FORMATO Cod. Fisc.	Vale da 1 a 12	Vale da 0 a 12 Non può essere maggiore di n° mesi a carico	100% , se la detrazione è attribuita per intero 50% , se la detrazione è ripartita tra i genitori	Può essere compilato solo se n° a carico >= 4 50% , se la detrazione è ripartita tra i genitori 100% , se la detrazione è attribuita per intero in quanto il coniuge è fiscalmente a carico
D – figlio disabile	FORMATO Cod. Fisc.	Vale da 1 a 12	Vale da 0 a 12 Non può essere maggiore di n° mesi a carico	100% , se la detrazione è attribuita per intero 50% se la detrazione è ripartita tra i genitori	Può essere compilato solo se n° a carico >= 4 50% , se la detrazione è ripartita tra i genitori 100% , se la detrazione è attribuita per intero in quanto il coniuge è fiscalmente a carico
A – altro familiare	FORMATO Cod. Fisc.	Vale da 1 a 12		100% se la detrazione è attribuita per intero NN% , nel caso in cui la detrazione è attribuita tra più persone	



Se nel corso del 2012 è cambiata la situazione di un familiare, come avviene nei modelli dichiarativi, si ritiene corretto compilare un rigo per ogni situazione.

Figli residenti all'estero sprovvisti del codice fiscale

Si osserva che il sostituto d'imposta non può attribuire detrazioni in assenza di codice fiscale; per i figli residenti all'estero non provvisti di codice fiscale pertanto non deve essere indicato nello spazio delle Annotazioni alcun dato. L'eventuale detrazione sarà infatti fruita per il tramite della dichiarazione dei redditi, ove è presente la casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente".

Esempi di compilazione delle annotazioni con riferimento ai familiari a carico (cod. "BO")

Esempio n. 1 - Soggetto con n. 2 figli a carico al 50% per tutto il **2012** di cui uno minore di tre anni per 4 mesi; il coniuge non è carico.

BO - Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituto:

Grado parentela	Codice fiscale	N° mesi a carico	N° mesi minore 3 anni	% detrazione spettante	% detrazione famiglie numerose
F1	CF 1° figlio	12		50%	
F	CF secondo figlio	12	4	50%	

Esempio n. 2 - Soggetto con n. 3 figli a carico al 100% per tutto il **2012** di cui uno minore di tre anni per 12 mesi; il coniuge è carico per tutto il **2012**.

BO - Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituto:

Grado parentela	Codice fiscale	N° mesi a carico	N° mesi minore 3 anni	% detrazione spettante	% detrazione famiglie numerose
C	CF coniuge	12			
F1	CF 1° figlio	12		100%	
F	CF secondo figlio	12		100%	
F	CF terzo figlio	12	12	100%	

Esempio n. 3 - Soggetto con n. 4 figli a carico al 100% per tutto il 2012 di cui uno minore di tre anni per 8 mesi e uno disabile; il coniuge è carico per tutto il **2012**.

BO - Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituto:

Grado parentela	Codice fiscale	N° mesi a carico	N° mesi minore 3 anni	% detrazione spettante	% detrazione famiglie numerose
C	CF coniuge	12			
F1	CF 1° figlio	12		100%	100%
D	CF secondo figlio disabile	12		100%	100%
F	CF terzo figlio	12		100%	100%
F	CF quarto figlio	12	8	100%	100%

Esempio n. 4 - Soggetto con n. 2 figli a carico al 100% per tutto il **2012**; per il primo fruiscie della detrazione per coniuge a carico per tutto l'anno.

BO - Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituto:

Grado parentela	Codice fiscale	N° mesi a carico	N° mesi minore 3 anni	% detrazione spettante	% detrazione famiglie numerose
F1	CF 1° figlio	12		C	
F	CF secondo figlio	12		100%	

Esempio n. 5 - Soggetto con n. 2 figli a carico al 100% per tutto il **2012**; per il primo figlio fruiscie della detrazione per coniuge a carico per 5 mesi.

BO - Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituto:

Grado parentela	Codice fiscale	N° mesi a carico	N° mesi minore 3 anni	% detrazione spettante	% detrazione famiglie numerose
F1	CF 1° figlio	7		100%	
F1	CF 1° figlio	5		C	
F	CF secondo	12		100%	

Esempio n. 6 - Soggetto con 1 figlio a carico al 100% per tutto il 2012 e Altro familiare a carico al 100% per tutto il 2012.

BO - Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituto:

Grado parentela	Codice fiscale	N° mesi a carico	N° mesi minore 3 anni	% detrazione spettante	% detrazione famiglie numerose
F1	CF 1° figlio	12		100%	
A	CF altro familiare	12		100%	

Premessa alla compilazione dei punti 103, 104, 105 e 106 (detrazione per famiglie numerose e relativo credito)

I suddetti punti sono utili per l’indicazione dell’ulteriore detrazione per famiglie numerose di cui all’art. 12 comma 1-bis del Tuir che è stata attribuita (**103**), del relativo credito d’imposta (pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda), riconosciuto (**p. 104**), non riconosciuto (**p. 105**) e dell’eventuale credito recuperato in sede di conguaglio (**p. 106**).

Punto 103 – Detrazioni per famiglie numerose

Va indicato l’importo effettivo dell’ulteriore detrazione per famiglie numerose, di cui al comma 1 bis dell’art. 12 del TUIR pari a € 1.200, che ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all’art.12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative. E’ richiesta pertanto l’indicazione dell’ammontare della detrazione effettivamente fruita che ha trovato capienza nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA **MENO** LE SEGUENTI DETRAZIONI ATTRIBUITE DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA:

- per carichi di famiglia (art. 12 comma 1);
- per redditi di lavoro dipendente o da pensione (art. 13);
- per oneri (art. 15);
- per canoni di locazione (art. 16);
- Detrazioni previste da altre disposizioni normative,

La suddetta differenza, rappresenta la “capienza disponibile” per l’attribuzione della detrazione per famiglie numerose e nel **punto 103** andrà pertanto indicato il minore tra:

- la detrazione teoricamente attribuibile
- la capienza disponibile, pari alla differenza sopra descritta.

Come già accennato, il valore da indicare in tale punto ed eventualmente nei successivi **punti 104** “credito riconosciuto per famiglie numerose” e **105** “credito non riconosciuto per famiglie numerose” **NON** e’ compreso nell’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia di cui all’art. 12 c. 1 del TUIR riportato nel precedente **punto 102**.

Cenni sull’ulteriore detrazione per famiglie numerose

L’art. 1 c. 15 della L. 244/07 (Finanziaria 2008) ha inserito all’art. 12 del TUIR il nuovo comma 1 bis con il quale si stabilisce che in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a € 1.200. Questa detrazione va quindi ad aggiungersi a quella ordinaria per figli a carico prevista dal precedente comma 1 dello stesso art. 12 e spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 1 del 9 gennaio 2008 tale ulteriore detrazione:

- non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro;
- trova applicazione nell’intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell’esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell’anno, senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che dà diritto alla detrazione stessa;
- è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico; in tale ipotesi, la detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario; ne consegue che se le

ordinarie detrazioni per figli a carico si perdono per superamento dei limiti di reddito, anche la maggiorazione viene meno.

Stante quanto sopra, una volta verificata nel corso di un qualsiasi momento dell'anno la spettanza dell'ulteriore detrazione (n. di figli \geq di 4 e detrazioni ordinarie per figli a carico $>$ di 0⁵) la predetta detrazione va attribuita per l'intero periodo d'imposta, senza effettuare alcun ragguaglio.

La detrazione va ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Come precisato nella circolare citata, i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall'articolo 12 del Tuir con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico. Ciò significa che ai fini in questione, la % di spettanza della ulteriore detrazione può essere diversa rispetto alla % di spettanza delle detrazioni ordinarie.

Precisazioni circa l'attribuzione dell'ulteriore detrazione tra i genitori

Con la circolare n. 34 del 4 aprile 2008, l'agenzia delle entrate ha precisato che l'ulteriore detrazione di € 1.200, prevista dal comma 1-bis dell'articolo 12 del TUIR è riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui all'articolo 12, comma 1, del TUIR. Questa, tuttavia, non è necessario che sia effettivamente fruita essendo sufficiente che sia attribuibile in via teorica. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore detrazione non rilevano gli accordi intervenuti tra i genitori relativi alla detrazione ordinaria. Ad esempio, in presenza di quattro figli, nel caso in cui i genitori non separati si accordino per attribuire la detrazione ordinaria a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l'ulteriore detrazione è comunque ripartita tra gli stessi nella misura del 50 per cento ciascuno.

Punto 104 – Credito riconosciuto per famiglie numerose

Nel **punto 104** va indicato l'ammontare di credito riconosciuto dal sostituto d'imposta, di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR relativo all'anno d'imposta 2012. L'importo da indicare nel **punto 104** è pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell'art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, **nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative**. Ciò significa che, nella determinazione del predetto credito d'imposta il sostituto, come da norma citata, deve tener conto anche delle detrazioni diverse da quelle ex artt. 12, 13, 15 e 16 quali, a titolo esemplificativo, le detrazioni citate nella tabella B delle istruzioni ministeriali – oneri per i quali spetta **la detrazione del 19%**. L'importo del credito rappresenta la quota di Ulteriore detrazione per famiglie numerose **che non ha trovato capienza** nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA **MENO** LE SEGUENTI DETRAZIONI ATTRIBUITE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

- per carichi di famiglia (art. 12 comma 1);
- per redditi di lavoro dipendente o da pensione (art. 13);
- per oneri (art. 15);
- per canoni di locazione (art. 16);
- Detrazioni previste da altre disposizioni normative,



Il credito poteva essere attribuito, in tutto o in parte, entro il limite del monte delle ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio,

Cenni sul credito per famiglie numerose per "incapienti"

L'art. 1 c. 15 della legge 247 ha previsto, modificando il c. 3 dell'art. 12 del TUIR che, qualora l'ammontare dell'ulteriore detrazione per famiglie numerose dovesse risultare di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per:

- carichi di famiglia (art. 12, c.1, Tuir),
- redditi di lavoro dipendente e di pensione (art. 13 Tuir),
- per oneri detraibili (art. 15 Tuir),
- per canoni di locazione (art. 16 Tuir)
- e delle detrazioni previste da altre disposizioni normative,

deve essere riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

⁵ Se cioè, sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico in quanto dall'applicazione della formula scaturisce un coefficiente compreso tra 0 e 1.

Stabilita l'incapienza dell'imposta lorda diminuita delle detrazioni sopra citate, il sostituto è quindi tenuto a calcolare l'importo del credito d'imposta spettante che potrà essere rimborsato al sostituto sempreché vi sia stata disponibilità di monte ritenute.

Tale credito d'imposta può pertanto essere ulteriormente suddiviso come segue:

- credito d'imposta rimborsato dal sostituto, per la parte coperta dal monte ritenute;
- credito d'imposta non rimborsato dal sostituto per insufficienza del monte ritenute, da recuperare nella dichiarazione dei redditi.

Modalità di erogazione del credito

Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, 31 gennaio 2008 è stato stabilito che:

- il credito deve essere riconosciuto dai sostituti d'imposta ai soggetti che percepiscono redditi di cui agli articoli 49 (di lavoro dipendente) e 50 (assimilati a quelli di lavoro dipendenti) del TUIR;
- il riconoscimento del predetto credito è ammesso a condizione che i lavoratori dichiarino annualmente (mod. D23 INAZ) di avervi diritto e attestino l'assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli derivanti dal possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- il credito è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga entro la capienza del monte ritenute disponibile in ciascun periodo di paga stesso e, per la residua parte, utilizzando le ritenute dei periodi di paga successivi.
- qualora l'ammontare delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga non sia sufficiente a garantire la parte del credito spettante a ogni avente diritto, il sostituto d'imposta riconoscerà a ciascuno di essi il credito nella percentuale determinata dal rapporto tra il monte ritenute disponibile nel periodo di paga e l'ammontare complessivo della parte di credito da riconoscere nel medesimo periodo di paga (come per i crediti derivanti dall'assistenza fiscale);
- in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante;
- se entro la fine del periodo d'imposta non è stato possibile attribuire interamente il credito spettante, il sostituto dà evidenza dell'importo residuo nel mod. CUD al fine di consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi;
- Il credito spettante qualora non sia stato riconosciuto in tutto o in parte dai sostituti d'imposta è rideterminato in dichiarazione dei redditi.

L'attribuzione del credito va quindi effettuata per ogni periodo di paga, ragguagliando i relativi importi; ciò significa che, per ogni periodo di paga il sostituto deve:

- per tutti i soggetti a cui spettano le ulteriori detrazioni per figli a carico, verificare se a seguito dell'attribuzione di tale detrazione, l'IRPEF risulta ancora positiva;
- nel caso in cui l'IRPEF risulti = 0, determinare l'importo incapiente rispetto alla ulteriore detrazione mensile; tale ultimo importo costituisce il credito d'imposta da attribuire;
- attribuire tale credito d'imposta utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese;
- in caso di incapienza, utilizzare il monte ritenute relativo ai mesi successivi; in tal caso occorre determinare la quota spettante per ciascun avente diritto in base al suddetto rapporto;
- in sede di conguaglio (fine anno o per cessazione), rideterminare l'importo effettivamente spettante.

In conclusione, l'ulteriore detrazione di € 1.200, a prescindere che sia stata riconosciuta dal sostituto d'imposta in ciascun periodo di paga, sia come detrazione pura, sia sotto forma di credito d'imposta per la parte incapiente rispetto all'imposta lorda del mese, dovrà in sede di conguaglio fiscale dei redditi erogati nel **2012** (a fine anno o a fine rapporto), essere oggetto di riconsiderazione.

Punto 105 – Credito non riconosciuto per famiglie numerose

Va indicato l'ammontare del credito di cui al comma 1 bis dell'art. 12 del TUIR relativo all'anno d'imposta **2012** che non è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta. Tale importo rappresenta la quota di detrazione per famiglie numerose che non ha trovato capienza nella seguente differenza

IMPOSTA LORDA MENO LE SEGUENTI DETRAZIONI ATTRIBUITE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

- per carichi di famiglia (art. 12 comma 1);
- Altre detrazioni per lavoro dipendente o pensione (art. 13);
- per oneri (art. 15);
- per canoni di locazione (art. 16);
- Detrazioni previste da altre disposizioni normative

⚠ Il credito NON è stato attribuito dal sostituto d'imposta, in tutto o in parte, per insufficienza del monte ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio.

Le istruzioni prevedono quindi che in caso di compilazione del **punto 105**, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. **BH**) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto.

In conclusione, è possibile ritenere, stante quanto già fino ad ora evidenziato a proposito della detrazione per famiglie numerose e del relativo credito che :

- la somma dei **punti 103, 104, 105** debba coincidere con l'importo della detrazione ex art. 12, comma 1-bis teoricamente attribuito;
- la somma dei **punti 104 e 105** costituisca l'importo totale del credito d'imposta spettante, di cui solo in parte riconosciuto per il tramite del sostituto d'imposta (**punto 104**).

Annotazioni correlate al punto 105

Credito per famiglie numerose non riconosciuto dal sostituto d'imposta - Relativamente al credito di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR non riconosciuto dal sostituto d'imposta, qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati (CUD 2013) lo stesso può richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi della detrazione non fruita. Di ciò se ne dovrà dare segnalazione con il cod. "**BH**" nelle annotazioni

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BH	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 105) in sede di dichiarazione dei redditi.

Esempi di attribuzione dell'ulteriore detrazione per famiglie numerose e relativo credito d'imposta

Il dipendente Rossi presenta al proprio datore di lavoro ALFA SPA, il modello D23 che attesta la presenza di 4 figli a carico e l'assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dalla ALFA SPA e da quelli della propria abitazione e della relativa pertinenza. Si ipotizza la compilazione dei punti in questione in presenza delle seguenti situazioni a conguaglio.

Ipotesi n. 1

IRPEF lorda	€	6.000
detrazione ordinaria per figli	€	4.000
Detrazione lav. Dip. Art. 13	€	1.000
CAPIENZA	€	1.000
Ulteriore detrazione per carichi di famiglia	€	1.200
Credito d'imposta spettante	€	200
Credito d'imposta erogato in corso d'anno	€	0
Credito d'imposta da erogare a conguaglio	€.	200

Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione un monte ritenute pari a € 2.000 e che pertanto procede all'attribuzione integrale del credito in sede di conguaglio

CUD/2013

Punto 5	=	€	0
Punto 101	=	€	6.000
Punto 102	=	€	4.000
Punto 103	=	€	1.000
Punto 104	=	€	200
Punto 105	=	€	0
Punto 107	=	€	1.000
Punto 113	=	€	6.000

Ipotesi n. 2

IRPEF lorda	€	5.000	
detrazione ordinaria per figli	€	4.000	
detrazione lav. Dip. Art. 13	€	1.000	
CAPIENZA	€	0	
Ulteriore detrazione per carichi di famiglia		€	1.200
Credito d'imposta spettante	€	1.200	
Credito d'imposta erogato in corso d'anno	€	1.200	
Credito d'imposta da erogare a conguaglio	€	0	

CUD/2013

Punto 5	=	€	0
Punto 101	=	€	5.000
Punto 102	=	€	4.000
Punto 103	=	€	0
Punto 104	=	€	1.200
Punto 105	=	€	0
Punto 107	=	€	1.000
Punto 113	=	€	5.000

Ipotesi n. 3

IRPEF lorda	€	5.000	
detrazione ordinaria per figli	€	4.000	
detrazione lav. Dip. Art. 13	€	1.000	
CAPIENZA	€	0	
Ulteriore detrazione per carichi di famiglia		€	1.200
Credito d'imposta spettante	€	1.200	
Credito d'imposta erogato in corso d'anno	€	0	
Credito d'imposta da erogare a conguaglio	€	1.200	

Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione **un monte ritenute pari a € 1.000** e che pertanto procede all'attribuzione del credito entro tale limite.

CUD/2013

Punto 5	=	€	0
Punto 101	=	€	5.000
Punto 102	=	€	4.000
Punto 103	=	€	0
Punto 104	=	€	1.000
Punto 105	=	€	200
Punto 107	=	€	1.000
Punto 113	=	€	5.000

Annotazioni

BH: In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 105) in sede di dichiarazione dei redditi.

Ipotesi n. 4

IRPEF lorda	€	5.500	
detrazione ordinaria per figli	€	4.000	
detrazione lav. Dip. Art. 13	€	1.000	
CAPIENZA	€	500	
Ulteriore detrazione per carichi di famiglia	€	1.200	
Credito d'imposta spettante	€	700	
Credito d'imposta erogato in corso d'anno	€	0	
Credito d'imposta da erogare a conguaglio	€	700	

Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione un monte ritenute pari a € 500 e che il sostituto proceda all'attribuzione del credito entro tale limite.

CUD/2013

Punto 5	=	€	0
Punto 101	=	€	5.500
Punto 102	=	€	4.000
Punto 103	=	€	500
Punto 104	=	€	500
Punto 105	=	€	200
Punto 107	=	€	1.000
Punto 113	=	€	5.500

Annotazioni

BH: In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 105) in sede di dichiarazione dei redditi.

Punto106 – Credito per famiglie numerose recuperato

Le informazioni da indicare nel **punto 106** (come pure nel successivo **112**) riguardano i lavoratori per i quali il datore di lavoro ha provveduto, in sede di conguaglio, a recuperare gli eventuali crediti per famiglie numerose (o per canoni di locazione), precedentemente attribuiti nel corso dell'anno ma **non più spettanti** per il determinarsi a conguaglio di una situazione di capienza dell'imposta lorda o di una incapienza minore di quella precedentemente determinata. È di rilievo sottolineare come le istruzioni dispongano puntualmente che: *“Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere a recupero del credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto, indicare nel punto 106 l'ammontare di detto credito recuperato”*. Un messaggio analogo è altresì contenuto nelle istruzioni con riferimento al credito per canoni di locazione recuperato.

Recupero del credito erogato sia da altri sostituti, sia dallo stesso sostituto

La locuzione *“precedentemente riconosciuto”* lascia chiaramente intendere che si debba procedere al recupero del credito indipendentemente dalla circostanza che il precedente riconoscimento sia stato effettuato dal medesimo sostituto d'imposta ovvero da un diverso sostituto d'imposta rispetto a quello che recupera il credito. Così, qualora il medesimo sostituto d'imposta riconosca in corso d'anno il credito che in sede di conguaglio risulti non spettante (atteso che l'imposta lorda da conguaglio è sufficiente a riconoscere l'intero beneficio sotto forma di detrazione) è necessario procedere al suo recupero. Si dovrà procedere altresì al recupero del credito anche qualora a fronte del riconoscimento da parte di un diverso sostituto d'imposta si verifichi il passaggio di quel dipendente senza soluzione di continuità presso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio, qualora ovviamente l'imposta lorda determinata a conguaglio sia sufficiente a riconoscere pienamente la detrazione per famiglie numerose o per canone di locazione. Allo stesso modo si procederà al recupero del credito anche a seguito di consegna di un CUD, con evidenziazione del credito riconosciuto, rilasciato da altro datore di lavoro con riferimento a un precedente rapporto di lavoro.



È evidente che, nei casi in cui il credito precedentemente riconosciuto sia stato integralmente recuperato, il **punto 106** (credito per famiglie numerose recuperato) o il **punto 112** (credito per canoni di locazione recuperato) non sarà compilato. Qualora, invece, nell'ambito delle operazioni di conguaglio si proceda al **recupero parziale** del credito i **punti 106 e 112** saranno impegnati indicando l'ammontare originario del credito corrisposto al netto di quello recuperato.

Versamento del credito recuperato

Un'ultima considerazione riguarda la modalità di riversamento del credito all'erario. Non essendo stato istituito alcun codice tributo al riguardo, si procederà a effettuare un versamento cumulandolo alle ritenute da versare con i codici tributo 1001 e 1004.

Esempio

Il sostituto Alfa eroga nel corso del 2012, credito imposta per famiglie numerose pari ad € 500; tale erogazione è stata recuperata dal monte ritenute 1001 pari ad € 2.500.

In sede di conguaglio il sostituto recupera il credito di € 500 non più spettante; tale recupero viene versato con le ritenute di dicembre di € 1.800.

Stante l'impostazione del modello **CUD 2013**:

- **Punto 103 – Detrazione per famiglie numerose** = € 1.200
- **Punto 106 - credito per famiglie numerose recuperato** = € 500

Il modello 770/ 2013

Dovrebbe essere compilato con le seguenti modalità::

Rigo ST compensazione erogazione credito

punto 2 - Ritenute operate	=	€ 2.500
punto 4 - importi utilizzati a scomputo	=	€ 500
punto 7 - Importo versato	=	€ 2.000
punto 10 – codice	=	T (erogazione credito Famiglie numerose)
punto 11 - codice tributo	=	1001

Rigo ST recupero credito

punto 2 - Ritenute operate	=	€ 1.800
punto 3 - crediti recuperati	=	€ 500
punto 7 – Importo versato	=	€ 2.300
punto 11 - codice tributo	=	1001

QUADRATURA

Ritenute operate	=	€ 2.500 + € 1.800 = € 4.300
Ritenute versate	=	€ 2.000 + € 2.300 = € 4.300

Punto 107 – Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati

Indicare nel punto in commento, l'ammontare della detrazione d'imposta per lavoro dipendente o di pensione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13 del Tuir, determinata secondo i meccanismi previsti dallo stesso art. 13 in relazione alle diverse fasce e tipologia di reddito. Il valore da indicare in questo punto deve riferirsi alle **detrazioni teoricamente spettanti** e non a quelle di ammontare inferiore effettivamente attribuite fino a capienza dell'imposta lorda. Pertanto qualora le detrazioni spettanti per lavoro dipendente non siano state attribuite o siano state attribuite solo parzialmente per incapienza dell'imposta lorda, nel punto in commento dovrà essere indicato l'importo teoricamente spettante e non quello eventualmente riconosciuto. Se alla formazione complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati al lavoro dipendente [redditi di cui all'art. 50 del Tuir, comma 1, lettere a), b), c), c-bis d), h-bis) l)] al contribuente spettano, rapportate al periodo di lavoro nell'anno e graduate in relazione all'ammontare del reddito le seguenti detrazioni d'imposta:

Fasce di reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.840 ⁶
Da 8.000,01 a 15.000	1.338 + [502 x (15.000 – reddito) / 7.000]
Da 15.000,01 a 55.000	1.338 x (55.000 – reddito) / 40.000
Oltre 55.000	0

Anche in tal caso le modalità operative per il corretto riconoscimento delle suddette detrazioni sono contenute nella citata circolare n. 15/E del 2007. La suddetta circolare confermando le precedenti indicazioni fornite con circ. 326/97 e n. 3/98 spiega che:

⁶ Se il numero dei giorni di lavoro nell'anno è tale da determinare una detrazione effettivamente spettante inferiore a 690 euro è riconosciuta comunque, una detrazione di importo pari a 690 euro.

Per rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro

- i giorni per i quali spetta la detrazione sono quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggetta a ritenuta;
 - l'anno deve essere sempre considerato di 365 giorni anche quando è bisestile;
 - i giorni presenti in periodi di lavoro contemporanei vanno conteggiati una sola volta.
- Circa i valori da rapportare al periodo di lavoro nell'anno⁷ ai fini della determinazione della detrazione effettivamente spettante occorre osservare che:
- per i contribuenti percettori di reddito fino a 8.000 euro trattasi del valore pari a 1.840;
 - per i contribuenti percettori di un reddito da 8.000,01 a 15.000, dei valori pari a 1.338 e 502 euro;
 - infine, per i contribuenti percettori di un reddito da 15.000,01 a 55.000 euro del valore pari a 1.338 euro.

Detrazione per la prima fascia reddituale

La norma prevede che se il reddito complessivo non supera 8.000 euro spetta una detrazione pari a 1.840 euro.

Tale detrazione non può comunque mai essere inferiore a:

- **690** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di durata inferiore all'anno, come nel caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno)
- **1.380** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

La detrazione di 1.840 euro deve essere rapportata dal sostituto d'imposta al periodo di lavoro nell'anno, in applicazione dell'art. 23, c. 2 lett. a) del DPR 60/73. Se dal ragguglio a giorni della detrazione scaturisce un importo inferiore ai predetti importi, si attribuisce, la detrazione minima di 690 per rapporti di lavoro a tempo indeterminato inferiori all'anno, oppure di 1.380, per i rapporti a tempo determinato inferiori all'anno sempreché il lavoratore ne faccia richiesta. Il riconoscimento della detrazione eventualmente non goduta (quota parte di detrazione fino ad arrivare a quella minima di euro 690, per i rapporti a tempo indeterminato e a euro 1.380, per i rapporti a tempo determinato) da parte dei lavoratori con reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro, può essere usufruita in sede di dichiarazione dei redditi, oppure in sede di conguaglio di fine anno/di fine rapporto, tramite richiesta dei lavoratori stessi al proprio sostituto d'imposta, allo stesso modo di quanto avveniva per la deduzione fissa di No Tax area (euro 3.000). Va detto, tuttavia, che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E al paragrafo 2.3 avente per titolo "rapporti di lavoro inferiori all'anno" spiega che anche le suddette detrazioni minime devono essere rapportate al periodo di lavoro. Ciò significa, che qualora in presenza dei suddetti rapporti inferiori all'anno, l'importo della detrazione ordinaria rapportata al periodo di lavoro dovesse risultare di importo inferiore alle suddette misure minime, in assenza di richiesta da parte del lavoratore di attribuzione della detrazione minima in misura piena, si assume le medesime detrazioni minime rapportate al periodo di lavoro.

Detrazione per la seconda fascia reddituale

La detrazione spettante sul reddito complessivo compreso tra 8.000,01 e 15.000 euro si ottiene sommando all'importo teorico di 1.338 il risultato che scaturisce dalla seguente formula matematica: $502 \times (15.000 - \text{reddito}) / 7.000$.

In pratica, la detrazione base di euro 1.338 può essere incrementata di un ulteriore quota il cui importo varia in relazione al reddito. L'incremento oscilla tra 502 euro (in ipotesi di reddito pari a 8.000,01) e 0 (in ipotesi di reddito pari a 15.000).

Gli importi di 1.338 e di 502 devono essere raggugliati al periodo di lavoro nell'anno. Tale ragguglio può essere eseguito anche sul risultato finale della formula, dal momento che si perviene allo stesso risultato.

Detrazione per la terza fascia reddituale

La detrazione spettante sul reddito complessivo compreso tra 15.000,01 e 55.000 euro si ottiene **moltiplicando** l'importo teorico di **1.338** per il risultato che scaturisce dal rapporto matematico: $(55.000 - \text{reddito}) / 40.000$.

Tale meccanismo consente di determinare importi di detrazione decrescenti al crescere del reddito complessivo fino ad annullarsi del tutto se il reddito complessivo supera 55.000 euro.

Se il risultato del rapporto risulta:

- pari a 0 (in ipotesi di reddito pari a 55.000 euro) la detrazione non compete;
- pari a 1 (in ipotesi di reddito pari a 15.000,01 euro) la detrazione è pari a **1338**
- maggiore di 0 e minore di 1, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

L'importo di 1.338 deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno

Mini detrazioni aggiuntive

Al fine di meglio tutelare la posizione dei contribuenti beneficiari della detrazione prevista per i redditi compresi tra 15.000,01 e 55.000 euro, è prevista all'art. 13, comma 2 del Tuir una detrazione aggiuntiva, le cui misure differenziate in ragione del livello del reddito complessivo conseguito dai medesimi contribuenti risultano così articolate:

⁷ In caso di anno bisestile, l'anno deve essere considerato sempre come composto da 365 giorni

Fasce di reddito (euro)	Importo della detrazione aggiuntiva euro)
Da 23.000,01 a 24.000	10
Da 24.000,01 a 25.000	20
Da 25.000,01 a 26.000	30
Da 26.000,01 a 27.700	40
Da 27.700,01 a 28.000	25

Tali importi vanno semplicemente aggiunti alla detrazione effettivamente spettante scaturente dal calcolo della formula: $1.338 \times (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$. Inoltre, le stesse micro detrazioni aggiuntive vanno assunte per il loro intero ammontare senza alcun ragguaglio al periodo di lavoro

Annotazioni correlate ai punti 102 e 107

Comunicazione di altri redditi - Il riferimento al reddito complessivo per l'attribuzione delle detrazioni d'imposta fa sì che il lavoratore possa comunicare al proprio sostituto **altri redditi** ai fini del riconoscimento più puntuale delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi da lavoro. Pertanto, qualora il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta l'ammontare degli altri redditi perché ne tenesse conto in sede di attribuzione delle detrazioni d'imposta di cui agli artt 12 e 13 del Tuir, quest'ultimo sarà tenuto a specificarne, nello spazio riservato alle annotazioni (cod. **AO**), il relativo importo. Ove l'ammontare degli altri redditi dovesse comprendere anche il reddito imputabile all'abitazione principale e alle relative pertinenze, il sostituto d'imposta, sempre nello spazio riservato alle annotazioni, di tali redditi dovrà darne separata evidenza. Tale ultima indicazione nell'ambito degli altri redditi comunicati appare un'informazione ormai superata dal momento che la legge Finanziaria 2008 stabilisce con effetto retroattivo per l'anno d'imposta 2007 che ai fini dell'art. 12 e 13 del Tuir il reddito complessivo deve essere assunto al netto di quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

CODICE.	TESTO ANNOTAZIONE
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...), di cui per abitazione principale (...).

Annotazioni correlate al solo punto 107

Rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno) - Relativamente alle detrazioni minime di:

– **690** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di durata inferiore all'anno, come nel caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno)

– **1.380** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato

qualora il sostituto d'imposta abbia provveduto a ragguagliarle al periodo di lavoro e/o di pensione, il sostituto medesimo, evidenzierà nelle spazio riservato alle annotazioni, utilizzando il codice "**AN**" che il percipiente potrà fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita su richiesta del percipiente dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AN	"La Detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante."

Punto 108 - Detrazioni per oneri

In tale punto deve essere indicato l'importo delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del Tuir, nella misura del 19%, ma non più quello della detrazione, nella misura del 20%, di cui all'art. 1 cc. 353, 358 e 359 della L. 296/2006 come prorogato dall'art. 1 comma 20 L. 244/2007, in quanto la normativa non ha trovato applicazione più applicazione dall'anno 2011. La detrazione del 20% spettava per l'acquisto di frigoriferi ad alta efficienza (c. 353); per l'installazione di motori industriali ad alta efficienza e a velocità variabile (cc. 358 e 359).

L'elenco degli oneri per i quali spettano le suddette detrazioni d'imposta è riportato nelle tabelle A delle istruzioni **CUD 2013** per il datore di lavoro. La tabella B che conteneva gli oneri su cui era applicabile la detrazione del 20% è stata cancellata. Il valore da indicare nel punto in commento deve riferirsi alle detrazioni teoricamente spettanti e non a quelle di ammontare inferiore effettivamente attribuite fino a capienza dell'imposta lorda⁸. Pertanto qualora le

⁸ Tale ipostazione risulta, peraltro, confermata dal testo dell'annotazione correlata al successivo **punto 130** della certificazione (Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta), identificata dal codice alfabetico (**AT**), con la quale il sostituto dà conto più propriamente del dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 19% e non già di quelli per i quali le medesime detrazioni sono state riconosciute.

deduzioni per oneri spettanti non siano state attribuite o siano state attribuite solo parzialmente per incapienza dell'imposta lorda, nel punto in commento dovrà essere indicato l'importo teoricamente spettante e non quello eventualmente riconosciuto. In tale punto va, altresì, indicata la **deduzione forfetaria** relativa al mantenimento dei **cani guida**. Al riguardo si precisa che tale deduzione forfetaria è l'unica riconosciuta al contribuente (nel caso di specie, ai soggetti non vedenti) che prevede, in luogo dell'applicazione della percentuale del 19% all'importo dell'onere sostenuto, il valore forfetario nella misura fissa di euro 516,46. In caso di riconoscimento della deduzione forfetaria per il mantenimento del cane guida va fatta espressa indicazione nella annotazioni con il cod. **AP**. L'ammontare complessivo dei suddetti oneri per i quali è prevista la deduzione d'imposta è riportato al successivo **punto 130** della certificazione **CUD 2013**, sostenuti dal percipiente tanto in forma indiretta (per il tramite del sostituto d'imposta), quanto in forma diretta (sempre che il sostituto abbia accolto positivamente la richiesta del percipiente di tenerli in debito conto in sede di conguaglio).

Annotazioni correlate al solo punto 108

Deduzione forfetaria relativa al mantenimento dei cani guida - In presenza della deduzione forfetaria relativa al mantenimento dei cani guida (€ 516,46), il sostituto, nello spazio riservato alle annotazioni, dovrà evidenziare tale circostanza.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AP	Importo della deduzione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (...)

Premessa alla compilazione dei punti 109, 110, 111 e 112 (Deduzione per canoni di locazione e relativo credito)

I suddetti punti sono utili per l'indicazione della deduzione che è stata attribuita per canoni di locazione ex art. 16 del TUIR (**p. 109**), del relativo credito d'imposta riconosciuto (**p. 110**) pari alla quota di deduzione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, del credito non riconosciuto (**p. 111**) per insufficienza del monte ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio e dell'eventuale credito recuperato, in sede di conguaglio (**p. 112**).

I punti in questione vanno compilati esclusivamente se il lavoratore ha proceduto alla richiesta di attribuzione della deduzione in questione.

Punto 109 – Deduzioni per canoni di locazione

In tale punto va indicato l'importo delle deduzioni per canoni di locazione di cui ai commi da 01 a 1-ter di cui all'art. 16 del TUIR riconosciuto dal sostituto d'imposta e che ha trovato capienza nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA
meno
Deduzioni per familiari a carico (ex art.12, Tuir)
Deduzioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione (ex art. 13, Tuir)

Tale differenza, rappresenta la "capienza disponibile" per l'attribuzione della deduzione per canoni di locazione e nel punto in commento, andrà pertanto indicato il **minore** tra:

- la deduzione teoricamente attribuibile e
- la capienza disponibile, pari alla differenza sopra descritta.

La norma

L'articolo 16 del TUIR, recentemente modificato dalla L. 244/2007 con decorrenza dal periodo d'imposta 2007, prevede l'attribuzione di ben 4 tipi di deduzioni per canoni di locazione :

- Generica, per tutti i contratti di locazione
- Specifica per i contratti di locazione c.d. convenzionati
- Specifica per i contratti di dipendenti trasferiti
- Specifica per contratti di locazione giovani 20-30 anni

Il sostituto deve attribuire la deduzione e la quota eccedente l'imposta netta (imposta lorda diminuita solo delle deduzioni di cui all'art. 12 (deduzioni per carichi di famiglia), 13 (altre deduzioni) e per oneri detraibili, **in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto**, nei limiti del monte ritenute disponibili nel mese interessato dal conguaglio.

Cod	Riferimento art. 16 TUIR	Tipologia detrazione
1	Comma 1	<p>Detrazione generica per tutti i contratti di locazione</p> <p><i>01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:</i></p> <p>a) € 300, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;</p> <p>b) € 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non € 30.987,41.</p> <p>Tale detrazione interessa genericamente i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato ai sensi della L. n. 431 del 1998 contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale.</p>
2	Comma 1	<p>Detrazione specifica per i contratti di locazione c.d. convenzionati</p> <p><i>1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:</i></p> <p>a) lire 960.000 (€ 495,80), se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 (€ 15.493,71);</p> <p>b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 (€ 15.493,71) ma non lire 60.000.000 (€ 30.987,41).</p> <p>Tale detrazione spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali); contratti stipulati a seguito degli accordi a livello locale tra associazioni dei conduttori e dei proprietari più rappresentative (in mancanza di tali accordi a livello locale, l'agevolazione spetta ugualmente qualora i contratti rispettino le condizioni fissate da appositi decreti). In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).</p>
3	Comma 1-bis	<p>Detrazione specifica per i contratti di dipendenti trasferiti</p> <p><i>1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:</i></p> <p>a) lire 1.920.000 (€ 991,60), se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni (€ 15.493,71);</p> <p>b) lire 960.000 (€ 495,80), se il reddito complessivo supera lire 30 milioni (€ 15.493,71) ma non lire 60 milioni (€ 30.987,41).</p> <p>Tale detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Per anno va inteso il periodo d'imposta (Agenzia delle Entrate circ. 50/2002). Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2011, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013. La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.</p>
4	Comma 1 - ter	<p>Detrazione specifica per contratti di locazione giovani 20-30 anni</p> <p><i>1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.</i></p> <p>Tale detrazione è stata introdotta dalla L. 244/2007 con decorrenza 2007 ed interessa i giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.</p> <p>A tal fine è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.</p> <p>Tale detrazione d'imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto (ad esempio, se il contratto è stato stipulato nell'anno 2011 la detrazione potrà essere fruita oltre che per l'anno 2011 anche per gli anni 2012 e 2013).</p>

Modalità di attribuzione e cumulabilità

I successivi commi del predetto art. 16 del TUIR, disciplinano le modalità applicative.

In particolare:

- ✓ le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole in sede di determinazione di reddito di lavoro dipendente e assimilati.
- ✓ le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale; per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre situazioni per la restante parte dell'anno. In tale caso il numero complessivo dei giorni per i quali spettano le detrazioni non può essere superiore a 365 giorni.

Per la determinazione della detrazione, occorre fare riferimento ai relativi gli scaglioni; ai fini dell'individuazione dello scaglione occorre fare riferimento al reddito complessivo così come determinato in sede di conguaglio. Si ricorda che in tale ambito assumono rilievo anche gli oneri deducibili ex art. 51, comma 1, lett. h), quali ad esempio le somme versate ai fondi previdenza.

La detrazione di cui all'articolo 16 del TUIR è attribuita sulla base della dichiarazione/richiesta presentata dall'avente diritto nella quale sono indicati:

- a) gli estremi di registrazione del contratto di locazione (data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio delle Entrate, o dell'ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro).
- b) i requisiti richiesti dal medesimo articolo 16. Va valutata la modalità di esposizione anche se si ritiene sufficiente richiamare le condizioni principali delle norme in oggetto;
- c) il numero dei mesi per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale; si ritiene valido anche il criterio dei giorni utilizzato per le dichiarazioni dei redditi;
- d) l'attestazione dell'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dal sostituto d'imposta di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR.

A seguito di richiesta, il riconoscimento delle detrazioni e **dell'eventuale credito d'imposta** per gli incapienti, deve avvenire **esclusivamente in sede di conguaglio** (in corso d'anno o a fine anno) e **NON** nei singoli periodi di paga.

Annotazioni correlate al solo punto 109

Uno o più contratti di locazione stipulati nell'anno – Nel caso in cui nel corso dell'anno siano stati stipulati uno o più contratti di locazione, nello spazio riservato alle annotazioni (cod. **BG**) devono essere indicati, con i codici 1, 2, 3 e 4, le diverse tipologie di canoni di locazione, il numero dei giorni per i quali l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detrazione.

CODICE.	TESTO ANNOTAZIONE
BG	Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione: codice canone di locazione (...), giorni (...), percentuale (...)

- N. giorni: è dato dal numero dei giorni per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale come desunto dalla richiesta dal sostituto; evidentemente il n. totale dei giorni non può essere maggiore di 365;
- % spettanza: è la percentuale di spettanza anche in tal caso desunta dalla richiesta del sostituto.

Si ritiene che la presente annotazione debba essere utilizzata al fine dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi per l'esposizione delle detrazioni in parola.

Punto 110 – Credito riconosciuto per canoni di locazione

In tale punto va indicato l'importo del credito di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR che è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta. Tale importo rappresenta la quota di detrazione **che non ha trovato capienza** nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA meno Detrazioni per familiari a carico (ex art. 12, Tuir) Detrazioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione (ex art. 13, Tuir)



Il credito è stato attribuito in tutto o in parte, entro il limite del monte delle ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio,

Con riferimento alle detrazioni ex art. 12 e 13 del TUIR, ci si riferisce a tutte le detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli ed altri familiari a carico), e per redditi di lavoro dipendente (o pensione), effettivamente spettanti. Tali importi in sostanza sono quelli che scaturiscono al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla base dei dati reddituali disponibili in tale circostanza.

Cenni sul credito per canoni di locazione per "incapienti"

Ai sensi del comma 1-sexies dell'art. 16, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare sono state stabilite con decreto 11 febbraio 2008. A tale proposito stabilita l'incapienza dell'imposta lorda diminuita delle detrazioni sopra citate, il sostituto è tenuto a calcolare l'importo del credito d'imposta spettante; tale credito d'imposta va rimborsato al sostituto **in sede di conguaglio**, sempreché vi sia stata disponibilità del monte ritenute.

Tale credito d'imposta può pertanto essere ulteriormente suddiviso come segue:

- credito d'imposta rimborsato dal sostituto, per la parte coperta dal monte ritenute;
- credito d'imposta non rimborsato dal sostituto da evidenziare nel modello CUD e da recuperare nella dichiarazione dei redditi.

Punto 111 – Credito non riconosciuto per canoni di locazione

In tale punto va indicato l'importo del credito di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR che NON è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta. Tale importo rappresenta la quota di detrazione **che non ha trovato capienza** nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA meno Detrazioni ex art.12 per familiari a carico Detrazioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione (ex art. 13, Tuir)
--



Il credito NON è stato attribuito dal sostituto d'imposta, in tutto o in parte, per insufficienza del monte ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio.

Non è previsto alcun rimando ai mesi successivi, ma l'indicazione dell'importo non attribuito nel modello CUD, per consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.

In caso di compilazione del presente punto deve essere precisato nelle annotazioni (cod. "BI") che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non usufruita.

In conclusione, tenuto conto di quanto fin'ora precisato si deve ritenere che **nei punti 109, 110 e 111**, si procede ad evidenziare lo stato dell'attribuzione della detrazione per canoni di locazione tra:

- **punto 109** = importo effettivamente fruito
- **punto 110** = credito d'imposta spettante e RICONOSCIUTO dal sostituto
- **punto 111** = credito d'imposta spettante e NON RICONOSCIUTO dal sostituto

Si può pertanto presumere che:

- la somma dei **punti 109, 110 e 111** debba coincidere con l'importo delle detrazioni di cui all'art. 16, teoricamente attribuito;

- la somma dei **punti 110 e 111** costituisca l'importo totale del credito d'imposta spettante, di cui solo in parte (importo del **punto 110**) riconosciuto per il tramite del sostituto d'imposta.

Annotazioni correlate al solo punto 111

Credito per canoni di locazione che non è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta - Relativamente al credito di cui al comma 31-sexies dell'art. 16 del TUIR non riconosciuto dal sostituto d'imposta, qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati (**CUD 2013**) lo stesso può richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi della detrazione non fruita.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BI	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 111) in sede di dichiarazione dei redditi.

Punto 112 – Credito per canoni di locazione recuperato

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, nel punto in commento va indicato l'ammontare di detto credito recuperato. Dalla lettura delle istruzioni ministeriali si ritiene che tale punto **debba essere compilato in tutti in casi** in cui il credito recuperato si riferisca tanto al credito riconosciuto nell'anno da altri sostituti, quanto al credito riconosciuto dallo stesso sostituto nel corso di un precedente rapporto di lavoro nell'anno intrattenuto con lo stesso lavoratore. L'ipotesi ricorre quando dalle operazioni di conguaglio emerge una situazione di capienza dell'imposta lorda rispetto all'ammontare del credito precedentemente riconosciuto tale per cui si debba procedere all'attribuzione della detrazione per canoni di locazione fino a concorrenza dell'imposta lorda e al recupero del relativo credito.

Esempi di attribuzione della detrazione per canoni di locazione e relativo credito

Il dipendente Rossi presenta al proprio datore di lavoro ALFA SPA, la richiesta di fruizione della detrazione per canoni di locazione ex art. 16, comma 1-bis, specificando tra le altre informazioni richieste quanto segue:

- n giorni di spettanza: **184**
- % di spettanza: **100%**

Si ipotizza la compilazione dei punti in questione in presenza delle seguenti situazioni a conguaglio.

Ipotesi n. 1

IRPEF lorda	€	3.200
detrazione per familiari art.12	€	1.600
detrazione lav. Dip. Art. 13	€	1.000
CAPIENZA	€	600
Detrazione per canoni di locazione	€	500
Credito d'imposta spettante	€	0
Credito d'imposta da erogare a conguaglio	€	0
CUD/2013		
Punto 5 "Ritenute Irpef"	€	100
Punto 101 "Imposta lorda"	€	3.200
Punto 102 "Detrazioni per carichi di famiglia"	€	1.600
Punto 107 "Detrazioni per lav. dipendente"	€	1.000
Punto 109 "Detrazioni per canoni di locazione"	€	500
Punto 110 "Credito riconosciuto per canoni di locazione"	€	0
Punto 111 "Credito non ricon. per canoni di locazione"	€	0
Punto 113 "Totale detrazioni"	€	3.100

Ipotesi n. 2

IRPEF lorda	€	3.000
detrazione per familiari art.12	€	1.600
detrazione lav. Dip. Art. 13	€	1.000
CAPPIENZA	€	400
Detrazione per canoni di locazione	€	500
Credito d'imposta spettante	€	100
Credito d'imposta da erogare a conguaglio	€	100

Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione un monte ritenute pari a € 2.000 e che pertanto procede all'attribuzione integrale del credito in sede di conguaglio.

CUD/2013

Punto 5 "Ritenute Irpef"	€	0
Punto 101 "Imposta lorda"	€	3.000
Punto 102 "Detrazioni per carichi di famiglia"	€	1.600
Punto 107 "Detrazioni per lav. dipendente"	€	1.000
Punto 109 "Detrazioni per canoni di locazione"	€	400
Punto 110 "Credito riconosciuto per canoni di locazione"	€	100
Punto 111 "Credito non ricon. per canoni di locazione"	€	0
Punto 113 "Totale detrazioni"	€	3.000

Ipotesi n. 3

IRPEF lorda	€	2.800
detrazione per familiari art.12	€	1.600
detrazione lav. Dip. Art. 13	€	1.000
CAPPIENZA	€	200
Detrazione per canoni di locazione	€	500
Credito d'imposta spettante	€	300
Credito d'imposta da erogare a conguaglio	€	300

Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione un monte ritenute pari a € 200 e che pertanto procede entro tale limite all'attribuzione del credito in sede di conguaglio.

CUD/2013

Punto 5 "Ritenute Irpef"	€	0
Punto 101 "Imposta lorda"	€	2.800
Punto 102 "Detrazioni per carichi di famiglia"	€	1.600
Punto 107 "Detrazioni per lav. dipendente"	€	1.000
Punto 109 "Detrazioni per canoni di locazione"	€	200
Punto 110 "Credito riconosciuto per canoni di locazione"	€	200
Punto 111 "Credito non ricon. per canoni di locazione"	€	100
Punto 113 "Totale detrazioni"	€	2.800

Annotazione

BI: in assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 111) in sede di dichiarazione dei redditi.

Ipotesi n. 4

Il dipendente Rossi presenta al proprio datore di lavoro ALFA SPA, la richiesta di fruizione delle seguenti detrazioni per canoni di locazione ex art. 16:

comma 1, specificando tra le altre informazioni richieste quanto segue:

n. giorni di spettanza: **147**

% di spettanza: **100%**

comma 1-bis, specificando tra le altre informazioni richieste quanto segue:

n. giorni di spettanza: **184**

% di spettanza: **100%**

In sede di conguaglio di presenta la seguente situazione.

IRPEF lorda	€	3.100
detrazione per familiari art.12	€	1.600
detrazione lav. Dip. Art. 13	€	1.000
CAPIENZA	€	500
Detrazione per canoni di locazione	€	700
Credito d'imposta spettante	€	200
Credito d'imposta da erogare a conguaglio	€	200

Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione un monte ritenute pari a € 200 e che procede all'attribuzione totale del credito in sede di conguaglio.

CUD/2013

Punto 5 "Ritenute Irpef"	€	0
Punto 101 "Imposta lorda"	€	3.100
Punto 102 "Detrazioni per carichi di famiglia"	€	1.600
Punto 107 "Detrazioni per lav. dipendente"	€	1.000
Punto 109 "Detrazioni per canoni di locazione"	€	500
Punto 110 "Credito riconosciuto per canoni di locazione"	€	200
Punto 111 "Credito non ricon. per canoni di locazione"	€	0
Punto 113 "Totale detrazioni"	€	3.100

Annotazioni

BG- Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione:

codice canone di locazione (2), giorni (147), percentuale (100%)

codice canone di locazione (3), giorni (184), percentuale (100%)

Punto 113 – Totale detrazioni

Il **punto 113** accoglie l'importo complessivo delle seguenti detrazioni **effettivamente fruiti** nel limite dell'imposta lorda (**punto 101**) del percipiente:

punto 102 "Detrazioni per carichi di famiglia" (ex art. 12, c. 1 Tuir)
+
punto 103 "Detrazioni per famiglie numerose" (ex art. c. 1 bis Tuir)
+
punto 107 "Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati" (ex art. 13, Tuir).
+
punto 108 "Detrazioni per oneri" (ex art. 15 Tuir)
+
punto 109 "Detrazioni per canoni di locazione" (commi da 01 a 1 ter , art. 16 Tuir)
+
punto 118 "Detrazione fruita comporta sicurezza" (art. 4 c. 3 D.L. n. 185/08)

Resta inteso che l'importo del **punto 113** non può eccedere l'imposta lorda; come noto se il totale delle detrazioni supera l'imposta lorda di cui al **punto 101**, nel **punto 113** va indicato il medesimo importo indicato nel **punto 101** e nei singoli punti le detrazioni teoricamente spettanti.

Pertanto, nel **punto 113**, va sempre indicato il minore tra i seguenti valori:

- **punto 101** imposta lorda
- **punto 102 + punto 103 + punto 107 + punto 108 + punto 109 + punto 118.**

ESEMPI

Ipotesi n.1

IRPEF lorda	€	2.000
detrazione per carichi di famiglia (art.12)	€	1.500
detrazione lav. Dip. (art. 13)	€	1.000
detrazione per oneri	€	500
detrazione per canoni di locazione	€	500
CAPENZA DETR. CANONI	€	0
credito d'imposta per canoni	€	500
CUD/2013		
Punto 5 "Ritenute Irpef"	€	0
Punto 101 "Imposta lorda"	€	2.000
Punto 102 "Detrazioni per carichi di famiglia"	€	1.500
Punto 107 "Detrazioni per lav. dipendente"	€	1.000
Punto 108 "Detrazioni per oneri"	€	500
Punto 109 "Detrazioni per canoni di locazione"	€	0
Punto 110 "Credito riconosciuto per canoni di locazione"	€	500
Punto 113 "Totale detrazioni"	€	2.000

Ipotesi n.2

2000,00 1500,00

IRPEF lorda	1000,00	€	4.500
detrazione per familiari (art.12)		€	1.500
detrazione lav. Dip. (art. 13)		€	1.000
detrazione per oneri		€	500
detrazione per canoni di locazione		€	500
CAPENZA DETR. CANONI		€	2.000
credito d'imposta per canoni		€	0
CUD/2013			
Punto 5 "Ritenute Irpef"		€	1.000
Punto 101 "Imposta lorda"		€	4.500
Punto 102 "Detrazioni per. carichi famiglia"		€	1.500
Punto 107 "Detrazioni per Lav. Dip"		€	1.000
Punto 108 "Detrazioni per oneri"		€	500
Punto 109 "Detrazioni per canoni di locazione"		€	500
Punto 110 "Credito riconosciuto per canoni di locazione"		€	0
Punto 113 "Totale detrazioni"		€	3.500

Punto 114- Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero

Riportare l'eventuale credito d'imposta riconosciuto dal sostituto in sede di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal sostituto relativamente a redditi prodotti all'estero dal lavoratore.

Il riconoscimento del credito d'imposta da parte del sostituto - Come noto, l'articolo 23, comma 3 del DPR 600/73 prevede espressamente che ove alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrano somme o valori prodotti all'estero, al sostituto è consentito di riconoscere un credito d'imposta da attribuire in sede di effettuazione delle predette operazioni di conguaglio, fino a concorrenza dell'imposta (lorda) italiana, **corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo**. L'ammontare di detto credito d'imposta non può comunque eccedere l'imposta netta dovuta in Italia. Ciò significa che il credito d'imposta non può essere riconosciuto per un valore superiore al minore dei due limiti ora citati ovvero:

- l'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo
- e l'imposta netta (imposta lorda – detrazioni d'imposta di cui all'art. 15 del TUIR) dovuta in Italia.

Reddito convenzionale "ministeriale" come forma di parziale concorso alla formazione del reddito complessivo - L'art. 36 comma 30 del Decreto legge 223/06 convertito con modifiche in L. 248/06 ha fornito una interpretazione autentica delle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 165 del TUIR precisando che le predette disposizioni "devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'art. 51 del medesimo testo Unico". A tal proposito il comma 8-bis dell'articolo 51 del TUIR stabilisce le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente con riferimento ai lavoratori dipendenti residenti nel territorio dello Stato che prestano la loro attività lavorativa all'estero **per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi**. Per tali lavoratori la disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del TUIR prevedono che i redditi all'estero dagli stessi conseguiti, in deroga a quanto prevista dai commi da 1 a 8 del medesimo articolo 51, siano determinato sulla base di una **retribuzione convenzionale** annualmente definita con decreto emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia. Tale retribuzione su base convenzionale normalmente risulta essere di ammontare inferiore rispetto a quella effettivamente percepita dal lavoratore. Dal canto suo l'articolo 165 del TUIR, definente il regime di spettanza del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero al fine di evitare la doppia imposizione, al comma 10 stabilisce che qualora il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente. L'interpretazione di cui all'articolo 36, comma 30 del decreto in commento assimila la retribuzione convenzionale, normalmente inferiore a quella effettiva, ad una forma di parziale partecipazione alla formazione del reddito complessivo da cui l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 165, comma 10 del TUIR prima citata ovviamente meno favorevole al contribuente.

Esempio – Valga in proposito la seguente esemplificazione:

Descrizione	Importo in euro
Retribuzione lorda prodotta all'estero	100.000,00
Retribuzione imponibile in Italia (reddito convenzionale)	80.000,00
Reddito complessivo	120.000,00
Imposta lorda italiana	53.000,00
Imposta netta italiana	50.000,00
Imposta all'estero assolta a titolo definitivo	35.000,00

Fermo restando il concetto secondo il quale le imposte pagate all'estero sono ammesse in detrazione sotto forma di credito d'imposta dall'imposta netta dovuta fino alla quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, il contribuente/dipendente prioritariamente, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 165, comma 10 del TUIR deve ridurre l'ammontare dell'imposta estera assolta a titolo definitivo (35.000,00) sulla base del rapporto percentuale sussistente tra il reddito effettivo (100.000,00) e il reddito convenzionale imponibile in Italia (80.000,00) ovvero

$$80.000,00 * 100 / 100.000,00 = 80\%, \text{ da cui}$$

$$35.000,00 * 80\% = 28.000,00$$

Quindi, procede come di consueto ovvero:

$$120.000,00 : 53.000,00 = 80.000,00 : X;$$

$$X = 53.000,00 * 80.000,00 / 120.000,00;$$

$$X = 35.333,33.$$

Essendo l'imposta pagata all'estero (28.000,00) di ammontare inferiore alla quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra reddito prodotto all'estero e reddito complessivo (35.333,33), il contribuente/dipendente ha diritto a poter detrarre interamente l'imposta assolta all'estero a titolo definitivo (28.000,00).

Obbligatori, nelle annotazioni, tutti gli elementi utili alla determinazione del credito d'imposta - Ai fini della compilazione della certificazione **CUD 2013** il sostituto d'imposta, oltre a indicare nel punto in commento l'importo del credito d'imposta riconosciuto in sede di conguaglio (pari nell'esemplificazione proposta a 28.000,00 euro), indicherà, in corrispondenza dello spazio riservato alle annotazioni, tutti gli altri elementi propedeutici alla determinazione del credito d'imposta.

Più in particolare trattasi:

- dello Stato estero;
- dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero (2012);
- del reddito prodotto all'estero (100.000,00 euro);
- dell'imposta pagata all'estero a titolo definitivo (35.000,00 euro);
- del reddito complessivo tassato in Italia (120.000,00 euro);
- dell'imposta lorda italiana (53.000,00 euro);
- dell'imposta netta italiana dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero (50.000,00 euro).

La fornitura dei dati predetti va effettuata con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero ha subito la tassazione in Italia. Non bisogna, infatti, dimenticare che il credito d'imposta deve essere riconosciuto, a norma di quanto previsto dall'articolo 165, c. 3 del TUIR e conseguentemente dall'art. 23, c. 3 del DPR 600/73, separatamente per ciascun stato estero.

Credito d'imposta di regola riconosciuto nell'anno successivo – In sede di conguaglio **2012** con tutta probabilità verrà ad essere il riconosciuto il credito d'imposta relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno 2011 e ciò in quanto solo nell'anno 2012 il dipendente è stato chiamato a versare nel paese estero le ritenute a titolo definitivo. Pertanto, il sostituto riconoscerà detto credito in sede di conguaglio 2012, ma dovrà avere riguardo di tutti i dati reddituali relativi all'anno 2011 ovvero reddito complessivamente percepito nell'anno 2011, reddito prodotto all'estero sempre nell'anno 2011, imposta lorda italiana relativa all'anno 2011, imposta netta relativa all'anno 2011.

Annotazioni correlate al punto 114

Riconoscimento credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. - Qualora in sede di conguaglio il sostituto abbia riconosciuto il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal lavoratore relativamente a redditi dallo stesso prodotti all'estero, il sostituto medesimo sarà tenuto a riportare nello spazio riservato alle annotazioni per ciascun Stato estero e per ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato in Italia, gli elementi qui di seguito riportati:

- lo stato estero;
- l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero;
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero a titolo definitivo;
- il reddito complessivo tassato in Italia;
- l'imposta lorda italiana;
- l'imposta netta italiana dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero. Tale importo deve essere considerato al lordo dell'eventuale credito d'imposta riconosciuto.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AQ	Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: Stato estero (...), anno d'imposta di percezione del reddito all'estero (...), importo del reddito estero (...), imposta pagata all'estero resasi definitiva (...), reddito complessivo tassato in Italia (...), imposta lorda italiana (...), imposta netta italiana (...). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.

In presenza di più Stati esteri e/o di più annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato in Italia, il sostituto fornirà le ulteriori informazioni rispettando sempre la sequenza dei dati dianzi proposta. Così, qualora il credito d'imposta fosse riconosciuto a fronte di redditi prodotti nel medesimo Stato estero (ad esempio Francia), ma a fronte di due annualità diverse (2012 e 2011), il sostituto d'imposta opererà come segue :

AQ	<p>Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero:</p> <p>Stato estero (Francia), anno d'imposta di percezione del reddito estero (2012), importo del reddito estero (... euro), imposta pagata all'estero resasi definitiva (... euro), reddito complessivo tassato in Italia (...euro), imposta lorda italiana (... euro), imposta netta italiana (... euro). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.</p> <p>Stato estero (Francia), anno d'imposta di percezione del reddito estero (2011), importo del reddito estero (...euro), imposta pagata all'estero resasi definitiva (... euro), reddito complessivo tassato in Italia (... euro), imposta lorda italiana (... euro), imposta netta italiana (... euro). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.</p>
-----------	--

Premessa alla compilazione dei punti 118 e 119 (comparto sicurezza: detrazione fruita e compenso erogato)

L'inserimento del **punto 118**, "Detrazione fruita comparto sicurezza", e del successivo **punto 119**, "Compenso erogato comparto sicurezza", origina dalla disposizione di cui all'art. 4 c. 3 del D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009, che ha previsto, in via sperimentale, una nuova **riduzione d'imposta** a favore del personale del comparto sicurezza Difesa e Soccorso pubblico, con reddito complessivo di lavoro dipendente, nel 2008, non superiore a 35mila euro.

Più precisamente, l'agevolazione consiste in una detrazione fiscale a favore :

- del personale militare delle Forze armate,
- del Corpo delle capitanerie di porto,
- del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,
- del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'agevolazione deve essere determinata sul trattamento economico accessorio. Nel settore pubblico (ai sensi dpr 600 /73 art 29, c. 2 lett. b)) gli emolumenti c.d. "accessori" sono tassati con l'aliquota marginale quella cioè applicabile allo scaglione di reddito più elevato.

La disposizione che ha introdotto questa speciale agevolazione è stata attuata con il DPCM 27 febbraio 2009.

Il sostituto d'imposta – recita il DPCM – **applica la riduzione d'imposta in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato** e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo.



La legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. "legge di stabilità") ha confermato il beneficio della detrazione anche per il 2012.

Con D.p.c.m. del 25 maggio 2012 (in G.U. n. 193 del 20 agosto 2012) è stata quantificata la nuova riduzione, pari a 145,75 euro, della quale potranno usufruire i lavoratori che nell'anno 2011 hanno percepito un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Modalità di applicazione della riduzione

E' previsto che il sostituto di imposta applichi la riduzione di imposta **in un'unica soluzione (si ritiene in sede di conguaglio)**, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo.

Definizione di trattamento economico accessorio

Come espressamente previsto dal decreto, ai fini in questione, costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate trattamento economico accessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1.

Misura ridotta per personale volontario

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta di cui sopra si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.

Esempio

- Reddito imponibile € 20.000 (Punto 1, CUD 2013)
- Trattamento economico accessorio: € 500 (punto 119 CUD 2013). Tale dato è “un di cui” del punto 1.
- Calcolo Irpef lorda su 20.000 = 3450 (23% di 15.000) + 1350 (27% di 5.000) = € 4.800;
- Detrazione Lav. dipendente = $1338 \times (55.000 - 40.000) / 40.000 = 1338 \times 0,375 = € 501,75$ (Punto 107, CUD 2013)
- Capienza imposta lorda su trattamento accessorio : $500 \times 27\% = € 135$
- Detrazione fruibile comparto sicurezza entro il limite di capienza = € 135,00 (Punto 118, CUD 2013)
- Ritenute Irpef = 4800 – detrazione 501,75 – detrazione sicurezza € 135 = € 4.163,25 (Punto 5, CUD 2013)

Personale volontario non in servizio permanente

Per il personale volontario non in servizio permanente delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, l'articolo 2, comma 4, del DPCM, stabilisce che la riduzione d'imposta (per il 2012 nel tetto massimo di 145,75 euro) si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito. Tale ultima disposizione probabilmente è volta a tener conto del fatto che per il predetto personale non sembra vi sia una specifica delle voci che configurano compensi accessori e, pertanto, si è preferito fare riferimento alla metà del trattamento economico complessivamente percepito. Un aspetto di interesse relativamente a tale nuova detrazione risiede nella circostanza che nel comparto pubblico i compensi accessori sono assoggettati a tassazione con l'aliquota marginale nota al sostituto d'imposta. Ciò come stabilito dall'articolo 29, primo comma, lettera b), del DPR n. 600 del 1973, secondo cui sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli aventi carattere fisso e continuativo, la ritenuta è operata con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato del percettore. L'importo della detrazione in commento è inclusa nella determinazione dei punti 5 “Ritenute IRPEF”, e 113 “Totale detrazioni”.

Punto 118 – COMPARTO SICUREZZA – Detrazione fruita

Nel punto 118 va indicato l'importo della detrazione fruita prevista per il comparto sicurezza.

La speciale detrazione, confermata anche per il 2012, compete per il personale appartenente al comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico il cui reddito complessivo di lavoro dipendente nell'anno 2011 non sia stato superiore a 35.000 euro. L'importo della detrazione da indicare nel punto 118 della certificazione CUD 2013 è stato fissato in euro 145,75 (D.p.c.m. del 25 maggio 2012 , in G.U. n. 193 del 20 agosto 2012).

Punto 119 – COMPARTO SICUREZZA – Compenso erogato

Nel punto 119 “Compenso erogato comparto sicurezza”, va indicato l'ammontare del trattamento accessorio erogato già compreso nel punto 1. Rappresenta la base imponibile sulla cui imposta può essere riconosciuta fino a concorrenza la detrazione di € 145,75.

Le istruzioni precisano che “qualora il trattamento economico accessorio venga erogato a soggetti di cui all'art. 2 comma 4 del DPC del 27 febbraio 2009 (N.d.R. : personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) la riduzione di imposta si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente erogato. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, nel punto 119, va riportata la metà del trattamento economico complessivamente erogato”.

Si ritiene che per “metà del trattamento economico complessivamente percepito” debba intendersi il 50% del valore di cui al punto 1. Tale è dunque il valore che dovrebbe essere indicato nel punto 119 sulla cui imposta lorda può essere riconosciuta la detrazione di € 145,75. È evidente che per il suddetto personale volontario sarà necessario riportare, al posto del salario accessorio, il 50% del trattamento economico complessivamente erogato al percettore (il 50% del reddito indicato al punto 1).

La speciale detrazione d'imposta di euro 145,75 si applica dunque sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.

L'agevolazione fiscale è tuttavia subordinata alla condizione che al predetto personale “volontario” sia anche riconosciuto un trattamento economico accessorio.

Vale la pena sottolineare che il valore da indicare nel punto in commento potrebbe essere influenzato in diminuzione della quota parte di eventuali oneri deducibili e/o contributi di previdenza complementare da determinarsi in misura proporzionale al rapporto tra il trattamento economico accessorio e il reddito complessivo.

Premessa alla compilazione dei punti da 120 a 127 (Contributi previdenza complementare)

Si è già visto, commentando il precedente **punto 8** della Parte A della certificazione **CUD 2013**, come l'entrata in vigore del D.L.vo 252/2005 di riforma della disciplina della previdenza complementare abbia reso utile e necessario codificare il lavoratore in relazione al diverso regime di deducibilità dei contributi versati al fondo pensione.

L'identificazione del profilo di deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare (quota a carico lavoratore e a carico azienda), attraverso l'apposito codice da inserire nel punto 8, Parte A, si completa con i dati sulla contribuzione richiesti nella Parte B della certificazione.

I campi interessati sono i seguenti:

- **punto 120** "Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2";
- **punto 121** "Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2"
- **punto 122** "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Versati nell'anno"
- **punto 123** "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Eccedenti", di nuova istituzione
- **punto 124** "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Importo totale"
- **punto 125** "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione - Differenziale"
- **punto 126** "Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione - Anni residui", di nuova istituzione
- **punto 127** "Previdenza complementare per familiari a carico"

Si tratta dei punti utili ad evidenziare l'importo dei contributi versati a forme di previdenza complementare e se per gli stessi è stata riconosciuta la deduzione sui redditi certificati nei **punti 1 e 2**.

Punto 120 - Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2

Indicare nel punto in commento l'ammontare dei contributi e dei premi (diversi dal TFR), ivi compresi quelli versati in favore di familiari a carico per i quali il dipendente ha chiesto al sostituto il riconoscimento della deduzione, destinati al finanziamento della previdenza complementare e individuale di cui all'articolo 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR che hanno trovato deducibilità nell'ambito dei redditi di cui ai **punti 1 e 2** della certificazione **CUD 2013**.

Limite di deducibilità della contribuzione versata a previdenza complementare - Sui contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro (sia volontariamente, sia in base a contratti o accordi collettivi) il D.L.vo 252/2005 di riforma della previdenza complementare ha stabilito all'art. 8 c. 4 un unico limite di deducibilità pari a euro 5.164,57 annui. In pratica sono stati soppressi definitivamente gli altri precedenti 2 limiti, quello in percentuale (12%) del reddito complessivo e quello pari al doppio del TFR smobilizzato e, soprattutto, quel criterio penalizzante che prevedeva l'applicazione del minore dei tre limiti. In termini operativi, la riduzione del numero dei limiti di deducibilità, da tre a uno solo, semplifica notevolmente il comportamento amministrativo del datore di lavoro che dall'1.1.2007 opererà nel seguente modo:

- includerà il contributo a proprio carico tra gli elementi che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
- valuterà la capienza del contributo datore di lavoro + lavoratore rispetto al limite massimo di 5.164,57.
- provvederà a dedurre integralmente i contributi complessivamente trattenuti qualora risultino inferiori al limite massimo;
- provvederà a dedurre la quota di contribuzione fino al raggiungimento del limite e ad includere nel reddito la quota eccedente, qualora nel mese la contribuzione dovesse superare il limite massimo;
- continuerà, nei mesi successivi, a far concorrere alla formazione del reddito i contributi eccedenti il limite di 5.164,57;
- nell'ipotesi di conguaglio complessivo, dovrà verificare attraverso il CUD l'esistenza di eventuale altra contribuzione versata alla previdenza complementare nel corso di precedenti rapporti al fine di valutare il rispetto della soglia di deducibilità di 5.164,57.

Comunicazione al sostituto d'imposta della presenza di altri redditi – Con la riforma della previdenza complementare che ha soppresso, ai fini della deducibilità della contribuzione versata ai fondi pensione, i precedenti limiti del 12% sul reddito complessivo nonché quello del doppio del TFR, l'eventuale comunicazione del lavoratore dell'ammontare di altri redditi ai fini del riconoscimento di un più preciso importo delle detrazioni d'imposta spettanti, di cui all'art. 12 e 13 del Tuir, non ha più alcuna rilevanza sulla deducibilità della contribuzione ai fondi pensione il cui limite è generalmente fissato nella misura annua di euro 5.164,57.

Punto 121 - Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2

Indicare nel punto in commento l'ammontare dei contributi e premi, ivi compresi quelli versati in favore di familiari a carico per i quali il dipendente ha chiesto al sostituto il riconoscimento della deduzione, destinati alla previdenza

complementare e individuale e non dedotti dal reddito di cui ai **punti 1 e 2** del **CUD 2013** perché eccedenti il limite di deducibilità previsto dall'art. 8 c. 4 del D.L.vo 252/2005 (euro di 5.164,57.).

Operatività del principio di correlazione per i contributi e premi non dedotti e comunicazione al fondo da parte del lavoratore dei contributi non dedotti in fase di accumulo - In applicazione del "principio di correlazione" che prevede che ad un reddito non dedotto in fase di accumulo corrisponde, nella successiva fase di erogazione, una prestazione non tassata e viceversa, alla quota di contribuzione esuberante rispetto ai *plafond* di deducibilità previsto dall'art. 8 c. 4 del D.L.vo 252/2005 corrisponderà, in occasione della corresponsione della rendita pensionistica, una quota di detta rendita esente da tassazione. Perché tutto ciò possa avere pratico riscontro, il contribuente dovrà farsi carico di comunicare al fondo pensione, **entro il 30 Settembre dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'importo dei contributi e premi complessivamente non dedotti dal reddito complessivo di cui al punto in commento. Può essere utile rammentare che non presenta controindicazioni l'ipotesi in cui il dipendente chieda al proprio sostituto d'imposta di non riconoscere la deduzione spettante a fronte di contributi versati con prelievo in busta paga. In tal modo il dipendente si garantirebbe – un domani – la tassazione della prestazione alimentata dal solo TFR.

Punto 122 - Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Versati nell'anno

Nel **punto 122 del CUD 2013** deve essere indicato, per i lavoratori con prima occupazione dal 1° gennaio 2007 (cioè per coloro che iniziano a lavorare per la prima volta dopo l'1/01/2007 e che pertanto non sono conosciuti da alcuna forma di previdenza obbligatoria prima di tale data), l'ammontare complessivo dei contributi versati **nell'anno 2012** (quota datore di lavoro e quota lavoratore) a forme pensionistiche complementari.

Le istruzioni precisano che il punto in commento, analogamente ai successivi **punti 123 e 124, deve essere sempre compilato** anche se per un lavoratore di prima occupazione, nel **punto 8** della Parte A "Dati generali", è stato indicato un codice diverso da 3 (l'ipotesi più plausibile sembra essere quella di un lavoratore di prima occupazione dall'1/1/07, iscritto ad un fondo di squilibrio finanziario - cod. 2, al punto 8 della parte A-. Anche in tale ipotesi, la contribuzione versata e dedotta senza alcun limite dovrà essere indicata nel **punto 124**).

Punto 123 – Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione - Eccedenti



Nel nuovo punto 123 del CUD 2013 deve essere indicato l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1 e 2, che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Tale importo è già ricompreso nel punto 122.

Anche il punto 123, analogamente ai punti 122 e 124, **deve essere sempre compilato** anche se per un lavoratore di prima occupazione, nel **punto 8** della Parte A "Dati generali", è stato indicato un codice diverso da 3.

Punto 124 - Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Importo totale

Il **punto 124**, al pari del **punto 9 "Data iscrizione al fondo"**, viene utilizzato per gestire la normativa transitoria di cui dall'art. 8, comma 6 D.Lgs. 252/2005 (riforma previdenza complementare) e dunque presuppone che i sostituti d'imposta saranno coinvolti nell'attribuzione ai lavoratori di prima occupazione dell'eventuale surplus di deducibilità fiscale spettante, a partire dal 6° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Il punto in questione richiede l'indicazione dell'importo complessivo dei contributi, relativi ai lavoratori di prima occupazione dall'1.1.2007 (identificati nella **Parte A, con il cod. 3 nel punto 8**), dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio (quota datore di lavoro e quota lavoratore).

Coerentemente con quanto affermato, le istruzioni precisano che il punto in commento deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. **Inoltre**, analogamente ai precedenti punti 122 e 123, **il punto in questione deve essere sempre compilato** anche se per un lavoratore di prima occupazione, nel **punto 8** della Parte A "Dati generali", è stato indicato un codice diverso da 3 (l'ipotesi più plausibile sembra essere quella di un lavoratore di prima occupazione dall'1/1/07, iscritto ad un fondo di squilibrio finanziario (**cod. 2, al punto 8 della parte A**)).

Regime fiscale previsto per i lavoratori di prima occupazione (successivi al 01.01.2006)

Abbiamo già avuto modo di accennare nel commento al **punto 8** della Parte A della certificazione CUD 2013 che per i soggetti di prima occupazione dall'1/1/2007, oltre alla deduzione ordinaria nel limite di euro 5.164,57 nel primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica prescelta, possono dedurre dal 6° anno e fino al 25° anno di

partecipazione - seppure nel limite annuale aggiuntivo di euro 2.582,29 - l'importo rappresentato dalla differenza tra 25.822,85 e i contributi complessivamente versati nei primi cinque anni. Il **punto 124** evidenzierà incrementandosi di anno in anno l'ammontare dei contributi progressivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione al fondo.

La corretta gestione della deduzione per i lavoratori di prima occupazione dovrebbe comportare:

- il conteggio dell'ammontare complessivo dei contributi e premi versati nel primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica complementare;
- il calcolo del differenziale (se positivo) tra l'importo di 25.822,85 euro (deduzione massima di cui un soggetto avrebbe potuto fruire nei primi 5 anni di partecipazione) e l'ammontare complessivo dei contributi o premi effettivamente dedotti nel medesimo quinquennio;
- la possibilità nei 20 anni successivi al primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica di dedurre nel limite annuale di 5.164,57 + 2.582,29 i contributi versati. A fronte di contributi dedotti eccedenti l'importo di 5.164,57 euro occorrerà conseguentemente ridurre il differenziale positivo precedentemente calcolato per determinare il differenziale positivo residuo da utilizzare eventualmente per gli anni ancora utili del ventennio.

Punto 125 - Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione - Differenziale

Il **punto 124** risponde al meccanismo di ulteriore deduzione previsto per i dipendenti di nuova occupazione dal 1 gennaio 2007, per i quali è prevista la speciale deduzione di cui abbiamo già parlato nel commento del precedente punto 123. La compilazione prevede che all'interno del punto venga inserito il differenziale tra il massimale di 25.822,85 e i contributi effettivamente dedotti nei primi 5 anni di iscrizione a previdenza complementare. L'ammontare in discorso deve essere indicato al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno. Essendo il quinquennio iniziato con il 2007, il quinto anno corrisponde con il 2012, e pertanto l'Agenzia ha ritenuto opportuno l'inserimento del campo non solo nella CUD 2013, ma anche nella CUD 2012.

Punto 126 – Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Anni residui



Nel punto 126, di nuova istituzione, va indicato il numero degli anni residui nei quali i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, potranno usufruire della maggiore deduzione prevista dall'art. 8, c. 6 del D.Lgs. 252/2005.

Punto 127 - Previdenza complementare per familiari a carico

Nel **punto 127** va indicato l'intero importo dei contributi e dei premi complessivamente versati a finanziamento della previdenza complementare in favore dei familiari a carico. Il valore in questione, entro l'unico limite di deducibilità euro 5.164,57, ha già trovato esposizione nei precedenti **punti 120 e 121** della certificazione **CUD 2013**.

Condizioni per la deducibilità delle contribuzione destinate alla previdenza complementare

Il soggetto che versa contributi per il finanziamento di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri familiari a carico può dedurre tali contributi dal proprio reddito complessivo entro il limite massimo di 5164,57 euro. Per i contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico la deduzione compete, in prima battuta, al soggetto fiscalmente a carico e, per l'ammontare non dedotto nella dichiarazione dei redditi di quest'ultimo, al contribuente cui il familiare risulti a carico nel rispetto del suddetto limite.

In pratica avendo a disposizione un tetto massimo di deducibilità fiscale pari a 5164,57 euro, il contribuente può decidere se utilizzarlo per finanziare la propria previdenza complementare, la previdenza complementare dei propri familiari a carico oppure entrambe.

Ai fini dell'ammontare che il sostituto d'imposta può escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente continua ad avere rilievo l'annotazione **AS** secondo la quale, ad integrazione dell'importo evidenziato nel **punto 120** deve essere indicato quanto effettivamente richiesto in deduzione (nei limiti del nuovo limite di deducibilità e tenendo conto di quanto eventualmente il contribuente deduce per la propria previdenza complementare) specificandone la quota parte compresa nel **punto 120** e quella compresa nel **punto 121**.

Nell'ambito del rapporto tra sostituto e lavoratore appare interessante notare come la **determinazione di tali quote eccedenti** sia rimessa al dipendente che, pertanto, ne comunicherà al proprio sostituto d'imposta il relativo ammontare perché, quest'ultimo, possa provvedere al riconoscimento della deduzione. Appare evidente che le contribuzioni eccedenti il reddito del familiare a carico:

- coincideranno con l'intero importo delle contribuzioni versate in favore del familiare stesso qualora quest'ultimo non risulti percettore di alcun reddito
- saranno, invece, pari, invece alla differenza tra l'ammontare delle contribuzioni versate in favore del familiare e il (presunto) reddito del familiare stesso ove eccedenti il reddito di quest'ultimo.

Annotazioni correlate al punto 127

Contributi alla previdenza complementare in favore di familiari a carico - Ove siano stati versati contributi alla previdenza complementare in favore di familiari a carico globalmente rappresentati nel **punto 127** della certificazione **CUD 2013**, il sostituto d'imposta è tenuto a specificare nello spazio riservato alle annotazioni la quota di contribuzione versata in favore di familiari a carico per la quale il dipendente gli ha richiesto il riconoscimento della deduzione (nei limiti del nuovo limite di deducibilità e tenendo conto di quanto eventualmente il contribuente deduce per la propria previdenza complementare) specificando, altresì, nell'ambito di detta quota:

- quale parte di contribuzione che avendo trovato la relativa deducibilità, risulta esposta, congiuntamente alle contribuzioni dedotte per il lavoratore, nel precedente **punto 120** della certificazione modello **CUD 2013**
- e quale parte di contribuzione che non avendo trovato tale deducibilità risulta, invece, esposta, congiuntamente alle contribuzioni non dedotte per il lavoratore, nel precedente **punto 121** della certificazione **CUD 2013**.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AS	Premi e contributi versati per familiari a carico: importo per il quale è stata richiesta la deduzione (...), importo per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 120 (...), importo per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 121 (...).

Punto 129 - Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2

Indicare nel punto in commento l'ammontare complessivo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR sostenuti dal percipiente tanto in forma indiretta (per il tramite del sostituto d'imposta), quanto in forma diretta (sempre che il sostituto abbia accolto positivamente la richiesta del percipiente di tenerli nel debito conto in sede di conguaglio) nel corso dell'anno d'imposta al netto delle franchigie e nei limiti dei massimali previsti dalla legge ad eccezione dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al precedente **punto 120**, il cui regime di deducibilità è definito dall'articolo 10 comma 1, lett. e-bis) del TUIR. Come già precisato in precedenza, tali oneri hanno abbattuto i redditi del percipiente di cui ai precedenti **punti 1 e 2** della certificazione **CUD 2013**. In detto ammontare sono, altresì, ricompresi gli oneri deducibili per spese sanitarie di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b) del TUIR erogate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi e regolamenti aziendali che costituiscono reddito per il lavoratore, ma per i quali il medesimo datore, nella sua veste di sostituto d'imposta, ha provveduto successivamente, a norma dell'articolo 51, comma 2, lett. h), a dedurre dal reddito del lavoratore.

Oneri deducibili di cui il sostituto d'imposta può tener conto con riferimento ai redditi prodotti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato – Sempre in tema di oneri deducibili appare utile segnalare le particolari disposizioni dettate dall'articolo 24, comma 2 del TUIR secondo cui dal reddito complessivo risultano deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR. Conseguentemente il sostituto d'imposta, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, potrà tener conto soltanto degli oneri appena citati.

L'elencazione dei principali oneri deducibili - L'indicazione degli oneri di cui al punto in commento ha carattere conoscitivo e di trasparenza nei confronti del percipiente. Conseguentemente, il sostituto d'imposta è obbligato ad indicare analiticamente nello spazio riservato alle annotazioni le diverse tipologie di oneri deducibili. In tal senso, appare, pertanto, opportuno un riepilogo di alcuni tra i principali oneri deducibili:

- **Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori nonché versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (sono deducibili anche se versati per i familiari fiscalmente a carico)**
Limiti e condizioni alla fruizione: Deducibili senza alcuna limitazione (a titolo d'esempio i contributi versati alle Casse autonome di previdenza obbligatoria dei professionisti; i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del SSN con il premio di assicurazione RC per i veicoli; i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, le contribuzioni per la prosecuzione volontaria; i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza compresi quelli per la ricongiunzione dei periodi assicurativi);
- **Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari**
Limiti e condizioni alla fruizione: deducibili fino all'importo di euro 1.549,37 limitatamente alla quota di contributi obbligatori a carico del datore di lavoro privato per gli addetti ai servizi domestici (quali colf, baby sitter, assistenza per gli anziani);
- **Contributi ed Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose** (ovvero in favore dell'istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica; dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia; della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi; dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia; della Chiesa Evangelica Luterana in Italia; dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane).
Limiti e condizioni alla fruizione: deducibili fino a euro 1.032,91 per ciascuna di tali erogazioni;
- **Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, di Associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute**

Limiti e condizioni alla fruizione: deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo, nella misura massima di euro 70.000;

Per le liberalità alle ONLUS in **alternativa alla deduzione** il contribuente può avvalersi della detrazione nella misura del 19% per un importo non superiore a euro 2.065,83. Il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

- **Erogazioni liberali in denaro in favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali**

Limiti e condizioni alla fruizione: Deducibili senza alcuna limitazione.

- **Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo**

Limiti e condizioni alla fruizione: La deducibilità è ammessa nella misura massima del 2% del reddito complessivo, oppure in alternativa nella misura del 10% del reddito complessivo e comunque nel limite di 70.000 euro;

- **Spese mediche generiche e di assistenza specifica per i disabili**

Limiti e condizioni alla fruizione: la deducibilità, nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della Legge 104/92, è integrale per l'intero importo della spesa;

- **Assegni periodici corrisposti al coniuge** con esclusione della quota di mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio

Limiti e condizioni alla fruizione: deducibile nella misura stabilita dall'autorità giudiziaria. Senza la specificazione della parte destinata al mantenimento dei figli sono deducibili nella misura del 50%;

- **Contributi versati a fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale** istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della salute. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art. 51 comma 2 lettera a)⁹. Fino all'entrata in vigore di tale decreto è prorogata l'efficacia di quanto stabilito dall'art. 1 comma 399 Legge 296/2006¹⁰.

Tale disciplina non è stata a tutt'oggi adottata e pertanto nessuno dei fondi operanti nell'ambito della mutualità integrativa può ritenersi istituito o adeguato.

Limiti e condizioni alla fruizione: deducibili in misura non superiore a euro **3.615,20**.

- **Altri oneri deducibili** per i rimanenti oneri deducibili non compresi tra quelli precedentemente elencati. In particolare:

- rendite, vitalizi ed assegni alimentari;
- canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili;
- indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento;
- somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione:
- il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalla Legge 478/98, art. 3.
- Il 50% delle imposte arretrate

Limiti e condizioni alla fruizione: ciascuno degli oneri ora indicati è deducibile senza alcuna limitazione.

Comunicazione al sostituto d'imposta della presenza di altri redditi – Il percipiente che presume di conseguire altri redditi, oltre quelli erogati dal proprio sostituto, può comunicare a quest'ultimo l'ammontare dei medesimi affinché ne possa tener conto ai fini dell'attribuzione delle deduzioni di cui all'articolo 10 del TUIR diverse da quelle di cui al medesimo articolo, comma 1, lett. e bis) (è il caso ad, esempio, dei Contributi per i paesi in via di sviluppo deducibili in misura non superiore al 2% del reddito complessivo). Conseguentemente, ai fini che qui interessano (vale a dire il riconoscimento della deduzione avendo a riferimento il reddito complessivo del percipiente), il sostituto d'imposta perverrà alla determinazione del reddito complessivo sommando ai redditi da lui erogati (redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati al lavoro dipendente al lordo degli oneri deducibili ovverosia **punto 1 + punto 2 + punto 120 + punto 129** della certificazione **CUD 2013** – eventuale quota imponibile riferibile ai redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato di cui al **p. 301** del modello **CUD 2013**), ciò che il percipiente, a titolo di altri redditi, gli ha comunicato. Quanto sopra comporterà per il sostituto l'obbligo di dar conto, nell'ambito dello spazio riservato alle annotazioni della certificazione **CUD 2013**, degli altri redditi comunicati dal percipiente (**vedi codice AO con annotazione opportunamente integrata del riferimento alla deduzione di cui all'art. 10 del TUIR**).

Annotazioni correlate al punto 129

Oneri deducibili - Il sostituto d'imposta è tenuto per ogni onere sostenuto dal contribuente tanto in forma indiretta, quanto in forma diretta ad elencare le diverse tipologie di oneri riportando per ciascuno di essi la descrizione del tipo

⁹ I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministero della salute di cui all'art. 10 comma 1 lettera e-ter per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 (omissis..).

¹⁰ Ai sensi del comma 399 viene disposto che per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni) è fissato in euro 3.615,20.

di onere seguita dal valore dell'onere medesimo al netto di franchigie e nei limiti dei massimali previsti. **Il sostituto, inoltre, è tenuto a comunicare al percipiente che gli importi predetti non devono essere riportati nell'eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.**

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AR	Dettaglio oneri deducibili: descrizione onere (...), importo (...). Tali importi non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.

Presenza di altri redditi – Il sostituto, in presenza di altri redditi comunicati dal lavoratore, dovrà tenerne conto anche ai fini dell'attribuzione degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del Tuir. In tale ipotesi il sostituto riporterà nello spazio delle annotazioni i dati relativi agli altri redditi certificati integrando l'annotazione di cui al cod. "AO" con il riferimento alla deduzione di cui all'art. 10 del Tuir.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo della deduzione di cui all'art. 10 del Tuir e delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...), di cui per abitazione principale (...)

Punto 130 - Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta

Indicare nel punto in commento l'ammontare complessivo degli oneri detraibili di cui all'articolo 15 del TUIR, per i quali compete la detrazione del 19%, indicati nel precedente **punto 108** del mod. **CUD 2013**.

Si ricorda che dall'anno 2011 non hanno più trovato applicazione le detrazioni per oneri di cui all'art. 1 cc. 353, 358 e 359 della L. 296/2006 come prorogato dall'art. 1 comma 20 L. 244/2007, per i quali competeva la detrazione in misura del 20%.

Gli oneri detraibili, da considerare per la compilazione del punto in commento, sono quelli sostenuti dal percipiente tanto in forma indiretta (per il tramite del sostituto d'imposta), quanto in forma diretta (sempre che il sostituto abbia accolto positivamente la richiesta del percipiente di tenerli nel debito conto in sede di conguaglio). Tali oneri devono essere indicati **al netto delle franchigie e nei limiti dei massimali previsti dalla legge**. In detto ammontare sono, altresì, ricompresi gli oneri detraibili per spese sanitarie di cui all'articolo 15 bis, comma 1, lett. c) del TUIR, nonché quelli relativi ai premi per assicurazione sulla vita ed infortuni extra-professionali di cui all'articolo 15, comma 1, lett. f) del medesimo TUIR erogati dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi e regolamenti aziendali che costituiscono reddito per il lavoratore, ma per i quali il medesimo datore nella sua veste di sostituto d'imposta ha provveduto in sede di conguaglio al riconoscimento della relativa detrazione.

I suddetti oneri devono altresì essere riportati analiticamente nello spazio riservato alle Annotazioni:

- con il cod. "AT" gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%;

Oneri detraibili di cui il sostituto d'imposta può tener conto con riferimento ai redditi prodotti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato – Sempre in tema di oneri detraibili appare utile segnalare le particolari disposizioni dettate dall'articolo 24, comma 3 del TUIR secondo cui le detrazioni di cui all'articolo 15 del TUIR spettano soltanto per gli oneri indicati al comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i) del medesimo articolo.

ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 19% (TABELLA A - ISTRUZIONI CUD 2013)

Si riportano, qui di seguito, gli oneri detraibili ciascuno dei quali debitamente individuato dall'apposito codice, desumibile dalla Tabella A in calce alle istruzioni della certificazione CUD 2013:

- **Codice 1 – Spese sanitarie**

(Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico, ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze, acquisto di medicinali, spese per acquisto o affitto di attrezzature sanitarie, spese relative al trapianto di organi, ticket pagati, assistenza infermieristica e riabilitativa, assistenza specifica).

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta sulla parte di spesa che eccede la franchigia di euro 129,11. Ai fini del superamento della predetta franchigia concorrono anche le spese sanitarie di cui al successivo codice 2 (Spese sanitarie per familiari non a carico). Se le spese eccedono il limite di 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

- **Codice 2 – Spese sanitarie per familiari non a carico**

(Oneri relativi a spese sanitarie relative a patologie che danno diritto all'esenzione del ticket sostenuti nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del TUIR ovvero coniuge, figli e altri familiari che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 12 e cioè non a carico).

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta sulla parte di spesa che eccede la franchigia di euro 129,11 e che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie calcolata su un importo massimo della spesa pari a **6.197,48 euro**. Ai fini del superamento della franchigia concorrono anche le spese sanitarie di cui al precedente codice 1 (Spese sanitarie). Se le spese eccedono il limite di 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

- **Codice 3 – Spese sanitarie per portatori di handicap**

(Spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap individuati ai sensi dell'art. 3 L. 104/92).

Limiti e condizioni alla fruizione: Detraibili senza alcuna limitazione. Se le spese eccedono complessivamente l'importo di 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

- **Codice 4 – Spese per i veicoli per i portatori di handicap.**

(Spese per acquisto di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati alle limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap. Per i soggetti con handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento e per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni la detrazione spetta indipendentemente dall'adattamento del veicolo acquistato).

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta per una sola volta in 4 anni salvo i casi in cui il veicolo sia stato cancellato dal registro del PRA e con riferimento a un solo veicolo. L'importo non può superare **18.075,99 euro di spesa**. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite massimo di 18.075,99 euro va sottratto l'eventuale rimborso assicurativo. La detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo.

- **Codice 5 – Spese per l'acquisto di cani guida dai non vedenti.**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili per l'intero costo dell'animale e limitatamente a un solo cane in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo. Sono escluse le spese di mantenimento per il cane guida per le quali il non vedente ha diritto ad una detrazione forfetaria di euro 516,46, di cui peraltro occorre dare evidenza nelle annotazioni con il cod. "AP"

- **Codice 6 – Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione**

Ove il contribuente nella precedente dichiarazione dei redditi, relativamente alle spese sanitarie di cui ai precedenti codici 1, 2, 3, 4 e 5, abbia chiesto, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, la fruizione della detrazione in forma rateale (4 quote annuali di pari importo), il sostituto è tenuto a riportare, tanto nel punto in commento quanto nelle annotazioni, in quest'ultimo caso preceduto dal codice 6, l'ammontare complessivo di tali spese ancorché l'importo su cui è stata computata la detrazione nella misura del 19%, è pari a quello della rata.

- **Codice 7 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili per un importo non superiore a 4.000,00 euro. Per i mutui stipulati dall'1.1.1993, in caso di contitolarità del mutuo, il limite di 4.000,00 euro va suddiviso tra i cointestatari. Per i mutui stipulati ante 1993 il limite di 4.000,00 euro è riferito a ciascun intestatario. Il mutuo, garantito da ipoteca, deve essere contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto stesso. L'acquisto deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo. In caso di acquisto di unità immobiliare locata la detrazione spetta a condizione che entro 3 mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto e che entro 1 anno l'unità sia adibita ad abitazione principale. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto, altresì, delle variazioni a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a

condizione che l'unità non risulti locata. Se l'immobile acquistato è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque, entro 2 anni dall'acquisto. Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere detratti gli interessi passivi relativi alla parte di mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula: $\text{costo di acquisizione immobile} \times \text{interessi pagati} / \text{capitale dato in mutuo}$.

- **Codice 8 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili**

Limiti e condizioni alla fruizione: l'importo non può superare 2.065,83 euro. Se oltre alle suddette spese sono state sostenute nell'anno spese per interessi passivi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione spetta solo se queste ultime siano di importo inferiore a 2.065,83 euro. In tale ipotesi il totale degli interessi passivi per l'abitazione principale e quella secondaria non può comunque essere superiore a euro 2.065,83. La detrazione spetta, per ciascun intestatario, sugli interessi di mutuo, *stipulato ante 1993*, per l'acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione diversa da quella principale.

- **Codice 9 – Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio**

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di 2.582,28 euro è riferito all'ammontare complessivo. Per recupero del patrimonio edilizio si intendono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su immobili adibiti a abitazione principale o secondaria situati nel territorio nazionale. La detrazione spetta sugli interessi calcolati sull'importo del mutuo, contratto nel 1997 o negli anni successivi a sostegno delle spese. Se l'ammontare del mutuo risulta superiore alle spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo che eccede l'ammontare delle spese.

- **Codice 10 – Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale**

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di 2.582,28 euro è riferito all'ammontare complessivo e riguarda gli interessi passivi pagati in dipendenza di un mutuo, contratto a partire dall'1.1.1998, garantito da ipoteca, per la costruzione (comprese le ristrutturazioni) dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo.

- **Codice 11 – Interessi per prestiti o mutui agrari**

Limiti e condizioni alla fruizione: indipendentemente dalla data di stipula del prestito o mutuo agrario, nel limite massimo dei redditi dei terreni dichiarati.

- **Codice 12 – Assicurazione sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili per un importo complessivamente non superiore a euro 1.291,14

- i premi, per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 Dicembre 2000, versati per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a condizione che i contratti medesimi abbiano durata non inferiore a cinque anni e non consentano la concessione di prestiti nel periodo di durata minimo;
- i premi, per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° Gennaio 2001, versati per il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante, di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che nei contratti medesimi l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto stesso.

- **Codice 13 - Spese per istruzione**

(spese per frequenza di corsi d'istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria.

Possono essere riferiti a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso)

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore a quelle stabilite per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

- **Codice 14 - Spese funebri**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nel limite di euro 1.549,37 per ciascun decesso a condizione che le spese funebri siano sostenute per la morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

- **Codice 15 – Spese per addetti all'assistenza personale**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nel limite di euro 2.100 purchè il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

- **Codice 16 - Spese per attività sportive per ragazzi** (palestre, piscine ed altre strutture sportive)

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nel limite di spesa pari a **210** euro. Età dei ragazzi compresa fra 5 e 18 anni. Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:

la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione; la causale del versamento; l'attività sportiva praticata; l'importo corrisposto per la prestazione resa, i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

- **Codice 17 – Spese per intermediazione immobiliare**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nel limite di euro 1.000 in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, da ripartire tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

- **Codice 18 – Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili entro l'ammontare di spesa non superiore a 2.633,00 euro annui. L'unità abitativa deve trovarsi nello stesso comune dove ha sede l'università o in comuni limitrofi. L'ubicazione dell'Università deve trovarsi in un comune diverso da quello di residenza dello studente e distare da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Le spese di locazione devono essere relativi a un contratto di tipo abitativo e stipulato direttamente dallo studente. La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperazione.

- **Codice 19 – Erogazioni liberali ai partiti politici**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili le erogazioni comprese tra un minimo di euro 51,65 e un massimo di euro 103.291,38 a condizione che il versamento sia effettuato tramite versamento bancario o postale a favore di uno o più movimenti e partiti politici.

- **Codice 20 – Erogazioni liberali alle ONLUS**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiori a euro 2.065,83 a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o posta o altri sistemi previsti dall'art.23, del d.lgs. 241/97 (carte di credito, prepagate, assegni bancari, circolari). La detrazione è incumulabile con gli oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1, lett. g) del TUIR rappresentati dalle erogazioni liberali in denaro a favore di organizzazioni non governative per "la fame nel mondo". Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo nel limite del 10% dello stesso e nella misura massima di euro 70.000. Pertanto il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

- **Codice 21 – Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore a euro 1.500,00 a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale ovvero con altre modalità ministeriali (es. conti correnti bancari o postali intestati alle società sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili).

- **Codice 22 - Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore a euro 1.291,14. La detrazione è incumulabile con gli oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1, lett. g) del TUIR rappresentati dalle erogazioni liberali in denaro a favore di organizzazioni non governative per "la fame nel mondo". La società di mutuo soccorso deve operare esclusivamente nei settori di cui all'art.1, L. 3818 del 15.4.1886 al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, di vecchiaia, oppure in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Il versamento deve essere eseguito tramite banca o posta o altri sistemi previsti dall'art. 23, d.lgs.241/97 (carte di credito, prepagate, assegni bancari, circolari).

- **Codice 23 – Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nella misura fino a euro 2.065,83 a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale o altri sistemi previsti dall'art. 23, D.lgs. 241/97 (carte di credito, prepagate, assegni bancari, circolari).

- **Codice 24 – Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato.

- **Codice 25 – Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico**

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione va calcolata sull'intero importo rimasto effettivamente a carico del contribuente. Le spese, fino ad importo di 48.000,00 euro, devono essere indicate al 50% se per le stesse si intende fruire anche della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione (tale ultima detrazione è fruibile solo in dichiarazione). Le spese che eccedono il limite di 48.000 euro, per le quali non spetta più la detrazione del 36%, potranno essere riportate per il loro intero ammontare.

- **Codice 26 – Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche**

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione va calcolata sull'intero importo. Le iniziative culturali devono essere autorizzate.

- **Codice 27 – Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato a condizione che gli enti operanti nello spettacolo realizzino nuove strutture, per il restauro e il potenziamento di quelle esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

- **Codice 28 – Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. Il limite è elevato al 30% per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della partecipazione o come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione dalla delibera di trasformazione in fondazione.

• **Codice 29 – Spese veterinarie**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibile fino all'importo di euro 387,34 e limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 solo per le tipologie di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

• **Codice 30 – Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi**

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione va calcolata sull'intero importo sostenuto dai soggetti sordi riconosciuti tali ai sensi della Legge 381/70. Si considerano sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20/02/2006);

• **Codice 31 – Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**

Detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla L. 62/2000 e devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale/bancario, o mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

• **Codice 32 – Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico;**

Trattasi dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico. Qualora i contributi siano stati versati dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte detti contributi devono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo.

• **Codice 33 – Spese per asili nido**

Trattasi delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Limiti e condizioni alla fruizione: entro il tetto massimo annuo di euro 632,00 annui per ogni figlio.

• **Codice 34 – Altri oneri detraibili**

per tutti gli altri oneri detraibili non ricompresi tra quelli elencati precedentemente.

Annotazioni correlate al punto 130

Oneri detraibili - Il sostituto d'imposta è tenuto, per ogni onere sostenuto dal contribuente tanto in forma indiretta quanto in forma diretta, a darne evidenza nello spazio riservato alle annotazioni. Relativamente agli oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% occorre riportare, analiticamente, per ciascuno di essi nella annotazioni (cod. AT):

- il codice identificativo dell'onere di cui alla Tabella A allegata in calce alle istruzioni della certificazione **CUD 2013**
- la descrizione del tipo di onere anch'essa desumibile dalla predetta tabella A;
- l'importo dell'onere al lordo delle franchigie applicate e nei limiti dei massimali previsti.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AT	Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 19% al lordo delle franchigie applicate: codice onere (...), descrizione desunta dalla tabella A allegata (...), importo (...). Nota – Per le spese sanitarie indicare l'importo comprensivo della franchigia di euro 129,11. L'importo delle spese inferiore alla franchigia va indicato con la seguente dicitura: "importo delle spese mediche inferiore alla franchigia"

Le istruzioni alla **CUD 2013** prevedono, inoltre, che per le spese sanitarie inferiori alla franchigia di € 129,11, il sostituto è tenuto, comunque, ad indicarle, riportando una specifica dicitura seguita dall'ammontare dell'onere. Va da sé che in tal caso non deve essere utilizzato né il codice 1 (Spese sanitarie) né il codice 2 (Spese sanitarie per familiari non a carico). Per le spese sanitarie inferiori alla franchigia di € 129,11 va riportata la seguente dicitura:

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AT	"Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia (...)"

L'annotazione AZ relativa agli oneri detraibili che potevano fruire della detrazione del 20% è stata cancellata.

Punto 131 - Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali

Indicare nel punto in commento l'ammontare della contribuzione versata dal sostituto e/o dal sostituto a enti o casse aventi esclusivamente un fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale.

Limite alla deducibilità – Detti contributi non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Tuir per un importo non superiore complessivamente ad euro **3.615,20**. Ai fini della compilazione, nel punto in commento va riportato l'intero ammontare ancorché superiore al predetto limite di 3.615,20 euro. Rientrano in tali fattispecie, ad esempio, i contributi versati al **FASI** (Fondo di assistenza sanitaria integrativa) per i dirigenti di aziende industriali

ovvero al **Fondo Besusso** per i dirigenti del settore commercio o ancora al **QUAS** per i quadri sempre del settore commercio o ancora i contributi a carico azienda versati al **Fondo EST** in attuazione del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario e del Turismo.

FASI con riferimento ai dirigenti in servizio – Con riguardo al FASI, la circolare ministeriale n. 55/E del 4 Marzo 1999, ha chiarito che, ai fini del raggiungimento del limite (nel caso di specie 3.615,20 euro), non devono essere computate le contribuzioni a carico del datore di lavoro dovute, in funzione del numero dei dirigenti in forza presso ciascuna azienda, per l’assistenza ai dirigenti in pensione. Pertanto, detto contributo ancorché rientrante nel versamento complessivo operato dal datore di lavoro non dovrà esser ricompreso nella certificazione riferita ai dirigenti in servizio e, dunque, in occasione della compilazione del punto in commento.

FASI con riferimento ai dirigenti in pensione – Sempre in tema di contribuzioni destinate al FASI la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E del 28 Maggio 2004 ha precisato che non risulta possibile estendere ai dirigenti in pensione il medesimo regime di deducibilità accordato, ai sensi del già citato articolo 51, comma 2 lett. a) del TUIR, ai dirigenti pensione che abbiano deciso di iscriversi o di mantenere, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, l’iscrizione al FASI medesimo. Quanto sopra per quel particolare meccanismo di finanziamento della gestione dei dirigenti pensionati previsto dallo statuto del FASI, che vuole la misura di detto contributo in relazione al numero dei dirigenti in servizio e, dunque, a prescindere, dalla circostanza che ex dirigenti del datore di lavoro abbiano richiesto e ottenuto l’iscrizione al fondo medesimo, che non permette di individuare un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo pensionato.

Annotazioni correlate al punto 131

Versamento contributi sanitari inferiori al tetto - Nell’ipotesi di mancato superamento del tetto dei 3.615,20 euro, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare nello spazio riservato alle annotazioni che non deve essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contribuzioni.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. “Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi”.

Versamento contributi sanitari superiore al tetto – Viceversa nell’ipotesi di superamento del predetto tetto, il sostituto d’imposta, oltre a riportare l’ammontare dell’eccedenza che ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, comunicherà che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente esser calcolata la detrazione d’imposta, quest’ultima, nella consueta misura del 19%.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. “Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615, 20; tale quota è pari a euro ...”

Punto 133 - Assicurazioni sanitarie

Procedere alla barratura del punto in commento in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate dal medesimo sostituto con o senza la ritenuta a carico del sostituto. Tali premi hanno, infatti, concorso alla formazione del reddito di cui al **punto 1 CUD 2013** e per gli stessi il sostituto non è tenuto, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio (fine rapporto o fine anno), al riconoscimento di alcuna detrazione d’imposta.

Annotazioni correlate al punto 133

Assicurazioni sanitarie - Nello spazio riservato alle annotazioni, il sostituto d’imposta è, tuttavia, tenuto a comunicare al sostituto che può esser presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta a seguito di eventuali rimborsi di spese sanitarie correlate al pagamento delle assicurazioni sanitarie in questione. Ciò, ovviamente, in considerazione del fatto che i premi ad esse riferiti hanno concorso alla formazione del reddito di cui al **punto 1** della certificazione **CUD 2013**.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AV	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative alle spese rimborsate

Punto 134 - Applicazione maggiore ritenuta

Barrare il punto nell'eventualità in cui il sostituto, oltre ad applicare, su richiesta del percipiente, nel corso dei vari periodi di paga un'aliquota maggiore (ad esempio l'aliquota marginale) rispetto a quelle progressive per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR, abbia materialmente operato, sempre previo accordo con il sostituto, nei confronti di quest'ultimo una maggior tassazione come, peraltro, debitamente esplicitata nel precedente **punto 5** della certificazione **CUD 2013**. Ciò significa che la richiesta circa l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quelle ordinariamente previste nel corso dei singoli periodi di paga di per sé non crea le condizioni per la barratura del punto in commento atteso che il conguaglio di fine rapporto o di fine anno ristabilisce, per effetto dell'applicazione delle aliquote progressive per scaglioni annui di reddito, l'ordinario livello di tassazione. Qualora però l'applicazione della maggior aliquota nel corso dei vari periodi di paga dovesse produrre tanto in sede di conguaglio di fine rapporto, quanto di fine anno la formazione di un credito a favore del sostituto e il credito medesimo, sempre previo accordo tra sostituto e sostituto, non fosse oggetto di restituzione, il sostituto avrà scontato l'applicazione di una maggiore ritenuta rispetto a quella ordinariamente dovuta e conseguentemente si renderà necessaria la barratura del punto in commento.

Perché richiedere una maggiore ritenuta – Com'è facile intuire, quanto sopra descritto può scaturire dall'esigenza avvertita tanto dai lavoratori dipendenti, ma anche e soprattutto dai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che spesso intrattengono nel corso dell'anno d'imposta rapporti di lavoro con più committenti, di avvicinare quanto più possibile il livello di tassazione subito in corso d'anno a quello definitivamente applicabile in sede di conguaglio riassuntivo (o di dichiarazione dei redditi) e ciò all'evidente fine di evitare conguagli a debito eccessivamente onerosi per i quali le retribuzioni potrebbero addirittura risultare incipienti a subire il prelievo. In tal senso la mancata restituzione del credito permetterebbe al sostituto di attenuare se non addirittura di evitare il verificarsi delle conseguenze testé paventate.

Punto 135 – Casi particolari

Tale campo restringe a **tre** le situazioni particolari per le quali occorre indicare appositi codici:

- il **cod. A** qualora in applicazione dell'art 11, c. 2 del Tuir alla formazione del reddito abbiano concorso soltanto:
 - redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500 goduti per l'intero anno;
 - redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92;
 - reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Ricorrendo tale ipotesi l'imposta non è dovuta.

- il **cod. B**, in caso di riconoscimento della detrazione minima di euro **1.380** prevista per i **rapporti di lavoro a tempo determinato** da parte dell'art. 13, comma 1, lett. a) del Tuir. Si ritiene che il codice B debba essere indicato a prescindere che la detrazione minima sia stata riconosciuta interamente o che sia stata ragguagliata al periodo di lavoro.
- Il **cod. C** nel caso di mancato ricorso al finanziamento agevolato di cui alla circolare 46/E del 2012 (vedi pag. 27).

I codici M e N previsti dalle precedenti istruzioni sono stati eliminati.

Punto 136 – Reddito al netto del contributo di perequazione

Nel punto 136 deve essere indicato l'ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di perequazione, applicato in base all'art. 18, comma 22 bis del D.L. n. 98/2011.

La riduzione in discorso riguarda i trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 90.000 euro lordi annui (c.d. pensioni d'oro), i quali sono assoggettati ad un contributo di perequazione del 5 % per la parte eccedente il predetto importo (90.000 euro) e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.

Nel punto in commento, a differenza di quanto previsto dalle istruzioni per il CUD 2012, non è più richiesta l'indicazione del reddito complessivamente corrisposto ai dipendenti pubblici al netto della riduzione prevista dall'art. 9, comma 2 del Decreto Legge n. 78/2010.

Punto 137 – Contributo di perequazione

Nel **punto 137** va indicato l'ammontare del contributo di perequazione dovuto sui trattamenti pensionistici riportati nel precedente **punto 136**.

IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DEL 3%

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. 138/2011 ("seconda manovra estiva"), ha istituito per gli anni 2011, 2012 e 2013, un contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori ad € 300.000.

Tale norma prevede in particolare quanto segue:

1. applicazione di un contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR (DPR 917/86) superiore a 300.000 euro lordi annui; resta inteso che tale maggiorazione va applicata sulla parte eccedente il predetto reddito;
2. detto contributo si applica già a decorrere dal 1° gennaio 2011 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2013 con eventuale proroga anche per gli anni successivi fino al raggiungimento del pareggio di bilancio;
3. per espressa previsione legislativa tale maggiorazione è deducibile dal reddito complessivo;
4. non si applica ai redditi dei dipendenti pubblici nonché alle pensioni già assoggettate alla decurtazione del 5% sui redditi superiori ad euro 90.000 e del 10% sui redditi superiori ad euro 150.000, prevista rispettivamente dalla manovra 2010 e dalla prima manovra estiva del 2011; tuttavia tali redditi rilevano ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro;
5. per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

Con il decreto del 21 novembre 2011 sono state quindi fissate le relative modalità di applicazione.

Obbligo soggettivo

Come già accennato, tenuti al versamento del contributo di solidarietà sono tutti i contribuenti persone fisiche per le quali il **reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR è superiore a € 300.000**.

Ai fini della verifica del limite di € 300.000 occorre pertanto fare riferimento al reddito complessivo, che in ambito dichiarativo va determinato al lordo di eventuali oneri deducibili.

Va ricordato che, per espressa previsione normativa non concorrono a formare il reddito complessivo le somme corrisposte (ed in tale fattispecie rientrano anche i redditi di lavoro dipendente e assimilati), ai soggetti di cui all'articolo 60 del TUIR, ossia l'imprenditore, il coniuge, i figli, anche se affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e gli ascendenti.

La disposizione prevede che ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche:

- il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, ossia degli stipendi delle amministrazioni pubbliche per i quali risulta applicabile la riduzione del 5% per redditi superiori a 90.000 euro lordi annui e del 10% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro;

- i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto; trattasi delle c.d. "pensioni d'oro", alle quali risulta applicabile il contributo del 5% se di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, nonché pari al 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

Ovviamente, il contributo di solidarietà non si applica ai predetti redditi.

Periodi d'imposta interessati

Per espressa previsione normativa il contributo di solidarietà è dovuto per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013; è tuttavia prevista la possibilità di una proroga per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

Detto contributo è quindi dovuto già a partire dal periodo d'imposta 2011 e dovrà essere versato con le seguenti modalità:

6. in sede di dichiarazione UNICO PF 2013 o 730 2013, con versamento in un'unica soluzione unitamente al saldo IRPEF 2012;
7. come di seguito meglio dettagliato, per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, mediante il sostituto d'imposta che già in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno è tenuto a determinare ed a trattenere il contributo.

Deducibilità del contributo

Per espressa previsione normativa "Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo."

Al riguardo va inoltre sottolineato che il decreto attuativo prevede quanto segue:

"Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo."

Stante quanto sopra è pertanto fissato una sorta di "criterio di competenza", in base al quale il contributo di solidarietà relativo ad un determinato periodo d'imposta, a prescindere dal momento in cui viene materialmente versato, può essere dedotto dal reddito imponibile IRPEF del medesimo periodo; pertanto il contributo di solidarietà dovuto per l'anno 2012, potrà già essere dedotto dal reddito complessivo IRPEF del medesimo anno 2012.

Sostituti d'imposta e operazioni di conguaglio

In relazione ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, il decreto attuativo prevede quanto segue:

8. il sostituto d'imposta determina il contributo di solidarietà dovuto per i predetti redditi in sede di conguaglio di fine anno e trattiene il relativo importo dalla retribuzione del periodo di paga che sconta gli effetti del conguaglio di fine anno medesimo;
9. sempre in sede di conguaglio di fine anno, è riconosciuta la deduzione dell'importo trattenuto ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sui redditi conguagliati.

In primo luogo, stante l'esplicito riferimento al conguaglio di fine anno operato dal comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento attuativo, il sostituto d'imposta non è tenuto a porre in essere gli adempimenti relativi al contributo di solidarietà in occasione del conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.

Il contributo di solidarietà dovuto sui redditi di lavoro dipendente è quindi determinato ed applicato dal sostituto d'imposta esclusivamente in sede di conguaglio di fine anno, posto che nessun adempimento al riguardo (salvo segnalazione tramite modello CUD 2013 dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini del versamento del contributo) è previsto per i soggetti che cessano il rapporto nel corso del periodo d'imposta.

Il contributo va trattenuto dalla retribuzione sulla quale viene operato il conguaglio, pertanto, a titolo esemplificativo:

10. nel caso in cui il conguaglio venga operato sulla retribuzione erogata in dicembre ed entro il 31 dicembre, il medesimo va versato entro il 16 gennaio dell'anno successivo;
11. nel caso in cui il conguaglio venga operato sulla retribuzione erogata in gennaio ed entro il 31 gennaio, il medesimo va versato entro il 16 febbraio dell'anno successivo;
12. nel caso in cui il conguaglio venga operato sulla retribuzione erogata in gennaio ed entro il 28 febbraio, il medesimo va versato entro il 16 marzo dell'anno successivo.

Stante il rimando alle norme IRPEF in materia di accertamento, si può quindi ipotizzare l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 23 del D.P.R. 600/73, pertanto:

- in caso di **incapienza delle retribuzioni** a subire il prelievo del contributo dovuto in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo il dipendente/collaboratore può alternativamente:

- a) versare (previo impegno scritto) l'importo corrispondente al contributo ancora dovuto e rimasto incapiente;
- b) autorizzare il sostituto d'imposta ad effettuare il prelievo del contributo di solidarietà sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi; in tal caso sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce; il contributo di solidarietà che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo;

- l'applicazione del contributo di solidarietà può avvenire in sede di **conguaglio complessivo**, anche agli altri redditi percepiti nel corso del periodo d'imposta e comunicati al sostituto mediante consegna del modello CUD; in tale ultima evenienza vi è infatti obbligo (e non facoltà), da parte del sostituto d'imposta di operare il conguaglio complessivo. In tal sede peraltro, diversamente da quanto accadrebbe se i singoli redditi non fossero oggetto di conguaglio complessivo, potrebbe sorgere il presupposto impositivo (ad esempio, due incarichi di amministratore di € 200.000 ciascuno).

Trattamento degli oneri deducibili

A differenza di quanto avviene per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi in cui, si ricorda, il reddito complessivo è determinato al lordo degli oneri deducibili, i redditi di lavoro dipendente ed assimilati sono determinati già tenendo conto degli oneri deducibili eventualmente trattenuti dal datore di lavoro o dal committente.

In relazione ai sostituti d'imposta va infatti ricordato che per effetto di quanto previsto dall'articolo 51 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è determinato tenendo conto degli oneri deducibili di cui alla lett. h), comma 2 del medesimo articolo (ad esempio, contributi previdenza complementare).

Stante quanto sopra, si potrebbe quindi presumere che il suddetto criterio (ossia, in ambito redditi lavoro dipendente sostanziale equiparazione tra reddito complessivo e reddito di lavoro dipendente ed assimilato), possa essere applicato anche alla fattispecie oggetto di analisi.

In altre parole, si potrebbe presumere che, in ambito redditi lavoro dipendente ed assimilati il reddito complessivo da utilizzare ai fini della verifica del superamento di € 300.000 debba essere determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del TUIR e pertanto, già al netto degli oneri deducibili trattenuti ai sensi del relativo comma 2 lett. h).

E' tuttavia doveroso evidenziare in tal sede che tale impostazione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti che redigono la dichiarazione dei redditi, per i quali, la norma esclude la possibilità di decurtare, mediante gli oneri deducibili, la base imponibile ai fini del contributo di solidarietà.

ESEMPIO

Dichiarazione		Reddito lavoro dipendente	
Reddito da lavoro autonomo	€ 310.000	Reddito da lavoro dipendente	€ 310.000 (al lordo degli oneri deducibili)
Oneri deducibili	€ 5.000	Oneri deducibili	€ 5.000
Reddito complessivo lordo	€ 310.000	Reddito da lavoro dipendente	€ 305.000 Ex art. 51 del TUIR
Imponibile contributo solidarietà	€ 10.000	Imponibile contrib. solidarietà	€ 5.000
Contributo di solidarietà 3%	€ 300	Contributo di solidarietà 3%	€ 150

Come si evince dall'esempio sopra proposto, qualora si propendesse per tale impostazione, a parità di reddito il percettore di redditi di lavoro autonomo sarebbe tenuto al pagamento del contributo di solidarietà (€ 300) maggiore rispetto a quanto avverrebbe per il percettore di redditi di lavoro dipendente (€ 150). In attesa dei necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si può pertanto ipotizzare corretta l'applicazione di un criterio di "equità" in base al quale allineare il reddito di lavoro dipendente al reddito complessivo, ossia al lordo degli oneri deducibili ex art. 51, comma 2, lett. h).

Versamento e codice tributo

Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con particolare riferimento agli adempimenti dei sostituti d'imposta, il versamento del contributo di solidarietà dovrebbe pertanto effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al quello in cui il medesimo è stato trattenuto. Al momento non risulta approvato alcuno specifico codice tributo.

Stante l'applicazione delle norme previste in materia di ritenute IRPEF, si può presumere la possibilità di procedere alla compensazione tra ritenute ai sensi del D.P.R. 445/97; a tal fine si suggerisce di tener memoria dei dati delle compensazioni ai fini dell'eventuale esposizione del modello 770.

Addizionali IRPEF

Sebbene in attesa in tal senso di appositi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si può presumere che la deduzione del contributo dalla base imponibile IRPEF, spieghi analoghi effetti anche ai fini della base imponibile delle addizionali IRPEF. Posto infatti che la base imponibile ai fini delle addizionali IRPEF coincide con la base imponibile IRPEF, l'abbattimento di quest'ultima dovrebbe determinare anche l'abbattimento della base imponibile relativa alle addizionali regionali e comunali IRPEF.

CUD 2013

Il sostituto d'imposta, è tenuto ad attestare, nell'ambito della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) consegnata al dipendente, l'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà.

Come sopra evidenziato, il sostituto d'imposta non è tenuto a porre in essere gli adempimenti relativi al contributo di solidarietà in occasione del conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno; in tal caso tuttavia, il sostituto d'imposta è tenuto ad evidenziare nel modello CUD l'obbligo per il dipendente/collaboratore di presentare la dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.

Punto 138 – Contributo di solidarietà

All'interno del **punto 138** va indicato l'importo trattenuto dal sostituto di imposta a titolo di contributo di solidarietà, applicabile alla parte eccedente i 300.000,00 euro di reddito.

Annotazioni correlate al punto 138

Nel caso in cui il CUD 2013 sia rilasciato a un dipendente per il quale non è stato possibile trattenere il contributo di solidarietà, in quanto il rapporto è cessato nel corso dell'anno, il sostituto di imposta dovrà indicare l'annotazione codice BY con il significato che il sostituto è obbligato alla presentazione della dichiarazione ai fini del pagamento del contributo di solidarietà. Appare ovvio che questa annotazione sia da inserire nel momento in cui il dipendente cessato abbia un reddito certificato superiore ai 300.000, 00 euro.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BY	Cessazione del rapporto di lavoro: obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.

Punto 139 – Contributo di solidarietà sospeso

All'interno del **punto 139** va indicato l'importo del contributo di solidarietà non trattenuto per effetto di disposizioni di sospensione emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso nel precedente punto 138.

PARTE B - DATI FISCALI / DATI RELATIVI AI CONGUAGLI (PUNTI DA 201 A 205)

Punto 201 - INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28/2

Indicare nel punto in commento l'ammontare delle ritenute che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (relativamente all'anno d'imposta 2012 trattasi del 28 Febbraio 2013).

Il presupposto per la compilazione del punto in commento - Come già precisato, commentando il precedente **punto 5 della certificazione CUD 2013**, in caso di incapienza dei redditi del percipiente a subire il prelievo scaturente dall'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il lavoratore, per l'assolvimento del debito d'imposta, può optare, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del DPR 600/1973, tra due diverse soluzioni:

- **dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare la somma residua**, ragion per cui il sostituto d'imposta, a prescindere dal materiale rimborso delle ritenute da parte del sostituto, effettuerà il versamento delle stesse entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- oppure **autorizzare il sostituto a trattenere le ritenute ancora dovute nei periodi di paga successivi** a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 Febbraio).

Solo il verificarsi della seconda ipotesi configura per il sostituto l'obbligo di esporre nel punto in commento il debito relativo alle imposte ancora dovute. Il predetto debito va indicato al netto degli interessi dovuti dal sostituto (0,50% in ragione di mese). Resta inteso che ove al termine del periodo d'imposta il debito in parola non risulti estinto per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo ovvero per risoluzione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare al sostituto l'ammontare del debito residuo affinché quest'ultimo possa autonomamente provvedere, entro il 16 Gennaio dell'anno successivo, al relativo versamento.

Annotazioni correlate al punto 201

Incapienza della retribuzione in sede di conguaglio - Il sostituto d'imposta nello spazio riservato alle annotazioni deve tuttavia indicare che sulle somme di cui al punto in commento sono dovuti, da parte del sostituto, gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AW	Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell'irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull'irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Punto 203 - INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO - Irpef da versare all'erario da parte del dipendente

Indicare nel punto in commento l'importo dell'irpef che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente. Il punto in commento riguarda esclusivamente i **sostituti d'imposta pubblici**, ovvero le Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché gli organi di rango costituzionale che effettuano le ritenute ai sensi dell'articolo 29 del DPR 600/1973. Ai dipendenti loro in forza è, infatti, riconosciuta la possibilità, previa dichiarazione ai medesimi sostituti, di versare autonomamente, in ipotesi di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, il loro residuo debito d'imposta scaturente dall'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 204 - REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI - Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati al lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, c. 1, 2, 3 e 4 del TUIR, il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 1 della certificazione CUD **2013**. Il dettaglio analitico dei redditi erogati dai precedenti sostituti d'imposta sarà operato in occasione della compilazione della dichiarazione modello 770 semplificato (**770/2013**). La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;
- interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione mortis causa.

Punto 205 - REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI - Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 5 del TUIR, il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 2 della certificazione **CUD 2013**. Il dettaglio analitico dei

redditi erogati dai precedenti sostituti d'imposta sarà operato in occasione della compilazione della prossima dichiarazione modello 770 semplificato (770/2013).

La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;
- interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione mortis causa.

PARTE B - DATI FISCALI / SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO (PUNTI DA 251 A 255)

La detassazione è stata introdotta nel nostro ordinamento ad opera del DI 93/2008, ed è stata prorogata con modificazioni per gli anni 2009, 2010 e 2011. In particolare è stata prorogata solamente la lettera c dell'art. 2 del richiamato decreto, che prevedeva l'incentivazione per le somme legate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività. Nel corso del 2010 l'Agenzia delle Entrate ha rivisto le sue precedenti interpretazioni, facendo rientrare nel novero delle somme agevolabili anche il lavoro notturno ordinario e lo straordinario, sempre che legato ai fattori di produttività anzidetti.

Le disposizioni per l'anno 2012

Per l'anno 2012 è stata ulteriormente prorogata la norma agevolativa, a opera della L. 183/2012.

La norma ha previsto in materia di contrattazione aziendale, ha stabilito che per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori.

Tale norma, però, ha vincolato l'operatività dell'agevolazione all'emanazione di un apposito decreto, che andasse a determinare l'importo massimo assoggettabile all'agevolazione, tenuto conto delle risorse stanziare.

I requisiti 2012

Con l'emanazione del DPCM 23 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 30 maggio 2012, sono stati stabiliti i requisiti per poter fruire dell'agevolazione nell'anno 2012, in particolare:

- l'imponibile massimo assoggettabile all'aliquota del 10% è di euro 2.500,00;
- il soggetto non deve avere avuto nell'anno 2011 un reddito da lavoro dipendente superiore a euro 30.000,00.

Le somme che sono oggetto di detassazione

All'interno della circolare n. 3/2011 l'Agenzia delle Entrate aveva fornito una lettura di quelli che sono gli importi che possono essere oggetto di agevolazione. Come noto, infatti, l'Agenzia delle Entrate nel tempo ha mutato l'interpretazione su quelle che sono le somme oggetto dell'agevolazione; se prima si intendevano esclusivamente quelle legate a forme premiali, nel tempo si sono aggiunte altre somme che comunque possono essere ricondotte alle finalità della norma.

Al fine di rendere agevole la lettura ai sostituti d'imposta, quindi, all'interno della circolare è presente un riepilogo delle somme agevolabili:

- lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
- lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;
- lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
- le indennità di turno e le maggiorazioni retributive legate a prestazioni di lavoro in base a un orario articolato su turni, sempre che le stesse siano correlate a incrementi di produttività, competitività e redditività.

Redditi non imponibili art. 51 comma 6 del Tuir

Già dallo scorso anno è stata prevista l'introduzione, nella certificazione unica, del **punto 255** denominato "Redditi non imponibili art. 51 comma 6 del Tuir". Il comma 6 dell'art. 51 del Tuir riporta:

"Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione."

La disposizione, quindi, prevede che le indennità di navigazione e di volo, previste da norme di legge o contrattuali, concorrono a formare reddito per il 50% del loro ammontare.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 20/E del 13 maggio 2011, ha precisato che per tali indennità esiste un doppio canale di agevolazione, per la parte di ore di volo prestate in orario notturno, che possono essere detassate. Ovviamente queste due opportunità non possono essere tra di loro sommate, ma il contribuente sceglie quale è più conveniente tra la riduzione del 50% e l'applicazione sull'intero ammontare della detassazione.

Il **punto 255** dovrà quindi contenere le somme che teoricamente non concorrono alla formazione del reddito, ma su cui per convenienza è stata applicata la detassazione, rinunciando alla non concorrenza.

Ovviamente tali erogazioni devono essere legate ai parametri fissati dall'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del Lavoro, per il riconoscimento della detassazione (contratto di secondo livello, elementi utili alla produttività, etc.).

Compilazione dei punti da 251 a 255 in caso di applicazione della "detassazione"

Come si evince dalle istruzioni ministeriali le modalità di compilazione dei **punti da 251 a 254** ricalcano in linea di principio quelle del modello CUD 2012.

Pertanto:

- il **punto 251** "Totale redditi 2012" richiede l'importo fiscalmente imponibile delle suddette erogazioni, pertanto al netto delle ritenute previdenziali obbligatorie, e comunque non superiore a € 2.500;
- il **punto 252** "Totale ritenute operate" richiede la relativa imposta sostitutiva del 10%; in caso di applicazione dell'imposta sostitutiva (assenza barratura **punto 254**), in genere, l'importo indicato in tale punto sarà pari al seguente prodotto: **(punto 251+punto 255) * 10%**;
- il **punto 253** "Ritenute sospese" accoglie l'eventuale importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali già incluso nel precedente **punto 251**.
- Il **punto 255** "Redditi non imponibili art. 51 comma 6 del Tuir" accoglie l'eventuale importo di somme esenti ai sensi del comma 6 dell'art. 51 del Tuir che sono state oggetto di detassazione.
- con il cod. "BX" si dovrà fornire la seguente annotazione:

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BX	"Somme erogate nel 2012 a titolo di incremento della produttività del lavoro"

Compilazione dei punti da 251 a 255 in caso di applicazione della "tassazione ordinaria"

Nel caso in cui il sostituto abbia assoggettato le predette somme a tassazione ordinaria andrà effettuata la seguente compilazione:

- il **punto 251** andrà comunque compilato mediante indicazione dell'importo teoricamente assoggettabile ad imposta sostitutiva sempre non superiore a € 2.500; tale imponibile sarà stato evidentemente incluso nelle somme ordinariamente imponibili di cui al punto 1;
- il **punto 252** non va compilato;
- dovrà essere barrato il **254**;
- il **punto 255** va compilato con l'eventuale parte dei redditi non imponibili, ma non sarà di cui del punto 1, in quanto non sarà inserito questo importo nello stesso **punto 1**. In questo caso, infatti, avendo applicato la tassazione ordinaria, l'importo non concorre a formare reddito;
- con il cod. "AF" si dovrà fornire la seguente annotazione, specificando uno dei seguenti messaggi:

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AF	"Richiesta da parte del sostituto dell'applicazione della tassazione ordinaria". "Applicazione della tassazione ordinaria da parte del sostituto in quanto più favorevole"

- con il cod. **“BX”** si dovrà fornire la seguente annotazione:

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BX	“Somme erogate nel 2012 a titolo di incremento della produttività del lavoro”



Gli stessi punti vanno compilati anche nel caso in cui le predette somme siano corrisposte agli **eredi**.

Conguaglio complessivo

Si ritiene utile evidenziare che le istruzioni riportano una precisazione di un certo rilievo:

È, infatti, previsto che: *“In presenza di somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, le stesse devono essere assoggettate fino al limite di 2.500 euro lordi ad un’unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti”*.

Si tratta, in sostanza, della medesima informazione contenuta nel modello 770 semplificato in un’apposita “Attenzione”. Pertanto, nell’ambito del CUD 2013 si dovrà procedere, sempreché ricorra l’obbligo del conguaglio complessivo, a:

- **conguagliare i premi di produttività corrisposti nell’anno 2012 da un diverso sostituto d’imposta;**
- **ricondere eventualmente ad un’unica modalità di tassazione (ordinaria o sostitutiva) l’ammontare dei premi erogati nel 2012 nel limite di 2.500 euro lordi.**

L’obbligo sussiste, pertanto, qualora a fronte di un solo sostituto d’imposta si rimetta in discussione la modalità di tassazione operata e qualora a fronte dell’obbligo del conguaglio complessivo (consegna di un CUD rilasciato da un precedente datore di lavoro e passaggio di dipendente senza soluzione di continuità nell’ambito di operazioni straordinarie che abbiano determinato o meno l’estinzione di taluni sostituti d’imposta) si considerino, con un’unica modalità di tassazione, le somme eventualmente corrisposte da più datori di lavoro a titolo di incremento della produttività.

Viene espressamente precisato che:

- il sostituto non può applicare due diversi regimi impositivi; una volta individuato l’importo delle somme potenzialmente agevolabili è tenuto, per l’intero ammontare di tali somme, ad applicare l’imposta del 10% o la tassazione ordinaria;
- tale regola va applicata anche in presenza di somme potenzialmente agevolabili erogate da altro sostituto;
- il modello CUD 2013 è impostato in modo da evidenziare una sola modalità di tassazione per tutte le somme potenzialmente agevolabili.

ESEMPIO

Un solo sostituto d’imposta in sede di conguaglio applica la tassazione ordinaria su premi di produttività che aveva in precedenza assoggettato a imposta sostitutiva del 10%

Retribuzioni	10.000
Imposta ordinaria (23%)	2.300
Premi pagati	2.000
Imposta sostitutiva operata (10%)	200
Operazioni di conguaglio:	
Imposta riliquidata (23%)	460 (2.000 x 23%)
Credito di sostitutiva	200 (da restituire immediatamente)

Punto 251 – SOMME EROGATE PER L’INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO – Totale redditi 2012

Nel punto in commento va indicata la quota della somma erogata per l’incremento della produttività del lavoro dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 (fino al 12 gennaio 2013) in applicazione del principio di cassa allargato) fino a euro 2.500, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Nel **punto 251** va indicata anche la **Quota di sgravio contributivo** concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di 2° livello, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione sulle predette somme dell’imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di produttività e di risultato.

L’indicazione nel punto in commento di tali somme deve essere effettuata a prescindere che la stessa sia stata assoggettata a tassazione agevolata con imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura del 10% oppure, perché più conveniente, a tassazione ordinaria su richiesta del lavoratore o direttamente dal sostituto d’imposta.

La compilazione del **punto 251** certifica che il reddito 2012 era finalizzato ad un incremento di produttività e sostituisce l’obbligo della Dichiarazione.

 Con la compilazione dell'annotazione "BX", inoltre, il sostituto certifica che tali compensi sono stati erogati a titolo di incremento di produttività, in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale. Questa compilazione sostituisce l'obbligo previsto dalla circolare n. 47/2010 del rilascio di una dichiarazione con la quale il sostituto attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

 Le istruzioni avvertono che le suddette somme devono essere assoggettate fino al limite di 2.500 euro lordi ad un'unica modalità di tassazione anche quando il sostituto è tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti. Non è dunque possibile applicare sulle somme potenzialmente agevolabili, in parte la tassazione agevolata (ad esempio sugli straordinari) e in parte, anche per errore, la tassazione ordinaria (ad esempio, sulle indennità sul lavoro notturno). Con la suddetta precisazione, le istruzioni ministeriali intendono affermare il principio secondo cui la compilazione dei punti da 251 a 255 delle certificazioni mod. CUD 2013 deve avvenire in modo assolutamente conforme e coerente con una sola modalità di tassazione.

Somme ad incremento della produttività del lavoro assoggettate a tassazione ordinaria.

Qualora il sostituto d'imposta abbia assoggettato a tassazione ordinaria le somme ad incremento della produttività del lavoro, tale importo oltre ad essere indicato al punto 1 del CUD 2013 va altresì riportato nel punto 251. In tale ipotesi va barrato il successivo punto 254, mentre nulla va indicato nel punto 252 "Totale ritenute operate".

Annotazioni correlate al punto 251

Somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 (entro il 12 gennaio 2013) in applicazione del principio di cassa allargato) per incremento della produttività del lavoro assoggettate a tassazione ordinaria anziché ad imposta sostitutiva 10%.- Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di dette somme non eccedenti i 2.500 euro, nello spazio riservato alle annotazioni dovrà essere evidenziata con il cod. AF la motivazione per la quale il sostituto abbia proceduto ad applicare la tassazione ordinaria.

Inoltre, con il codice BX si dovrà fornire certificazione che le somme sono state erogate nel 2012 a titolo di incremento della produttività del lavoro.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AF	Richiesta da parte del sostituto dell'applicazione della tassazione ordinaria. Applicazione della tassazione ordinaria da parte del sostituto in quanto più favorevole o per altre cause.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BX	Somme erogate nel 2012 a titolo di incremento della produttività del lavoro.

Punto 252 – SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO – Totale ritenute operate

In tale punto va indicato l'importo dell'imposta sostitutiva del 10% applicata alle somme di cui al precedente punto 251 e al successivo punto 255. Il punto è comprensivo anche dell'imposta sostitutiva sospesa per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali di cui al punto 253. Qualora l'ammontare di cui al precedente punto 251 e al successivo punto 255 sia stato assoggettato a tassazione ordinaria, nessun importo dovrà essere riportato nel punto in commento.

Punto 253 – SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO – Ritenute sospese

Va indicato l'importo dell'imposta sostitutiva non operata per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo risulta già ricompreso nel precedente punto 252.

Punto 254 – SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO – Vedere istruzioni

Tale punto va barrato nella sola ipotesi in cui il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo delle somme indicate al precedente punto 251. Ciò comporta, altresì, che in tale ipotesi:

- il valore di cui al punto 251 sarà ricompreso nel precedente punto 1 "Redditi per i quali...";
- che nessun dato dovrà essere riportato nel punto 252 "Totale ritenute operate".

Punto 255 – Redditi non imponibili art. 51 comma 6 del TUIR

In questo punto vanno indicate le somme previste dal comma 6 dell'art. 51 del TUIR (ad esempio le indennità di volo in orario notturno), che rispondono ai requisiti stabiliti per l'anno 2012 per l'assoggettamento di queste somme alla detassazione. In particolare le somme qui indicate rappresentano la parte del reddito ordinariamente non imponibile, per effetto dell'agevolazione fiscale contenuta all'interno del comma 6 dell'art. 51 del TUIR. La compilazione è dovuta sia quando queste somme sono state oggetto di detassazione, in luogo della non concorrenza alla formazione del reddito, sia quando le stesse, pur essendo potenzialmente detassabili, siano state assoggettate al regime della tassazione ordinaria, e quindi escluse dal **punto 1** della CUD 2013.

PARTE B - DATI FISCALI / REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA (PUNTI DA 301 A 305)

Nella sezione denominata "Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta", trovano esposizione una serie di redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. Si tratta:

- dei compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato,
- di talune prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di rendita e di capitale,
- dei compensi erogati a collaboratori coordinati e continuativi non residenti.

La tabella che segue mette in evidenza le diverse fattispecie reddituali soggette a ritenuta a titolo d'imposta e le modalità di compilazione della specifica sezione della certificazione CUD 2013.

COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI IN REGIME AGEVOLATO (art. 52 c. 1 lett. d-bis).	
<p>Trattasi dei compensi percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze.</p> <p>Tali compensi costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74. Sulla parte imponibile dei compensi medesimi deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta applicando l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione vigenti. Come precisato dalla circ. 238/2000, sui compensi per LSU in regime agevolato non competono le detrazioni per lavoro dipendente di cui all'articolo 13, del TUIR.</p>	<p>Compilazione CUD 2013</p> <p>PUNTO 301 Parte di reddito che eccede complessivamente euro 3.098,74 (quota imponibile)</p> <p>PUNTO 302 Importo ritenute operate sulla quota imponibile</p> <p>PUNTO 303 Importo Addizionale regionale trattenuta</p> <p>ANNOTAZIONI Indicazione (cod. AX) dell'ammontare del compenso escluso da tassazione (quota esente).</p> <p>Presenza di altre tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta Indicazione (cod. AX) oltre che della parte esente del compenso per LSU, anche di quella soggetta a tassazione (p. 301), nonché dell'importo di ritenute e addizionale riferibile ai suddetti compensi.</p> <p>Presenza di più tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta Indicazione (cod. AX) del tipo di reddito certificato, del relativo importo e delle ritenute operate</p>
COMPENSI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.	
<p>Per effetto di quanto previsto dal comma 1-ter) dell'articolo 24 del DPR 600/73, la parte imponibile di tali compensi, in luogo dell'applicazione del regime di tassazione ordinario, è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%. Sulla parte imponibile dei compensi in questione non si farà luogo all'applicazione delle addizionali all'Irpef</p>	<p>Compilazione CUD 2013</p> <p>PUNTO 301 Reddito imponibile</p> <p>PUNTO 302 Importo ritenute operate nella misura del 30% sulla parte imponibile dei compensi corrisposti</p>
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
<p>EROGATE SOTTO FORMA DI RENDITA comprese nel maturato dall'1/1/2007</p>	<p>Compilazione CUD 2013</p> <p>PUNTO 301 Indicazione del solo ammontare imponibile della prestazione maturata dall'1/1/2007</p> <p>PUNTO 302 Importo ritenute operate nella misura del 15%</p> <p>ANNOTAZIONI Indicazione (cod. AX) va indicato il periodo di partecipazione alla forma pensionistica maturato dall'1/1/2007</p>

Punto 301– REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA - Totale redditi

Indicare in tale punto i seguenti redditi :

- la **parte imponibile** (reddito che eccede complessivamente euro 3.098,74) **dei compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato.**

Trattasi dei compensi percepiti da soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Tali compensi costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta euro 3.098,74. Sulla parte imponibile dei compensi medesimi deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta applicando l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione vigenti. Come precisato dalla circ. 238/2000, sui compensi per LSU in regime agevolato non competono le detrazioni per lavoro.

- la **parte imponibile della prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma periodica riferibile al maturato dal 1/1/2007**

Trattasi dell’importo della prestazione ridotto dei redditi di cui alla lettera g-quinquies dell’art. 44 del TUIR e, in proporzione, dei contributi non dedotti e del risultato netto di gestione già tassato con l’11% di imposta sostitutiva della prestazione in forma periodica corrisposta dal fondo pensione riferibile al montante accumulato dal 1/1/07.

- **i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.**

Per effetto di quanto previsto dal comma 1-ter) dell’articolo 24 del DPR 600/73, la parte imponibile di tali compensi, in luogo dell’applicazione del regime di tassazione ordinario, sconta una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%. Al particolare regime impositivo soggiace pure l’eventuale indennità di fine mandato non avendo in tal caso rilevanza la circostanza se l’indennità in parola risulti o meno da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Sulla parte imponibile dei compensi in questione non è dovuta l’applicazione delle addizionali all’Irpef .

- **la parte imponibile della prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma di capitale riferibile al maturato dal 1/1/2007 assoggettata a ritenuta a titolo di imposta.**

Al riguardo, è opportuno precisare che nella sezione “Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta” (punti 301-305) andranno indicate soltanto le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, in precedenza espone nella parte denominata “ Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale”.

Continueranno, invece, ad essere evidenziate in quest’ultima sezione (punti 401-413) le prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di capitale riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, assoggettate a tassazione separata.

Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all’estero, le istruzioni CUD 2013 precisano che nel punto 301 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia, mentre nelle annotazioni con il codice **BW** dovrà essere indicato l’importo della prestazione previdenziale non assoggettato.

Infine, qualora l’importo evidenziato nella casella 301 si riferisca ad una anticipazione di prestazione in forma di capitale erogata da un fondo pensione, è necessario indicare nelle annotazioni con il codice **AX** che trattasi di anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.

Annotazioni correlate al punto 301

Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato - In presenza di compensi per lavori socialmente utili corrisposti a soggetti che hanno raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia e al medesimo tempo percettori di un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22 , nello spazio riservato alle annotazioni, si dovrà dare distinta indicazione, oltre che della parte del compenso di cui all’articolo 50, comma 1, lettera l, esclusa da tassazione e pari, al massimo, a euro 3.098,74 (quota esente), anche di quella soggetta a tassazione e compresa nel **punto 301** (quota imponibile) nonché dell’importo delle ritenute e addizionale riferibili ai suddetti compensi.

CODICE.	TESTO ANNOTAZIONE
AX	Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (...), quota imponibile (...), ritenute Irpef (...), trattenute di addizionale regionale all’Irpef (...)

Compensi per lavori socialmente utili e altri redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta - Qualora il sostituto d’imposta abbia conguagliato i compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato con altre tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, il sostituto dovrà specificare nello spazio riservato alle annotazioni:

- con riferimento ai compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, la quota esclusa da tassazione (esente), la quota di compenso per lavoro socialmente utile soggetta a tassazione (quota imponibile) confluita, congiuntamente all’altro reddito assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta nel **punto 301** della **CUD 2013**, l’importo delle ritenute (complessivamente presenti al **punto 302**), le trattenute di add. Regionale Irpef (complessivamente

presenti al **punto 303** riferibili alla medesima quota di compenso (di lavoro soc. utile) soggetta a tassazione (quota imponibile);

- con riferimento alle altre tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate, del periodo di partecipazione.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AX	Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (...), quota imponibile (...) ritenute Irpef (...), trattenute di addizionale regionale all'Irpef (...). Altre tipologie di compensi: tipologia (...), importo (...), ritenute (...), periodo di partecipazione (...)

Prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma periodica riferibile al maturato dal 1/1/2007

Nello spazio riservato alle Annotazioni con il cod. **AX** deve essere evidenziato anche il periodo di partecipazione alla forma pensionistica dal 1/1/07 (il dato avrà una sua utilità ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione dal 15 al 9 %).

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AX	Prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma periodica riferibile al maturato dal 1/1/2007. Periodo di partecipazione (...)

Prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma di capitale riferibile al maturato dal 1/1/2007

Nel caso in cui l'ammontare evidenziato al punto 301 si riferisca ad una anticipazione di prestazione in forma di capitale è necessario indicare nelle annotazioni, con il cod. **AX**, che si tratta di un' anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AX	Prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma di capitale. Trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (...).

Nel caso in cui, invece, la prestazione in forma di capitale sia maturata in parte in Italia ed in parte all'estero nelle annotazioni, utilizzando il codice **BW**, dovrà essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BW	Redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero: importo del reddito esente percepito (...).

Punto 302 – REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA – Totale ritenute Irpef

Nel **punto 302** devono essere indicate le ritenute Irpef relative ai redditi assoggettati a tassazione a titolo d'imposta di cui al precedente **punto 301** e precisamente:

- la ritenuta operata sulla parte imponibile (quota eccedente l'importo di euro 3.098,74) dei compensi percepiti dai soggetti impegnati nei lavori socialmente utili in regime agevolato;
- la ritenuta operata nella misura del 30% sulla parte imponibile dei compensi corrisposti a soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la ritenuta operata nella misura del 15% sulle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1/1/2007;
- la ritenuta operata nella misura del 15 % sulle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007.

Tale punto è comprensivo delle ritenute eventualmente sospese di cui al **punto 304**.

Punto 303 – REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA - Totale addizionale regionale all'Irpef

Indicare l'addizionale regionale all'Irpef trattenuta sulla parte imponibile dei compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato di cui al precedente **punto 301**. Non scontano l'addizionale regionale all'Irpef, invece, le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma periodica e sotto forma di capitale comprese nel maturato dal 1/1/2007 e i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tale punto è comprensivo dell'addizionale regionale eventualmente sospesa di cui al **punto 305**.

Punto 304 – REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA - Totale ritenute Irpef sospese

Indicare l'ammontare delle ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta sui redditi di cui al precedente **punto 301** per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Come già precisato, l'importo del punto in commento è già compreso nel precedente **punto 302** della certificazione **CUD 2013**.

Punto 305 – REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA – Totale addizionale regionale all'Irpef sospesa

Indicare l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non operata dal sostituto d'imposta sulla parte imponibile dei compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato di cui al precedente **punto 301** per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Riteniamo che l'informazione si riferisca tanto ai dipendenti cessati quanto ai dipendenti in forza. L'importo del punto in commento è già compreso nel precedente **punto 303** della certificazione **CUD 2013**.

Esempio di compilazione della sezione “Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta” con soli compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato

Si supponga che un sostituto abbia necessità di certificare compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato per un importo pari a 4.000,00 euro relativamente a un soggetto percipiente domiciliato fiscalmente in una regione che ha deliberato l'applicazione di un'aliquota a titolo di addizionale regionale all'Irpef pari a 0,90%. Il sostituto ricorrendo il caso in questione compilerà la specifica sezione riportando:

- nel **punto 301**, redditi pari a 901,26 euro (4.000,00 – 3.098,74);
- nel **punto 302** ritenute per 207,29 (901,26 x 23%);
- nel **punto 303** addizionale regionale all'Irpef 8,11 (901,26 x 0,90%).

Nello spazio riservato alle annotazioni riporterà l'annotazione identificata dal codice **AX** secondo le seguenti modalità:
Codice AX – Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (3.098,74 euro), quota imponibile (901,26 euro), ritenute irpef (207,29 euro), trattenute di addizionale regionale all'irpef (8,11 euro).

Esempio di compilazione della sezione “Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta” con compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato e prestazioni di capitale in forma periodica

Si supponga che il predetto sostituto, oltre ai predetti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, abbia necessità di certificare prestazioni di previdenza complementare in forma di trattamento periodico per la parte maturata a decorrere dal 1° Gennaio 2007 per un importo pari 1.000,00 euro. Il sostituto, ricorrendo il caso in questione, compilerà la specifica sezione riportando:

- nel **punto 301**, un reddito pari a 1.901,26 euro [(4.000,00 – 3.098,74) + 1.000,00];
- nel **punto 302**, ritenute per 357,29 [(901,26 x 23%) + (1.000,00 x 15%)];
- nel **punto 303** addizionale regionale all'Irpef 8,11 (901,26 x 0,90%).

Nello spazio riservato alle annotazioni riporterà l'annotazione identificata dal codice **AX** secondo le seguenti modalità:
Codice AX – Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (3.098,74 euro), quota imponibile (901,26 euro), ritenute Irpef (207,29), trattenute di addizionale regionale all'Irpef (8,11). Altre tipologie di compensi: tipologia (prestazioni di previdenza complementare erogate in forma di trattamento periodico), importo (1.000,00 euro), ritenute (150,00 euro), periodo di partecipazione (indicare il numero di anni e mesi a partire dal 1° Gennaio 2007).

PARTE B - DATI FISCALI / COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI (PUNTI DA 351 A 356)

Nei **punti da 351 a 356** vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese.

Punto 351 – Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni

Indicare, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del percipiente, l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al lavoro dipendente soggetti a tassazione separata riferibili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. b) del TUIR, ad anni precedenti, per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti. Più in particolare trattasi delle medesime fattispecie reddituali che se imputabili all'anno d'imposta cui si riferisce la certificazione CUD 2013 sarebbero confluite nel punto 1 della medesima certificazione ovvero redditi di cui all'articolo 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR.

In tale punto dovrà essere indicato anche lo **sgravio contributivo 2010** derivante da contrattazione collettiva di 2° livello **restituito al dipendente nell'anno 2012** che il sostituto ha provveduto ad assoggettare a **tassazione separata** come **per gli arretrati anni precedenti** qualora ricorrano i seguenti casi:

1. impossibilità per il sostituto ad applicare l'imposta sostitutiva del 10%, per mancanza delle condizioni richieste per l'applicazione;
2. espressa e preventiva rinuncia da parte del dipendente all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sui compensi erogati ad incremento della produttività pur in presenza delle condizioni richieste.

Dettaglio degli arretrati suddivisi in base all'anno di riferimento nella prossima dichiarazione modello 770 semplificato - Ove detti emolumenti arretrati dovessero riferirsi a più anni d'imposta, il sostituto, in sede di compilazione della prossima dichiarazione modello 770 semplificato (770/2013), sarà tenuto a ripartire gli stessi imputando ciascun emolumento arretrato all'anno d'imposta cui si riferisce.

Conguaglio riassuntivo - In ipotesi di conguaglio riassuntivo gli eventuali compensi di cui al punto in commento erogati da altri soggetti non devono essere riportati nella presente sotto sezione anche se presenti nella certificazione consegnata dal lavoratore dipendente entro il 12 Gennaio 2013.

Operazioni societarie straordinarie - In ipotesi di operazioni societarie straordinarie comportanti o meno l'estinzione del sostituto cedente/estinto vanno indicati i compensi arretrati corrisposti dal precedente sostituto.

Punto 352 – Compenso erogato comparto sicurezza

In tale punto deve essere indicato l'ammontare del trattamento economico accessorio assoggettato a tassazione separata già compreso nel precedente **punto 351**. Il DPCM del 25 maggio 2012, riguardo all'agevolazione fiscale prevista in favore del comparto sicurezza per l'anno 2012, confermando quanto già previsto in precedenza dal DPCM del 23 aprile 2010, ha stabilito che qualora la detrazione d'imposta di € 145,75 non trovi capienza sull'imposta lorda relativa alla retribuzione accessoria di cui all'art. 2 c. 3 del DPCM 27/02/2009, la parte eccedente può essere fruita in diminuzione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno **2012** e assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati di cui all'art. 17 del Tuir.

Punto 353–Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni

Indicare, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del percipiente, l'ammontare **complessivo** dei redditi assimilati al lavoro dipendente soggetti a tassazione separata riferibili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. b) del TUIR, ad anni precedenti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti. Più in particolare trattasi delle medesime fattispecie reddituali che se imputabili all'anno d'imposta cui si riferisce la certificazione **CUD 2013** sarebbero confluite nel punto 2 della medesima certificazione ovverosia redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) del TUIR.

Dettaglio degli arretrati suddivisi sulla base dell'anno di riferimento nella prossima dichiarazione modello 770 Semplificato. - Ove detti emolumenti arretrati dovessero riferirsi a più anni d'imposta, il sostituto, in sede di compilazione della prossima dichiarazione Mod.770 semplificato (**770/2013**), sarà tenuto a ripartire gli stessi imputando ciascun emolumento arretrato all'anno d'imposta cui si riferisce.

Conguaglio riassuntivo - In ipotesi di conguaglio riassuntivo gli eventuali compensi di cui al punto in commento erogati da altri soggetti non devono essere riportati nel presente punto anche se presenti nella certificazione consegnata dal lavoratore dipendente entro il **12 Gennaio 2013**.

Operazioni societarie straordinarie - In ipotesi di operazioni societarie straordinarie, con passaggio di dipendenti, comportanti o meno l'estinzione del sostituto cedente/estinto nel presente punto vanno indicati i compensi arretrati corrisposti dal precedente sostituto.

Punto 354 – Detrazione

In tale punto, deve essere indicata la quota parte della detrazione di € 145,75 di cui al DPCM del 25 maggio 2012 che non ha trovato capienza sull'imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio percepito e utilizzata ai fini dello scomputo dell'imposta sui medesimi redditi assoggettati a tassazione separata riferiti ad anni precedenti.

Punto 355 - Totale ritenute operate

Indicare l'ammontare **complessivo** delle sole ritenute Irpef (le addizionali all'Irpef, come noto, non sono dovute sugli emolumenti soggetti a tassazione separata) operate sugli emolumenti di cui ai precedenti **punti 351 e 353** della certificazione **CUD 2013** comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 356** della medesima certificazione modello CUD per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. L'importo da indicare nel punto in commento deve essere al netto della detrazione operata di cui al precedente **punto 354**.

Dettaglio delle ritenute operate sugli arretrati suddivisi sulla base dell'anno di riferimento nella prossima dichiarazione modello 770 semplificato - Ove detti emolumenti arretrati dovessero riferirsi a più anni d'imposta, il sostituto, in sede di compilazione della prossima dichiarazione modello 770 semplificato (770/2013), sarà tenuto a ripartire le relative ritenute imputando le stesse a ciascun emolumento arretrato cui si riferiscono.

Assunzione dei redditi conseguiti nel biennio precedente ai fini dell'assoggettamento fiscale degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente – In ordine alla corretta assunzione dei redditi conseguiti nel biennio precedente ai fini della determinazione dell'aliquota media particolarmente interessanti si rivelano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 10/E del 15 Marzo 2004. A tal proposito appare opportuno rammentare come l'articolo 21 del TUIR, disciplinante l'individuazione dell'imposta per i redditi tassati separatamente, preveda che detta imposta risulta determinata applicando all'ammontare percepito

- l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione
- ovvero per i redditi e le somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) (emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente), c-bis) (indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale corrisposti anticipatamente) e n-bis (somme conseguite a titolo di rimborso d'imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti), **l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i predetti redditi sono stati percepiti.**

In entrambe le fattispecie ora elencate vi è, dunque, la necessità di pervenire alla corretta assunzione dei redditi conseguiti nel biennio precedente al fine di determinare la corrispondente aliquota media di tassazione.

Tipologia di emolumento soggetto a tassazione separata	Reddito complessivo del biennio anteriore	Aliquote e scaglioni di reddito
Arretrati di lavoro dipendente (articolo 17, comma 1, lett. b del TUIR) corrisposti nell'anno d'imposta 2012	Reddito del biennio 2010 e 2011.	Applicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito in vigore all'1/1/2012

Punto 356 - Totale ritenute sospese

Indicare l'ammontare **complessivo** delle ritenute relative ai redditi di cui ai precedenti **punti 351 e 353** della certificazione **CUD 2013** non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, già comprese nel precedente **punto 355** della certificazione CUD 2013.

Dettaglio delle ritenute sospese relative agli arretrati suddivisi sulla base dell'anno di riferimento nella prossima dichiarazione modello 770 semplificato - Ove detti emolumenti arretrati dovessero riferirsi a più anni d'imposta, il sostituto, in sede di compilazione della prossima dichiarazione modello 770 semplificato (770/2013), sarà tenuto a ripartire le relative ritenute sospese imputando le stesse a ciascun emolumento arretrato cui si riferiscono.

PARTE B - DATI FISCALI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE (PUNTI da 401 a 413)

Nei **punti da 401 a 408** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali il sostituto ha applicato, all'atto del pagamento, la ritenuta a titolo d'acconto dell'Irpef; alle indennità assoggettate a titolo d'imposta.

Punto 401 – Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno

Indicare nel punto in commento l'ammontare **erogato nell'anno 2012** a titolo di:

- **trattamento di fine rapporto** di cui all'articolo 2120 del codice civile e suoi acconti e anticipazioni, ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione TFR maturata a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11%;
- **indennità equipollenti inerenti il settore pubblico e loro anticipazioni e acconti;**
- **altre indennità e somme, e loro anticipazioni e acconti** commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro (ad esempio, indennità sostitutiva del preavviso, capitalizzazioni di pensioni, patto di non concorrenza, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, incentivi all'esodo) erogate a qualunque titolo;
- **prestazioni pensionistiche in forma di capitale, riscatti e anticipazioni erogate nell'anno** dai fondi pensione, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e al maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Nelle istruzioni CUD 2013 si precisa che vanno indicate anche le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 in caso di

“vecchi iscritti ai vecchi fondi” che non abbiano optato per l’applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1/1/2007 del regime tributario in vigore al 1/1/2007.

Per i riscatti esercitati, **ai sensi dell’art. 14 del DLgs 252/2005 che non dipendano dal pensionamento, dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non riconducibili alla volontà delle parti, il sostituto dovrà evidenziare esclusivamente** l’ammontare della prestazione riferibile al maturato fino al 31/12/2000, integralmente o parzialmente erogata nel **2012**. Appare opportuno precisare che nell’ambito delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale devono essere ricompresi i rendimenti finanziari maturati (se presenti) e il risultato di gestione del fondo pensione rispettivamente al netto della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,50%, per i rendimenti maturati fino al 31 Dicembre 2000, e dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11% applicata, invece, sul risultato di gestione a decorrere dal 1° Gennaio 2001;

- **indennità di fine mandato e loro anticipazioni e acconti** qualora risultanti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

L’individuazione delle distinte basi imponibili nella prossima dichiarazione modello 770 semplificato – La distinzione tra le diverse basi imponibili per ciascun reddito assoggettato a tassazione separata (quali TFR, altre indennità e somme, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione), sarà operata dal sostituto d’imposta in occasione della compilazione della prossima dichiarazione modello 770 semplificato (770/2013).

Per il TFR e le altre indennità e somme:

- base imponibile fino al 31/12/2000;
- base imponibile dall’1/1/2001.

Per le prestazioni in forma di capitale:

- base imponibile fino al 31/12/2000,
- base imponibile dall’1/1/2001 al 31/12/2006
- base imponibile dal 1/1/2007.

Erogazioni all’erede del sostituto deceduto - In ipotesi di erogazione all’avente diritto di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell’ex coniuge ai sensi dell’art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all’indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituto deceduto.



Da quest’anno il sostituto è tenuto a precisare se gli importi evidenziati costituiscono somme erogate a favore dell’ex coniuge secondo quanto disposto dall’art. 12-bis della Legge n. 898/1970.

Tale articolo prevede che il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Conguaglio riassuntivo – In ipotesi di conguaglio riassuntivo, i compensi di cui al punto in commento erogati da altri soggetti non devono essere riportati nella presente sotto sezione anche se presenti nella certificazione consegnata dal lavoratore dipendente entro il 12 Gennaio 2013.

Operazioni societarie straordinarie – In ipotesi di operazioni societarie straordinarie con passaggio di dipendenti, comportanti o meno l’estinzione del sostituto cedente/estinto, nel presente punto vanno indicati per certificare l’ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto.

Annotazioni correlate al punto 401

Relativamente all’importo erogato nell’anno a titolo di TFR, altre indennità e somme, prestazioni in forma di capitale, rappresentato nel **p. 401**, il sostituto deve evidenziare nelle annotazioni (cod. **AY**) una serie di informazioni.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...). Prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...).

Corresponsione nell’anno di prestazioni in forma di capitale

In ipotesi di corresponsione nell’anno **2012** di Prestazioni in forma di capitale occorre distinguere:

- la quota parte dell’ erogato riferibile alle quote maturate fino al 31 Dicembre 2000;
- la quota parte dell’ erogato riferibile alle quote maturate dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;

Corresponsione nell'anno di TFR

In ipotesi di corresponsione nell'anno 2012 del trattamento di fine rapporto e suoi acconti e anticipazioni, il sostituto è tenuto a distinguere nello spazio riservato alle annotazioni,

- la quota parte di TFR erogata, riferibile alle quote di TFR maturate fino al 31 Dicembre 2000
- la quota parte di TFR erogata, riferibile alle quote di TFR maturate posteriormente a tale data, quest'ultima comprensiva, ovviamente, della quota di rivalutazione del trattamento medesimo maturata a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al netto della relativa imposta sostitutiva.

Corresponsione nell'anno di altre indennità e somme

In ipotesi di corresponsione sempre nell'anno **2012** di altre indennità e somme e loro acconti e anticipazioni, commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro, il sostituto è tenuto a distinguere nello spazio riservato alle annotazioni,

- la quota parte di altre indennità e somme erogate nell'ambito delle altre indennità e somme maturate fino alla data del 31 Dicembre 2000
- da quella erogata nell'ambito delle altre indennità e somme maturate dal 1/1/2001.

Corresponsione nell'anno di altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro

Relativamente alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, indennità di preavviso, incentivi all'esodo) sulla base delle conferme pervenute con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 18 Aprile 2002 tale distinzione deve essere fatta nella medesima proporzione del TFR da riliquidare o **per meglio dire del TFR complessivamente maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 quest'ultimo valutato al netto della rivalutazione del Trattamento medesimo maturata a decorrere dal 1° Gennaio 2001.**

Esempio di ripartizione di "Altre indennità" in proporzione al TFR maturato – Se a un dipendente è stata corrisposta alla risoluzione del rapporto di lavoro **un'indennità sostitutiva di preavviso** pari a euro 500,00, il sostituto, per la definizione delle quote erogate nell'ambito delle altre indennità e somme maturate fino al 31 Dicembre 2000 rispetto a quelle erogate nell'ambito delle altre indennità maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 dovrà avere innanzitutto riguardo del Trattamento di fine rapporto maturato fino a tutto il 31 Dicembre 2000 oltre che di quello maturato posteriormente a tale data.

Se, pertanto, 9.500,00 euro costituiscono il Trattamento di fine rapporto complessivamente maturato alla data del 31 Dicembre 2000 ovvero comprensivo di eventuali anticipazioni e acconti accordati rispettivamente nel corso del rapporto di lavoro ovvero alla fine del rapporto medesimo nonché di quanto eventualmente smobilizzato nel corso del rapporto di lavoro a favore di fondi pensione e 1.000,00 euro, invece, il TFR complessivamente maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 secondo l'accezione sopra riportata (comprensivo cioè di anticipazioni e acconti nonché del TFR smobilizzato a fondi pensione) al netto delle quote di rivalutazioni del Trattamento medesimo maturate sempre a decorrere dal 1° Gennaio 2001, **il sostituto opererà la ripartizione delle altre indennità e somme sulla base dell'incidenza percentuale rappresentata dal TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 rispetto al TFR complessivamente maturato.**

In pratica, per l'ottenimento di detta incidenza eseguirà il seguente algoritmo $(1.000,00 * 100) / (9.500,00 + 1.000,00)$ da cui $100.000,00 / 10.500,00 = 9,52\%$.

Conseguentemente 47,60 euro ($500,00 * 9,52\%$) rappresenta la quota parte di altre indennità e somme erogata e riferibile alle altre indennità maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001, mentre i restanti 452,40 euro ($500,00 - 47,60$) la quota parte di altre indennità e somme erogata e riferibile alle altre indennità maturate fino alla data del 31/12/2000. Le suddette regole, oltre ad essere applicate in sede di corresponsione del saldo di dette indennità, trovano, altresì, applicazione in sede di corresponsione di **acconti** posto che gli stessi si configurano possibili solo ad avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto, viceversa, attiene il riproporzionamento della base imponibile delle **anticipazioni di altre indennità e somme** sempre nella medesima proporzione del TFR da riliquidare, il sostituto, ai fini della suddetta suddivisione, opera quest'ultima sulla base del TFR complessivamente maturato

- alla data della richiesta
- ovvero alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello della richiesta

e ciò a seconda che nella definizione del reddito di riferimento abbia inteso privilegiare, al netto della rivalutazione ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile, il TFR maturato alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero il TFR maturato alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello della richiesta. Va da sé che nella prima ipotesi il TFR da riliquidare sarà dato dal TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 sino alla data di richiesta dell'anticipazione, mentre con riferimento alla seconda ipotesi dal TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 sino alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello della richiesta della medesima anticipazione.

Corresponsione nell'anno di prestazione in forma di capitale parzialmente maturata all'estero e in Italia

Le istruzioni CUD 2013 precisano che nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata in parte in Italia e in parte all'estero, nel **punto 401** deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tale ipotesi nelle annotazioni (**cod. BW**) deve essere riportato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BW	Redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero: importo del reddito esente percepito (...)

Eredi - Se percettore dei redditi di cui al **punto 401** della certificazione modello **CUD 2013** risulta essere l'avente diritto o erede del sostituito, il sostituto d'imposta è tenuto a indicare, nello spazio riservato alle annotazioni, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici del deceduto, se trattasi:

- di eredità;
- di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti;
- di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970.

AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1 e/o 2 del CUD non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 401 costituiscono: (...). Nota – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970.
-----------	--

Punto 402 - Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti

In caso di corresponsione nell'anno **2012** di redditi assoggettati a tassazione separata di cui al precedente **punto 401** della certificazione **CUD 2013**, indicare nel punto in commento l'ammontare erogato nel periodo **dal 1974 al 2011** a titolo di:

- anticipazioni e acconti di TFR;
- anticipazioni e acconti delle indennità equipollenti inerenti il settore pubblico;
- anticipazioni e acconti di altre indennità e somme commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro;
- anticipazioni di prestazioni in forma di capitale;
- anticipazioni e acconti di indennità corrisposte per la cessazione di rapporti collaborazioni coordinate e continuative il cui diritto risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Erogazioni all'avente diritto o erede del lavoratore deceduto – In ipotesi di erogazione all'avente diritto di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituito deceduto.

Annotazioni correlate al punto 402**Corresponsione nell'anno di TFR, altre indennità e somme, prestazioni in forma di capitale**

In ipotesi di corresponsione nell'anno **2012** di TFR, altre indennità e somme o prestazioni in forma di capitale, qualora **nel periodo dal 1974 al 2011** siano state corrisposte a medesimo titolo, **anticipazioni e acconti**, il sostituto dovrà distinguere nello spazio delle annotazioni, analogamente a quanto previsto per le somme indicate nel precedente p. 401:

- la quota parte di anticipazioni e acconti di TFR erogata **nel periodo dal 1974 al 2011** nell'ambito delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000 e di quelle maturate dall'1/1/2001 (comprensiva della rivalutazione maturata nello stesso periodo e al netto della relativa imposta sostitutiva);
- la quota parte di anticipazioni e acconti di Altre indennità erogata **nel periodo dal 1974 al 2011** nell'ambito delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000 e di quelle maturate dall'1/1/2001;
- la quota parte di anticipazioni e acconti di prestazioni in forma di capitale erogata nell'ambito delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000 e dall'1/1/2001 fino al 31/12/2006.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...). Prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...).

Punto 403 – Detrazione

Nel presente punto va indicato l'importo della detrazione spettante secondo quanto stabilito dal Decreto del 20 marzo 2008 (in G.U. del 2/4/2008). In base al comma 1 del suddetto Decreto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19 del TUIR, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008 (cessazioni a decorrere dal 31 marzo 2008), è ridotta di un importo pari a:

- **70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;**
- **50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;**
- **50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.**

REDDITO DI RIFERIMENTO	DETRAZIONE SPETTANTE
R.R. <= 7.500	€ 70
R.R. > 7.500 ma <= 28.000	€ 50 + € 20 x (€ 28.000 – R.R.) / € 20.500
R.R. > 28.000 ma <= 30.000	€ 50 x (€ 30.000 – R.R.) / € 2.000

Si tratta dunque di una detrazione differenziata in ragione di tre livelli di reddito e deve essere attribuita per le cessazioni intervenute a decorrere dal 31 marzo 2008. La detrazione si applica in diminuzione dell'IRPEF sul TFR (o l'indennità equipollente) come determinato dal sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 19 del TUIR. Nella sola ipotesi di integrale destinazione del TFR alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 la presente detrazione riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico. Riguardo a tale ipotesi, in caso di devoluzione parziale del TFR, la detrazione abbatte esclusivamente l'imposta sul TFR. La detrazione non compete in ogni caso per le somme corrisposte dal datore di lavoro e non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. La detrazione è riconosciuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR 600/73 in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. A tal fine, si rammenta che i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

Punto 404 - Ritenuta operata nell'anno

In caso di corresponsione nell'anno **2012** di redditi assoggettati a tassazione separata di cui al precedente **punto 401** della certificazione **CUD 2013**, indicare l'ammontare delle ritenute operate nell'anno **2012**, in applicazione dell'art. 19 del TUIR, e riferite

- **al TFR e suoi acconti e anticipazioni. Tale importo non deve in alcun modo ricomprendere l'imposta sostitutiva applicata nella misura dell'11%** sulle rivalutazioni di TFR benché l'ammontare della rivalutazione medesima al netto dell'imposta in questione sia confluito nel precedente **punto 401** della certificazione **CUD 2013**. Se l'importo delle ritenute risulta negativo, indicare zero.
- **alle indennità equipollenti e loro anticipazioni e acconti,**
- **alle altre indennità/somme e loro anticipazioni e acconti** commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro,
- **alle prestazioni in forma di capitale e loro anticipazioni,** tale importo non deve ricomprendere la ritenuta operata a titolo d'imposta nella misura del 12,50% sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 Dicembre 2000 né l'imposta sostitutiva operata nella misura dell'11% sul risultato di gestione del fondo prodottosi a decorrere dal 1° Gennaio 2001.
- **alle indennità di fine mandato** risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e loro anticipazioni e acconti.

L'importo da indicare nel punto in commento è comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 405** della medesima certificazione CUD per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Ritenute operate su anticipazioni e acconti erogate negli anni pregressi maggiori di quelle complessivamente dovute all'atto dell'erogazione nell'anno 2012 del saldo o di successive anticipazioni o acconti - Qualora in sede di erogazioni di anticipazioni o acconti erogati negli anni pregressi (1974 – 2011), il sostituto abbia operato delle ritenute

rivelatesi eccedentarie rispetto a quelle complessivamente dovute all'atto dell'erogazione **nell'anno 2012** del saldo o di successive anticipazioni o acconti, nel punto in commento sarà riportato il valore zero (il punto, pertanto, non va impostato a spazio) posto che il sostituto **nell'anno 2012**, al verificarsi della fattispecie dinanzi esplicitata, si è astenuto dall'operare in capo al sostituto alcuna ritenuta. Sarà, pertanto, compito dell'Amministrazione finanziaria, in occasione della liquidazione del TFR e delle altre indennità e somme erogate, provvedere alla restituzione delle maggiori ritenute subite dal percipiente.

Ritenute operate su anticipazioni e acconti erogate nell'anno 2012 maggiori di quelle complessivamente dovute all'atto dell'erogazione sempre nell'anno 2012 del saldo o di successive anticipazioni o acconti – Ben diverso il caso in cui, in sede di erogazioni di anticipazioni e acconti erogati nel medesimo anno di quello di corresponsione del saldo (2012), il sostituto abbia operato delle ritenute rivelatesi eccedentarie rispetto a quelle complessivamente dovute. Verificandosi, infatti, una tale ipotesi il sostituto può optare tra due distinti comportamenti ovvero:

- **non procedere alla restituzione delle ritenute maggiormente operate. In tal caso riporterà nel punto in commento** l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, d'importo superiore all'imposta effettivamente dovuta dal lavoratore;
- **oppure procedere**, purché entro il termine di consegna della certificazione **CUD 2013 (28 febbraio 2013) alla restituzione delle ritenute maggiormente operate**. In tal caso nel punto in commento riporterà l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, coincidenti con quelle effettivamente dovute dal lavoratore. Tale secondo comportamento, avrà un'ulteriore conseguenza atteso che, il sostituto d'imposta, dopo la restituzione della maggiore imposta ritenuta al lavoratore, vanterà un credito nei confronti dell'Erario, che potrà recuperare in compensazione solo dopo averlo debitamente evidenziato nel **prospetto o quadro ST del mod. 770**.

In pratica in corrispondenza del rigo di detto prospetto (o quadro) caratterizzato dal periodo di riferimento nel corso del quale si è verificato il versamento eccedentario indicherà:

- al **punto 2**, l'importo delle ritenute operate al netto della restituzione operata,
- mentre nel successivo **punto 7** del medesimo rigo l'ammontare delle ritenute effettivamente versate.

Il credito in questione emergerà per differenza tra quanto riportato ai punti 7 e 2 (punto 7 – punto 2), ovvero ove fossero compilati anche i punti 3, 4, 5 e 6 del rigo in questione dalla differenza tra il valore di cui al punto 7 e quello scaturente dall'esecuzione dell'algoritmo $(2 + 3 - 4 - 5 - 6)$ e quindi $[\text{punto 7} - (\text{punto 2} + \text{punto 3} - \text{punto 4} - \text{punto 5} - \text{punto 6})]$, per essere, per l'appunto, successivamente recuperato in compensazione in occasione di successivi versamenti di ritenute.

Erogazioni all'avente diritto o erede del sostituto deceduto- In ipotesi di erogazione all'avente diritto di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituto deceduto.

Punto 405 - Ritenute sospese

Indicare l'ammontare **complessivo** delle ritenute relative ai redditi di cui al precedente **punto 401** della certificazione **CUD 2013** non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, già comprese nel precedente **punto 404** della certificazione **CUD 2013**.

Punto 406 - Ritenute operate in anni precedenti

In caso di corresponsione nell'anno **2012** di redditi assoggettati a tassazione separata di cui al precedente **punto 401** della certificazione **CUD 2013**, indicare l'ammontare delle ritenute operate nel periodo **1974 – 2011** e riferite

- alle anticipazioni e acconti di trattamento fine rapporto
- alle anticipazioni e acconti delle indennità equipollenti inerenti il settore pubblico;
- alle anticipazioni e acconti di altre indennità e somme commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro;
- alle anticipazioni di prestazioni in forma di capitale;
- alle anticipazioni e acconti di indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative il cui diritto risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

L'importo da indicare nel punto in commento è comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 407** della medesima certificazione CUD per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Erogazioni all'avente diritto o erede del sostituto deceduto - In ipotesi di erogazione all'avente diritto di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituto deceduto.

Punto 407– Ritenute di anni precedenti sospese

Indicare l'ammontare **complessivo** delle ritenute relative ai redditi di cui al precedente **punto 406** della certificazione **CUD 2013** non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Punto 408 – Quota spettante per le indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.

In ipotesi di erogazione di indennità all'avente diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato indicando la percentuale spettante a ciascun avente diritto o erede **al quale è consegnata la certificazione CUD 2013**.

Si rammenta che in caso di erogazione delle suddette indennità deve essere consegnata **una certificazione mod. CUD 2013 a ciascun avente diritto o erede** percettore dell'indennità in cui:

- **nella parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- **nel punto 408** deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è stata consegnata la certificazione;
- **negli altri punti** della certificazione occorre indicare i dati riferiti all'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius ;
- **nei punti da 409 a 413** i dati relativi al TFR maturato in capo al lavoratore deceduto con distinta indicazione delle quote rimaste in azienda e/o versate al fondo pensioni ;
- **nelle annotazioni (codice AB)** devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.

In caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più lavoratori deceduti (ad esempio, decesso dei due genitori che lavoravano insieme al figlio nella stessa azienda) ovvero in caso di somme di spettanza del de cuius e i somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore il sostituto deve rilasciare all'erede distinte certificazioni.

Annotazioni correlate al punto 408

Eredi – In caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, su ciascuna certificazione consegnata agli aventi diritto o eredi dovrà essere indicata la seguente annotazione:

AB	<p>Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1 e/o 2 del CUD non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 401 costituiscono: (...)</p> <p>Nota – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.</p>
-----------	---



Da quest'anno il sostituto è tenuto a precisare se gli importi evidenziati costituiscono somme erogate a favore dell'ex coniuge secondo quanto disposto dall'art. 12-bis della Legge n. 898/1970.

Tale articolo prevede che il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Premessa alla compilazione dei punti da 409 a 413 (Dati TFR maturato)

Nell'ambito della sezione *“Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale”* sono presenti cinque appositi campi (**409, 410, 411, 412, 413**) utili a fornire taluni elementi al dipendente sul TFR maturato rimasto in azienda o destinato a previdenza complementare. I suddetti punti, devono essere compilati a prescindere che siano state erogate nell'anno somme da riportare nel precedente **punto 401**.

Le istruzioni precisano che:

- i **punti in commento** devono essere sempre compilati anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ed indipendentemente dalla circostanza che risulti presente una somma erogata nell'anno a titolo di TFR nel **punto 401** del **CUD 2013**;
- i punti devono comunque intendersi **al lordo di eventuali anticipazioni, acconti e saldi**.

I suddetti dati, se da un lato assolvono al bisogno di fornire al lavoratore e al CAF la massima trasparenza sull'ammontare del TFR maturato alle diverse date, per le quali è previsto un diverso regime di tassazione sia per il TFR che per le prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, sul 770/2013 possono risultare funzionali per i rilievi statistici da parte dell'Amministrazione finanziaria pur in assenza di erogazione di TFR.

Punti da 409 a 413 nel caso di decesso del dipendente

Negli ultimi anni sono cambiate più volte le istruzioni per la compilazione del CUD e del modello 770 semplificato con riferimento ai dati relativi alle indennità di fine rapporto riferibili al de cuius e agli eredi.

Il CUD 2013 prevede al riguardo che, in caso di **decesso del dipendente, i punti in commento siano compilati nel CUD intestato agli eredi**. Tale scelta appare coerente con la finalità delle informazioni contenute nei citati punti.

Punto 409 – TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda

Nel **punto 409** va indicato l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Si tratta della quota maturata fino all'anno 2000 rimasta in azienda.

Punto 410 – TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda

Nel **punto 410** va indicato l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'art. 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Il punto deve includere le rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto della relativa imposta sostitutiva (11%). In pratica trattasi della quota di TFR rimasta in azienda e/o di quella destinata a decorrere dall'1.1.2007 al fondo di Tesoreria INPS da parte delle imprese con almeno 50 dipendenti. Le eventuali quote di "interesse" versate al Fondo di Tesoreria in fase di prima devoluzione, pur rappresentando una somma accessoria al TFR, non essendo destinate ad incrementare la posizione individuale del lavoratore, non devono essere indicate in tale punto.

Punto 411 – TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo

Nel **punto 411** va indicato l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 e versato a forme pensionistiche complementari generalmente prima dell'obbligo di manifestare la scelta in merito al conferimento del TFR. Riguarda generalmente i lavoratori assunti ante 2000 che, prima dell'obbligo (dall'1.1.2007) di manifestare la scelta sulla destinazione del TFR, avevano già deciso autonomamente di versare, integralmente o in parte, il TFR a forme di previdenza complementare.

Punto 412 – TFR maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo

Nel **punto 412** va indicato l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e versato a forme pensionistiche complementari generalmente prima dell'obbligo di manifestare la scelta in merito al conferimento del TFR. I lavoratori interessati alla compilazione di questo campo sono sostanzialmente quelli assunti, ante 2000 e post 2000, che prima dell'obbligo (dall'1.1.2007) di manifestare la scelta sulla destinazione del TFR, avevano già deciso autonomamente di versare, integralmente o in parte, il TFR a forme di previdenza complementare. Tale importo non include le quote di rivalutazione annue di TFR che saranno determinate dal fondo pensione.

Punto 413 – TFR maturato dal 1/1/2007 e versato al fondo

Nel **punto 413** va indicato l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari da parte di coloro:

- assunti prima del 31/12/2006 che già versavano integralmente il TFR a forme di previdenza complementare;
- assunti prima del 31/12/2006 che hanno manifestato la scelta sul conferimento del TFR mediante compilazione del modulo TFR1 oppure attraverso il meccanismo del silenzio assenso;
- assunti successivamente al 31/12/2006 che hanno manifestato la scelta sul conferimento del TFR mediante compilazione del modulo TFR2 oppure attraverso il meccanismo del silenzio assenso;
- che avevano inizialmente scelto di mantenere il TFR in azienda e successivamente hanno deciso autonomamente di aderire a un fondo pensione con versamento integrale o parziale del TFR;

Si tratta della somma che sarà erogata dal fondo pensione e sulla quale sarà operata la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni fino al 9%). Si ritiene che in tale punto, se previsti dallo Statuto del Fondo Pensione, debbano essere indicati l'eventuale quota di interesse e/o di sanzioni per ritardato versamento destinati ad incrementare la posizione pensionistica del lavoratore. Tale importo non include le quote di rivalutazione annue che saranno determinate dal Fondo pensione.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

1. con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;
2. con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

Arrotondamento degli importi

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti all'unità di Euro. In particolare gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimo di Euro e all'unità superiore da 50 centesimi in su. Gli importi relativi alle contribuzioni trattenute possono essere indicati al centesimo di Euro.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali ed assistenziali devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione all'INPS dei modelli O1/M e dei modelli DAP/12. Di conseguenza la certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali di competenza dell'INPS deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta quali le Ambasciate, gli organismi internazionali, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. La certificazione deve essere compilata anche per certificare ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26 L. 335/95 i compensi corrisposti nel corso dell'anno **2011**.

Variazione della posizione assicurativa

Le istruzioni avvertono che qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (ad esempio, variazione nell'anno dell'Ente pensionistico di appartenenza) può essere consegnata al lavoratore un'unica certificazione compilando ulteriori righe identificati da una numerazione progressiva oppure possono essere consegnate distinte certificazioni.

Operai agricoli a T.D. e a T. IND

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato il datore di lavoro è esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali sulla certificazione CUD in quanto l'obbligo della certificazione viene assolto direttamente dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali di manodopera.

I dati previdenziali vanno certificati anche con riferimento ai seguenti casi particolari:

Organismi sindacali

Contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali di cui all'art. 3, commi 5 e 6 del D.L.vo 564/96.

Aziende del credito

Contribuzione "figurativa":

1. versata: per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59 comma 3 L. 449/97
2. correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'art. 6 comma 3 dei DDMM 157 e 158 del 2000.

Contribuzione dovuta per gli Amministratori Locali

Contribuzione dovuta per gli amministratori locali ai sensi dell'art. 86 del D.L.vo 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

PARTE C - DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS

SEZIONE 1 - LAVORATORI SUBORDINATI

1- Matricola azienda

Indicare il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro con il quale sono stati denunciati e versati i contributi per il lavoratore cui viene rilasciato il CUD. Tale numero deve essere riportato senza l'indicazione dei numeri identificativi della sede zonale. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali

2- Ente pensionistico - INPS

Procedere alla barratura del punto in questione, se per il lavoratore si versa il contributo pensionistico all'INPS in favore del FPLD, ovvero ad uno dei seguenti fondi o evidenze contabili separate quali:

- ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e della aziende elettriche private,
- ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione,
- Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,
- Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato;
- Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo (dazieri);
- Gestione speciale ex enti pubblici creditizi.

Nelle "Annotazioni" come precisato dalla circolare Inps n. 27 del 1° marzo 2010 potrà essere specificata l'iscrizione al Fondo di appartenenza.

3 - Altro

Deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, alle gestioni INPS ex INPDAP e INPS ex ENPALS, nonché ad enti diversi dall'INPS (come l'INPGI), per i quali sono dovute le contribuzioni minori INPS.

4 – Imponibile previdenziale

Indicare l'ammontare complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte.

Alla formazione della base imponibile di cui al punto in commento, oltre alle **retribuzioni** sia intere che ridotte (**stipendio base, contingenza, competenze accessorie ecc.**) dovute nei singoli mesi dell'anno solare, concorrono anche quelle somme spettanti a titolo di:

- **arretrati di retribuzione** relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto aventi effetto retroattivo corrisposti nell'anno **2012**. Sono, invece, esclusi gli arretrati corrisposti nell'anno 2012 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza, che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il **DM10/V** e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza attraverso la compilazione dei modelli previsti per le regolarizzazioni: O1/M-Vig, SA/Vig, e per i periodi da 01.2005 l'EMens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore una certificazione sostitutiva per la parte previdenziale di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo).
- **indennità sostitutiva del preavviso** corrisposta al lavoratore, nonché, per quanto non specificato dalle istruzioni, agli eredi del lavoratore deceduto (posto che il periodo di riferimento dell'indennità in parola viene specificato nel flusso E-MENS si ritiene che nel punto in commento debba affluire anche l'indennità di preavviso relativa ad anni solari successivi a quello cui si riferisce la certificazione e, comunque, nel limite del massimale contributivo e pensionabile ove per taluni lavoratori detto massimale abbia ragione di essere applicato);
- **emolumenti ultra mensili** (13esima, 14esima e altre gratifiche);
- importi dovuti per **festività non godute**;
- importi per **ferie non godute** (con ciò alludendo alla cosiddetta monetizzazione del periodo feriale oramai limitata, dopo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del DLgs n. 66/2003, al solo periodo eccedente quello minimo pari a 4 settimane annue, ovvero al periodo feriale che residua, ivi compreso il predetto periodo minimo, in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro);
- valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a **polizze assicurative** che coprono rischi extra professionali;
- **mutui a tasso agevolato**;
- valore corrispondente all'utilizzo promiscuo dell'autovettura e, in generale, altre forme di **fringe benefit**;

- **premi di risultato.** In relazione alla nuova disciplina introdotta dall'anno 2008 dalla L. 247/2008 e dal D.M. 7 maggio 2008 (vedi circolare n. 110 del 12 dicembre 2008), deve essere indicato l'intero premio od erogazione compresa la parte soggetta al particolare sgravio (25 punti datore di lavoro e quota totale lavoratore).

Adempimenti contributivi assolti su retribuzioni convenzionali

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti facendo ricorso a **retribuzioni convenzionali**, nel punto in commento, devono essere indicate le predette **retribuzioni convenzionali**.

Contribuzione su basi imponibili differenti

Nell'ipotesi in cui le forme contributive siano versate su base imponibili differenti (è il caso, ad esempio, dei lavoratori occupati all'estero in paesi con i quali vigono convenzioni parziali, dei lavoratori soggetti al massimale contributivo e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18 della Legge 335/95 pari per l'anno **2012** a euro **96.149,00**) la retribuzione da indicare nel punto in commento è quella assoggettata alla contribuzione IVS.

Contribuzione "Aggiuntiva (sindacalisti)

Per quanto riguarda l'imponibile relativo alla contribuzione "Aggiuntiva" art. 3, co. 5 e 6 D.Lgs.564/96 per i lavoratori in aspettativa o in distacco sindacale, dato il più ampio termine di versamento (30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento), dovrà essere indicato l'imponibile assoggettato a contribuzione nell'anno 2012, ancorché riferito alla competenza **2011**. Il periodo di riferimento, ai fini della implementazione della posizione individuale, viene specificato nell'elemento "contribuzione aggiuntiva" dell'UniEMens. Nelle "Annotazioni" del **CUD 2013** potrà essere riportata la precisazione che trattasi d'imponibile di competenza 2010.

Contribuzione "figurativa (credito cooperativo)

Per l'imponibile relativo alla **contribuzione "figurativa"** art. 6, c.3, DM 28 aprile 2000, n. 157 (**credito cooperativo**) e n. 158 (**credito**), nei periodi nei quali è stata versata la contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito, va indicato l'importo complessivo della retribuzione di riferimento. Nel caso in cui nell'anno **2012** siano state corrisposte competenze riferite a periodi antecedenti all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse devono essere aggiunte all'imponibile stesso. Dall'UniEMens sono desumibili le informazioni sulla collocazione temporale dei suddetti imponibili. In tale caso per il mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione "figurativa" anche quella ordinaria, dovrà essere prodotta un'unica denuncia UniEMens composta di due sezioni "DatiRetributivi" una con il tipo lavoratore "**CR**" o "**CF**" (per la contribuzione figurativa), l'altra caratterizzata dall'assenza del tipo lavoratore (per l'ordinaria contribuzione).

Fondi integrativi gestiti dall'INPS

Per i lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall'INPS (Fondo esattoriale, GAS e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione dovuta al F.P.L.D. Nelle "Annotazioni" potrà essere esposta la circostanza di iscrizione anche ai predetti Fondi.

Operai dell'edilizia

Con riguardo agli **operai dell'edilizia** posto che le norme contrattuali prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia sia assolto dall'impresa mediante la corresponsione di una percentuale computata su alcuni elementi della retribuzione, nel coacervo dell'imponibile in questione rientrano le maggiorazioni corrisposte al dipendente per i periodi di ferie (8,50%), i periodi di riposo annuo (4, 95%), a titolo di gratifica natalizia (10%) o le eventuali contribuzioni versate alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica. Va, altresì, compreso anche il 15% delle somme da versare alle casse edili (a carico del lavoratore e del datore) diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione (quali contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributi APE ed ogni altra contribuzione **con esclusione delle quote di adesione contrattuale**).

Le regole dianzi esposte a proposito degli operai dell'edilizia risultano, altresì, applicabili ai **lavoranti a domicilio**.

In particolare, il datore di lavoro deve indicare in tale campo:

- • l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia
- • gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

Elementi variabili di Dicembre corrisposti in Gennaio

La nozione di imponibile fiscale di cui all'articolo 51 del TUIR vale a dire a somme e valori "percepiti", non esaurisce quella di imponibile previdenziale comprendente, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 153/69, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale ancorché non corrisposti). Pertanto, l'imponibile previdenziale sarà correttamente determinato se:

- decrementato degli importi corrisposti nel mese di Gennaio o febbraio 2012, ma relativi al mese di Dicembre 2011;
- incrementato degli importi recuperati nel mese di Gennaio o febbraio 2012, ma relativi al mese di Dicembre 2011;
- incrementato degli importi corrisposti nel mese di Gennaio o febbraio 2013, ma relativi al mese di Dicembre 2012;
- decrementato degli importi recuperati nel mese di Gennaio o febbraio 2013, ma relativi al mese di dicembre 2012.

UNIEMENS

Sulla denuncia UNIEMENS del mese di gennaio o febbraio 2013 le informazioni relative agli elementi variabili della retribuzione di dicembre 2012 che hanno determinato l'aumento o la diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio 2013 vanno specificate nell'elemento <VarRetributive> e precisamente negli appositi campi <AumentoImponibile> e <DiminuzioneImponibile> indicando:

1. l'attributo **anno 2013**;
2. il codice **"AUMIMP"** per indicare l'aumento dell'imponibile del mese corrente a seguito di elementi retributivi variabili di competenza dell'anno precedente (**2012**) ad esempio, per prestazioni di lavoro straordinario)
3. il codice **"DIMIMP"** per indicare la diminuzione dell'imponibile del mese corrente a seguito di elementi retributivi variabili di competenza dell'anno precedente (**2012**) ad esempio, per eventi di malattia, maternità, recupero ferie non godute ecc.
4. la quota di retribuzione imponibile nell'elemento **"ImponibileVarRetr"** comportante l'aumento (AUMIMP) o la diminuzione (DIMIMP) dell'imponibile della denuncia relativa all'anno di riferimento (2012)

Premessa alla compilazione dei Punti da 5 a 7 – Contributi dovuti

Tali punti riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

Qualora i contributi non siano stati versati in tutto o in parte (ad esempio per calamità naturali) **nelle annotazioni** potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento.

L'art. 37, commi 32 e 33 del decreto Bersani (D.L. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006) ha previsto delle novità in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali. Viene stabilito che nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge. Ovviamente è stabilito che tali contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono effettivamente versati. La circostanza che i contributi sospesi sono stati dedotti fiscalmente potrà essere evidenziata nelle "Annotazioni".

5 – Imponibile ai fini IVS (lavoratori iscritti al fondo di quiescenza ex IPOST)

Il punto 5 di nuova istituzione è riservato all'indicazione dell'imponibile ai fini pensionistici, compreso della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15 c. 1 della legge 724/1994. Il campo è di esclusiva compilazione per i dipendenti iscritti alla gestione ex IPOST.

6 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti

Indicare le sole contribuzioni trattenute al lavoratore dipendente che, nella generalità dei casi, s'identificano nelle seguenti misure e fattispecie:

- 9,19% (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile pari, **per l'anno 2012**, a euro **44.204,00**
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS.

Nel punto in commento non devono, invece, essere ricompresi i contributi relativi a componenti **variabili della retribuzione** (D.M. 7 ottobre 1993) ad esempio ore di straordinario, ore di permesso non retribuito, i cui adempimenti contributivi siano stati assolti **nel mese di gennaio dell'anno successivo** a quello cui si riferisce la certificazione.

Non vanno, altresì, considerate le trattenute operate nei confronti dei pensionati che lavorano né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS.

E' appena il caso di precisare che il punto in commento non accoglierà le contribuzioni a carico del lavoratore oggetto di sospensione per calamità naturali.

Premessa alla compilazione dei Punti 10 e 11 “Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens”

La compilazione di tali campi è obbligatoria e certifica i mesi per i quali, per il lavoratore cui si riferisce il CUD, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico EMens. Nel caso in cui, alla data del rilascio del CUD non siano stati ancora trasmessi i flussi telematici per uno o più mesi, nelle “Annotazioni”, è possibile dare comunicazione al lavoratore della situazione.

7 – MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens – Tutti

Barrare se la denuncia E-MENS è stata presentata in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento (2012).

8 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens – Tutti con esclusione di

In alternativa al precedente **punto 10**, procedere alla barratura dei singoli mesi dell'anno solare di riferimento (2012) per i quali non si è provveduto alla presentazione della denuncia E-MENS / UNIEMENS (ad esempio per i lavoratori dipendenti assunti o cessati nel corso dell'anno solare di riferimento).

Si ritiene utile rammentare che per la compilazione del punto in commento occorre fare riferimento a quanto indicato nell'elemento "AnnoMeseDenuncia" contenuto nell'elemento "Azienda" di "DenunceMensili"

Pertanto ai fini della compilazione del **punto 11**, **non dovranno essere esclusi:**

1. **per i lavoratori “cessati” nell'anno, i mesi** per i quali siano stati corrisposti compensi di natura differita (ratei ferie, Rol, ex festività, mensilità aggiuntive) come pure elementi retributivi variabili (straordinario, malattia ecc.) per i quali l'azienda ha provveduto alla trasmissione dei flussi successivamente alla cessazione;
2. **per i lavoratori “assunti” alla fine del mese**, il mese di assunzione, ancorché privo di retribuzione imponibile, in quanto l'assunzione è avvenuta successivamente all'elaborazione della retribuzione del mese. In tale ipotesi il datore di lavoro avrà provveduto alla trasmissione della denuncia relativa al mese di assunzione indicando la data di assunzione (giorno) e la causale. La retribuzione imponibile riferita ai giorni di prestazione sarà confluita sulla denuncia del mese successivo.

SEZIONE 2 - COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE

La sezione 2 è deputata all'accoglimento dei compensi corrisposti nell'anno **2012** a collaboratori coordinati e continuativi ivi compresi i collaboratori a progetto e altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge 335/95. Detti compensi, come noto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, risultano inquadrabili nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il modello CUD, quindi, non va presentato per le seguenti tipologie di iscritti alla gestione separata:

- lavoratori autonomi occasionali
- titolari borse di studio e dottorati di ricerca MIUR
- associati in partecipazione
- medici in formazione specialistica di cui all'art. 37 del D.Lgs. 368/99.

In ordine ai punti del modello di cui si compone la sezione in esame, si forniscono, per ciascuno di essi, alcune righe di commento.

9 – Compensi corrisposti al collaboratore

Indicare l'ammontare della base imponibile relativa ai compensi corrisposti nell'anno **2012** nel limite del massimale contributivo e pensionabile di cui all'art. 2, c. 18, L. 335/95 pari, per l'anno 2011 a € **96.149,00**. A tal proposito occorre precisare che in applicazione del principio di cassa allargato di cui all'art. 51, c. 1 del TUIR si considerano percepiti nell'anno 2011 anche i compensi erogati al collaboratore entro il 12 di Gennaio 2012 sempre che siano riferibili all'anno 2011 (art.51, c.1, DPR n.917/1986).

10 – Contributi dovuti

Indicare l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti all'INPS (2/3 a carico del committente più 1/3 a carico del collaboratore) determinati sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2012 e pari:

- al **17,00%** fino al limite del massimale contributivo e pensionabile (per il **2012** pari a € **96.149,00**) per i lavoratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e per i pensionati;
- al **26,72%** fino al limite del massimale contributivo e pensionabile (per il **2012** pari a € **96.149,00**) per i lavoratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

11 – Contributi a carico del collaboratore trattenuti

L'ammontare dei contributi trattenuti al collaboratore nella misura prevista a suo carico (1/3 del 17,00% e 1/3 del 26,72%).

12 – Contributi versati

Indicare l'ammontare dei contributi effettivamente versati dal committente. Appare evidente che ove i contributi complessivamente dovuti siano stati interamente versati il valore del punto in commento coinciderà con quanto riportato nel precedente **punto 13** della certificazione **CUD 2013**.

Premessa alla compilazione dei Punti 13 e 14 “Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens”

Tali campi riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2005 (art.44, D.L. n.269/2003 convertito con la legge n. 326/2003 – circ. INPS n. 152/2004). Il punto 16 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia EMens. Nel Punto 17, alternativo al punto 16, devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

13 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens – Tutti

Barrare, se la denuncia E-MENS è stata presentata in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento (**2012**).

14 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens – Tutti con esclusione di

In alternativa al precedente **punto 16**, barrare i singoli mesi dell'anno solare di riferimento (**2012**) per i quali non si è provveduto alla presentazione della denuncia E-MENS (collaboratori ai quali il compenso è stato corrisposto a bimestre).

SEZIONE 3 – GESTIONE EX INPDAP

A decorrere dal 1° gennaio 2012 le gestioni INPDAP sono confluite nell'INPS per effetto dell'art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, che ha disposto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle sue funzioni all'INPS.

Pertanto la sezione "Dati previdenziali ed assistenziali Inpdap" di cui alla parte C della certificazione, diventa all'interno della **CUD 2013** la terza sezione dei dati previdenziali INPS. Essa rappresenta una sintesi di tipo contabile dei dati contenuti nelle denunce DMA.

Ulteriore innovazione apportata nel corso del 2012, è la presenza della denuncia mensile all'interno del tracciato uniemens, a partire dalla denuncia di competenza ottobre 2012. A seguito di tale modifica è stata introdotta una nuova parte alla denuncia uniemens, denominata DMA2. Per effetto di tale modifica, le istruzioni di quest'anno vengono modificate, e perdono l'indicazione, nelle caselle dei contributi e imponibili, del numero delle caselle sulla denuncia DMA, essendo questa valevole solo per una parte dell'anno.

Nella sezione vengono indicati i dati previdenziali ed assistenziali relativi alle gestioni ex INPDAP riferiti a:

- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- Gestione I.N.A.D.E.L.;
- Gestione E.N.P.A.S.;
- Gestione E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita);
- Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- Gestione E.N.A.M..

Soggetti obbligati

Sono tenuti a compilare questa sezione:

1 i sostituti di imposta, per datori di lavoro, iscritti alla Gestione ex INPDAP con rapporti di lavoro subordinato che hanno versato i contributi per le retribuzioni erogate nel 2012 anche nel caso in cui non abbiano inviato le denunce mensili;

2 i sostituti di imposta che hanno inviato la denuncia mensile analitica (DMA) o il flusso UNIEMENS integrato con la sezione ListaPosPA e che emettono il CUD per compensi erogati a lavoratori che hanno un rapporto di lavoro con un'altra amministrazione per il quale sono iscritti ad una delle gestioni amministrate dalla Gestione ex INPDAP;

3 le organizzazioni sindacali che erogano, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996, retribuzioni aggiuntive ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti alla Gestione ex INPDAP, in virtù del rapporto di lavoro preesistente;

4 i sostituti di imposta che effettuano le operazioni di conguaglio fiscale e contributivo per compensi erogati da altri soggetti provvederanno a compilare, per tali compensi, una distinta sezione 3 nel caso in cui si verificano le condizioni di seguito indicate:

- i compensi erogati da altri soggetti sono comunque attratti nella categoria dei redditi di lavoro subordinato di cui all'articolo 49 del T.U.I.R. (D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917) e si cumulano con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente pubblico;
- l'altro soggetto ha versato i contributi alla Gestione ex INPDAP;
- l'altro soggetto non rilascia il CUD per tali compensi.

La certificazione va compilata anche da parte di datori di lavoro che hanno dipendenti iscritti alla sola gestione ENPDEP e/o alla sola Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Cassa Credito) in applicazione del D.M. 45/2007, modificato dall'art. 3-bis della legge n. 222/2007 (nota operativa n. 1 del 29/02/2008 della Direzione Centrale Credito e circolare n.11 del 07/07/2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa e Direzione Centrale Credito).

Modalità di esposizione dei dati

Gli importi dei dati contributivi ex INPDAP devono essere arrotondati all'unità di euro tralasciando i decimali. L'arrotondamento va effettuato all'unità di euro inferiore fino a 49 centesimi di euro e all'unità superiore da 50 centesimi di euro in poi (esempio: 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Il totale degli imponibili e dei relativi contributi versati o dovuti necessitano della compilazione di una specifica sezione separata a seconda dell'anno di riferimento.

Casi particolari

Ente in liquidazione

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, il soggetto vigente è tenuto alla compilazione di distinte sezioni per la frazione di anno di competenza, di ciascuna Amministrazione o Ente valorizzando il campo "Codice fiscale Amministrazione" con il codice fiscale delle relative Amministrazioni. Analogo criterio vige in caso di trasferimento del lavoratore.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di competenze relative ad anni precedenti che hanno comportato l'attribuzione degli imponibili ad anni precedenti secondo le regole indicate nelle richiamate circolari n. 59/2004 e 105/2012 va compilata una sezione distinta indicando gli imponibili ed i contributi dovuti per l'anno di riferimento.

Cariche elettive comunali e provinciali

Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali elencati nell'articolo 86 della L.18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro l'amministrazione, presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione (cfr. Informativa n.5 del 18/3/2003 della D.C.P. di Fine Servizio e Previdenza Complementare e Informativa n.22 del 23/6/2003 della D.C. Entrate e nota operativa n. 6 del 18/07/2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa).

15 - Codice fiscale amministrazione

Deve essere indicato il codice fiscale della sede di servizio indicata nella denuncia mensile contributiva. Nel caso in cui la denuncia non sia stata presentata dovrà essere indicato il codice fiscale dell'Amministrazione di Appartenenza che, in linea generale, identifica l'Ente, l'Amministrazione nei cui ruoli è inserito il dipendente o il soggetto con cui il dipendente ha stipulato il contratto di lavoro subordinato.

Le Amministrazioni che erogano ai dipendenti di altre amministrazioni compensi che si inquadrano nella categoria dei redditi da lavoro dipendente ed emettono il CUD devono valorizzare il campo del punto 15 inserendo i propri dati.

Compensi erogati da "altri soggetti" che non emettono il CUD: Il sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio fiscale e contributivo per i compensi di cui al precedente punto 4 deve indicare nel campo 15 "Codice fiscale Amministrazione" il codice fiscale dell'Amministrazione che ha erogato i compensi.

Dipendenti gestiti dal Service Personale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per gli iscritti alla Gestione ex INPDAP gestiti dal MEF-SPT il dichiarante che eroga il trattamento fondamentale di retribuzione dovrà indicare, al punto 15 "Codice fiscale Amministrazione" il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto indicata nella denuncia. Nel caso in cui tale dato non sia disponibile potrà essere indicato il codice identificativo attribuito dal MEF-SPT. In caso di trasferimento del dipendente, se l'Amministrazione dichiarante rimane la stessa, può essere indicata l'ultima sede di servizio. Ad esempio per il personale delle scuole statali il sostituto d'imposta principale del personale scolastico indicherà il codice fiscale dell'ultima Istituzione scolastica presso cui si è svolto il rapporto di lavoro nell'anno 2012.

16 – Progressivo azienda

Nel campo, relativo all'ex codice identificativo INPDAP, deve essere indicato il numero progressivo assegnato dall'INPDAP ora gestione ex INPDAP. Il codice è composto da cinque caratteri numerici (non deve essere indicato né la matricola INPS né il codice meccanografico).

17 - Codice identificativo attribuito da STP del MEF

Indicare per le sedi di servizio delle Amministrazioni statali gestite dal Service personale tesoro (SPT) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), l'apposito codice identificativo attribuito da questo servizio, qualora non si disponga del codice fiscale delle stesse.

18 – Gestione pensionistica

Indicare la Cassa pensionistica di riferimento del lavoratore riportando uno fra i codici di cui appresso:

- 1 per la Gestione Cassa Pensioni Statali;
- 2 per la Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti locali;
- 3 per la Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- 4 per la Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- 5 per la Gestione Cassa Pensioni Sanitari;

Si ricorda che alla Cassa Pensioni Insegnanti possono essere iscritti solo gli insegnanti delle scuole elementari parificate, mentre gli insegnanti delle Scuole statali sono iscritti alla Cassa pensioni Statali.

Inoltre alla Cassa Pensioni Sanitari possono essere iscritti esclusivamente i medici operanti in strutture pubbliche.

19 - Gestione previdenziale

Indicare la Cassa previdenziale di riferimento del lavoratore riportando uno fra i codici di cui appresso:

- 6 per la Gestione INADEL;
- 7 per la Gestione ENPAS;

Il codice riportato (6 o 7) dovrà, a sua volta, essere seguito da uno dei codici qui di seguito specificati:

- 001, se trattasi di personale in regime di fine servizio TFR;
- 002, se trattasi di personale optante TFR;
- 003, se trattasi di personale in regime di fine servizio TFS.

20 - Cassa credito

Indicare la cassa credito riportando il codice 9 per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

21 - Cassa ENPDEP/ENAM

Indicare la gestione a cui si è iscritti, riportando il codice:

- 8 per la Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);
- 10 per la Gestione ENAM.

22 - Anno di riferimento

Indicare l'anno al quale si riferiscono le retribuzioni imponibili erogate in corso d'anno distinguendole eventualmente in sezioni separate se riferite a più anni.

23 - Totale imponibile pensionistico

Indicare, in caso di codice gestione pensionistica 1, 2, 3, 4, o 5, indicare l'imponibile ai fini pensionistici comprensivo dell'eventuale maggiorazione del 18% della gestione CTPS.

24 - Totale contributi pensionistici

Indicare, in caso di codice gestione pensionistica 1, 2, 3, 4, o 5, l'importo dei contributi pensionistici compresi quelli relativi alla contribuzione aggiuntiva 1%.

25- Totale imponibile TFS

Indicare, in caso di codice gestione previdenziale 6 o 7, la somma di quanto dichiarato nel corso dell'anno **2012** quale imponibile TFS.

26 - Totale contributi TFS

Indicare, in caso di codice gestione previdenziale 6 o 7, la somma di quanto dichiarato nel corso dell'anno **2012** quale contributo TFS.

27 - Totale imponibile TFR

Indicare, in caso di codice gestione previdenziale 6 o 7, la somma di quanto dichiarato nel corso dell'anno **2012** quale imponibile TFR.

28 - Totale contributi TFR

Indicare, in caso di codice gestione previdenziale 6 o 7, la somma di quanto dichiarato nel corso dell'anno **2012** quale contributo TFR.

29 - Totale imponibile Cassa Credito

Indicare, in caso di codice gestione 9, la somma di quanto dichiarato nel corso dell'anno **2012**, quale imponibile della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

30 - Totale contributi Cassa Credito

Indicare, in caso di codice gestione 9, la somma di quanto dichiarato nel corso dell'anno **2012**, quale contributo alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

31 - Totale imponibile ENPDEP/ENAM

Indicare in caso di codice gestione 8 ENPDEP o 10 ENAM la somma di quanto dichiarato nel corso dell'anno **2012**, quale imponibile.

32 - Totale contributi ENPDEP/ENAM

Indicare in caso di codice gestione 8 ENPDEP o 10 ENAM la somma di quanto dichiarato nel corso dell'anno **2012**, quale contributo.

LEGGE DI STABILITÀ E DECRETO SVILUPPO BIS, - LE NOVITÀ

La fine dell'anno, che quest'anno è coincisa con la fine della legislatura, ha portato la consueta legge di stabilità, (Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2012), e l'approvazione definitiva del decreto sviluppo bis (convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012). Vediamo di seguito le principali novità per i datori di lavoro

Legge di stabilità 2013

Detrazioni figli più pesanti

Dalla legge di stabilità per il 2013 ci aspettavamo modifiche più pesanti, almeno così c'erano state anticipate, dalla revisione del sistema delle agevolazioni fiscali, passando per una rimodulazione degli scaglioni. Di tutto questo, che ha affollato la stampa specializzata per diverso tempo si è perso tutto e il testo finale accoglie solo un innalzamento delle detrazioni per i familiari a carico

In particolare il comma 483 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013, prevede una nuova formulazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 12 del TUIR, che a partire dal 1 gennaio 2013 porta a un aumento delle detrazioni per i figli.

L'aumento previsto è di euro 150,00 per le detrazioni per figli a carico, che viene aumentata a euro 1.220,00 per i figli di età inferiore a tre anni. Ambedue le detrazioni vengono aumentate di euro 400,00 in caso di figlio portatore di handicap.

Resta immutato il sistema di rapporto di queste detrazioni al reddito complessivo del contribuente, con le stesse regole dell'anno 2012 (si veda in questa dispensa la sezione detrazioni familiari a carico 2012).

Nuove detrazioni figli 2013

Importo annuo (euro)	Ipotesi
950	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni
1220	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
1.350 (950 + 400)	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni, portatore di handicap
1.620 (1220+ 400)	Per ogni figlio di età minore di 3 anni, portatore di handicap

IRAP interventi per la riduzione del cuneo fiscale a partire dal 2014

Novità vengono introdotte anche per quanto attiene il c.d. cuneo fiscale, duole però rilevare che queste novità interesseranno l'anno fiscale 2014, essendo previsto dalla norma la loro entrata in vigore nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

In particolare il comma 484 dell'art. 1 del provvedimento interviene sulle misure delle deduzioni forfettarie. Ricordiamo che queste competono in caso di assunzione di personale a tempo indeterminato.

Tipologia	Deduzioni 2013	Deduzioni 2014
Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato	Euro 4.600,00	Euro 7.500,00
Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato – aree del sud	Euro 10.600,00	Euro 13.500,00
Lavoratori a tempo indeterminato donne di qualsiasi età e uomini di età inferiore a 35 anni	Euro 9.200,00	Euro 15.000,00
Lavoratori a tempo indeterminato donne di qualsiasi età e uomini di età inferiore a 35 anni – aree del sud	Euro 15.200,00	Euro 21.000,00

Contributo ASPI licenziamento modifiche last minute

La c.d. "tassa sul licenziamento", subisce una modifica poco prima del suo debutto a partire dal 1 gennaio 2013. La nuova formulazione del comma 31 dell'art. 2 della L. 92/2012 è:

"Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30."

Con questa nuova formulazione il contributo è dovuto solo in presenza di diritto all'Aspi, eliminando la possibilità che questo sia dovuto anche in caso di morte del dipendente. Infatti la norma prima della modifica affermava che il contributo era dovuto in tutti i caso di interruzione del rapporto di lavoro, differenti dalle dimissioni volontarie. E' da precisare che il riferimento al diritto all'Aspi è inserito a prescindere dal raggiungimento del requisito contributivo del dipendente, quindi è dovuto anche se al dipendente non verrebbe erogato il trattamento per mancanza dell'anzianità contributiva prevista dalla norma.

Inoltre è stato aggiunto all'art. 2 della L. 92/2012 il comma 24 bis, in cui viene stabilito, che per quanto applicabili, alla disciplina Aspi si applicano le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione.

Produttività 2013-2015

A fronte della richiesta del mondo produttivo di fare divenire le agevolazioni fiscali conosciute come detassazione, una misura strutturale, il legislatore ha risposto con una misura ancora temporanea, e che per il 2013 soggiace all'emanazione di un apposito DPCM entro il 15 gennaio 2013. Questo in quanto sono state stanziati risorse finanziarie limitate (950 milioni per l'anno 2013) e quindi il decreto dovrà stabilire le modalità di attuazione dell'agevolazione.

Decreto sviluppo bis

Obbligo di PEC per le ditte individuali e registro nazionale INI PEC

Con l'art. 5 vengono inserite novità rilevanti per la posta elettronica certificata (PEC), in particolare è introdotto l'obbligo di comunicazione della PEC alla Camera di Commercio per tutte le imprese individuali già iscritte alla Camera di Commercio. L'obbligo di comunicazione è previsto per il prossimo 30 giugno 2013. Per le imprese individuali di nuova costituzione, invece, dovranno comunicare l'indirizzo PEC all'atto dell'iscrizione.

Ulteriore innovazione è la previsione di un registro della posta elettronica certificata. A Questo registro denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (INI PEC), potranno accedere le pubbliche amministrazioni, i professionisti, ai gestori o esercenti di pubblici esercizi, e a tutti i cittadini tramite sito web, senza necessità di registrazione.

Congedi malattia del figlio: certificazione telematica

In caso di congedo di malattia del figlio il certificato sarà telematico. Infatti l'art. 7 della norma prevede che il medico trasmetta direttamente il certificato per la fruizione del congedo per malattia del figlio, all'Inps e da quest'ultimo istituto sia inoltrato direttamente al datore di lavoro del genitore.

Di conseguenza sono state apportate delle modifiche anche alla normativa sui congedi parentali, in particolare l'art. 51 del T.U. (DLgs 151/2001):

"Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo".

Entro il 30 giugno 2013 dovrà essere adottato un apposito DPCM al fine di attuare la nuova disposizione.

Decreto Ministero del Lavoro 22 dicembre 2012: attuazione alle novità in materia di tutele della genitorialità



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", ed in particolare il Capo II, di tutela della salute della lavoratrice, il Capo III, che disciplina il congedo di maternità e il Capo V, relativo al congedo parentale;

VISTI il decreto interministeriale 12 luglio 2007 di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, nonché l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che attribuisce a tali lavoratrici un congedo parentale di tre mesi;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" la quale, all'articolo 4, commi 24 e seguenti, definisce misure sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015 al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

VISTO in particolare il comma 24, lettera a) del citato articolo 4, che introduce l'istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché un congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in congedo di maternità;

VISTO l'articolo 4, comma 24, lettera b) della medesima legge che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

VISTI infine i commi 25 e 26 dell'articolo 4 sopracitato, a mente dei quali si prevede che siano definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure di cui al comma 24, lettere a) e b) citate, e siano determinati il numero e l'importo dei *voucher*, nonché si provvede a determinare, per la misura di cui al comma 24, lettera b), la quota di risorse da destinare alla misura per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sul fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO opportuno individuare modalità che consentano il monitoraggio della misura sperimentale, in coerenza con l'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 92 del 2012

DECRETA



G



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Articolo 1

Ambito di applicazione del congedo del padre

1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.
2. Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.
3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo *post partum* della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
4. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.
5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche al padre adottivo o affidatario.
6. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui ai commi 2 e 3 si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.

Articolo 2

Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre

1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.
2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

Articolo 3

Modalità di fruizione

1. In relazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruito, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
3. I congedi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 non possono essere frazionati ad ore.

Articolo 4

Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

1. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di *baby sitting* o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 2012.
2. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

Articolo 5

Misura del beneficio e modalità di erogazione

1. Il beneficio di cui all'articolo 4 consiste in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
2. Il contributo per il servizio di *baby sitting* verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

Articolo 6

Modalità di ammissione

1. Per accedere all'uno o all'altro dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico operative stabilite in tempo utile dall'I.N.P.S., indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all'articolo 4 intende accedere e di quante mensilità intenda usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.
2. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 le domande dovranno essere presentate nel corso dello spazio temporale, unico a livello nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall'INPS, che provvederà a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso i diversi canali informativi disponibili.



[Handwritten signature]



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

All'esito del monitoraggio di cui in premessa, l'INPS potrà valutare, per gli anni 2014 e 2015, un eventuale frazionamento delle procedure di ammissione ai benefici, con conseguenziale correlato frazionamento delle risorse disponibili nell'anno considerato.

3. Possono partecipare ai bandi, oltre alle lavoratrici i cui figli siano già nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.

4. Il beneficio di cui agli articoli 4 e 5 è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate all'articolo 10, comma 1, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione.

5. Le graduatorie sono pubblicate dall'INPS entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

6. Entro i successivi 15 giorni le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributo al servizio di *baby sitting*, potranno recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i *voucher* richiesti.

Articolo 7

Esclusioni e limitazioni

1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'articolo 4 le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:

- risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'articolo 19, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n.248.

2. Le lavoratrici *part-time* usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

3. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi.

4. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cui all'articolo 4, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

Articolo 8

Procedura per la realizzazione dell'elenco

1. L'INPS provvede alla redazione di apposite istruzioni, pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it, sia per l'istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Successivamente alla pubblicazione, le strutture pubbliche e private accreditate che abbiano interesse potranno presentare *on line* all'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimo sarà poi pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e sarà liberamente consultabile.
3. L'elenco sarà, inoltre, aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda *on line* delle madri lavoratrici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda *on line*, le strutture presenti in elenco.
4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda *on line* per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.

Articolo 9

Riduzione del congedo parentale

1. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti comporta, per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l'I.N.P.S. comunicherà al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

Articolo 10

Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

1. I benefici di cui agli articoli 4 e 5 sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. La relativa spesa, pari ad € 20.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, graverà sul capitolo 2180 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne" per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015.
3. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo anno.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Roma, **22 DIC. 2012**

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Handwritten signature of the Minister of Labor and Social Policies.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Handwritten signature of the Minister of Economy and Finance.

A handwritten mark, possibly a stylized 'L' or '5'.





*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze che, ai sensi dell'art. 4, commi 24 e segg., della L. n. 92/2012, introduce, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorirne il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo obbligatorio.

Lo schema di decreto ministeriale in oggetto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si compone 10 articoli dei quali i primi tre disciplinano i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali previste al comma 24, lett. a), dell'art. 4 della legge n. 92 del 2012, consistenti nell'istituzione, a favore del padre, del congedo obbligatorio della durata di un giorno e del congedo facoltativo della durata di due giorni. Gli articoli da 4 a 8, in attuazione del citato articolo 4, comma 24, lett. b), dettano le regole per la fruizione, da parte della madre, di contributi economici per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. L'articolo 9 disciplina gli effetti che la fruizione dei contributi da ultimo indicati comporta sulla durata del congedo parentale, mentre l'art. 10 reca le disposizioni finanziarie.

In particolare:

Art. 1.

L'articolo in questione chiarisce che il congedo obbligatorio e quello facoltativo del padre, fruibili entro il quinto mese di vita del figlio, vengono introdotti per le nascite avvenute dal 1° gennaio 2013.

In particolare, il congedo obbligatorio di un giorno è *aggiuntivo* rispetto al congedo di maternità, e fruibile dal padre anche durante tale periodo. Esso è riconosciuto anche al padre che utilizza il congedo di paternità di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nei casi di grave infermità, decesso o assenza della madre.

Viceversa, il congedo facoltativo, della durata massima di due giorni, anche continuativi, è fruibile dal padre *in sostituzione* del congedo obbligatorio spettante alla madre (che vedrà, pertanto, ridotto di uno o due giorni il periodo di congedo a lei spettante, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo *post partum*). È pertanto possibile, per il padre, beneficiare del suddetto congedo anche durante l'astensione della madre.

Entrambi i congedi (obbligatorio e facoltativo) sono fruibili anche dal padre adottivo o affidatario.

Art. 2.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

La disposizione opera due rinvii:

- Il primo all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 151 del 2001 per indicare le modalità di erogazione del trattamento economico relativo al giorno di congedo obbligatorio e ai due giorni di congedo facoltativo; esso è a carico dell'Inps ed è pari al 100 per cento della retribuzione;
- Il secondo agli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 151, in relazione al trattamento previdenziale, che segue la disciplina del congedo di maternità, per cui non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Art. 3.

Le modalità di fruizione dei benefici oggetto di disciplina sono indicate in questo articolo. In base ad esso il padre ha l'onere di comunicare al datore di lavoro in forma scritta, ovvero – ove presente – tramite il sistema informativo aziendale, i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio e di quello facoltativo, con un anticipo minimo di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, e in base alla data presunta del parto.

Nel caso di congedo facoltativo, trattandosi di fruizione alternativa a quella del congedo di maternità, il padre dovrà allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione dell'astensione a lei spettante, per un numero di giorni pari a quelli di congedo fruiti dal padre, con conseguente riduzione dei giorni di congedo di maternità.

L'ultimo comma precisa che i congedi, obbligatorio e facoltativo, del padre non possono essere fruiti ad ore.

Art. 4.

In attuazione dell'art. 4, comma 24, lett. b) della legge 92 del 2012, si dispone che la madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità (è quindi solo le madri cui sia riconosciuto tale beneficio) e negli undici mesi successivi, possa richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente:

- per il servizio di *baby-sitting*
- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati

L'articolo in questione precisa che la richiesta possa essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

Art. 5.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Il contributo, in entrambi i casi, avrà un importo pari ad euro 300 mensili, per un massimo di sei mesi. Nel caso in cui la madre opti per il servizio di *baby sitting* si è scelto di utilizzare il sistema, già collaudato, dei buoni lavoro o *voucher* di cui all'art. 72, del decreto legislativo n. 276 del 2003, mentre nel caso dei servizi pubblici per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il contributo verrà erogato dall'INPS direttamente alla struttura interessata, ovviamente fino a concorrenza dei 300 mensili.

Art. 6.

Quanto alle modalità di ammissione, si dispone che la lavoratrice che voglia accedere a uno dei benefici di cui all'art. 5, presenti domanda tramite i canali telematici dell'INPS, secondo le modalità che verranno stabilite dall'istituto stesso, indicando nella domanda a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilità.

L'Inps comunicherà, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 lo spazio temporale, unico a livello nazionale, individuato dall'Ente medesimo, durante il quale le domande potranno essere presentate. E' fatto riserva, per gli anni successivi al primo, di consentire più di un bando l'anno, qualora il monitoraggio previsto in premessa lo renda utile e fattibile.

Per evitare che le diverse tempistiche impediscano ad alcune potenziali beneficiarie di partecipare, oltre alle lavoratrici i cui figli siano già nati, potranno presentare domanda anche quelle la cui data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando.

Il beneficio verrà concesso sulla base di una graduatoria nazionale, che verrà resa pubblica, e che terrà conto dell'indicatore ISEE, fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuno dei tre anni. La priorità è accordata ai nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Per le lavoratrici che abbiano optato per i voucher, l'INPS li porrà a disposizione presso le proprie sedi entro 15 dalla pubblicazione delle graduatorie.

Art. 7.

L'articolo concerne le esclusioni e le limitazioni per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 5.

In particolare, sono escluse dai detti benefici:

- le madri totalmente esentate dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le madri che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

Usfruiscono, invece, dei benefici in misura ridotta (riproporzionata in base alla ridotta entità della prestazione lavorativa) le lavoratrici con contratto di lavoro *part-time*. Coerentemente, poi, al



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

ridotto diritto al congedo parentale, le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire dei benefici al massimo per tre mesi.

Art. 8.

La disposizione disegna le regole per l'individuazione delle strutture che erogano servizi per l'infanzia e aderiscono alle misure sperimentali di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 2012. A tal fine l'INPS pubblicherà sul sito istituzionale www.inps.it apposite istruzioni per la costituzione dell'elenco delle strutture e per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime. L'elenco verrà aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda *on line* delle madri aventi diritto al contributo. Le lavoratrici interessate saranno comunque tenute a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica o le strutture private accreditate che erogano servizi per l'infanzia incluse nell'elenco.

Art. 9.

Come si è anticipato in premessa, il decreto dispone anche degli effetti sul congedo parentale della fruizione dei benefici introdotti dalla riforma. In particolare, la scelta, da parte della madre, di usufruire dei servizi di cui all'articolo 4 del decreto, comporta una riduzione di un mese del periodo di congedo parentale a lei spettante per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell'articolo 6.

Art. 10.

L'articolo in questione individua, in conformità a quanto disposto con la legge n. 92, nel Fondo di cui all'art. 24, comma 27 del decreto legge 201 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 il fondo con cui le misure sperimentali di cui all'art. 4 verranno coperte dal punto di vista finanziario.

Per monitorare l'efficacia e il tipo di ricaduta delle misure sperimentali introdotte dalla riforma e per massimizzarne le potenzialità, l'Inps provvederà a monitorare l'andamento della spesa e a verificare eventuali economie di gestione degli anni 2013 e 2014, che saranno utilizzate per incrementare lo stanziamento relativo all'anno successivo.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze che, ai sensi dell'4, commi 24 e segg., della L. n. 92/2012, introduce, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorirne il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo obbligatorio.

La copertura delle previsioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 (in tema di congedo obbligatorio e facoltativo del padre) sono recate dalla lettera a) del comma 24 dell'articolo 4 della l. 92 del 2012, la quale valuta tali oneri in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Al fine della copertura si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo.

La copertura delle previsioni di cui all'articolo 4 e seguenti (in tema di contributi per l'acquisto di servizi per l'infanzia) è prevista a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'articolo 10, comma 2 del decreto stabilisce che la relativa spesa, pari ad € 20.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, graverà sul capitolo 2180 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Copertura degli oneri della legge di riforma del mercato del lavoro con il fondo per l'occupazione giovanile e delle donne" per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015.

È importante osservare che l'articolo 6, comma 4 del decreto stabilisce che il beneficio di cui agli articoli 4 e 5 sarà concesso fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

In tal modo è eliminato in radice il rischio del superamento del *plafond* finanziario previsto dal decreto in questione.

INAZ

On Demand

Il modo più semplice, e diretto per lavorare meglio. La piattaforma che offre ad aziende e professionisti una suite completa con software e servizi sempre aggiornati, informazioni immediatamente reperibili, contenuti innovativi.

L'INFORMATORE INAZ, IL TUO **PERIODICO NORMATIVO** CONSULTABILE ON LINE

Un servizio informativo che ti dà appuntamento ogni settimana: commenti e approfondimenti su temi di fisco, lavoro e previdenza che puoi direttamente consultare on line e/o scaricare sul tuo PC. In più, ricerca e stampa dei contenuti per singolo articolo/autore, oppure libera in modalità analitica e sistematica. Consultazione della banca dati articoli degli ultimi dieci anni; inoltre "Quesiti & Approfondimenti", gli *Speciali de L' informatore* : gli utili supplementi monotematici sull'attualità normativa.



COMPENDIO ON LINE

Compendio on line, le norme che disciplinano l'amministrazione del personale in un click. Un servizio professionale sempre aggiornato e facilmente accessibile e fruibile on line: semplifica la condivisione delle informazioni e favorisce la crescita e lo sviluppo delle tue competenze.

Per attivare l'abbonamento on line e per maggiori informazioni: www.inaz.it

ABBONATI alla **NUOVA EDIZIONE** de **L'INFORMATORE INAZ**

a solo € 210,00 (+Iva)

avrà a disposizione on line sul tuo PC: i servizi periodici normativi del Centro Studi, la rivista SETTIMANALE in formato digitale ed altre funzionalità esclusive, a te riservate per 12 mesi

inoltre l'abbonamento ti darà diritto alle seguenti agevolazioni:

1. Sconto del 50% sul prezzo di copertina del prossimo Compendio 2013 (on line e cartaceo);
2. Sconto del 25% sul prezzo di iscrizione alle Giornate di Studio;
3. Sconto del 15% sul prezzo di iscrizione dei corsi del Catalogo Formazione Inaz;
4. Compendio on line gratuito sino a tutto Febbraio 2013 solo per i nuovi abbonati.

Intendo sottoscrivere l'abbonamento annuale(1) e i dati per la fatturazione sono:

Ragione sociale _____			
P.I. _____		C.F. _____	
Cod. Cli. (se già cliente INAZ) _____			
Indirizzo: _____			
Cap _____		Località _____	
Prov _____			
Tel _____		fax _____	
e-mail _____			
Referente per l'attivazione: (i dati di accesso al sistema verranno inviati alla persona di riferimento)			
Nome cognome _____		e-mail _____	
tel. _____			
Referente amministrazione/contabilità:			
Nome cognome _____		e-mail _____	
tel. _____			
PRENOTO GIA' ORA A PREZZO BLOCCATO			
disponibile in spedizione da marzo 2013			
il volume Compendio di Amministrazione del personale ed. 2013 a € 29,00 (iva assoluta editore)		Sconto Abbonati del 50 % pari a € 14,50	
attivato con notifica da marzo 2013		Nr. ____ copie	
il servizio annuale del Compendio 2013 on line (1) aggiornato trimestralmente a € 31,00 +iva 21%		somma di € _____ + (spese spedizione forfait pari a € 10,00)	
		Sconto Abbonati del 50 % pari a € 15,50 + iva	
		Nr. ____ postazioni	
		somma di € _____ +iva	

(1) Il canone di abbonamento avrà una durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, a prezzo di listino salvo disdetta di una delle Parti a mezzo di raccomandata A/R spedita all'altra almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza naturale.

Inviare il modulo di sottoscrizione compilato al fax 02 27718455 o via e-mail a editoria@inaz.it

Confermo l'ordine ed accetto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.

Data ____/____/2013 Timbro e Firma _____

Modalità di pagamento – l'ordine di abbonamento potrà essere regolato allegando:

- Bollettino di c/c p n. 60467206** intestato a Inaz Srl Soc. Unip.- nella causale: "**L'informatore 2013**" e il codice cliente.
- Bonifico bancario** a Inaz Srl Soc. Unip. - nella causale "**L'informatore 2013**" e codice cliente".
da effettuarsi su: BANCA INTESA S. PAOLO SpA. Fil. 2617 - Milano - COD. IBAN - IT52 A030 6901 7386 2501 8620 073

DIRITTO DI RECESSO Ai sensi dell'art. 5 D.L.vo 22/5/99, n.185, il Cliente (qualora sia qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art.1 lett b) del Decreto) ha il diritto di recedere dal contratto e di restituire i Volumi ordinati purché siano nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. Tale restituzione potrà essere effettuata senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato dal Cliente, a pena di decadenza, mediante invio di lettera raccomandata a.r. a INAZ SRL Soc. Unip. Viale Monza 268 20128 Milano, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dei Volumi. La comunicazione di cui sopra può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax al numero 0227718 455 purché confermata, mediante lettera raccomandata a.r., entro le 48 (quarantotto) ore successive all'invio del fax. Tutti i resi dovranno essere autorizzati dal Servizio Clienti INAZ il quale rilascerà una autorizzazione scritta al rientro. La restituzione del Volume dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di autorizzazione alla resa. Le spese della spedizione saranno interamente a carico del Cliente, e non verranno accettati pacchi in contrassegno. Una volta ricevuti i Volumi e verificata la loro integrità, se i Volumi non risultano danneggiati INAZ provvederà, nel più breve tempo possibile e comunque in conformità ai termini ed alle modalità previsti al proposito dall'art. 5 comma 7 del Decreto, ad accreditare al Cliente il costo dei Volumi restituiti, trattenendo, ove necessario, l'importo delle spese di spedizione eventualmente non corrisposte dal Cliente, che resteranno definitivamente a carico del Cliente.

Privacy INAZ SRL Soc. Unip., in qualità di titolare del trattamento dei dati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, La informa che i Suoi dati personali raccolti tramite il presente modulo d'ordine saranno utilizzati per la gestione e l'organizzazione delle eventuali richieste da lei inoltrate. I dati potranno inoltre essere utilizzati per comunicazioni sui prodotti e servizi offerti e/o per elaborazioni amministrative, inerenti la propria attività. I dati non saranno soggetti a comunicazioni a terzi e saranno trattati con misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dell'interessato. I suoi dati potranno essere da Lei consultati, modificati, integrati o cancellati. Qualora non desiderasse ricevere informazioni sui prodotti e/o servizi offerti da INAZ barri la seguente casella